



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 6 al 9 giugno 2022

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 7 giugno 2022

2022/C 493/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulla relazione 2021 della Commissione sulla Turchia (2021/2250(INI))	2
2022/C 493/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulla tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa (2021/2102(INI))	19
2022/C 493/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sull'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica (2021/2232(INI))	32
2022/C 493/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future (2021/2079(INI))	48
2022/C 493/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sull'applicazione dell'articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca (2021/2168(INI))	62

Mercoledì 8 giugno 2022

2022/C 493/06	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sulla sicurezza nell'area del partenariato orientale e il ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune (2021/2199(INI))	70
---------------	---	----

Giovedì 9 giugno 2022

2022/C 493/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia (2022/2700(RSP))	96
2022/C 493/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla strumentalizzazione della giustizia come strumento di repressione in Nicaragua (2022/2701(RSP))	100
2022/C 493/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulle violazioni della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia (2022/2702(RSP))	104
2022/C 493/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco (2022/2703(RSP))	108
2022/C 493/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sul diritto di iniziativa del Parlamento (2020/2132(INI))	112
2022/C 493/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulle minacce al diritto all'aborto nel mondo: la possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema (2022/2665(RSP))	120
2022/C 493/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati (2022/2705(RSP))	130
2022/C 493/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (2022/2611(RSP))	132

RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 8 giugno 2022

2022/C 493/15	Raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia (2022/2039(INI))	136
---------------	---	-----

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 7 giugno 2022

2022/C 493/16	Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulla nomina di Margreet Fröberg a membro del comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (2022/2043(INS))	148
2022/C 493/17	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (06531/2022 — C9-0147/2022 — 2022/0005(NLE))	149

Mercoledì 8 giugno 2022

2022/C 493/18	P9_TA(2022)0227 Rafforzamento del mandato di Europol: l'inserimento di segnalazioni nel SIS ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (COM(2020)0791 — C9-0394/2020 —2020/0350(COD)) P9_TC1-COD(2020)0350 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS)	150
2022/C 493/19	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (COM(2021)0589 — 12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300(NLE))	151
2022/C 493/20	Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE))	152
2022/C 493/21	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021)0552 — C9-0319/2021 — 2021/0207(COD))	158
2022/C 493/22	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021)0567 — C9-0323/2021 — 2021/0204(COD))	198
2022/C 493/23	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD))	202
2022/C 493/24	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 — C9-0320/2021 — 2021/0201(COD))	232
2022/C 493/25	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO ₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD))	295

Giovedì 9 giugno 2022

2022/C 493/26

P9_TA(2022)0241

Strumento per gli appalti internazionali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2016)0034 — C9-0018/2016 — 2012/0060(COD))

P9_TC1-COD(2012)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 6 al 9 giugno 2022

TESTI APPROVATI

Martedì 7 giugno 2022

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0222

Relazione 2021 sulla Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulla relazione 2021 della Commissione sulla Turchia (2021/2250(INI))

(2022/C 493/01)

Il Parlamento europeo,

- viste la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2021)0644) e la relazione 2021 concernente la Turchia che l'accompagna (SWD(2021)0290),
- visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ⁽¹⁾,
- visti il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005 e il fatto che l'adesione della Turchia all'UE, al pari di tutti i paesi candidati, dipende dal pieno rispetto dei criteri di Copenaghen, nonché la necessità di normalizzare le sue relazioni con tutti gli Stati membri dell'UE, ivi compresa la Repubblica di Cipro,
- vista la dichiarazione rilasciata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 21 settembre 2005, a seguito della dichiarazione resa dalla Turchia all'atto della firma del protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara il 29 luglio 2005, che stabilisce, tra l'altro, che il riconoscimento di tutti gli Stati membri è una componente necessaria dei negoziati, e vista la necessità che la Turchia proceda alla normalizzazione delle sue relazioni con tutti gli Stati membri e attui pienamente il protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara nei confronti della totalità degli Stati membri, eliminando tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi comprese le restrizioni sui mezzi di trasporto, senza pregiudizi né discriminazioni,
- viste le dichiarazioni UE-Turchia del 18 marzo 2016 e del 29 novembre 2015,
- visto l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia ⁽²⁾ (accordo di riammissione UE-Turchia),
- visti le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, del 18 giugno 2019 e del 14 dicembre 2021 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione, le conclusioni del Consiglio del 15 luglio e del 14 ottobre 2019 sulle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, dell'1-2 e del 15-16 ottobre 2020 e del 24 giugno 2021, la dichiarazione dei ministri degli Affari esteri dell'UE del 15 maggio 2020 e i principali risultati della loro videoconferenza del 14 agosto 2020 sulla situazione nel Mediterraneo orientale, l'esito della riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'UE tenutasi a Gymnich il 27-28 agosto 2020, la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021 sul Mediterraneo orientale,

⁽¹⁾ GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 7.5.2014, pag. 3.

Martedì 7 giugno 2022

- vista la decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale ⁽³⁾, rinnovata dalla decisione (PESC) 2020/1657 del Consiglio del 6 novembre 2020 ⁽⁴⁾ e dalla decisione (PESC) 2021/1966 del Consiglio dell'11 novembre 2021 ⁽⁵⁾,
- vista l'adesione della Turchia al Consiglio d'Europa e alla NATO,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 maggio 2021 sulla quinta relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2021)0255),
- viste la lettera della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 25 febbraio 2021 sulla restrizione delle attività delle ONG e della libertà di associazione in nome della lotta al terrorismo e la lettera della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 17 giugno 2021 sui diritti umani delle persone LGBTI,
- viste le pertinenti risoluzioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, tra cui le risoluzioni interlocutorie del 2 febbraio 2022 e del 2 dicembre 2021 sull'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Kavala contro Turchia, la risoluzione interlocutoria del 2 dicembre 2021 sull'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Selahattin Demirtaş* contro Turchia (n. 2) e la risoluzione interlocutoria del 16 settembre 2021 sull'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Cipro* contro Turchia, nonché la risoluzione del 17 ottobre 2007 e la risoluzione interlocutoria del 9 marzo 2009 e le successive nove decisioni sull'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Ülke* contro Turchia,
- visti l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in cui si afferma che le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie nelle quali sono parti, nonché il conseguente obbligo della Turchia di dare esecuzione a tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Cipro, tra cui la risoluzione 186(1964) del 4 marzo 1964, che riafferma la sovranità della Repubblica di Cipro, la risoluzione 550(1984) dell'11 maggio 1984 sulle azioni secessioniste a Cipro e la risoluzione 789(1992) del 25 novembre 1992, che esorta tutte le parti interessate nella questione cipriota a impegnarsi a favore delle misure di rafforzamento della fiducia definite nella risoluzione, la quale considera inammissibili i tentativi di popolare qualsiasi parte di Varosia con persone diverse dai suoi abitanti e chiede il trasferimento di tale zona all'amministrazione delle Nazioni Unite,
- vista la legge n. 7262 del dicembre 2020 sulla prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che strumentalizza le misure antiterrorismo per attaccare la società civile,
- vista la relazione della commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 6 gennaio 2021 dal titolo «Restrictions on NGO activities in Council of Europe Member States» (Limitazioni alle attività delle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa),
- vista la dichiarazione dell'UNESCO del 10 luglio 2020 sulla basilica di Santa Sofia, Istanbul,
- visti l'indice 2022 sulla libertà di stampa nel mondo pubblicato da Reporter senza frontiere, che classifica la Turchia al 149° posto su 180 paesi, la relazione 2020/21 di Amnesty International e la relazione mondiale 2022 di Human Rights Watch,

⁽³⁾ GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 372 I del 9.11.2020, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 400 del 12.11.2021, pag. 157.

Martedì 7 giugno 2022

- viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione sulla Turchia ⁽⁶⁾, dell'8 luglio 2021 sulla repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare il Partito democratico dei popoli (HDP) ⁽⁷⁾, del 21 gennaio 2021 sulla situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin Demirtaş e di altri prigionieri di coscienza ⁽⁸⁾, del 26 novembre 2020 sull'intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito alle azioni illegali della Turchia e la necessità di riprendere con urgenza i colloqui ⁽⁹⁾, del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno ⁽¹⁰⁾, del 7 ottobre 2021 sulla relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia ⁽¹¹⁾ e del 24 novembre 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 — Sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia ⁽¹²⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0149/2022),
- A. considerando che la Turchia, in quanto paese candidato all'adesione all'UE, è un partner fondamentale in relazione all'economia e un importante vicino e partner strategico per l'UE in settori essenziali di interesse comune quali il commercio, la migrazione, la salute pubblica, il clima, la transizione verde, la sicurezza e la lotta al terrorismo;
- B. considerando che l'integrazione economica della Turchia con l'UE è rimasta considerevole nel 2020 e che il paese è stato il sesto partner commerciale dell'UE, mentre quest'ultima resta di gran lunga il principale partner commerciale del paese nonché la sua principale fonte di investimenti esteri diretti; che la Turchia sta affrontando difficoltà economiche e finanziarie che aggravano le conseguenze economiche della pandemia;
- C. considerando che ultimamente i lavori sulla dimensione della sicurezza dell'UE hanno compiuto progressi, acquisendo struttura e sostanza, e che la Turchia rappresenta un partner estremamente prezioso in quanto alleato della NATO e partner strategico situato in una posizione chiave in Europa e svolge un ruolo geostrategico strumentale nell'architettura di sicurezza del Mar Nero e, in particolare, nella sicurezza dell'Ucraina, che sta affrontando l'aggressione russa; che la Turchia ha mostrato riluttanza e presentato condizioni politiche per l'ammissione della Finlandia e della Svezia alla NATO; che è importante che, nelle attuali gravi circostanze, tutti gli alleati della NATO agiscano con lungimiranza e ratifichino prontamente i protocolli di adesione della Finlandia e della Svezia;
- D. considerando che la Turchia ospita la più grande popolazione di rifugiati al mondo, con quasi 4 milioni di rifugiati registrati da Siria, Iraq e Afghanistan, e che i finanziamenti dell'UE destinati a tali comunità si sono dimostrati utili nell'aiutare la Turchia a rispondere rapidamente alle esigenze umanitarie e di sviluppo dei rifugiati e delle comunità che li ospitano;
- E. considerando che, a seguito dei passi compiuti verso un allentamento delle tensioni tra l'UE e la Turchia, nonché tra la Turchia e alcuni Stati membri dell'UE nel Mediterraneo orientale, il Consiglio europeo si è offerto di alimentare una dinamica più positiva nelle relazioni UE-Turchia, purché continui ad essere accompagnata da sforzi costruttivi; che, in particolare, il Consiglio europeo ha espresso la disponibilità a dialogare con la Turchia in modo graduale, proporzionato e reversibile in una serie di settori di interesse comune, a condizione che prosegua l'allentamento delle recenti tensioni tra l'UE e la Turchia, in particolare rispetto alla situazione nel Mediterraneo orientale, e che la Turchia si impegni in modo costruttivo e soddisfi le condizioni stabilite nelle precedenti conclusioni del Consiglio europeo, segnatamente per quanto riguarda le relazioni di buon vicinato e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale;

⁽⁶⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 81.

⁽⁷⁾ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 209.

⁽⁸⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 247.

⁽⁹⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 143.

⁽¹⁰⁾ GU C 328 del 6.9.2016, pag. 2.

⁽¹¹⁾ GU C 132 del 24.3.2022, pag. 88.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0466.

Martedì 7 giugno 2022

- F. considerando che il fatto di essere un paese candidato presuppone la volontà di avvicinarsi progressivamente e di allinearsi all'*acquis* dell'UE sotto tutti gli aspetti, compresi i valori, gli interessi, le norme e le politiche, di rispettare e sostenere i criteri di Copenaghen, di allinearsi alle politiche e agli obiettivi dell'UE e di perseguire e mantenere relazioni di buon vicinato con l'UE e con tutti i suoi Stati membri senza discriminazioni; che un'analisi delle relazioni dell'UE pubblicate negli ultimi anni rivela che la Turchia rimane molto lontana dai valori e dal quadro normativo dell'UE, un divario che sta effettivamente aumentando in settori fondamentali quali il rispetto del diritto internazionale, lo Stato di diritto, i diritti umani, le libertà individuali, i diritti civili e la libertà di espressione, nonché le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale; che i legami tra la società civile e le forze filodemocratiche turche e l'Unione restano forti, poiché quest'ultima è profondamente impegnata a sostenere le organizzazioni e i cittadini turchi che promuovono le norme e i valori europei;
- G. considerando che nell'ultimo anno le relazioni UE-Turchia sono rimaste in media stabili, giacché la cooperazione e il dialogo rafforzati su una serie di questioni sono coesistiti con contrasti e tensioni regolari; che la presente risoluzione riflette tale situazione accogliendo con favore gli sviluppi positivi e indicando ulteriori potenzialità nelle relazioni, ma segnalando nel contempo i problemi persistenti, in particolare per quanto concerne lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in violazione dei criteri di Copenaghen, le violazioni del diritto internazionale o le continue provocazioni nei confronti della Repubblica di Cipro; che, se la presente risoluzione intende valutare adeguatamente i progressi o la mancanza di progressi della Turchia in materia di diritti umani e Stato di diritto, quale fulcro del processo di adesione, è importante descrivere i meccanismi concreti di erosione delle libertà che, considerati nel loro insieme, stanno portando a tale regresso generale rispetto alle norme europee; che un siffatto approccio richiede che si vada oltre la semplice compilazione di un lungo elenco di cittadini e gruppi che subiscono tali decisioni, per identificare realmente gli operatori e gli organismi delle autorità pubbliche responsabili di tale preoccupante situazione nel loro specifico ambito di intervento; che le critiche devono essere mirate piuttosto che generiche;

Valutazione generale e ultimi sviluppi

1. ribadisce la propria preoccupazione per il persistente divario tra la Turchia e l'UE in termini di valori e norme e per la continua mancanza di volontà politica di attuare le riforme necessarie per affrontare, in particolare, le gravi preoccupazioni circa lo Stato di diritto e i diritti fondamentali che continuano a compromettere il processo di adesione, nonostante le ripetute dichiarazioni della Turchia sull'obiettivo dell'adesione all'UE; sottolinea che negli ultimi due anni si è registrato un costante regresso per quanto riguarda gli impegni assunti dalla Turchia in relazione al processo di adesione; ritiene che, in assenza di progressi chiari e significativi in tale ambito, il Parlamento non possa prevedere alcuna ripresa dei negoziati di adesione con la Turchia, che si trovano di fatto in una fase di stallo dal 2018; ricorda che il processo di adesione è un processo fondato sul merito, e tale rimarrà, e dipende totalmente dai progressi oggettivi realizzati da ciascun paese;
2. osserva che, malgrado un lieve miglioramento delle relazioni complessive tra l'UE e la Turchia nell'ultimo anno e in particolare negli ultimi mesi, con l'adozione da parte del governo turco di un atteggiamento più cooperativo, la cooperazione e il dialogo rafforzati su una serie di questioni coesistono con contrasti regolari e le relazioni con i vicini Stati membri dell'UE, in particolare la Grecia e la Repubblica di Cipro, sono rimaste difficili; auspica che le attuali difficoltà possano essere superate e sostituite da una dinamica più positiva, durevole e autentica; accoglie con favore il dialogo di alto livello tra l'UE e la Turchia sui cambiamenti climatici del 16 settembre 2021, nonché il fatto che la Turchia abbia formulato il proprio Green Deal, messo in atto politiche interne ambiziose in materia di clima e ratificato l'accordo di Parigi il 6 ottobre 2021; accoglie con favore il dialogo di alto livello sulla migrazione e la sicurezza del 12 ottobre 2021, incentrato sul rafforzamento della cooperazione sulla gestione delle migrazioni, la lotta contro la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata e la prevenzione degli attacchi terroristici; accoglie con favore il dialogo di alto livello sulla salute pubblica del 1° dicembre 2021, nell'ambito del quale le discussioni si sono incentrate sulla cooperazione rafforzata in materia di minacce per la salute a carattere transfrontaliero, anche a breve termine nella lotta contro la pandemia di COVID-19; plaude in tal senso al riconoscimento reciproco dei certificati COVID-19 ad agosto 2021;
3. rileva che, sebbene i negoziati di adesione rimangano in una fase di stallo, la Turchia ha aggiornato il proprio piano d'azione nazionale per l'adesione all'UE per il periodo 2021-2023; rileva inoltre i progressi compiuti dalla Turchia nell'allinearsi più strettamente all'*acquis* dell'UE in settori quali la legislazione in materia di concorrenza, il suo sistema nazionale di qualifiche e lo Spazio europeo della ricerca, nonché, di conseguenza, il miglioramento dei risultati ottenuti dalla Turchia nell'ambito di Orizzonte 2020;
4. ribadisce la sua ferma convinzione che la Turchia sia un paese di rilevanza strategica in termini politici, economici e di politica estera, un partner fondamentale per la stabilità della regione in generale, e un alleato cruciale, anche nel quadro della NATO, con cui l'UE intende ripristinare relazioni basate sul dialogo, il rispetto e la fiducia reciproca; accoglie con favore, a tale proposito, le recenti dichiarazioni espresse al più alto livello dalle autorità turche in merito al rinnovato

Martedì 7 giugno 2022

impegno del governo turco nel percorso di avvicinamento all'UE, ma esorta le autorità turche a passare dalle parole ai fatti e a dimostrare tale impegno tramite azioni e decisioni specifiche; ritiene che, se le condizioni lo consentiranno, il dialogo con le autorità e le controparti turche a tutti i livelli dovrebbe essere ulteriormente rafforzato quale mezzo per contribuire a ripristinare la fiducia e ridurre la possibilità di scontri futuri, in linea con la posizione del Consiglio europeo, che si è detto disponibile a dialogare con la Turchia in modo graduale, proporzionato e reversibile; invita il Consiglio, a tale proposito, a ripristinare il dialogo politico ad alto livello e i dialoghi settoriali ad alto livello sull'economia, l'energia e i trasporti, nonché il consiglio di associazione UE-Turchia, attualmente sospesi, legati al miglioramento della situazione delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;

5. esprime profonda preoccupazione per l'attuale situazione economica in Turchia, che, per via della svalutazione della moneta, dell'impennata dell'inflazione e del continuo aumento del costo della vita, sta riducendo un numero sempre maggiore di persone in condizioni di privazione e povertà; osserva che, benché la situazione attuale sia in evoluzione da alcuni anni, nel dicembre 2021 si è trasformata in una crisi valutaria, esacerbando le attuali conseguenze economiche della pandemia; esprime preoccupazione per gli interventi del presidente e per la conseguente mancanza di fiducia in organismi presumibilmente indipendenti, quali la Banca centrale e l'Istituto turco di statistica (TÜİK); osserva in tal senso che l'indipendenza operativa di entrambe le istituzioni è un criterio essenziale per l'adesione all'UE; sottolinea inoltre che gli scarsi risultati della Turchia sul fronte del rispetto dello Stato di diritto hanno anche un grave impatto sulla reputazione del paese e che la mancanza di certezza del diritto potrebbe compromettere seriamente la sua capacità di attrarre investimenti esteri; ritiene che relazioni più solide e strette con l'UE contribuirebbero ad alleviare alcune delle difficoltà e a migliorare il tenore di vita della popolazione turca;

6. osserva che a ottobre 2021 il gruppo di azione finanziaria internazionale ha aggiunto la Turchia all'elenco delle giurisdizioni ritenute incapaci di contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione; auspica che la Turchia possa rapidamente dare prova dei progressi necessari per migliorare l'attuazione delle pertinenti misure in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT);

7. esprime la volontà di rafforzare e approfondire la conoscenza e la comprensione reciproche tra la società turca e le società degli Stati membri dell'UE, promuovendo la crescita culturale, gli scambi socioculturali e contrastando tutte le manifestazioni dei pregiudizi sociali, religiosi, etnici o culturali; ribadisce il proprio pieno impegno a continuare a sostenere la società civile indipendente turca in qualunque circostanza e quadro di relazioni che il futuro potrà riservare;

Stato di diritto e diritti fondamentali

8. deplora il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Turchia, anche per quanto riguarda il regresso sul fronte delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto; ritiene che l'attuale forma repressiva di governo, i cui pilastri principali sono l'abuso del quadro giuridico — in particolare attraverso le accuse di terrorismo e la limitazione della libertà di espressione — e la mancanza di indipendenza della magistratura, costituisca una politica governativa deliberata, implacabile e sistematica, concepita per reprimere qualsiasi attività critica direttamente o mediante un effetto dissuasivo; esprime sgomento per il fatto che, al fine di perseguire tale politica, le autorità statali turche sono pronte a ignorare in modo palese e persistente i loro obblighi giuridici a livello internazionale e nazionale, come quelli derivanti dall'appartenenza della Turchia al Consiglio d'Europa;

9. insiste sul fatto che il settore cruciale dei diritti e delle libertà fondamentali, che è al centro del processo di adesione, non può essere avulso e isolato dalle relazioni generali con l'UE e sottolinea che per il Parlamento esso rimane un grave ostacolo a ulteriori progressi in merito a qualsiasi programma positivo che possa essere offerto alla Turchia, che dovrebbe altresì essere subordinato al pieno rispetto del diritto internazionale e al principio fondamentale delle relazioni di buon vicinato e della cooperazione regionale;

10. invita la Turchia ad attuare pienamente tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in linea con l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un obbligo incondizionato che deriva dall'adesione della Turchia al Consiglio d'Europa ed è sancito dalla sua Costituzione; condanna con la massima fermezza la recente sentenza della 13a sezione del Tribunale penale di Istanbul, che ha inflitto a Osman Kavala un ergastolo aggravato dopo oltre quattro anni e mezzo di detenzione ingiusta, illegale e illegittima; ritiene che Osman Kavala sia stato condannato sulla base di accuse ingiustificate, con lo scopo mettere a tacere e scoraggiare le voci critiche in Turchia; ribadisce il suo invito alle autorità turche ad agire in conformità dei loro obblighi internazionali e a rispettare la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa in questione nonché a rilasciare immediatamente Osman Kavala; condanna e deplora gli sforzi e i tentativi continui volti a prolungare la detenzione di Osman Kavala attraverso una serie di complesse tattiche giudiziarie evasive, tra cui l'accorpamento e la dissociazione dei fascicoli e le costanti irregolarità; esprime sgomento per il fatto che l'ergastolo aggravato inflitto dal tribunale si basi sull'articolo 312 del codice penale turco (tentativo di rovesciare il governo con la forza e la violenza), nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia respinto in modo specifico tale accusa

Martedì 7 giugno 2022

nelle sue sentenze; prende atto delle ricorrenti decisioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che sollecitano il rilascio di Osman Kavala, culminate nello storico avvio della procedura di infrazione contro la Turchia attraverso le risoluzioni interlocutorie del dicembre 2021 e del febbraio 2022 in merito al rifiuto del paese di ottemperare alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo; osserva che le procedure di infrazione mettono in evidenza la gravità delle violazioni da parte della Turchia dei suoi obblighi in quanto membro del Consiglio d'Europa e paese candidato all'adesione all'UE;

11. ribadisce la sua ferma condanna e il suo rammarico per il ritiro della Turchia, mediante decreto presidenziale, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), decisione che risulta particolarmente allarmante visto il numero sempre elevato di femminicidi nel paese e che rappresenta una grave battuta d'arresto degli sforzi volti a promuovere i diritti delle donne nel paese; riafferma il suo invito al governo turco a revocare tale decisione incomprensibile, che costituisce una flagrante violazione dei valori europei fondamentali e farà parte della valutazione del processo di adesione della Turchia; invita le autorità turche, a tale riguardo, a perseguire una politica di tolleranza zero e a prevenire e combattere la violenza nei confronti di tutte le donne e le ragazze, a sostenere le sopravvissute e a chiamare gli autori di abusi a rispondere delle loro azioni, attuando pienamente, nel contempo, la legge turca n. 6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne e tutte le misure individuate nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; è profondamente preoccupato per l'imputazione presentata dall'ufficio dei crimini intellettuali e industriali dell'Ufficio del procuratore generale di Istanbul, che chiede la chiusura della We Will Stop Femicides Platform (KCDP), uno dei più grandi e importanti gruppi di difesa dei diritti delle donne in Turchia che si batte contro la violenza di genere, accusando tale piattaforma di violare la moralità pubblica;

12. rileva l'importanza di difendere la libertà di riunione e di manifestazione in Turchia, che è sancita dalla sua costituzione e costituisce un obbligo positivo derivante dal suo status di parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; deplora il grave regresso della libertà di riunione e di manifestazione, che è sempre più sotto pressione alla luce dell'uso sistematico e dell'estensione dei divieti di proteste e manifestazioni emessi dai governatori provinciali, dell'uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici e giornalisti in un contesto di generale impunità dei funzionari delle autorità di contrasto, nonché delle sanzioni amministrative e delle azioni penali inflitte ai manifestanti con l'accusa di attività legate al terrorismo; è particolarmente preoccupato per il divieto imposto dal governatore della provincia di Van, in vigore da oltre cinque anni a Van; deplora gli attacchi contro i giornalisti in occasione di proteste pubbliche da parte delle forze di polizia turche, anche sulla base della direttiva dell'aprile 2021 del capo della direzione generale della sicurezza turca, che ha incaricato le forze di polizia turche di impedire alla stampa la registrazione di proteste e manifestazioni, successivamente sospesa dal Consiglio di Stato; ribadisce il suo invito alle autorità a far cadere le accuse nei confronti degli studenti dell'Università di Boğaziçi, nei confronti dei quali è stata avviata un'azione penale per aver esercitato il loro diritto di riunione pacifica, e sottolinea l'importanza di garantire la libertà accademica e l'autonomia delle università; si dice preoccupato, in tal senso, dalla recente decisione di rimuovere tre decani eletti dall'Università di Boğaziçi, il cui attuale rettore è stato designato mediante decreto presidenziale ad agosto 2021; accoglie con favore la dichiarazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 4 febbraio 2021, che ha ricordato che la pandemia di COVID-19 non può essere utilizzata come mezzo per mettere a tacere le voci di dissenso e ha condannato i discorsi d'odio dei funzionari di alto livello contro gli studenti LGBTI; condanna fermamente la recente violenta repressione da parte della polizia della nona marcia del Pride presso l'Università di Boğaziçi, durante la quale è stata esercitata una forza eccessiva e illegale contro gli studenti e sono stati arrestati numerosi partecipanti;

13. riafferma la sua profonda preoccupazione per le misure sproporzionate e arbitrarie che limitano la libertà di espressione; rende atto dell'ulteriore diminuzione del numero di giornalisti in carcere in Turchia e dell'aumento del numero di assoluzioni nei casi contro giornalisti recentemente osservato; chiede il rilascio e l'assoluzione di tutti i giornalisti, scrittori, operatori dei media e utenti dei social media che rimangono detenuti illegalmente per aver semplicemente esercitato la loro professione e i loro diritti civili; accoglie con favore i recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato che hanno sospeso l'esecuzione di alcuni articoli della normativa che disciplina le tessere stampa e della circolare della polizia che aveva vietato le registrazioni audiovisive delle manifestazioni pubbliche; esprime profonda preoccupazione, nel contempo, per i continui arresti arbitrari di giornalisti, operatori dei media e utenti dei social media, per il ricorso sistematico a vaghe accuse di terrorismo allo scopo di metterli a tacere, per le crescenti restrizioni e censure imposte alle piattaforme dei social media e per la pratica di indagare e perseguire le persone sulla base di accuse quali la presunta violazione dei valori islamici; è particolarmente costernato per il grave abuso dell'articolo 299 del codice penale turco sull'insulto al presidente, che può portare a una pena detentiva da uno a quattro anni; ritiene assolutamente sproporzionato che dal 2014, primo anno di mandato del presidente Erdoğan, siano state avviate oltre 160 000 indagini, siano state presentate oltre 35 500 cause e siano state pronunciate oltre 12 800 condanne per insulto al presidente; invita le autorità turche a modificare la legge sull'insulto al presidente in linea con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e a seguire le raccomandazioni della commissione di Venezia al fine di allineare la legge turca in materia alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; esprime particolare sgomento per il caso della giornalista Sedef Kabaş, recentemente condannata a due anni e quattro mesi di reclusione dalla 36a sezione del Tribunale penale di primo grado di Istanbul per aver presumibilmente «insultato il presidente» durante una trasmissione in diretta su TELE1 TV il 14 gennaio 2022; deplora il trattamento che la giornalista ha ricevuto da quando è stata arrestata a mezzanotte il 22 gennaio 2022 dopo essere stata pubblicamente presa di mira da alti funzionari del governo e aver trascorso 49 giorni in custodia cautelare, e denuncia il fatto che l'atto di accusa preparato dall'Ufficio del procuratore generale di Istanbul abbia chiesto fino a 12 anni e 10 mesi di

Martedì 7 giugno 2022

carcere per reati differenti; ritiene che il caso sia un chiaro esempio di abuso dell'articolo 299 finalizzato a ottenere un effetto dissuasivo su qualunque giornalista o cittadino che possa esprimersi in modo critico nei confronti del presidente o del governo; esprime preoccupazione per la circolare presidenziale sulle attività di stampa e di trasmissione pubblicata il 28 gennaio 2022, in quanto potrebbe comportare restrizioni illecite ai diritti e alle libertà fondamentali; si dichiara preoccupato per il fatto che, tra tutti i membri del Consiglio d'Europa, la Turchia ha ricevuto il maggior numero di sentenze relative alle violazioni della libertà di espressione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2021 e si rammarica del fatto che la Turchia figuri ancora tra i paesi in cui la libertà di stampa è maggiormente sotto attacco;

14. sostiene che le azioni penali, la censura e le vessazioni persistenti nei confronti di giornalisti e media indipendenti continuano a destare preoccupazione in Turchia, e che la questione deve essere affrontata senza indugio in quanto erode la fibra democratica della società turca; esprime inoltre preoccupazione per gli attacchi contro giornalisti e oppositori nell'Unione europea; invita il presidente del Consiglio superiore turco della radio e della televisione (RTÜK) a desistere dall'imposizione eccessiva di ammende e divieti di trasmissione che limitano la legittima libertà di espressione dei giornalisti e delle emittenti turchi; è preoccupato per la minaccia dell'RTÜK di bloccare le emittenti internazionali Deutsche Welle, Euronews e Voice of America se non richiederanno licenze di trasmissione che consentano all'organo di controllo di monitorare i loro contenuti; chiede all'RTÜK di cessare le misure punitive discriminatorie nei confronti delle emittenti indipendenti; deplora che vi sia una crescente influenza economica da parte del governo, compresa una mancanza di trasparenza nella distribuzione dei fondi pubblici (pubblicità, appalti pubblici), che consente allo stesso di esercitare un controllo quasi completo dei mezzi di comunicazione di massa; è preoccupato per la diffusione della propaganda di Stato da parte dei mezzi di informazione statali e filogovernativi; invita il presidente dell'Agenzia della pubblicità a mezzo stampa (BİK) a garantire che i divieti di pubblicità pubblica non servano a reprimere i media indipendenti, come avvenuto con il quotidiano *Evrensel*, in uno dei capitoli più bui nella storia della stampa turca; invita il direttore delle comunicazioni della presidenza turca a garantire che le richieste di tessera stampa siano trattate rapidamente e a porre fine all'uso di denunce penali e di una retorica belligerante nei confronti dei giornalisti; invita la Grande assemblea nazionale turca a dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale turca del gennaio 2022, in cui si chiede di riformulare l'articolo 9 della legge su Internet per proteggere le libertà di espressione e di stampa; è particolarmente allarmato per il caso del giornalista turco-cipriota Ali Kışmır, al quale è stato recentemente vietato l'ingresso in Turchia e che è stato accusato di aver espresso critiche nei confronti di Ankara;

15. prende atto dell'adozione da parte della Turchia, nel 2021, del quarto e del quinto pacchetto giudiziario che, nonostante i passi nella giusta direzione, risultano modesti e non rispondono alle principali preoccupazioni; afferma tuttavia che i problemi attuali non derivano unicamente da una legislazione problematica, ma sono spesso ascrivibili al fallimento e alla mancanza di volontà politica per attuare le disposizioni adeguate esistenti; rimane preoccupato per la continua erosione dello Stato di diritto e dell'indipendenza e imparzialità della magistratura in Turchia, unitamente all'effetto dissuasivo dei licenziamenti di massa effettuati dal governo negli ultimi anni nonché alle dichiarazioni pubbliche dei dirigenti sui procedimenti giudiziari in corso, che compromettono l'indipendenza, l'imparzialità e la capacità generale della magistratura di fornire un ricorso effettivo alle violazioni dei diritti umani; osserva con rammarico che, in tale contesto, le riforme della magistratura non pongono rimedio a tali criticità fondamentali; sottolinea che tale aspetto desta la massima preoccupazione, in quanto rappresenta la pietra angolare di un sistema democratico funzionante al servizio e a beneficio della popolazione; prende atto della nomina alla Corte costituzionale turca, nel gennaio 2021, di un giudice che aveva ricoperto la carica di giudice della Corte di cassazione per soli 20 giorni e in precedenza aveva svolto la funzione di procuratore capo di Istanbul, dove era stato coinvolto nelle cause controverse intentate nei confronti, tra gli altri, di Osman Kavala, dei manifestanti di Gezi Park e dei giornalisti Can Dündar e Erdem Gül; sottolinea che il Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri (HSK) costituisce il principale elemento di preoccupazione per quanto riguarda la mancanza di indipendenza della magistratura; ribadisce il suo invito a far fronte alle carenze nella struttura e nel processo di selezione dei membri di tale consiglio al fine di garantirne l'indipendenza e porre fine alle sue decisioni arbitrarie; condanna con forza i licenziamenti e le destituzioni forzate di un gran numero di giudici e pubblici ministeri turchi; ricorda che qualunque licenziamento e nomina all'interno della magistratura dovrebbe essere soggetto a un controllo particolarmente rigoroso, che al ramo esecutivo dovrebbe essere proibito di interferire con la magistratura o di esercitare influenza sulla stessa e che la nomina dei giudici deve rispettare i principi di indipendenza e imparzialità; esprime sgomento per le segnalazioni relative a un modello di persecuzione degli avvocati che rappresentano persone accusate di terrorismo, in base al quale gli avvocati sono stati perseguiti per lo stesso reato ascritto al loro cliente, o per un reato connesso, in un contesto in cui ciò ha costituito un chiaro ostacolo all'esercizio del diritto a un processo equo e all'accesso alla giustizia; sollecita il governo turco a garantire l'operato indipendente degli avvocati e a rilasciare tutte le persone detenute illegalmente semplicemente per aver ottemperato ai loro obblighi di legge; osserva con profonda preoccupazione che, nonostante la revoca formale dello stato di emergenza nel mese di luglio 2018, il suo impatto sulla democrazia e sui diritti fondamentali continua a essere fortemente sentito e incide tuttora su molti individui, tra gli oltre 152 000 funzionari pubblici, tra cui insegnanti, medici, docenti universitari (di pace), avvocati, giudici e pubblici ministeri, che sono stati licenziati in modo arbitrario e ai quali è stato vietato in modo permanente di lavorare nel settore pubblico o di svolgere persino la loro professione nel complesso; sottolinea che molti di tali licenziamenti continuano ad avere effetti devastanti sugli interessati e sulle loro famiglie,

Martedì 7 giugno 2022

compresa una stigmatizzazione sociale e professionale duratura; nutre forti dubbi sul funzionamento della commissione d'inchiesta sullo stato delle misure di emergenza quale meccanismo di rimedio interno a causa della sua mancanza di indipendenza e imparzialità; osserva che le cancellazioni arbitrarie dei passaporti, nonostante alcuni miglioramenti incrementali, continuano a rappresentare una grave violazione della libertà di circolazione;

16. esprime preoccupazione per il numero sempre maggiore di ricorsi presentati alla Corte costituzionale in merito a violazioni dei diritti costituzionali e per la mancata attuazione di modifiche qualora tali violazioni vengano individuate; prende atto delle recenti dichiarazioni del presidente della Corte costituzionale, che ha riconosciuto che più del 73 % delle oltre 66 000 denunce ricevute nel 2021 riguardava il diritto a un processo equo e ha descritto tale situazione come «disastrosa»; mette in discussione la legittimità delle modifiche apportate alle norme procedurali del tribunale che consentono di rinviare di un anno le decisioni;

17. prende atto dell'adozione di un nuovo piano d'azione sui diritti umani da parte delle autorità turche a marzo 2021, che accoglie con favore in linea di principio; osserva, tuttavia, che esso lascia irrisolte diverse questioni di fondo e che l'impegno del governo sarà misurato sulla base della sua attuazione e delle riforme che saranno intraprese per garantirne l'applicazione a tutti i cittadini senza discriminazioni; esorta le autorità turche a intensificare gli sforzi per affrontare efficacemente la drammatica situazione dei curdi, degli armeni, degli assiri e, in particolare, degli alloggi e dell'istruzione della comunità rom, che continuano a dover far fronte a livelli relativamente più elevati di povertà, disoccupazione, discriminazione ed esclusione;

18. chiede la piena attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle risoluzioni provvisorie del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'obiezione di coscienza; prende atto, in tal senso, del piano d'azione presentato dalle autorità turche al Comitato dei ministri e le incoraggia a mettere a punto ulteriori misure per garantire, attraverso la necessaria legislazione, un esercizio equo e accessibile del diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare; esprime preoccupazione per il crescente numero di denunce presentate dinanzi alla Corte costituzionale riguardanti l'obiezione di coscienza sin dalla presentazione della prima denuncia nel 2017, che sono rimaste pendenti senza alcuna comunicazione essenziale con i ricorrenti; esorta ad apportare le necessarie modifiche giuridiche per porre fine al ciclo dei procedimenti giudiziari e delle pene, nonché a tutte le restrizioni che colpiscono gli obiettori di coscienza;

19. invita le autorità turche a promuovere riforme positive ed efficaci in materia di libertà di pensiero, coscienza e religione, consentendo alle comunità religiose di ottenere personalità giuridica e diritti all'istruzione e applicando le raccomandazioni della commissione di Venezia sullo status delle comunità religiose e tutte le pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e le risoluzioni del Consiglio d'Europa, anche sulla popolazione greco-ortodossa delle isole di Gökçeada (Imbros) e Bozcaada (Tenedos); invita il governo turco a intensificare gli sforzi attuali concernenti, tra l'altro, il riconoscimento pubblico dell'identità alevita, lo status giuridico dei cemevi e il loro finanziamento, in conformità delle pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'insegnamento obbligatorio della religione e dell'etica e sui luoghi di culto aleviti; invita le autorità turche a rispettare appieno il carattere storico e culturale dei monumenti e dei simboli culturali e religiosi, in particolare quelli che sono classificati come patrimonio mondiale dell'UNESCO; prende atto con preoccupazione dei recenti sviluppi relativi allo storico monastero di Panagia Sumela, che figura nell'elenco dei siti candidati a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO; sottolinea la necessità di eliminare le restrizioni alla formazione, alla nomina e alla successione dei membri del clero, di consentire la riapertura del seminario di Halki, chiuso dal 1971, e di rimuovere tutti gli ostacoli per consentirne il corretto funzionamento; ribadisce il suo invito alla Turchia a rispettare il ruolo del Patriarcato ecumenico per i cristiani ortodossi in tutto il mondo, a riconoscere la sua personalità giuridica e l'uso pubblico del titolo ecclesiastico di Patriarca ecumenico; si rammarica del fatto che, a seguito dell'annullamento nel 2013, non sia stato ancora pubblicato un nuovo regolamento elettorale per le fondazioni non musulmane, il che ha creato gravi problemi per la corretta amministrazione di tali fondazioni, in quanto non possono aver luogo elezioni; rileva con preoccupazione che continuano a essere segnalati discorsi d'odio e reati generati dall'odio contro le minoranze religiose, principalmente gli aleviti, i cristiani e gli ebrei, e che le indagini sono rimaste infruttuose; esorta le autorità turche a perseguire efficacemente i responsabili e a proteggere adeguatamente tutte le minoranze religiose;

20. deplora la continua pressione legale e amministrativa esercitata dal governo turco sulla società civile, i difensori dei diritti umani, gli avvocati, gli accademici, i sindacalisti, i giornalisti, le minoranze etniche e religiose e numerosi cittadini turchi, nonché la progressiva riduzione dello spazio per operare liberamente in Turchia; denuncia la chiusura arbitraria delle organizzazioni della società civile, tra cui importanti ONG per i diritti umani e organi di informazione; invita la Turchia a considerare le voci critiche o dissidenti, compresi i difensori dei diritti umani, gli avvocati, gli accademici e i giornalisti, come contributo prezioso al dialogo sociale, piuttosto che come forze destabilizzanti, per consentire loro di operare conformemente ai loro doveri e nell'ambito delle loro competenze, nonché di esercitare liberamente la loro professione, in

Martedì 7 giugno 2022

quanto ciò garantisce una democrazia e una società più sane in generale; ribadisce il suo invito al governo turco a rivedere la legge sulla prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa del dicembre 2020, che conferisce al ministro degli Interni e al presidente turco ampi poteri per limitare le attività delle ONG, dei partenariati commerciali, dei gruppi indipendenti e delle associazioni e sembra essere finalizzata a limitare, restringere e controllare ulteriormente la società civile; esprime preoccupazione per le osservazioni formulate dal commissario per i diritti umani e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, secondo cui le organizzazioni per i diritti umani sono state le prime a essere sottoposte a controlli a norma di tale legge; invita l'UE e i suoi Stati membri ad esercitare maggiore pressione sul governo turco e a intensificare il loro sostegno ai difensori dei diritti umani e alla società civile indipendente in Turchia, anche attraverso i pertinenti strumenti finanziari; invita la Commissione a fornire, attraverso lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) e i pertinenti programmi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale-Europa globale, finanziamenti sufficienti per la società civile, gli attori non statali e i contatti interpersonali, al fine di dare priorità agli sforzi a favore della democrazia che potrebbero contribuire a generare la volontà politica necessaria per rafforzare le relazioni UE-Turchia; invita la Commissione a valutare il finanziamento dei governi locali per quanto riguarda i progetti di interesse reciproco; sottolinea che l'assistenza finanziaria a titolo dell'IPA III si basa sulla condizionalità legata all'approccio «priorità alle questioni fondamentali» e ribadisce, in tale contesto, la sua richiesta che i finanziamenti IPA per le riforme in Turchia siano erogati in piena trasparenza e gestiti direttamente dall'UE o da un'istituzione internazionale riconosciuta;

21. esprime profonda preoccupazione per il deterioramento, sponsorizzato dallo Stato, della situazione dei diritti umani delle persone LGBTI, in particolare per quanto riguarda gli attacchi fisici (specialmente nei confronti delle persone transgender), i divieti prolungati di marce del Pride in tutto il paese, le restrizioni alle libertà di riunione, associazione ed espressione e la censura nei media e online ed esorta il governo turco a tutelare i loro diritti legali e in termini di parità; ribadisce la necessità di adottare misure volte a garantire che tutti i cittadini possano godere di queste libertà in modo sicuro; pone in rilievo la posizione sempre più omofoba del governo turco e il ricorso all'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI da parte di funzionari di alto livello, che mira a stigmatizzare e criminalizzare la comunità LGBTI e può fungere da terreno fertile per i reati generati dall'odio e da potente facilitatore di maggiori molestie, discriminazioni e potenziali violenze; ricorda che gli obblighi della Turchia stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevedono la responsabilità di combattere le discriminazioni e la violenza contro le persone LGBTI ed esorta le autorità a tenere fede ai propri impegni; chiede di aggiungere l'orientamento sessuale, l'identità di genere e le caratteristiche sessuali tra i motivi tutelati nella disposizione antidiscriminazione del diritto del lavoro; sottolinea il ricorso ai procedimenti giudiziari come strumento per mettere a tacere i difensori dei diritti umani, le ONG e gli avvocati e per limitare l'attivismo, in particolare dei difensori dei diritti LGBTI; esprime preoccupazione per le indagini penali nei confronti degli ordini degli avvocati di Istanbul, Ankara e Diyarbakır e per il caso che ha coinvolto i partecipanti alla marcia del Pride del 2019 presso il politecnico del Medio Oriente di Ankara; accoglie con favore il proscioglimento di questi ultimi; segue con particolare apprensione il processo in corso contro il comitato esecutivo e il presidente dell'ordine degli avvocati di Ankara, nel quale l'Ufficio del procuratore generale di Ankara chiede fino a due anni di reclusione con l'accusa di avere «insultato un funzionario pubblico» per aver criticato il capo della direzione per gli affari religiosi (Diyanet) per le sue affermazioni dichiaratamente omofobe rilasciate il 14 aprile 2020, secondo cui «l'Islam maledice l'omosessualità [...] in quanto genera malattie e fa marcire le generazioni»; esorta le autorità turche a porre in essere tutte le misure giuridiche necessarie per porre fine a qualsiasi discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita le autorità ad allineare la legislazione penale relativa ai reati generati dall'odio di matrice omofoba e transfobica alla raccomandazione di politica generale n. 7 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza; esorta la Turchia a ritirare tutte le accuse contro i partecipanti pacifici agli eventi LGBTI nonché ad annullare i divieti prolungati di marce del Pride;

22. è profondamente preoccupato per i continui attacchi contro i partiti di opposizione, segnatamente l'HDP e altri, tra cui il Partito popolare repubblicano (CHP), come ad esempio le pressioni su di essi esercitate, la loro chiusura forzata e l'incarcerazione dei loro membri, tutti episodi che compromettono il corretto funzionamento del sistema democratico; sottolinea che la democrazia presuppone un contesto in cui i partiti politici, la società civile e i mezzi di comunicazione possano funzionare senza essere sottoposti a minacce o restrizioni arbitrarie;

23. rileva con grande apprensione che l'HDP, i suoi sindaci eletti e le sue organizzazioni di partito, comprese quelle giovanili, vengono presi specificamente e costantemente di mira oltre che criminalizzati dalle autorità turche, il che ha portato a una situazione in cui oltre 4 000 membri dell'HDP sono attualmente in carcere; continua a condannare con forza il protrarsi, dal novembre 2016, della detenzione di Selahattin Demirtaş e Figen Yüksekdağ, ex copresidenti dell'HDP, e ne chiede il rilascio immediato; è costernato dalla continua inosservanza e dalla mancata applicazione da parte delle autorità turche delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che obbligano la Turchia a rilasciare immediatamente

Martedì 7 giugno 2022

Selahattin Demirtaş; condanna risolutamente la richiesta di imputazione finalizzata alla chiusura del partito HDP e all'esclusione dalla vita politica di 451 persone, compresi molti degli attuali leader del partito, che è stata avanzata dal procuratore generale della Corte di cassazione turca e accettata all'unanimità dalla Corte costituzionale nel giugno 2021 e vieta loro di svolgere qualsiasi tipo di attività politica nei prossimi cinque anni; ricorda che in passato la Corte costituzionale ha messo al bando sei partiti politici filo-curdi; osserva con profonda preoccupazione che il tentativo di dissoluzione dell'HDP è il culmine di una stretta sul partito che va avanti da diversi anni, e ribadisce che bandire il partito sarebbe un grave errore politico, poiché sferrerebbe un colpo irreversibile al pluralismo e ai principi democratici; sottolinea inoltre il ruolo della 22ª sezione del Tribunale di Ankara competente per i reati più gravi nella cosiddetta causa Kobane nei confronti di 108 persone, tra cui numerosi esponenti dell'HDP; mette in evidenza il ruolo speciale del pubblico ministero e chiede chiarezza, in particolare, sulle presunte interferenze politiche documentate nel fascicolo; si interroga inoltre sul modo in cui il tribunale abbia potuto esaminare e accettare un documento di 3 530 pagine in una sola settimana, senza ascoltare gli imputati;

24. esprime il proprio timore circa la causa in corso nei confronti della vicepresidente del CHP Gökçe Gökçen, nel quadro di un'indagine contro l'intero consiglio di amministrazione del partito, motivata dalla pubblicazione e distribuzione di un opuscolo; è costernato dal fatto che, delle tre denunce presentate contro di lei, l'Ufficio del procuratore generale di Ankara abbia accusato Gökçe Gökçen di avere aggredito fisicamente il presidente, un reato che prevede una pena di almeno cinque anni di reclusione, in relazione alla pubblicazione del suddetto opuscolo; osserva che, mentre questo procedimento è stato respinto dalla 18ª Alta Corte penale del tribunale di Ankara, gli altri due procedimenti per calunnia, incitamento all'odio e diffamazione contro il presidente sono ancora in corso; resta seriamente in apprensione per i continui attacchi politici e giudiziari a Canan Kaftancıoğlu, presidente provinciale del CHP di Istanbul, che si esprimono con un crescente numero di processi intentati nei suoi confronti; condanna la recente decisione della Corte di cassazione di confermare tre delle cinque sentenze pronunciate nei suoi confronti per un periodo di 4 anni e 11 mesi di reclusione e di imporre un divieto politico a Canan Kaftancıoğlu; esprime preoccupazione per l'arbitrarietà del protrarsi del processo di registrazione del partito ambientalista turco, il quale ha richiesto al ministero dell'Interno turco un'attestazione di costituzione in partito il giorno della sua costituzione, nel settembre 2020, senza mai riceverla;

25. condanna il frequente ricorso alla revoca del mandato parlamentare dei deputati dell'opposizione, che danneggia gravemente l'immagine del parlamento turco come istituzione democratica; ricorda a questo proposito il recente giudizio espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 1º febbraio 2022, che ha stabilito che la revoca nel 2016 dell'immunità di 40 membri del parlamento appartenenti all'HDP ha violato il diritto alla libertà di espressione e la libertà di associazione; segue con preoccupazione il caso della deputata dell'HDP Diyarbakır Semra Güzel, accusata di presunta «appartenenza a un'organizzazione terroristica» in relazione a immagini scattate cinque anni fa e la cui immunità legislativa è stata revocata il 1º marzo 2022;

26. ribadisce la sua condanna della decisione adottata dalle autorità turche di revocare l'incarico a 150 sindaci democraticamente eletti sulla base di prove opinabili e della loro sostituzione arbitraria con commissari non eletti nominati dal governo centrale; condanna il fatto che, solo dopo le ultime elezioni locali del 31 marzo 2019, 48 dei 65 sindaci dell'HDP democraticamente eletti nella Turchia mediorientale sono stati rimossi dal governo, venendo in molti casi sostituiti da commissari; è fermamente convinto che queste decisioni illegali compromettano la democrazia a livello locale e costituiscano un attacco diretto ai più elementari principi della democrazia, privando milioni di elettori dei loro rappresentanti democraticamente eletti; chiede alla Turchia di reintegrare nella propria funzione i sindaci destituiti; critica fermamente le misure politiche, legislative e amministrative adottate dal governo turco per paralizzare i comuni gestiti dai sindaci dei partiti di opposizione a Istanbul, Ankara e Smirne;

27. prende atto delle recenti riforme elettorali adottate senza un consenso trasversale dei partiti e dell'abbassamento della soglia elettorale dal 10 % al 7 %, che è ancora troppo elevata; prende atto con preoccupazione delle modifiche apportate alla procedura di selezione delle commissioni elettorali provinciali responsabili dello spoglio dei voti e delle procedure di ricorso, che finora erano composte dai giudici di più alto grado ma che saranno ora selezionate mediante estrazione a sorte; ribadisce il suo invito alla Turchia a migliorare a tutti i livelli il contesto più ampio per le elezioni nel paese, garantendo condizioni libere ed eque per tutti i candidati e i partiti e allineandosi alle raccomandazioni della commissione di Venezia e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

28. riconosce che la Turchia manifesta legittime preoccupazioni in materia di sicurezza e ha il diritto di combattere il terrorismo; sottolinea tuttavia che ciò deve avvenire nel pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ribadisce la sua ferma e inequivocabile condanna degli attacchi terroristici violenti da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che dal 2002 figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche; ricorda l'importanza per la Turchia, l'UE e i suoi Stati membri di cooperare strettamente nella lotta al terrorismo, compreso il

Martedì 7 giugno 2022

Daesh; esorta le autorità turche a continuare ad adoperarsi per sviluppare una stretta cooperazione con l'UE nella lotta al terrorismo, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e per allineare la propria legislazione in materia di terrorismo e le relative pratiche alle norme europee; prende atto dei negoziati in corso in merito a un accordo internazionale sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità turche competenti nella lotta alla criminalità e al terrorismo; esprime l'auspicio che tali negoziati rispettino le norme europee in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali; ribadisce il proprio invito alla Turchia ad allineare la sua normativa sulla protezione dei dati alle norme dell'UE al fine di consentire la cooperazione con Europol e rafforzare il corpus regolamentare in materia di lotta al riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e criminalità informatica;

29. sottolinea che le disposizioni antiterrorismo in Turchia sono ancora troppo ampie e utilizzate in modo arbitrario per la repressione dei diritti umani e delle voci critiche nel paese, sia da parte di giornalisti che di oppositori politici, e sottolinea che abusando della normativa antiterrorismo, le autorità riducono la gravità di questa costante minaccia; osserva che in tale contesto si verificano ancora casi di sparizioni forzate; esprime la propria profonda apprensione per la decisione del ministro dell'Interno di avviare un'indagine speciale nel comune metropolitano di Istanbul per presunti legami con il terrorismo nei confronti di oltre 550 dei suoi dipendenti e per i continui attacchi giudiziari ai danni di Öztürk Türkdöğän, insigne avvocato per i diritti umani e copresidente dell'associazione per i diritti umani (İHD), processato dalla 19ª sezione penale del tribunale di Ankara competente per i reati più gravi con l'accusa di «appartenenza a organizzazione armata illegale» a seguito della richiesta di imputazione avanzata dall'Ufficio del procuratore generale di Ankara, da cui comunque è stato infine prosciolto;

30. resta profondamente preoccupato per la situazione della popolazione curda nel paese e per la situazione nel Sud-est della Turchia per quanto riguarda la protezione dei diritti umani, la libertà di espressione e la partecipazione politica; è particolarmente preoccupato per le numerose denunce di ricorso a torture e maltrattamenti ai danni dei detenuti da parte delle forze dell'ordine nel rispondere a minacce per la sicurezza percepite e presunte nel Sud-est della Turchia; condanna le misure di fermo adottate dalla polizia nei confronti di figure di spicco della società civile e oppositori politici nel sud-est della Turchia e invita la Turchia a garantire la protezione e la sicurezza dei difensori dei diritti umani e ad avviare prontamente indagini indipendenti su tali casi; condanna l'oppressione delle minoranze etniche e religiose, tra cui il divieto, nella costituzione turca, di utilizzare le lingue di gruppi quali la comunità curda come lingue madri nell'istruzione e in tutti gli ambiti della vita pubblica; ribadisce che tale divieto rappresenta una violazione del diritto internazionale che protegge i diritti delle persone di affermare la loro appartenenza a una minoranza etnica o religiosa e di esprimersi nella lingua tradizionale della loro minoranza; sottolinea l'urgenza di riprendere un processo politico credibile che coinvolga tutte le parti e le forze democratiche pertinenti e che conduca a una soluzione pacifica della questione curda;

31. condanna risolutamente le estradizioni forzate, i rapimenti e i sequestri di cittadini turchi che risiedono al di fuori della Turchia in violazione del principio dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali; esorta l'UE ad affrontare questa preoccupante pratica nei suoi Stati membri, nonché nei paesi candidati e associati; è preoccupato per i tentativi del governo turco di influenzare i membri della diaspora turca nell'UE, ad esempio attraverso la presidenza dello YTB (Turks Abroad and Related Communities) e l'Unione turco-islamica per gli affari religiosi (DITIB), il che potrebbe interferire con i processi democratici in alcuni Stati membri; condanna, a tale proposito, i recenti inaccettabili attacchi da parte dei media filogovernativi turchi nei confronti di diversi politici svedesi, tra cui il deputato al Parlamento europeo Evin İncir, che includono disinformazione e accuse infondate, tra cui accuse di affiliazione al terrorismo; resta preoccupato per il fatto che il movimento razzista di estrema destra Ülkücü, noto anche come «Lupi grigi», strettamente legato al Partito del movimento nazionalista (MHP) della coalizione al governo, si stia diffondendo non solo in Turchia, ma anche negli Stati membri dell'UE; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di valutare la possibilità di vietarne le associazioni nei paesi dell'UE; invita gli Stati membri a monitorare attentamente le attività razziste di tale organizzazione e a prendere misure per limitarne l'influenza; invita le divisioni per le comunicazioni strategiche del SEAE a documentare i casi sospetti di disinformazione turca, in particolare in Africa, nei Balcani occidentali e nella regione del Medio Oriente e del Nordafrica, e a riferire le sue conclusioni al Parlamento europeo; esprime preoccupazione per il fatto che gli uiguri che vivono in Turchia continuano a essere a rischio di detenzione ed espulsione in paesi terzi, con il rischio di essere potenzialmente consegnati alla Cina, dove potrebbero subire gravi persecuzioni; invita le autorità turche a sospendere la ratifica del trattato di estradizione firmato con la Cina;

32. ribadisce le sue preoccupazioni in merito al rifiuto della Turchia di attuare le raccomandazioni del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti; invita la Turchia a rispettare una politica di tolleranza zero nei confronti della tortura e a indagare debitamente sulle denunce costanti e credibili di torture, maltrattamenti e trattamenti disumani o degradanti durante la custodia cautelare, gli interrogatori o la detenzione, allo scopo di porre fine all'impunità e chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni; accoglie con favore

Martedì 7 giugno 2022

la recente modifica della legislazione penitenziaria che sostituisce il termine «perquisizione fisica» con il termine «perquisizione dettagliata» e invita il direttore della direzione generale per le carceri e gli istituti penitenziari a garantire la completa applicazione dello stesso «nel rispetto della dignità e dell'onore umani», come si legge nella normativa modificata, dal momento che sussistono accuse credibili che indicano il protrarsi di tale pratica, anche sui minori che visitano le carceri; manifesta profonda preoccupazione per la situazione nelle carceri sovraffollate della Turchia, che aggrava il pericolo mortale della pandemia di COVID-19 per i detenuti; esprime inoltre profonda preoccupazione per le restrizioni arbitrarie del diritto dei detenuti di ricevere cure mediche e del diritto di visita; sottolinea che, secondo i dati dell'associazione turca per i diritti umani (IHD), i detenuti malati sono attualmente 1 605, 604 dei quali in condizioni gravi; deplora il perdurare della detenzione dell'ex membro del parlamento Aysel Tuğluk, nonostante le sue precarie condizioni di salute, confermate da certificati medici respinti dal Consiglio statale di medicina forense (ATK); chiede il rilascio immediato di Aysel Tuğluk; è sconcertato per la pratica denunciata di arrestare donne incinte e puerpere ed esorta la Turchia a rilasciare tutte le donne interessate e a porre fine alla pratica di arrestare donne incinte poco prima o subito dopo il parto; esprime preoccupazione per le persecuzioni ai danni del membro dell'HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, sottoposto di recente a divieto di espatrio e attualmente indagato dall'Ufficio del procuratore generale di Kandira con l'accusa, recentemente archiviata, di «vilipendio dello Stato e dei suoi organi», di «aver influenzato un esperto» e di «apologia di reato» per aver chiesto il rilascio di Aysel Tuğluk;

33. è costernato dall'assordante silenzio del difensore civico turco alla luce della grave situazione in cui versano i diritti fondamentali nel paese, come descritto sopra; invita il difensore civico capo della Turchia a garantire che la sua istituzione diventi uno strumento utile per i cittadini turchi e svolga un ruolo attivo nel rafforzare la cultura della ricerca di mezzi di ricorso, uno degli obiettivi dell'istituzione; si rammarica del fatto che né il difensore civico né l'istituzione turca per i diritti umani e l'uguaglianza, le due principali istituzioni a difesa dei diritti umani, siano indipendenti dal punto di vista operativo, strutturale o finanziario; esorta le autorità turche ad adottare le necessarie misure affinché queste istituzioni osservino, laddove opportuno, i principi di Parigi e la raccomandazione della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità⁽¹³⁾; deplora che alcuni membri dell'istituzione turca per i diritti umani e l'uguaglianza abbiano dimostrato un atteggiamento negativo verso i diritti umani fondamentali, tra cui l'uguaglianza di genere, i diritti delle donne e i diritti LGBTIQ, e abbiano espresso il loro sostegno al rito della Turchia dalla convenzione di Istanbul; invita la commissione d'inchiesta sui diritti umani della Grande assemblea nazionale della Turchia a esercitare tutti i propri poteri per indagare e individuare le responsabilità relative alle violazioni dei diritti umani nel paese e a proporre modifiche legislative per garantire l'allineamento della legislazione nazionale alle convenzioni internazionali sui diritti umani di cui la Turchia è parte;

34. ricorda che la libertà sindacale e il dialogo sociale sono fondamentali per lo sviluppo e la prosperità di una società pluralistica; si rammarica, in tale contesto, delle continue carenze legislative in materia di diritto del lavoro e diritti sindacali e sottolinea che il diritto di organizzazione, il diritto di contrattazione collettiva e il diritto di sciopero sono diritti fondamentali dei lavoratori; manifesta ulteriore preoccupazione per il persistere di forti discriminazioni antisindacali da parte dei datori di lavoro e per i licenziamenti, le molestie e la detenzione cui i dirigenti e i membri di alcuni sindacati continuano a essere soggetti; esprime altresì preoccupazione per i licenziamenti sistematici dei lavoratori che tentano di organizzarsi; invita le autorità turche ad allinearsi alle norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro che il paese si è impegnato ad applicare, a rimuovere gli ostacoli che limitano l'esercizio dei diritti sindacali e a utilizzare efficacemente il dialogo sociale, anche per le misure di ripresa socioeconomica connesse alla COVID-19;

Relazioni più ampie UE-Turchia e politica estera turca

35. esprime il suo sincero apprezzamento per il chiaro supporto delle autorità turche all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e per la loro condanna dell'ingiustificata invasione e aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia; sottolinea l'importanza vitale di una forte collaborazione UE-Turchia in materia di politica estera e di sicurezza nel complesso contesto attuale e, in tale ottica, accoglie con favore il deciso allineamento della Turchia alla NATO e all'UE; sottolinea che la Turchia è un alleato della NATO e un partner strategico al quale ci legano importanti interessi; elogia la decisione della Turchia di invocare la Convenzione di Montreux del 1936 imponendo a tutte le nazioni che si affaccino o meno sul Mar Nero di interrompere il passaggio attraverso i propri stretti; accoglie inoltre con favore l'attuale assistenza finanziaria e umanitaria della Turchia all'Ucraina, nonché la disponibilità aperta del governo turco a fungere da mediatore tra le parti coinvolte nel conflitto; invita la Turchia ad allinearsi alle sanzioni e alle misure restrittive adottate dall'UE nei confronti delle autorità russe e bielorusse e degli individui responsabili dell'aggressione illegale contro l'Ucraina e delle numerose violazioni del diritto internazionale che hanno avuto luogo dall'inizio della guerra; sottolinea, a tale proposito, il suo auspicio che la Turchia, coerentemente con la sua posizione sull'aggressione russa contro l'Ucraina, eviti di diventare un rifugio sicuro per i capitali e gli investimenti russi, eludendo così in modo palese le sanzioni dell'UE; incoraggia la Turchia a chiudere il proprio spazio aereo ai velivoli aerei russi;

⁽¹³⁾ Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).

Martedì 7 giugno 2022

36. plaude agli sforzi compiuti dalla Turchia per continuare a ospitare il maggior numero di rifugiati al mondo; accoglie con favore, a tale proposito, la costante erogazione di finanziamenti dell'UE destinati ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in Turchia ed esprime il proprio impegno a mantenere tale sostegno in futuro; invita la Commissione ad adottare la massima trasparenza e precisione nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del successore dello strumento per i rifugiati in Turchia, e chiede di assicurare che tali fondi siano assegnati per la maggior parte direttamente ai rifugiati e alle comunità ospitanti e che siano gestiti da organizzazioni che garantiscano la responsabilità e la trasparenza; sostiene una valutazione obiettiva della cooperazione tra l'UE e la Turchia in materia di rifugiati e migrazione e sottolinea l'importanza che entrambe le parti rispettino i rispettivi impegni assunti nel quadro della dichiarazione congiunta UE-Turchia del 2016 e dell'accordo di riammissione UE-Turchia nei confronti di tutti gli Stati membri, compresa la ripresa della riammissione dei migranti rimpatriati dalle isole greche, interrotta nel marzo 2020, o l'attivazione del programma volontario di ammissione umanitaria; ribadisce che il rispetto delle libertà fondamentali deve essere al centro del processo di attuazione della dichiarazione UE-Turchia; elogia vivamente il contributo essenziale della società civile e delle autorità locali in Turchia per l'integrazione dei rifugiati; sostiene un migliore e più ampio accesso ai servizi di protezione per gruppi vulnerabili specifici; invita il governo turco a migliorare l'accesso al mercato del lavoro per i rifugiati siriani e a mettere in atto misure per evitare il rischio di apolidia per un'intera generazione di bambini siriani nati in Turchia; riconosce la pressione migratoria che la Turchia sta affrontando, ma si oppone fermamente a qualsiasi strumentalizzazione dei migranti da parte del governo turco; esprime preoccupazione per le continue segnalazioni di respingimenti sommari di afgani e altri migranti che tentano di varcare il confine, nonché per le deportazioni arbitrarie in Siria; deplora il traffico di esseri umani e le violazioni dei diritti umani cui sono stati sottoposti i rifugiati in Turchia; ribadisce che i rimpatri dei rifugiati dovrebbero avvenire solo su base volontaria e in condizioni di sicurezza ed esorta la Turchia a permettere alle organizzazioni internazionali e nazionali un migliore accesso ai centri di espulsione, al fine di monitorare e fornire assistenza alle persone che attendono il rimpatrio; prende atto con preoccupazione dei segnali di un aumento degli attacchi razzisti e xenofobi contro gli stranieri, nonché del ricorso a una narrativa contro i rifugiati e di un crescente sentimento anti-immigrazione nella politica e nella società turche; osserva che nel 2021 a Cipro si è stato registrato un costante aumento delle domande di asilo e ricorda l'obbligo della Turchia di adottare tutte le misure necessarie per impedire la creazione di nuove rotte marittime o terrestri per la migrazione illegale dalla Turchia verso l'UE;

37. ribadisce il proprio sostegno all'attuale unione doganale e invita la Turchia a tener fede ai propri obblighi, compresa l'eliminazione degli ostacoli non tariffari alla libera circolazione; ritiene che il rafforzamento delle relazioni commerciali possa portare benefici concreti ai cittadini della Turchia e dell'UE, e sostiene pertanto la proposta della Commissione di avviare negoziati per una modernizzazione reciprocamente vantaggiosa dell'unione doganale, accompagnata da un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace ed efficiente; mette in guardia, tuttavia, che tale modernizzazione dell'unione doganale dovrebbe basarsi su una forte condizionalità relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, al rispetto del diritto internazionale e a relazioni di buon vicinato, e che potrà realizzarsi solo quando la Turchia avrà dato piena attuazione al protocollo aggiuntivo per estendere l'accordo di Ankara a tutti gli Stati membri senza riserve e in modo non discriminatorio; sottolinea che entrambe le parti devono essere pienamente consapevoli di tale condizionalità democratica fin dall'avvio delle negoziazioni, poiché il Parlamento non presterà il proprio consenso all'accordo in assenza di risultati al riguardo;

38. osserva che la liberalizzazione dei visti costituirebbe un passo importante per favorire i contatti interpersonali e che è di grande importanza per i cittadini turchi, in particolare per studenti, accademici, rappresentanti di imprese e persone con legami familiari negli Stati membri dell'UE; conferma il proprio supporto al processo di liberalizzazione dei visti una volta soddisfatte tutte le condizioni stabilite e incoraggia il governo turco ad adoperarsi per armonizzare la propria politica dei visti con quella dell'UE e a rispettare pienamente i 72 criteri individuati nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti in modo non discriminatorio verso tutti gli Stati membri; sottolinea che il progresso reale compiuto rispetto ai sei parametri di riferimento ancora in sospeso per la Turchia resta piuttosto scarso; constata che il nuovo piano d'azione sui diritti umani prevede un'accelerazione del soddisfacimento dei parametri di riferimento in sospeso; sottolinea che la revisione della legislazione turca antiterrorismo e della legge sulla protezione dei dati è una condizione indispensabile per garantire i diritti e le libertà fondamentali;

39. deplora la recente riorganizzazione della direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) della Commissione ad opera del commissario Várhelyi, a seguito della quale l'unità responsabile per la Turchia è stata incorporata alle unità responsabili per il «vicinato meridionale»; ritiene che tale riorganizzazione, apparentemente effettuata ai fini dell'efficienza e della razionalizzazione dell'organizzazione interna, sia un grave errore politico, che è stato pesantemente criticato non soltanto dal governo turco ma anche da attori turchi filo-europei;

Martedì 7 giugno 2022

40. accoglie con favore la decisione del governo turco di ratificare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il suo impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2053 e l'annuncio che si conformerà al Green Deal europeo; ritiene che l'applicazione del Green Deal europeo costituisca un'opportunità importante per l'UE e la Turchia di allineare le loro politiche commerciali e climatiche, e invita l'UE a coordinare strettamente e a sostenere la Turchia nell'adozione di misure ambiziose di protezione del clima; prende atto del ruolo di facilitazione che le agenzie europee e le alleanze industriali dell'UE possono svolgere nella cooperazione tra l'UE e la Turchia sulla trasformazione verde; invita la Turchia a continuare a progredire nell'allineamento alle direttive e all'acquis dell'UE in materia di ambiente e di azione per il clima; invita il governo turco a dare seguito al suo annuncio e a sviluppare una strategia e un piano d'azione nazionali per ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂; elogia il lavoro dei difensori dei diritti ambientali e mette in guardia contro il disastroso impatto ambientale dei grandi progetti di infrastrutture pubbliche; prende atto dell'avvio della costruzione del canale di Istanbul nel 2021 e sottolinea gli avvertimenti lanciati dagli ambientalisti e dall'associazione degli ingegneri ambientali secondo i quali il canale metterà a repentaglio le delicate forniture di acqua di Istanbul e devasterà l'ecosistema circostante, compreso l'equilibrio naturale tra il Mar Nero e il Mar di Marmara; invita le autorità turche ad agire immediatamente per proteggere il Mar di Marmara e a vietare tutti i progetti infrastrutturali che contribuirebbero ulteriormente all'inquinamento delle acque; accoglie, a tale proposito, la decisione del governo turco di assegnare al Mar di Marmara uno statuto speciale di protezione ambientale; ribadisce il suo invito al governo turco a sospendere i piani relativi alla centrale nucleare di Akkuyu e a consultare i governi dei paesi limitrofi in relazione a eventuali nuovi sviluppi del progetto in questione, che, essendo ubicato in una regione altamente sismica, rappresenta una seria minaccia non soltanto per la Turchia, ma anche per la regione del Mediterraneo in generale;

41. riconosce che la Turchia può perseguire la propria politica estera in linea con i suoi interessi e obiettivi, ma auspica che tale politica venga difesa mediante la diplomazia e il dialogo sulla base del diritto internazionale e che, trattandosi di un paese candidato, sia sempre più allineata a quella dell'UE; è del parere che la cooperazione UE-Turchia nell'ambito della politica estera e di sicurezza sia di importanza fondamentale e che, per essere efficaci, le future strutture di sicurezza dell'UE, soprattutto nel vicinato, richiedono una collaborazione strategica e un migliore comunicazione con la Turchia; ritiene che sia possibile conseguire una maggiore cooperazione UE-Turchia in diversi ambiti della politica estera, ad esempio in relazione all'Ucraina e all'Afghanistan; ricorda altresì che l'UE e la NATO rimangono i partner di lunga data più affidabili della Turchia nella cooperazione internazionale in materia di sicurezza e invita la Turchia a mantenere la coerenza politica in materia di politica estera e di sicurezza in considerazione del suo ruolo di membro della NATO e del suo status di paese candidato all'adesione all'UE; invita il governo turco a trattare in buona fede le domande di adesione alla NATO presentate dalla Finlandia e dalla Svezia, ad adoperarsi in modo costruttivo per risolvere eventuali questioni in sospeso in linea con i valori e i requisiti giuridici dell'UE e ad astenersi dall'esercitare indebite pressioni in tale processo; si rammarica, in tale contesto, che la Turchia, tra tutti i paesi candidati, sia il meno allineato (14 %) alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e ribadisce il suo invito alla Turchia a invertire tale tendenza in via prioritaria, dato il grande potenziale che un'azione congiunta avrebbe in relazione alle diverse sfide che interessano la regione e il resto del mondo; osserva con preoccupazione, a tale proposito, che negli ultimi anni la politica estera della Turchia si è scontrata con le priorità dell'UE nell'ambito della PESC, anche per quanto riguarda il Caucaso, la Siria, la Libia e l'Iraq;

42. plaude al recente riavvicinamento tra la Turchia e l'Armenia con riferimento alla decisione di avviare contatti bilaterali, alla nomina di rappresentanti speciali e alla ripresa dei voli tra i due paesi; ritiene che tale tentativo costituisca un'evoluzione estremamente favorevole, che ha un impatto positivo sulla prosperità e la sicurezza nella regione; incoraggia entrambe le parti a proseguire tali sforzi al fine di normalizzare pienamente le loro relazioni e invita l'UE a sostenere attivamente tale processo; incoraggia la Turchia a spianare la strada a un'autentica riconciliazione tra i popoli turco e armeno, compresa la risoluzione della controversia sul genocidio armeno, e a rispettare appieno gli obblighi che ha assunto in materia di salvaguardia del patrimonio culturale armeno e di altra origine; auspica che ciò possa portare a una dinamica di normalizzazione delle relazioni nel Caucaso meridionale; accoglie inoltre con favore gli sforzi diplomatici della Turchia volti a normalizzare le relazioni con diversi paesi del Medio Oriente, soprattutto con Israele; incoraggia nuovamente la Turchia a riconoscere il genocidio armeno;

43. prende atto del fatto che, nonostante alcuni segnali di allentamento delle tensioni nel Mediterraneo orientale dall'ultima relazione sulla Turchia, di recente è stata osservata una nuova impennata; resta pienamente consapevole del fatto che qualsiasi dinamica positiva può essere facilmente invertita in qualsiasi momento, mentre le questioni sottostanti rimangono irrisolte; deplora, a questo proposito, le recenti dichiarazioni dei funzionari turchi che mettono in dubbio la sovranità della Grecia su alcune delle sue isole, dal momento che sono controproducenti e compromettono il contesto di sicurezza nella zona; esorta nuovamente la Turchia e tutte le parti interessate a impegnarsi in buona fede nella risoluzione pacifica delle controversie e ad astenersi da qualsiasi azione o minaccia unilaterale; ribadisce, in particolare, il proprio invito a tutte le parti a dar prova di un impegno collettivo nel negoziare, in buona fede, la delimitazione delle zone economiche esclusive (ZEE) e della piattaforma continentale, in linea con le norme e i principi internazionali; condanna, a tale proposito, i comportamenti violenti delle navi da guerra turche ai danni delle navi da ricerca che effettuano indagini nella ZEE delimitata dalla Repubblica di Cipro; condanna inoltre le violazioni turche dello spazio aereo nazionale della Grecia, anche con sorvoli di zone abitate e territori, poiché tali azioni violano la sovranità e i diritti sovrani degli Stati membri dell'UE

Martedì 7 giugno 2022

e non rispettano il diritto internazionale; esprime piena solidarietà alla Grecia e alla Repubblica di Cipro; ribadisce il diritto della Repubblica di Cipro di stipulare accordi bilaterali concernenti la propria ZEE e di esplorare e sfruttare le proprie risorse naturali nel pieno rispetto del diritto internazionale; osserva con rammarico che il *casus belli* dichiarato dalla Grande assemblea nazionale turca contro la Grecia nel 1995 non sia ancora stato ritirato; accoglie con favore la prosecuzione dei colloqui esplorativi tra la Grecia e la Turchia, che mirano ad affrontare la delimitazione della piattaforma continentale e della ZEE in linea con il diritto internazionale; esorta nuovamente il governo turco a firmare e ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che fa parte dell'acquis dell'UE; sostiene l'invito rivolto dal governo della Repubblica di Cipro alla Turchia a negoziare in buona fede la delimitazione marittima delle rispettive coste o di ricorrere alla Corte internazionale di giustizia, e invita la Turchia ad accettare l'invito di Cipro; accoglie con favore il contributo della Turchia alla sicurezza delle forniture di gas attraverso il collegamento del gasdotto transanatolico (TANAP) con il completato gasdotto transadriatico (TAP); ribadisce il proprio sostegno alla proposta del Consiglio europeo di organizzare una conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale e sottolinea che il Green Deal e la transizione energetica potrebbero offrire importanti opportunità per trovare soluzioni energetiche collaborative, sostenibili e inclusive nel Mediterraneo orientale; chiede di trasformare il Mediterraneo orientale in un autentico catalizzatore nell'ambito della dimensione esterna del Green Deal;

44. si rammarica del fatto che il problema di Cipro rimanga irrisolto e sottolinea che una soluzione in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel quadro concordato avrà un impatto positivo sulle relazioni della Turchia con l'UE; ribadisce fermamente che l'unica soluzione sostenibile al problema di Cipro è una risoluzione equa, globale e praticabile, anche nei suoi aspetti esterni, sulla base di una federazione composta da due comunità e due zone con un'unica personalità giuridica internazionale, un'unica sovranità, un'unica cittadinanza e uguaglianza politica, come stabilito nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione; deplora che il governo turco abbia abbandonato la base concordata della soluzione e il quadro delle Nazioni Unite per difendere da solo una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati a Cipro; invita la Turchia ad abbandonare tale inaccettabile proposta di soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; invita inoltre la Turchia a ritirare le sue truppe da Cipro e ad astenersi da qualsiasi azione unilaterale che rafforzi la divisione permanente dell'isola e dall'intraprendere azioni che possano alterare l'equilibrio demografico; condanna la firma del cosiddetto protocollo economico e finanziario tra la Turchia e le zone non controllate dal governo di Cipro; condanna il fatto che la Turchia continui a violare le risoluzioni 550(1984) e 789(1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che invitano la Turchia a trasferire la zona di Varosha ai suoi legittimi abitanti nell'ambito dell'amministrazione temporanea delle Nazioni Unite, sostenendo l'apertura della città al pubblico; ritiene che tale iniziativa comprometta la fiducia reciproca e, di conseguenza, la prospettiva di una ripresa di colloqui diretti su una soluzione globale al problema di Cipro; esprime, a tale proposito, profonda preoccupazione per le recenti e nuove attività illegali nella zona recintata di Varosha per l'apertura di una nuova parte della spiaggia, nonché per la recente firma del *summenzionato* «protocollo economico e finanziario», attraverso il quale la Turchia finanzia progetti per la ricostruzione di Varosha; invita il governo turco a riprendere il dialogo sulla base del formato delle Nazioni Unite, che rappresenta l'unica via percorribile verso la riconciliazione; esorta a rilanciare i negoziati sulla riunificazione di Cipro quanto prima, sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite, da dove si erano interrotti a Crans Montana nel 2017; ribadisce il suo appello alla Turchia affinché adempia l'obbligo di attuare integralmente e in modo non discriminatorio il protocollo aggiuntivo dell'accordo di Ankara nei confronti di tutti gli Stati membri, compresa la Repubblica di Cipro; deplora che la Turchia non abbia ancora compiuto progressi verso la normalizzazione delle sue relazioni con la Repubblica di Cipro; sottolinea che la cooperazione con tutti gli Stati membri dell'UE, compresa la Repubblica di Cipro, rimane essenziale in settori quali la giustizia e gli affari interni, nonché il diritto in materia di aviazione e le comunicazioni del traffico aereo;

45. invita la Turchia a fornire alla comunità turco-cipriota lo spazio necessario per agire in conformità del proprio ruolo di comunità legittima dell'isola, un diritto garantito dalla costituzione della Repubblica di Cipro; invita la Commissione a approfondire l'impegno necessario per collaborare con la comunità turco-cipriota, ribadendo che il suo posto è nell'Unione europea; invita tutte le parti coinvolte a dar prova di un approccio più coraggioso per avvicinare le comunità; sottolinea la necessità che l'acquis dell'UE sia applicato in tutta l'isola a seguito alla soluzione globale del problema di Cipro, e sottolinea nel contempo che la Repubblica di Cipro ha la responsabilità di intensificare gli sforzi per facilitare l'impegno dei turco-ciprioti con l'UE; plaude al fondamentale operato del comitato bicomunitario sulle persone scomparse (CMP) e ribadisce il proprio apprezzamento per il fatto che, dopo la fase peggiore della pandemia, la Turchia ha gradualmente ripreso a fornire al CMP l'accesso ai siti pertinenti, comprese le zone militari; invita la Turchia a intensificare gli sforzi per fornire informazioni fondamentali dai suoi archivi militari e permettere l'accesso a testimoni in zone chiuse; invita la Turchia a cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, in modo particolare con il Consiglio d'Europa, per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione deliberata del patrimonio culturale;

Martedì 7 giugno 2022

46. ribadisce la sua condanna degli interventi militari turchi in Siria, che violano il diritto internazionale e compromettono la stabilità e la sicurezza dell'intera regione; invita la Turchia a porre fine all'occupazione illegale del nord della Siria e di Afrin e ribadisce che le preoccupazioni legate alla sicurezza non possono giustificare un'azione militare unilaterale in un paese straniero; denuncia il fatto che la Turchia e le fazioni siriane locali abusano dei diritti dei civili e limitano le loro libertà impunemente nei territori occupati dai turchi; condanna il trasferimento illegittimo di alcuni rifugiati siriani verso il nord della Siria allo scopo di modificare il carattere demografico dell'area prevalentemente curda in Siria; denuncia il fatto che la Turchia continua a trasferire illegalmente cittadini siriani in Turchia per sottoporli a procedimenti per terrorismo che potrebbero concludersi con la pena dell'ergastolo; condanna i continui attacchi turchi e la costante presenza militare sul territorio iracheno, in particolare gli attacchi nella regione di Sinjar, a maggioranza yezida, che impediscono il ritorno degli yezidi e dei cristiani che sono fuggiti dal Daesh nel 2014;

47. invita la Turchia a impegnarsi pienamente a favore della risoluzione pacifica del conflitto in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite; constata che la persistente interferenza straniera in Libia continua a mettere seriamente alla prova l'applicazione del processo di Berlino, guidato dalle Nazioni Unite; invita la Turchia ad aderire pienamente all'embargo sulle armi imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a cooperare pienamente con l'operazione della forza navale dell'UE nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED) IRINI e a permettere una cooperazione efficace tra quest'ultima e l'operazione Sea Guardian della NATO; ribadisce la sua condanna della firma dei due memorandum d'intesa tra la Turchia e la Libia su una cooperazione militare e di sicurezza globale e sulla delimitazione delle zone marittime, che sono interconnessi e violano chiaramente sia il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che i diritti sovrani degli Stati membri dell'UE; invita la Turchia ad adottare un approccio più costruttivo per la stabilizzazione della Somalia e a rafforzare il proprio coordinamento politico e operativo con l'UE in materia;

Prospettive future per le relazioni UE-Turchia

48. insiste sul fatto che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbero rimanere al centro delle relazioni UE-Turchia nell'ambito di qualsiasi quadro, che dovrebbe essere saldamente basato sui principi del diritto internazionale, del multilateralismo e delle relazioni di buon vicinato; riafferma che il processo di adesione e il suo approccio basato sui valori costituiscono il quadro principale per le relazioni tra l'UE e la Turchia, lo strumento più potente per esercitare pressioni normative e il quadro migliore per sostenere le aspirazioni democratiche e filo-europee della società turca e promuovere la convergenza con l'UE; rileva che, allo stato attuale, non vi sono argomentazioni che possano alterare la sua posizione condizionale rispetto alla sospensione formale dei negoziati di adesione con la Turchia; osserva che, decidendo di sfidare apertamente le sentenze vincolanti della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione al caso di Osman Kavala e altri, l'attuale governo turco ha deliberatamente vanificato ogni aspirazione di riapertura del processo di adesione della Turchia all'UE nelle circostanze attuali; incoraggia entrambe le parti a rivedere lo stato attuale delle loro relazioni nel quadro di un dialogo globale ad alto livello e a esplorare modalità complementari parallelamente al processo di adesione, ad esempio attraverso un accordo di associazione aggiornato, al fine di riavviare un partenariato rinnovato, equilibrato e reciproco, che sia fortemente subordinato alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti e alle libertà fondamentali;

49. osserva che l'attuale stato delle relazioni UE-Turchia è suscettibile di produrre risultati insoddisfacenti; chiede un riequilibrio delle relazioni partendo dalle solide basi di una cooperazione orientata agli interessi reciproci, nonché creando un clima di fiducia attualmente assente, astenendosi nel contempo da azioni unilaterali o affermazioni provocatorie;

50. ritiene che l'UE dovrebbe continuare a perseguire tutte le possibilità di dialogo, di comune comprensione e convergenza di posizioni con la Turchia; invita la Turchia a impegnarsi in un dialogo costruttivo e in buona fede, anche su questioni di politica estera nelle quali la Turchia e l'UE hanno posizioni opposte, con l'intento di ritrovare un terreno e una comprensione comuni, riavviando il dialogo e la cooperazione sulle relazioni di buon vicinato e rilanciando il processo di riforma in Turchia; rileva che le diverse priorità delle istituzioni dell'UE definite nell'ambito dei quadri esistenti che disciplinano le relazioni UE-Turchia rendono molto difficile trovare un modo efficace per progredire; deplora la mancanza di una strategia a lungo termine, di una politica coerente e di una leadership lineare nei confronti della Turchia all'interno dell'UE; invita i presidenti della Commissione e del Consiglio europeo e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a dar prova di una leadership più forte, strategica e basata sui valori, assumendosi le giuste responsabilità nei confronti del Parlamento; esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a formulare un approccio coerente e razionalizzato a tale questione, in quanto riguarda uno dei nostri maggiori vicini e partner più importanti, compresa una stretta cooperazione tra tutte le istituzioni dell'UE; invita il SEAE a intensificare il dialogo transatlantico e la cooperazione con l'amministrazione Biden per quanto riguarda le relazioni con la Turchia;

Martedì 7 giugno 2022

51. ritiene che, quale passo necessario per migliorare lo stato generale delle relazioni, entrambe le parti debbano attenersi a un linguaggio rispettoso, approfondire sforzi nella lotta contro i pregiudizi e le idee errate esistenti e permettere una considerazione più oggettiva e completa dell'immagine dell'altra parte presso la rispettiva opinione pubblica, invertendo il deterioramento delle percezioni reciproche; invita quindi la Commissione ad adottare una politica di comunicazione nei confronti della società turca volta a sensibilizzare in merito all'UE; sottolinea che una retorica belligerante, revisionista e aggressiva rafforza solo le posizioni estreme di entrambe le parti e che un approccio puramente provocatorio favorisce coloro che mirano a separare la Turchia dall'UE;

52. chiede una maggiore integrazione della Turchia in quanto paese vicino nelle lungimiranti agende politiche a lungo termine dell'UE sulle fondamentali transizioni ecologica e digitale e in ambito sanitario, e invita la Commissione a mantenersi aperta su altri settori che potrebbero essere considerati di interesse per entrambe le parti, come il modo in cui la Turchia potrebbe essere ulteriormente integrata nelle catene del valore dell'UE; è incoraggiato dalla partecipazione costante e attiva della società turca ai programmi dell'UE, in particolare nel campo dell'istruzione, dell'innovazione, dei giovani e dello sport, in quanto forgiare partenariati umani più stretti e contribuiscono alla sincronizzazione delle transizioni ecologica e digitale tra l'UE e la Turchia; accoglie con favore, a tale riguardo, gli accordi che stabiliscono la partecipazione della Turchia a Orizzonte Europa, a Erasmus+ e al corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027; prende atto della creazione, da parte della Commissione, di una piattaforma per gli investimenti in Turchia; chiede che tale piattaforma sia pienamente allineata alle priorità politiche e alla condizionalità dell'UE nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) di recente istituzione, al fine di identificare e coordinare, tra le istituzioni finanziarie europee e internazionali, adeguate opportunità di investimento a livello nazionale e locale in vista delle transizioni verde e digitale; sottolinea che il coinvolgimento del Parlamento nel consiglio strategico del l'EFSD+, che è responsabile di indirizzare gli investimenti e di approvare la costituzione delle finestre d'investimento EFSD+, è di fondamentale importanza per garantire una supervisione democratica del processo;

53. accoglie con favore il fatto che la Grande assemblea nazionale turca abbia finalmente accettato di tenere un incontro con la commissione parlamentare mista UE-Turchia, che ha avuto luogo nel marzo 2022, il primo incontro di questo tipo dal dicembre 2018; è del parere che il dialogo parlamentare rimanga una parte essenziale delle relazioni UE-Turchia ed esprime l'auspicio che la commissione parlamentare mista UE-Turchia continui a funzionare correttamente;

o

o o

54. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia, e chiede che la presente risoluzione sia tradotta in turco.

Martedì 7 giugno 2022

P9_TA(2022)0223

Tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa**Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulla tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa (2021/2102(INI))**

(2022/C 493/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 42 e 43,
- visti gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2050 per quanto concerne la neutralità in termini di emissioni di carbonio,
- vista la tabella di marcia sui cambiamenti climatici e la difesa del 9 novembre 2020,
- visto il concetto per un approccio integrato ai cambiamenti climatici e alla sicurezza del 5 ottobre 2021,
- visto il concetto dell'UE per la protezione dell'ambiente e l'ottimizzazione dei consumi energetici nelle operazioni e nelle missioni militari condotte dall'UE,
- visto il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa (FED) ⁽¹⁾, in particolare il considerando 60 che stabilisce un contributo del 30 % all'azione per il clima e il considerando 61 che fissa contributi del 7,5 % e del 10 % della spesa annuale alla lotta contro la perdita di biodiversità entro il 2027,
- visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale ⁽²⁾ («regolamento NDICI»), in particolare il considerando 49, che fissa un contributo del 30 % all'azione per il clima,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» (COM(2020)0301),
- visto il piano d'azione della NATO in materia di cambiamenti climatici e sicurezza,
- visto il documento strategico del SEAE del giugno 2016 su una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, nonché le sue relazioni di follow-up,
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2018 sull'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni,
- viste le conclusioni del Consiglio sul tema «Donne, pace e sicurezza», del 10 dicembre 2018,
- viste le conclusioni del Consiglio del 20 gennaio 2020 sulla diplomazia climatica,
- viste le conclusioni del Consiglio del 25 gennaio 2021 sulla diplomazia climatica ed energetica — Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo,
- viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2020 e del 10 maggio 2021 sulla sicurezza e la difesa,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),

⁽¹⁾ GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.

⁽²⁾ GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

Martedì 7 giugno 2022

- vista la relazione annuale di attività della Commissione del 2020 — Industria della difesa e spazio,
 - vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2021)0082),
 - visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
 - vista la relazione di ricerca del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 21 giugno 2021,
 - viste le decisioni dei leader della NATO in materia di clima e sicurezza del giugno 2021,
 - vista la relazione sul clima e la sicurezza a livello mondiale del Consiglio militare internazionale sul clima e la sicurezza del giugno 2021,
 - vista la relazione finale dal titolo «Biodiversità e sicurezza» del progetto BIOSEC 2021, finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (CER) per il periodo 2016-2020,
 - visto il progetto ADELPHI dal titolo «Resilienza ai rischi: valutazione e previsione dei rischi climatici e per la sicurezza»,
 - visti i progetti cofinanziati dall'UE, tra cui «FREXUS: migliorare la sicurezza e la resilienza ai cambiamenti climatici in un contesto fragile attraverso il nesso risorse idriche-energia-sicurezza alimentare», realizzato nella regione del Sahel,
 - visti i documenti dell'ONU in materia di sicurezza umana e responsabilità di fornire protezione,
 - vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla diplomazia climatica⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0084/2022),
- A. considerando che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina costituisce una sfida senza precedenti per l'assetto di sicurezza europeo e sta mettendo sotto pressione tutti i settori dell'Unione e dei suoi Stati membri affinché diventino più forti, resilienti e indipendenti, in particolare nei settori della difesa, della sicurezza, della cibersicurezza e delle infrastrutture critiche, ma anche dell'energia, compresa l'efficienza energetica;
- B. considerando che i fattori ambientali possono influire sulla sicurezza umana e dello Stato in vari modi diretti e indiretti;
- C. considerando che i cambiamenti climatici e gli effetti legati al clima, compresi il degrado ambientale, la perdita di biodiversità, la deforestazione, la desertificazione, i fenomeni meteorologici estremi, la scarsità di alimenti e acqua, l'inquinamento atmosferico e le catastrofi naturali, favoriscono l'emergere di conflitti o crisi e costituiscono già una minaccia per la sicurezza, la stabilità e la pace a livello locale, regionale e internazionale; che i cambiamenti climatici, le cui conseguenze sono già evidenti e di cui si prevede un'accelerazione nel medio e lungo termine, sono diventati un moltiplicatore di rischio sempre più dominante, in quanto possono contribuire ad aggravare alcuni fattori preesistenti di crisi (come l'aumento delle disuguaglianze o forte oppressione politica) e costituiscono una nuova sfida alla sicurezza che richiede risorse adeguate a cui rispondere, insieme a minacce ibride e informatiche;

⁽³⁾ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 32.

Martedì 7 giugno 2022

- D. considerando che i legami tra cambiamenti climatici e conflitti possono essere complessi e che gli effetti concreti dei cambiamenti climatici sui conflitti sono legati prevalentemente a contesti specifici; che esiste la necessità di sostenere scambi più sistematici e ampi nonché l'interazione tra le comunità scientifiche che lavorano al legame che intercorre tra clima e sicurezza;
- E. considerando che i cambiamenti climatici restano al centro dell'agenda per la pace e la sicurezza in quanto «moltiplicatori ultimi delle minacce», dato che inaspriscono i rischi sociali, economici e ambientali esistenti che possono alimentare il disagio e avere come possibile conseguenza il conflitto violento; che i cambiamenti ambientali e climatici e le loro conseguenze, combinati con altri fattori, aggravano vulnerabilità, tensioni e rischi preesistenti, anziché essere di per sé un fattore scatenante o una causa diretta di conflitti armati interstatali o internazionali; che i cambiamenti climatici possono influire in modo diverso sulla sicurezza delle persone in base al loro genere, condizione socioeconomica, età, orientamento sessuale, appartenenza etnica, religione (o sua assenza), (dis)abilità ecc.; che i gruppi emarginati, in particolare, tendono a essere colpiti negativamente in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici; che i rischi per la sicurezza legati ai cambiamenti climatici colpiscono in particolare le popolazioni economicamente svantaggiate e hanno effetti socioeconomici; che i cambiamenti climatici hanno ripercussioni negative sul patrimonio culturale e naturale delle zone interessate;
- F. considerando che la crisi climatica incide sulla sicurezza sia umana che dello Stato; che i cambiamenti climatici si intersecano in vari modi con le dinamiche politiche, etniche e socioeconomiche e sono un motore diretto di conflitto, in quanto aggravano il rischio di catastrofi ed esercitano un'ulteriore pressione sugli ecosistemi, minacciando così i mezzi di sostentamento delle persone, la sicurezza idrica e alimentare nonché le infrastrutture critiche, incoraggiando, tra l'altro, il cambiamento di uso del suolo e il degrado ambientale;
- G. considerando che l'innalzamento del livello dei mari ha già provocato inondazioni e salinizzazione, rappresentando un grave rischio per la vita e la sicurezza nelle zone costiere basse e nelle isole; che secondo il rapporto Groundswell della Banca mondiale, aggiornato al 2021, i cambiamenti climatici potrebbero costringere 216 milioni di persone a spostarsi all'interno dei propri paesi entro il 2050; che il rapporto afferma, inoltre, che interventi immediati e concreti possono ridurre in modo significativo la portata della migrazione climatica; che la scarsità d'acqua ha un impatto multiforme sulla sicurezza umana e la stabilità sociopolitica; che i cambiamenti climatici avranno ripercussioni sugli approvvigionamenti idrici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, mentre la domanda d'acqua a livello mondiale aumenterà; che i cambiamenti climatici fanno aumentare il rischio di siccità e inondazioni; che l'effetto dei cambiamenti climatici sui prezzi degli alimenti sta mettendo a repentaglio le fonti di sussistenza e favorendo gli spostamenti, le malattie e le carestie, con conseguenti migrazioni di una portata senza precedenti;
- H. considerando che nel Sahel gli effetti dei cambiamenti delle condizioni climatiche sulla disponibilità di risorse naturali, uniti a fattori come la crescita della popolazione, un governo debole e sfide legate al regime fondiario, hanno provocato un aumento della concorrenza per risorse naturali scarse, in particolare terreni fertili e acqua, e sono sfociati in tensioni e conflitti tra comunità e gruppi di sostentamento;
- I. considerando che i cambiamenti climatici sono un fattore strutturante dell'ambiente strategico, in quanto amplificano i rischi e creano vincoli; che la crisi climatica ha avuto effetti sul sistema internazionale, in cui ha il potenziale per esacerbare le tensioni geopolitiche e per modificare l'equilibrio tra le principali potenze; che le questioni legate ai cambiamenti climatici sono sfruttate da attori malevoli per aumentare la loro influenza o incoraggiare le ostilità; che lo scioglimento delle calotte polari sta facendo aumentare le tensioni geopolitiche, in particolare intorno al Polo nord;
- J. considerando che le forze armate statunitensi hanno subito maggiori perdite in termini di materiale e infrastrutture militari a causa delle catastrofi naturali che nei conflitti armati in Afghanistan e Iraq messi insieme; che l'amministrazione Biden ha compiuto sforzi positivi per combattere i cambiamenti climatici, anche aderendo di nuovo all'accordo di Parigi e integrando i cambiamenti climatici nei suoi orientamenti strategici provvisori per la sicurezza nazionale;
- K. considerando che le forze armate rientrano tra i principali consumatori di combustibili fossili a livello mondiale;

Martedì 7 giugno 2022

- L. considerando che la produzione interna di petrolio e gas nell'Unione è in costante diminuzione; che l'Unione è fortemente e sempre più dipendente in ambito energetico, in quanto tutti i suoi Stati membri sono importatori netti di energia da un numero limitato di paesi terzi e con un tasso di dipendenza energetica che è aumentato dal 56 % al 61 % nel periodo 2000-2019; che in uno studio recente, l'impronta del carbonio del 2019 nel settore militare degli Stati membri, comprese sia le forze armate nazionali che le industrie delle tecnologie militari che hanno sede nell'UE, è stata stimata in circa 24,8 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente; che la trasformazione energetica, così come i sistemi d'arma avanzati, richiedono l'accesso a materie prime critiche, le cui catene di approvvigionamento generano vulnerabilità in alcuni casi, anche per le PMI specializzate nel settore europeo della difesa, in particolare se sono dominate da un numero limitato di paesi terzi;
- M. considerando che, secondo l'Agenzia europea per la difesa (AED), i carburanti per i trasporti rappresentavano il 52 % del consumo di energia nei 22 Stati membri che hanno fornito dati per il 2016 e il 2017 (paesi con il 96,9 % della spesa complessiva per la difesa degli Stati membri dell'AED); che, stando alla stessa indagine dell'AED, le infrastrutture e gli edifici militari costituiscono un altro grande consumatore di energia e, in particolare, nel 2017 il solo riscaldamento ha rappresentato in media il 32 % del consumo di energia delle forze armate degli Stati membri, il 75 % della quale derivava da oli combustibili e gas naturale;
- N. considerando che, a causa della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'Unione e i suoi Stati membri intendono porre fine alle importazioni di combustibili fossili dalla Russia; che, alla luce dell'attacco russo nei confronti dell'assetto di sicurezza europeo, è necessario che anche le forze armate europee diventino più indipendenti dalle importazioni di combustibili fossili e che, nel contempo, la loro forza militare e l'efficacia delle loro missioni vengano rafforzate;
- O. considerando che alcuni Stati membri dell'UE stanno utilizzando vaste aree designate per scopi militari al fine di tutelare la biodiversità, ad esempio impedendo agli elicotteri di sorvolare le zone di nidificazione;
- P. considerando che i reati contro l'ambiente sono un'attività criminale molto frequente nel mondo e un'importante preoccupazione in materia di sicurezza; che è necessaria una cooperazione più solida in merito alla questione tra l'UE e i paesi partner, sostenendo gli Stati affinché sviluppino le loro capacità di lotta contro i reati ambientali;
- Q. considerando che i reati ambientali sono diventati il quarto settore di criminalità più lucrativo al mondo, con un ritmo di crescita tre volte superiore rispetto a quello dell'economia globale; che una relazione del 2016 di Interpol e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ha stimato che i proventi dei reati ambientali ammontano a ben 258 miliardi di USD all'anno, compresi il traffico illegale di animali selvatici, i reati nel settore forestale e della pesca, il traffico di rifiuti e le attività estrattive illegali;
- R. considerando che una relazione del 2018 di Interpol, RHIPTO e dell'Iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale (Global initiative against transnational organized crimes) ha evidenziato che i reati ambientali sono il principale fattore trainante finanziario dei conflitti e la fonte più importante di entrate per i gruppi armati non statali e le organizzazioni terroristiche, davanti ad attività illegali tradizionali come i rapimenti a scopo di riscatto e il traffico di sostanze stupefacenti;
- S. considerando che l'accordo di Parigi del 2015 non menziona il settore della difesa, lasciando ai governi nazionali il compito di decidere se includere gli sforzi di mitigazione del settore della difesa nei loro impegni nazionali nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); che tutti i settori devono contribuire alla riduzione delle emissioni e, allo stesso tempo, adattarsi ai cambiamenti climatici al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione di neutralità in termini di emissioni di carbonio e per mantenere l'efficienza operativa; che la Francia ha reso nota, nel settembre 2020, la sua nuova strategia per la difesa e l'energia, con 34 raccomandazioni per ridurre e ottimizzare i consumi di energia delle sue forze armate e migliorare la sua sicurezza energetica;
- T. considerando che persino un piccolo scambio nucleare avrebbe conseguenze umanitarie drammatiche, oltre a ripercuotersi sul clima in modo molto negativo, con conseguenze quali carestie e l'accorciamento delle stagioni di crescita per molti anni;

Martedì 7 giugno 2022

- U. considerando che la sicurezza deve essere al centro della riflessione ambientale per concepire soluzioni di sviluppo sostenibile, realistiche, durature ed efficaci per la sicurezza umana e la stabilità mondiale; che, di conseguenza, l'azione esterna dell'Unione deve tenere sempre più conto di considerazioni ambientali e legate ai cambiamenti climatici in quanto rischio importante per la sicurezza e, pertanto, adattare le strategie e i concetti, le procedure, i materiali e le infrastrutture civili e militari, lo sviluppo delle capacità, compresa la formazione e, ove opportuno, il suo quadro istituzionale e i meccanismi di assunzione di responsabilità; che la politica di sicurezza e di difesa dell'Unione e i suoi strumenti dovrebbero contribuire direttamente alla prevenzione e riduzione degli effetti di sicurezza negativi della crisi climatica; che la gamma completa di strumenti di governance e consolidamento della pace deve affrontare il legame esistente tra clima e sicurezza;
- V. considerando che, visti gli effetti dei cambiamenti climatici e degli effetti legati al clima in termini di sicurezza, le misure di sicurezza climatica, vale a dire la previsione e l'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici sull'ambiente strategico e le missioni delle forze armate, e il loro finanziamento dovrebbero essere considerati un contributo alla difesa e alla sicurezza; che, nell'ambito del suo bilancio settennale di 80 miliardi di EUR, l'NDICI ha un obiettivo di spesa del 30 % per sostenere le azioni in materia di clima e un obiettivo compreso tra il 7,5 e il 10 % annuo per la tutela dell'ambiente e i traguardi relativi alla biodiversità;

Strategia e concetto

1. osserva che l'articolo 21 TUE fornisce un'adeguata base giuridica per garantire che l'azione esterna dell'UE e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) siano all'altezza delle principali sfide del XXI secolo, per le quali i cambiamenti climatici e gli effetti legati al clima rappresentano fattori determinanti; ricorda che l'articolo 21 TUE impone all'Unione di «c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale [...]; [...] f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali [...]; [e] g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo»; sottolinea la necessità urgente di accelerare e approfondire l'integrazione della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi, tenendo conto della problematica dei conflitti, nelle politiche esterne, estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione, nonché nelle politiche per la difesa, in particolare la sua PSDC; afferma che gli obiettivi primari delle missioni e operazioni PSDC consistono, in conformità con gli articoli 42, paragrafo 1, e 43, paragrafo 1, TUE, nel mantenimento della pace, nella prevenzione dei conflitti e nel rafforzamento della sicurezza internazionale nei teatri in cui sono schierate, mentre è necessario garantire la loro piena efficienza operativa;
2. sottolinea l'urgente necessità di trarre insegnamenti dai cambiamenti che hanno interessato la situazione della sicurezza in Europa a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e di accelerare i processi di sviluppo delle capacità militari, nonché i progetti volti a rendere la tecnologia militare più indipendente dai combustibili fossili, aumentando nel contempo l'efficacia delle missioni e la forza bellica;
3. sottolinea che, alla luce della guerra in corso nel continente europeo, la fornitura di energia alle forze armate europee deve essere garantita in ogni momento per assicurare la corretta difesa del territorio e dei cittadini dell'Unione; riconosce che la sicurezza dell'approvvigionamento può richiedere misure flessibili a breve termine;
4. è fermamente convinto che le attività e le tecnologie militari debbano contribuire al conseguimento della neutralità in termini di emissioni di carbonio dell'Unione, al fine sia di sostenere la lotta contro i cambiamenti climatici senza che tale obiettivo pregiudichi la sicurezza delle missioni e senza mettere a rischio le capacità operative delle forze armate; evidenzia, a tal proposito, che l'azione esterna dell'Unione e delle forze armate degli Stati membri dovrebbe mirare alla riduzione della propria impronta di carbonio e delle proprie ripercussioni negative sulle risorse naturali e la biodiversità;
5. insiste sulla necessità di rafforzare le capacità di previsione al fine di prevenire le conseguenze delle modifiche agli ecosistemi e dei cambiamenti climatici, in quanto potrebbero aumentare la pressione sulle forze armate o far sorgere tensioni regionali;
6. sottolinea la necessità di investire con urgenza in soluzioni intelligenti, integrate e che riguardino l'intera società, al fine di conseguire una notevole riduzione delle emissioni, evitare gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici e, inoltre, investire massicciamente nella resilienza climatica delle nazioni che ne hanno bisogno per evitare l'instabilità, i conflitti e gravi catastrofi umanitarie;

Martedì 7 giugno 2022

7. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a garantire che la protezione dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e le conseguenze legate al clima siano integrati adeguatamente nell'azione esterna dell'UE, seguendo l'esempio del regolamento NDICI; chiede lo sviluppo di strategie, politiche, procedure, misure e capacità incentrate sulle questioni climatiche; invita il VP/AR ad assicurare che l'elaborazione di una politica dell'Unione in materia di sicurezza climatica e difesa comporti l'adozione di un approccio di sicurezza umana; accoglie con favore l'intenzione del SEAE di far sviluppare e integrare nelle missioni e operazioni civili e militari PSDC una serie di azioni per attuare efficacemente gli aspetti ambientali nella sua attività; sostiene il rafforzamento delle capacità degli Stati membri attraverso l'integrazione degli aspetti ambientali nei programmi di addestramento delle missioni civili e militari, e mediante lo scambio di migliori pratiche e competenze;

8. chiede l'elaborazione di parametri di riferimento concreti al fine di misurare i progressi compiuti nell'affrontare le correlazioni tra i cambiamenti climatici, da un lato, e i conflitti dall'altro; invita il VP/AR a riferire al Parlamento su base biennale in merito ai progressi compiuti nell'utilizzo e nel rispetto di tali parametri di riferimento e indicatori; invita gli Stati membri a integrare la conoscenza delle ramificazioni di sicurezza legate al clima nei programmi di assistenza militare all'estero;

9. sottolinea l'importanza di affrontare le correlazioni tra cambiamenti climatici, sicurezza e difesa nella bussola strategica, al fine di definire obiettivi chiari e misure concrete per gli Stati membri, in modo da rafforzare l'efficienza energetica delle forze armate e adattarsi agli effetti di sicurezza globali dei cambiamenti climatici nel medio e lungo termine, spaziando dalla capacità di previsione strategica alla formazione e innovazione fino allo sviluppo delle capacità nel quadro dell'UE;

10. ricorda che l'insicurezza deriva da molte cause profonde diverse interconnesse come la povertà, la fragilità degli Stati, la mancanza di infrastrutture e servizi pubblici, un accesso molto limitato ai beni di base, la mancanza di istruzione, la corruzione ecc., e che tra questi fattori si possono enumerare i cambiamenti climatici;

11. ricorda che in Africa, in particolare nel Sahel, l'interazione dei cambiamenti climatici con fattori tradizionali di conflittualità (tra cui carenze dello Stato, l'assenza di servizi pubblici e il degrado del contesto di sicurezza) acuiscono i problemi di violenza e terrorismo;

12. chiede maggiore sostegno per gli sforzi che mirano a contrastare i cambiamenti climatici e a rafforzare le alternative climaticamente neutre nei paesi nelle immediate vicinanze dell'UE, in particolare i Balcani occidentali, il partenariato orientale e il vicinato meridionale, al fine di prevenire possibili sfide per la sicurezza;

13. sottolinea che a causa dei cambiamenti climatici, l'Artico si è riscaldato tre volte più rapidamente rispetto alla media del pianeta negli ultimi cinquant'anni; sottolinea che i cambiamenti climatici hanno cambiato la situazione geopolitica nell'Artico e stanno costituendo una sfida geopolitica per l'UE; evidenzia che l'Artico riveste un'importanza strategica e politica per l'UE, e sottolinea l'impegno dell'UE a essere un attore responsabile, perseguendo lo sviluppo sostenibile e pacifico a lungo termine della regione; sottolinea che l'Artico deve restare una zona di cooperazione pacifica e chiede misure per evitare condotte che portino a una maggiore militarizzazione; ricorda che gli Stati membri dell'UE Finlandia, Svezia e Danimarca sono membri del Consiglio artico;

Tabella di marcia sui cambiamenti climatici e la difesa

14. accoglie con favore la tabella di marcia sui cambiamenti climatici e la difesa («la tabella di marcia») e invita il SEAE a garantire, in collaborazione con i servizi della Commissione pertinenti e l'AED, se del caso, la completa attuazione dei tre filoni di intervento, ovvero la dimensione operativa, lo sviluppo delle capacità e i partenariati; chiede che i termini per la revisione della tabella di marcia siano riesaminati e, in particolare, che gli obiettivi generali siano riveduti molto prima del 2030; invita gli Stati membri a mettere a punto strutture nazionali a sostegno degli obiettivi; esorta tutti gli attori a trattare tale processo come una delle loro priorità e a elaborare e attuare iniziative conformi all'approccio integrato; sottolinea il ruolo importante delle forze armate riguardo non solo all'adattamento, ma anche alla mitigazione del loro effetto sui cambiamenti climatici e l'ambiente, anche attraverso la misurazione e la mappatura complete dell'impronta ambientale delle forze armate, come proposto nella tabella di marcia; sollecita il VP/AR a proporre agli Stati membri un programma di azione immediata comprensivo delle misure prioritarie presentate nella tabella di marcia che possano essere attuate a breve termine;

Martedì 7 giugno 2022

15. accoglie con favore, in particolare, le misure della tabella di marcia relative agli effetti immediati e a breve termine per il 2020-2021, in particolare lo sviluppo di una procedura di notifica semplificata — collegata allo sviluppo di capacità di misurazione — basata su indicatori di progresso relativi all'impronta ambientale, comprese l'energia, le risorse idriche e la gestione dei rifiuti, delle missioni e delle operazioni PSDC; sottolinea la necessità di condurre valutazioni più dettagliate, entro il 2024, tenendo conto degli insegnamenti appresi e delle migliori pratiche e di integrare requisiti più stringenti per azioni tecniche specifiche idonee nel quadro degli appalti, al fine di mitigare l'approccio incentrato sul ciclo di vita facente parte nel concetto militare 2012 dell'UE sulla protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica per le operazioni militari condotte dall'UE; sottolinea la necessità di inserire sistematicamente considerazioni legate al clima e all'ambiente nella tecnologia, ricerca, appalti e infrastrutture militari;

16. accoglie con favore le recenti iniziative della Commissione, del Consiglio e del SEAE nell'ambito della diplomazia climatica, della sicurezza e della difesa, in particolare il quadro strategico per la diplomazia climatica, la tabella di marcia e il concetto per un approccio integrato ai cambiamenti climatici e alla sicurezza; chiede che il VP/AR garantisca che tutti i diversi concetti siano debitamente collegati e armonizzati in un quadro organico e coerente; sottolinea la necessità di farne una priorità e invita il VP/AR a riferire in merito ai progressi compiuti entro giugno 2023;

17. si rammarica del fatto che la tabella di marcia non enfatizzi la futura elevata domanda prevista nel settore delle energie rinnovabili e dei combustibili alternativi a costi competitivi nell'Unione, che potrebbe manifestarsi sotto forma di opportunità vantaggiose per tutti, offrendo nuovi forum di cooperazione e dialogo, vantaggi economici reciproci, maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e stabilità internazionale; sottolinea che le caratteristiche dell'idrogeno pulito lo rendono uno dei candidati a sostituire i combustibili fossili e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle forze armate;

18. invita il VP/AR, al fine di gettare le basi per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, a presentare una valutazione dell'impronta di carbonio e dell'impatto ambientale dell'azione esterna dell'Unione entro la metà del 2023; pone l'accento, tenendo conto della sensibilità delle informazioni valutate, che sono state fornite da missioni e operazioni PSDC, sulla necessità di elaborare, entro il 2023, una metodologia efficace per quantificare le emissioni di gas a effetto serra di tutte le attività dell'UE in materia di sicurezza e difesa, comprese le emissioni della produzione, del possesso e dello smantellamento, anche al fine di sopperire all'attuale mancanza di dati affidabili e confrontabili a livello internazionale; ritiene che la tabella di marcia dovrebbe essere utilizzata per promuovere lo sviluppo di una strategia e l'assunzione di chiari impegni nazionali in materia di riduzione delle emissioni militari, compresa la notifica obbligatoria delle emissioni militari all'UNFCCC e dei parlamenti nazionali, in quanto, in assenza di comunicazione e trasparenza, non vi sarà alcuna pressione per ridurre le emissioni o alcuno strumento per determinare l'impatto degli impegni assunti;

19. chiede di fissare obiettivi volontari di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra delle missioni e operazioni militari e di intraprendere il cammino verso la neutralità climatica entro il 2050, rafforzando ulteriormente, in tal modo, l'efficacia operativa;

20. propone di avviare un progetto pilota per misurare e mappare le emissioni di gas a effetto serra delle missioni e operazioni PSDC; ritiene che EUFOR Althea rappresenterebbe una buona scelta a tale riguardo;

Un approccio globale e coerente

21. chiede un'azione coordinata per ridurre rapidamente sia le dimensioni che la portata dei cambiamenti climatici riducendo drasticamente le emissioni, al fine di evitare conseguenze significative, gravi o catastrofiche sulla sicurezza globale in futuro; sottolinea la necessità di rendere «a prova di clima» tutti gli elementi della sicurezza, comprese le infrastrutture, le istituzioni e le politiche, e di adattarsi rapidamente ai suoi effetti;

22. si compiace vivamente che il nuovo strumento dell'Unione NDICI-Europa globale rispecchi adeguatamente l'urgenza e l'importanza di un'azione esterna per il clima rapida, incisiva e ad ampio raggio; accoglie con favore, a tale riguardo, il fatto che l'NDICI integri l'azione per il clima e che si assicurerà che il 30 % del suo bilancio settennale di 80 miliardi di EUR sostenga gli interventi a favore del clima; invita la Commissione a rispettare pienamente tali obiettivi e a inserire nei suoi calcoli solo le misure con una dimensione climatica chiara; accoglie con favore il fatto che gli investimenti in combustibili fossili e in misure aventi effetti dannosi o molto negativi sull'ambiente e il clima siano esclusi dai finanziamenti; accoglie con grande favore la politica di sicurezza climatica dell'NDICI (cfr. sottosezione 3, punto 1, lettera d), dell'allegato III al regolamento NDICI); invita la Commissione a considerare prioritarie le azioni volte a conseguire risultati globali e inclusivi,

Martedì 7 giugno 2022

mettendo in relazione la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi con la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace; plaude al programma dell'NDICI in materia di ambiente e cambiamenti climatici e sottolinea, allo stesso tempo, la necessità di integrare un maggiore sostegno agli Stati fragili e colpiti da conflitti nella governance ambientale, compreso il rafforzamento delle istituzioni; chiede che il potenziale della costruzione della pace legata all'ambiente sia sfruttato appieno nel quadro del programma per la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti dell'NDICI; ritiene che l'approccio dell'NDICI nei confronti della sicurezza climatica dovrebbe essere un punto di riferimento per tutte le altre azioni esterne dell'Unione e invita il VP/AR a garantire, in particolare, che la PSDC sia in sincronia con tale approccio; invita la Commissione e il SEAE a sfruttare i risultati della ricerca esistente sulle vulnerabilità emergenti della sicurezza climatica, in particolare nel Sahel, nel Medio Oriente e nell'Africa orientale;

23. ritiene che la sicurezza climatica dovrebbe essere pienamente integrata nel pacchetto di strumenti dell'UE per la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, al fine di rafforzare la resilienza degli Stati fragili e delle popolazioni colpite;

24. sottolinea la necessità di rafforzare le capacità di previsione strategica, di allarme rapido, di conoscenza situazionale e di analisi dei conflitti dell'Unione avvalendosi di dati qualitativi e quantitativi e di metodi innovativi provenienti da varie fonti; evidenzia che, oltre alla cooperazione sistematica con le organizzazioni della società civile, anche i programmi spaziali dell'Unione, il Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen) e il Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), l'unità di prevenzione dei conflitti del SEAE, i centri di ricerca nazionali, i gruppi di riflessione, i servizi nazionali di intelligence e il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbero dare il loro contributo alla previsione strategica, al consolidamento della pace nonché alla ricerca in materia di clima e conflitti; ritiene che sia della massima importanza che tali conoscenze siano utilizzate per definire correttamente le future missioni, operazioni e azioni, tenendo conto di parametri che spaziano dal cambiamento delle condizioni meteorologiche al contesto politico locale; elogia il ruolo essenziale svolto dai programmi spaziali europei, come Copernicus, ai fini della comprensione dei cambiamenti climatici e del monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra; ricorda che le agenzie decentrate dell'UE, in particolare il SatCen, dispongono di capacità uniche per raccogliere dati sui cambiamenti climatici e le loro implicazioni di sicurezza nel mondo; osserva che il programma spaziale dell'UE è altresì essenziale per lottare contro gli aspetti dei cambiamenti climatici legati alla sicurezza; plaude agli sforzi in atto da parte del SatCen in tale ambito;

25. sottolinea che il principio della politica e dei programmi basati sui dati deve essere al centro dei programmi in materia di sicurezza climatica; è consapevole, al contempo, dei limiti degli approcci basati sui megadati e degli indici quantitativi di sollecitazione ambientale per quanto riguarda la previsione dei conflitti, in quanto rischiano di prestare troppo poca attenzione al contesto sociale locale; ricorda l'indisponibilità di dati affidabili in alcuni paesi fragili, anche a causa della corruzione e della debolezza delle strutture di governance, e osserva che in tali casi si potrebbero utilizzare piuttosto dati indiretti; ritiene che le conoscenze e le iniziative delle popolazioni locali e della società civile possano svolgere un ruolo fondamentale nel quadro degli sforzi dell'Unione per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui conflitti;

26. invita il SEAE e la Commissione a garantire che l'allarme rapido e l'analisi dei conflitti siano connessi adeguatamente all'azione e alle risposte rapide e che esistano capacità significative di previsione strategica; accoglie con favore a tale riguardo l'analisi dei conflitti in corso in circa 60 paesi effettuata dal SEAE; ricorda che è essenziale che gli interventi a favore del clima siano sensibili alle questioni legate ai conflitti, al fine di evitare di provocare inavvertitamente danni e per contribuire alla pace ovunque sia possibile;

27. sottolinea la necessità di un approccio caso per caso, comprensivo di analisi specifiche a livello regionale e di iniziative realizzate su base locale, che sia adattato alla specifica situazione in loco; pone l'accento sull'importanza di rafforzare la resilienza delle comunità e sulla necessità di sostenere la titolarità locale e le strutture di governance locale inclusive per garantire la sostenibilità degli sforzi; rimarca che un approccio inclusivo e responsabile nei confronti delle popolazioni locali e misure più efficaci per la protezione ambientale, come ad esempio l'accesso alle risorse vitali, aumenta anche la sicurezza delle forze e del personale dell'UE (sicurezza della missione); esprime il suo pieno sostegno a favore dei difensori dell'ambiente, in quanto subiscono una repressione crescente in alcune zone del mondo; sottolinea che gli Stati che stanno riducendo la capacità di agire dei difensori ambientali stanno danneggiando molti di coloro che possiedono capacità particolarmente necessarie, pregiudicando al contempo gli interessi dell'UE;

Martedì 7 giugno 2022

28. chiede la cooperazione internazionale per affrontare le sfide relative alla migrazione ambientale, al fine di elaborare soluzioni comuni; chiede che sia prestata particolare attenzione alla fornitura di un'assistenza adeguata ai bambini e ai giovani;

29. ritiene opportuno rafforzare le attività di consolidamento della pace legata all'ambiente, in quanto costituisce una delle soluzioni generali sostenibili ed eque per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e possono altresì offrire opportunità per costruire la pace, promuovendo nel contempo il dialogo e la cooperazione a livello locale, nazionale e internazionale (ad es. in merito alla gestione delle risorse naturali, all'accesso alle terre e all'acqua, alla protezione ambientale, alla riduzione del rischio di disastri, all'accoglienza dei profughi climatici ecc.) e offrendo l'occasione di adottare un approccio di trasformazione per affrontare le cause profonde dei conflitti e i fattori strutturali dell'emarginazione; sottolinea la necessità di potenziare le iniziative di mediazione pre-conflitto, anche attraverso livelli più elevati di finanziamento a titolo dell'NDICI; sottolinea la necessità di occuparsi dell'ambiente durante l'intero ciclo del conflitto nonché di affrontare la situazione post-conflitto in modo adeguato, in quanto può lasciare le popolazioni più vulnerabili al rischio ambientale o comportare un aumento dei reati ambientali o della devastazione dell'ambiente (ad es. la deforestazione) negli spazi non presidiati;

30. evidenzia che l'azione dell'Unione per il clima dovrebbe essere inclusiva, mirare a promuovere la parità di genere, applicare l'approccio dell'UE basato sui diritti umani, promuovere la buona governance e attuare l'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza nonché di donne, pace e sicurezza in linea con il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III; chiede, in particolare, di sostenere le iniziative delle organizzazioni di base delle donne, dei giovani e delle popolazioni indigene e di trarne insegnamenti;

31. pone altresì l'accento sulla necessità di inviare esperti in materia di sicurezza climatica alle missioni e operazioni PSDC, incoraggiando gli Stati membri a sostenere tali sforzi attraverso la messa a disposizione dei suddetti esperti; propone di incaricare specificamente le delegazioni dell'UE di migliorare le comunicazioni riguardo all'amministrazione delle terre e delle risorse naturali nonché agli sviluppi socioeconomici e politici collegati; sottolinea l'importanza di incaricare anche gli attori dell'UE pertinenti di monitorare da vicino la situazione nelle regioni gravemente colpite dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale, come il Sahel, il Corno d'Africa e il Pacifico, e di sviluppare meccanismi per monitorare, valutare, documentare e comunicare al pubblico l'impatto, gli insegnamenti appresi e le migliori pratiche degli sforzi volti a conseguire risultati globali attraverso il collegamento tra l'adattamento ai cambiamenti climatici e il consolidamento della pace;

32. accoglie con favore la maggiore attenzione nei confronti del legame che intercorre tra clima e sicurezza nonché la partecipazione del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg alla 26ª conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow (COP26), e chiede una cooperazione concreta UE-NATO a tale riguardo;

Affrontare la dimensione operativa

33. riconosce che molte missioni PSDC sono condotte in zone duramente colpite dai cambiamenti climatici, il che moltiplica le sfide per tali missioni;

34. sottolinea che i cambiamenti climatici potrebbero anche provocare spostamenti di popolazione e porre sfide ai teatri delle operazioni; chiede una chiara consapevolezza degli aspetti di sicurezza legati ai cambiamenti climatici attraverso il riconoscimento di questi ultimi quale fattore critico che il settore militare dovrà affrontare, non solo in ragione dei suoi effetti sulle operazioni militari, ma anche in previsione dell'aumento degli spostamenti interni legati al clima, che sono già più elevati rispetto a quelli legati ai conflitti; osserva, tuttavia, la sottopreparazione delle forze armate alle implicazioni di sicurezza del cambiamento del clima a livello mondiale;

35. sostiene l'integrazione di un approccio sensibile alle questioni climatiche e ritiene fermamente che sia urgente che gli Stati membri diano mandato a tutte le missioni e operazioni e a tutte le azioni del Fondo europeo per la pace (EPF) di contribuire meglio all'approccio integrato per affrontare le sfide in materia di sicurezza climatica, in particolare nelle regioni del Sahel e del Corno d'Africa, consentendo in tal modo di ridurre notevolmente il costo delle operazioni (riduzione del consumo energetico, utilizzo di nuove fonti di energia), migliorando al contempo l'efficacia operativa delle missioni;

36. evidenzia che le missioni e operazioni PSDC nonché le azioni dell'EPF possono concorrere a rafforzare la resilienza climatica dei relativi paesi ospitanti e sottolinea che esse, in particolare nell'ambito delle rispettive strategie di uscita, dovrebbero lasciare un segno positivo in termini di impronta ecologica locale, senza influire sui compiti principali di sicurezza e difesa e senza compromettere i loro compiti principali di sicurezza e difesa, la realizzabilità e l'efficacia operativa delle missioni, e la sicurezza del personale militare e civile nell'ambito delle rispettive strategie di uscita; sottolinea che la

Martedì 7 giugno 2022

riduzione della dipendenza operativa dai combustibili fossili apporta benefici in termini di efficienza ed efficacia operativa, compreso il miglioramento della sicurezza del personale che partecipa alle missioni attraverso l'accorciamento delle catene logistiche della fornitura e il rafforzamento della credibilità dell'impegno della PSDC alla luce della leadership climatica dell'UE a livello mondiale;

37. ricorda che tutte le missioni e operazioni civili e militari PSDC nonché le azioni dell'EPF dovrebbero far parte di una più vasta strategia politica pensata per contribuire alla sicurezza umana e cercare di aumentare la sicurezza e la stabilità a livello locale; sottolinea la necessità di integrare la sicurezza climatica e il consolidamento della pace legata all'ambiente nei concetti aggiornati dell'UE sulla riforma del settore della sicurezza e il disarmo, smobilitazione e reinserimento, rafforzando la resilienza delle strutture di governance locale pertinenti, in particolare per quanto riguarda la qualità dei servizi di sicurezza, inclusività (soprattutto per quanto riguarda la partecipazione e i diritti delle donne, dei giovani e dei gruppi emarginati in tutta la loro diversità), responsabilità e trasparenza;

38. sottolinea che attualmente la maggior parte delle conseguenze dei cambiamenti climatici fa propendere per un ampliamento delle missioni di sicurezza civile, che non rientrano nell'attività principale delle forze armate;

39. invita il SEAE a garantire che le missioni civili e le operazioni militari siano sensibili alle questioni climatiche in fase di progettazione; sottolinea la necessità urgente di evitare che le attività dell'Unione in paesi terzi fragili contribuiscano alla scarsità di risorse, all'aumento dei prezzi di risorse vitali o al degrado ambientale e all'inquinamento; mette in rilievo la necessità di progettare infrastrutture per le missioni e una catena di approvvigionamento che siano sensibili e resilienti alle questioni climatiche e ambientali e siano il più possibile ottimizzate in termini energetici e neutre in termini di emissioni di carbonio; ritiene che sia imperativo investire in modo massiccio nella ricerca e nello sviluppo di combustibili e sistemi di propulsione a emissioni zero per i veicoli militari su terra, mare e aria e utilizzare le nuove tecnologie come i sistemi solari mobili, in particolare per le caratteristiche statiche, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, garantendo nel contempo il miglior abbinamento possibile tra prestazioni operative ed efficienza ambientale e senza creare nuove dipendenze da attori stranieri;

40. propone di istituire un piano di studi per un corso di «formazione dei formatori» presso l'AESD, al fine di integrare le problematiche climatiche e ambientali nel normale sistema di addestramento militare a livello tattico e strategico; ritiene che questi corsi dovrebbero essere un addestramento obbligatorio pre-dispiegamento per i consulenti in materia di sicurezza climatica per le missioni e operazioni PSDC nonché per le delegazioni dell'UE;

41. ritiene che l'impronta di carbonio delle infrastrutture militari potrebbe essere ottimizzata attraverso la ricerca di una migliore efficienza energetica in termini di rinnovamento, di ricorso adattato alle energie rinnovabili;

42. accoglie con favore gli sforzi di modernizzazione intrapresi per adattare le attrezzature alle variazioni estreme di temperatura provocate dai cambiamenti climatici e, in particolare, le cellule ecocompatibili al fine di garantire la sostenibilità delle attrezzature;

43. sottolinea la necessità di rafforzare le attività di consolidamento della pace legata all'ambiente e la sicurezza climatica dell'UE prevedendo compiti e sforzi di sostegno in materia di mediazione, dialogo, protezione dei civili, risoluzione dei conflitti e riconciliazione, al fine di allentare le tensioni indotte dal clima tra le diverse comunità in competizione per le scarse risorse, come i terreni agricoli o le risorse idriche, e che rafforzano facilmente i gruppi armati ed estremisti violenti o si trasformano in conflitti armati o persino guerre tra Stati; sottolinea, a tale riguardo, che le missioni adattate dovrebbero concentrare l'attenzione, tra l'altro, su un consolidamento integrato della pace, sul rafforzamento della pace legata all'ambiente e su misure di adattamento ai cambiamenti climatici, oltre a rafforzare le capacità civili di prevenzione dei conflitti; propone che tali missioni adattate si concentrino sui seguenti aspetti:

- a) la scarsità di risorse indotta dal clima, che contribuisce a conflitti e instabilità;
- b) le infrastrutture critiche nei paesi fragili e le modalità per renderle resilienti in termini di sicurezza;
- c) la protezione e la difesa della biodiversità tenendo conto della problematica dei conflitti, in particolare negli ecosistemi dei paesi fragili e colpiti dalla guerra;

Martedì 7 giugno 2022

Integrare gli aspetti legati ai cambiamenti climatici nello sviluppo delle capacità militari

44. afferma che tutte le capacità e i servizi militari utilizzati dall'Unione e dai suoi Stati membri dovrebbero contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE e adattarsi a condizioni climatiche sempre più difficili, al fine di essere in grado, tra l'altro, di adempiere ai loro compiti all'interno dell'UE e nel resto del mondo; ritiene che, per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, vi sia la necessità urgente per le forze armate degli Stati membri di adattare le loro capacità a condizioni climatiche sempre più difficili;

45. chiede la valutazione dell'impatto del mutamento dei modelli meteorologici legato ai cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi più frequenti sull'efficacia operativa delle forze armate e gli eventuali requisiti in termini di capacità che ne derivano;

46. sottolinea che un aumento della spesa per la difesa, pur tenendo presente la necessità di mantenere il livello di ambizione dei nostri eserciti, non dovrebbe comportare un aumento delle emissioni e che è opportuno destinare una parte della spesa per la difesa a investimenti in tecnologie e capacità che riducano le emissioni, come l'elettrificazione e l'uso di combustibili a emissioni zero, sottolineando ulteriormente che le considerazioni legate al clima e all'ambiente sono diventate un fattore trainante fondamentale; rammenta che i responsabili delle strategie e i pianificatori militari dell'UE e della NATO stanno lavorando da oltre un decennio sulle modalità per ridurre l'impronta di carbonio delle loro forze armate; invita l'UE e la NATO per sviluppare una metodologia comune che aiuti gli alleati a misurare le emissioni di gas a effetto serra generate dalle attività e installazioni militari e ad adottare obiettivi di riduzione delle emissioni; ricorda che un'impronta energetica e una domanda di combustibili ridotte hanno anche un effetto positivo sulla sicurezza e l'efficienza delle missioni; accoglie con favore, a tale riguardo, le attività dell'AED, in particolare la politica Go Green, il suo concetto Military Green, il suo gruppo di lavoro energetico e ambientale, il suo forum consultivo per l'energia sostenibile nel settore della difesa e della sicurezza, e il suo forum di incubazione sull'economia circolare nella difesa europea; chiede un'accelerazione e un ampliamento di tali progetti nonché una loro valutazione esterna indipendente;

47. osserva che l'AED è giunta alla conclusione che la conseguente riduzione del consumo di combustibili fossili abbassa i costi, le emissioni e la dipendenza da fonti non europee, che il numero di vittime può essere ridotto in modo significativo data la quantità di gran lunga inferiore di convogli contenenti combustibile che possono essere colpiti dagli avversari, il che libera le risorse impiegate per proteggere i convogli, e che le capacità complessive sono rese più efficaci grazie a una maggiore resistenza, mobilità e autonomia; ricorda che l'aumento della quota di combustibili decarbonizzati nelle forze armate può contribuire, oltre alla neutralità climatica, ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e l'autonomia strategica; sottolinea che una domanda elevata di combustibili fossili e lunghe rotte di approvvigionamento fanno aumentare i costi delle missioni e operazioni e aumentano il rischio di sicurezza per il personale delle missioni e gli appaltatori;

48. invita la DG DEFIS, gli Stati membri, il SEAE e l'AED ad adottare, in sede di attuazione dei pertinenti fondi dell'UE, un approccio che integri una bassa impronta energetica, ambientale e di carbonio fin dalla progettazione, nonché a riferire periodicamente sui progressi compiuti; sottolinea che è particolarmente importante seguire un approccio coordinato a livello dell'UE quando si avviano iniziative di ricerca, sviluppo, modernizzazione o messa in comune e condivisione, in particolare per quanto concerne il settore militare e le tecnologie e capacità a duplice uso; ricorda che è importante, dal punto di vista strategico, sviluppare tutti gli aspetti tecnologici e affrontare i costi del ciclo di vita, insieme alla normazione e certificazione a livello dell'UE, per garantire che le attrezzature siano adatte a far fronte agli effetti della crisi climatica; accoglie con favore il fatto che il FES contribuisca all'integrazione degli interventi a favore del clima nelle politiche dell'UE e al conseguimento dell'obiettivo generale del 30 % della spesa del bilancio dell'UE per gli obiettivi climatici, che è l'obiettivo fissato per il bilancio dell'UE 2021-2027; ricorda che le azioni di ricerca e sviluppo possono essere indirizzate verso soluzioni per migliorare l'efficienza, ridurre l'impronta di carbonio e conseguire migliori pratiche sostenibili; accoglie con favore l'investimento di 133 milioni di EUR previsto nel primo programma di lavoro annuale, ma osserva che ciò rappresenta solo l'11 % del bilancio annuale complessivo del FED; ricorda il ruolo di NextGenerationEU ai fini dell'azione per il clima e invita gli Stati membri a utilizzare le risorse dei loro piani nazionali per la ripresa per investire nella transizione verde delle loro infrastrutture militari;

49. sottolinea la necessità di aumentare gli investimenti nella difesa «verde», in particolare concentrando una maggiore quota di attività di ricerca e sviluppo in ambito militare e di innovazioni tecnologiche a doppio uso (materiali, energia ecc.) finanziate dal bilancio dell'UE su combustibili e sistemi di propulsione neutri in termini di emissioni di carbonio per aeromobili, navi e altri veicoli militari, in particolare per quanto riguarda i futuri grandi sistemi di armi (ad esempio il futuro sistema aereo di combattimento (FCAS) e il principale carro armato europeo (EMBT)) e altri che sono sviluppati nei quadri

Martedì 7 giugno 2022

forniti dall'UE; sottolinea che, data la loro duplice natura, tali investimenti hanno forti ricadute positive nel settore civile, in particolare per il settore dell'aviazione civile in difficoltà che è alla ricerca di modelli aziendali e tecnologie a minore intensità energetica e più efficienti sotto il profilo dei costi; è del parere che il ricorso a una progettazione ecocompatibile potrebbe essere privilegiato, al fine di limitare gli effetti ambientali delle attrezzature militari nel corso del loro ciclo di vita, provvedendo, allo stesso tempo, alla migliore corrispondenza possibile tra prestazioni operative ed efficienza ambientale; ritiene che l'elettificazione della tecnologia militare vada promossa ulteriormente e finanziata in maniera ingente dalle sovvenzioni europee garantite mediante il FED, in particolare per quanto riguarda i sistemi di armi, ma anche a livello di alloggi, caserme e dei relativi sistemi di riscaldamento o raffreddamento, sia negli Stati membri che negli accampamenti militari in caso di schieramento; ricorda che l'adattamento dei mezzi di difesa e dei loro utilizzi ai cambiamenti climatici è una responsabilità che compete principalmente agli Stati membri e che l'UE in quanto tale non dispone ancora di capacità proprie;

50. sottolinea la necessità per l'UE di monitorare e ridurre in via permanente qualsiasi vulnerabilità e/o dipendenza che l'«elettificazione» delle forze armate europee potrebbe creare, in particolare relativamente all'accesso alle materie prime essenziali necessarie; sottolinea che l'«inverdimento» delle forze armate europee, nonché la loro digitalizzazione, non deve assolutamente creare nuove vulnerabilità o rendere l'Europa o i suoi cittadini europei inferiori in termini di sicurezza;

51. chiede di integrare i criteri dell'efficienza energetica e dell'economia circolare nei programmi di sviluppo delle capacità e negli orientamenti relativi agli appalti, sulla base delle esperienze e degli insegnamenti appresi dagli Stati membri e nel quadro delle attività dell'AED; chiede agli Stati membri di lavorare all'ottimizzazione dei processi, a una progettazione ecocompatibile dei sistemi e a una costruzione e funzionamento basati sui principi di circolarità, in particolare per quanto riguarda il quartier generale del comando del livello operativo e gli uffici periferici; chiede il rafforzamento del ruolo dell'AED, del FED e della cooperazione strutturata permanente (PESCO) a sostegno degli Stati membri, la diffusione delle migliori pratiche nazionali e l'organizzazione di periodici scambi inter pares sulla difesa verde e la mitigazione dei cambiamenti climatici;

52. ritiene sia giunto il momento di sviluppare nuovi progetti PESCO al fine di stabilire norme e parametri di riferimento relativi all'efficienza energetica, creando nuove capacità o mettendo in comune e modernizzando quelle esistenti; invita gli Stati membri a valutare se, ricorrendo alla PESCO, sia possibile creare un corpo di ingegneri militari che si concentri sulla lotta alle catastrofi naturali causate dal clima e sulla protezione delle infrastrutture nei paesi fragili; sottolinea l'importanza di prevedere revisioni periodiche per valutare i progressi conseguiti in tali progetti e affrontare le eventuali carenze quanto più precocemente possibile; plaude al ruolo svolto dalle operazioni congiunte nel salvataggio dei civili durante le catastrofi naturali, come l'addestramento franco-olandese per la gestione delle catastrofi «Hurricane Exercise» (HUREX) nei Caraibi;

53. evidenzia che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale dovrebbero essere affrontati in occasione della futura revisione del patto sulla dimensione civile della PSDC, in particolare per quanto riguarda l'integrazione degli aspetti climatici e ambientali nei compiti operativi e nella politica di formazione;

Intensificare la cooperazione internazionale e rafforzare il multilateralismo

54. ricorda l'importanza della cooperazione quale pietra miliare del ruolo guida dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici, come indicato nella tabella di marcia; accoglie con favore gli scambi a livello del personale in corso con le Nazioni Unite e la NATO e sottolinea la necessità di una più stretta cooperazione in questo settore; invita il SEAE e i servizi competenti della Commissione a instaurare inoltre un dialogo con altri partner, quali l'Unione africana, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Canada e gli Stati Uniti; rimarca che è altresì necessario rimediare all'attuale mancanza di dati affidabili e comparabili a livello internazionale sul consumo energetico e sulle emissioni di gas a effetto serra nel settore della difesa;

55. sottolinea che le politiche di sicurezza climatica non devono essere incentrate solo sull'adattamento alle turbolenze, ai vincoli relativi alle risorse e a più alti livelli di imprevedibilità, ma anche sulla promozione del cambiamento più profondo necessario a ripristinare la stabilità e l'equilibrio ecologici a livello globale;

56. chiede che il legame che intercorre tra clima e sicurezza sia inserito come nuovo ambito prioritario ai fini del partenariato strategico ONU-UE relativo alle operazioni di pace e alla gestione delle crisi;

Martedì 7 giugno 2022

57. osserva l'ambizione dichiarata di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050; sottolinea che 22 Stati membri fanno parte della NATO e invita il VP/AR a garantire che gli obiettivi, i parametri di riferimento e le metodologie in materia di riduzione delle emissioni siano sincronizzati tra Stati membri, dato che dispongono di una riserva unica di forze; ritiene che la NATO e l'UE debbano decidere di considerare la sicurezza climatica come un nuovo spazio di cooperazione e azioni concrete; chiede più specificamente che i cambiamenti e la sicurezza climatici siano inseriti come nuovo ambito di cooperazione molto concreto nella terza dichiarazione congiunta dell'UE e della NATO;

58. sottolinea il ruolo importante della diplomazia parlamentare ai fini del rafforzamento dei legami internazionali per combattere i cambiamenti climatici, anche attraverso il lavoro dei comitati e delle delegazioni del Parlamento europeo, e chiede di rivolgere maggiore attenzione al legame che intercorre tra clima e sicurezza;

59. sottolinea che la carenza di finanziamenti a favore del clima è un ostacolo importante quando si tratta di affrontare in modo significativo i cambiamenti climatici e di consolidare la sicurezza climatica; si rammarica del fatto che nel 2009, la comunità internazionale avesse promesso 100 miliardi di USD in finanziamenti a favore del clima per i paesi in via di sviluppo, ma che tale promessa non fosse ancora stata mantenuta al momento della COP26;

o

o o

60. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 7 giugno 2022

P9_TA(2022)0224

L'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sull'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica (2021/2232(INI))

(2022/C 493/03)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina ⁽²⁾,
- vista la risoluzione ES-11/L.1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022, che deplora l'aggressione della Russia contro l'Ucraina,
- vista la risoluzione ES-11/L.2 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 marzo 2022 sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina,
- vista la bussola strategica dell'UE, approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022,
- vista la dichiarazione congiunta della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese del 4 febbraio 2022 sull'inizio di una nuova era delle relazioni internazionali e sullo sviluppo sostenibile globale,
- visto il forum ministeriale per la cooperazione nella regione indo-pacifica del 22 febbraio 2022,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sul controllo multilaterale delle armi e delle armi di distruzione di massa, e i regimi di disarmo: sfide e prospettive ⁽³⁾,
- vista la sua raccomandazione del 21 ottobre 2021 al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) concernente le relazioni politiche e la cooperazione tra l'Unione europea e Taiwan ⁽⁴⁾,
- vista la sua raccomandazione, del 21 ottobre 2020, al Consiglio e al VP/AR concernente la preparazione del 10° processo di revisione del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 2020, il controllo degli armamenti nucleari e le opzioni di disarmo nucleare ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione, del 21 gennaio 2021, sulla connettività e le relazioni UE-Asia ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione, del 18 aprile 2018, sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione, del 3 ottobre 2017, sulle relazioni politiche dell'UE con l'Associazione dei paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN) ⁽⁸⁾,
- vista la sua raccomandazione, del 29 aprile 2021, al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR sulle relazioni UE-India ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 40.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0052.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0504.

⁽⁴⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 170.

⁽⁵⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 240.

⁽⁶⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 117.

⁽⁷⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 172.

⁽⁸⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 44.

⁽⁹⁾ GU C 506 del 15.12.2021, pag. 109.

Martedì 7 giugno 2022

- vista la sua posizione, del 12 dicembre 2018, sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione, del 7 ottobre 2021, sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE ⁽¹¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e del VP/AR, del 16 settembre 2021, relativa alla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN(2021)0024),
- visto l'aggiornamento del luglio 2021 della strategia della Francia per la regione indo-pacifica dal titolo «The Indo-Pacific region: a priority for France» (La regione indo-pacifica: una priorità per la Francia),
- viste le consultazioni ad alto livello UE-USA sulla regione indo-pacifica, tenutesi il 3 dicembre 2021,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e del VP/AR, del 1° dicembre 2021, dal titolo «Il Global Gateway» (JOIN(2021)0030),
- visto il 13° vertice Asia-Europa (ASEM) del 25 e 26 novembre 2021,
- visto il concetto per un approccio integrato ai cambiamenti climatici e alla sicurezza del 5 ottobre 2021,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 su una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica,
- visto il patto di sicurezza AUKUS del 15 settembre 2021,
- visto il comunicato rilasciato in occasione del vertice NATO tenutosi a Bruxelles il 14 giugno 2021,
- viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2020 e del 10 maggio 2021 sulla sicurezza e la difesa,
- visto il partenariato per la connettività tra l'UE e l'India concordato l'8 maggio 2021,
- vista la decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹²⁾,
- vista la dichiarazione ministeriale congiunta UE-ASEAN sulla connettività del 1° dicembre 2020,
- visto il vertice UE-Cina del 1° aprile 2022,
- vista la visita della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen in India il 24 e 25 aprile 2022,
- visto il vertice UE-Giappone del 12 maggio 2022,
- visto il comunicato congiunto rilasciato dai ministri degli Esteri del G7 il 14 maggio 2022,
- vista la strategia dei Paesi Bassi per la regione indo-pacifica del 13 novembre 2020 dal titolo «Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation with partners in Asia» (Indo-Pacífico: orientamenti per il rafforzamento della cooperazione dei Paesi Bassi e dell'UE con i partner asiatici),
- vista la tabella di marcia sui cambiamenti climatici e la difesa del 9 novembre 2020,

⁽¹⁰⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 341.

⁽¹¹⁾ GU C 132 del 24.3.2022, pag. 102.

⁽¹²⁾ GU L 435 del 23.12.2020, pag. 74.

Martedì 7 giugno 2022

- visti gli orientamenti politici del governo federale tedesco per la regione indo-pacifica del settembre 2020,
 - visto il partenariato per la connettività sostenibile e le infrastrutture di qualità concordato tra l'UE e il Giappone del 27 settembre 2019,
 - visto il contributo della Commissione e del VP/AR al Consiglio europeo del 12 marzo 2019 dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica»,
 - visto il piano d'azione dell'UE contro la disinformazione del 5 dicembre 2018,
 - vista la decisione adottata in occasione della riunione ministeriale UE-ASEAN del 21 gennaio 2019 riguardante l'istituzione di un partenariato strategico UE-ASEAN,
 - visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018,
 - vista la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 19 settembre 2018 dal titolo «Connessione Europa-Asia — Elementi essenziali per una strategia dell'UE» (JOIN(2018)0031),
 - viste le conclusioni del Consiglio su una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia, del 28 maggio 2018,
 - visto il piano d'azione ASEAN-UE per il periodo 2018-2022,
 - visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda del 5 ottobre 2016,
 - vista la proposta congiunta di decisione del Consiglio del 14 aprile 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (JOIN(2016)0008),
 - vista la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea del 24 giugno 2014,
 - visto l'accordo quadro del 23 gennaio 2013 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra,
 - visto il comunicato rilasciato dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Bruxelles il 14 giugno 2021,
 - vista la sentenza della Corte permanente di arbitrato del 12 luglio 2016 riguardante l'arbitrato sul Mar cinese meridionale (Repubblica delle Filippine / Repubblica popolare cinese),
 - visto il primo vertice mai organizzato dei leader del Dialogo quadrilaterale di sicurezza (QUAD) del 24 settembre 2021, che ha riunito i leader politici di Stati Uniti, Australia, Giappone e India,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0085/2022),
- A. considerando che l'UE definisce la regione indo-pacifica come l'area che si estende dalla costa orientale dell'Africa agli Stati insulari del Pacifico; che la regione indo-pacifica è una regione eterogenea, nella quale vive il 60 % della popolazione mondiale e in cui si trovano sette membri del G20, è un attore fondamentale nella definizione dell'ordine globale internazionale ed è il contesto in cui si trovano partner sempre più importanti per l'UE sotto il profilo politico, commerciale e per la sicurezza;
- B. considerando che circa il 90 % del commercio estero dell'Unione avviene via mare; che la regione indo-pacifica dispone di importanti vie navigabili di vitale importanza per l'attività commerciale dell'Unione, come lo stretto di Malacca, il Mar cinese meridionale e lo stretto di Bab el Mandeb;

Martedì 7 giugno 2022

- C. considerando che i paesi dell'UE e della regione indo-pacifica devono far fronte a sfide sempre più simili in materia di sicurezza, nonché a sfide non tradizionali; che la prospettiva dell'UE sulla regione riflette il riconoscimento politico della necessità di assumersi maggiori responsabilità nel far fronte alle sfide mondiali in materia di sicurezza;
- D. considerando che il 4 febbraio 2022, su invito del presidente Xi Jinping, è stato firmato un testo congiunto dei presidenti di Cina e Russia prima della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino; che la dichiarazione congiunta affermava, tra l'altro, che l'amicizia tra i due Stati non ha limiti e che, mediante tale dichiarazione, la Cina aderiva ufficialmente per la prima volta alla richiesta russa di porre fine all'espansione della NATO;
- E. considerando che, secondo i media, in occasione del vertice del 4 febbraio 2022 alcuni funzionari cinesi hanno chiesto ad alti funzionari russi di non invadere l'Ucraina prima della fine dei Giochi olimpici invernali di Pechino; che ciò significherebbe che i funzionari cinesi di alto livello avevano, in una certa misura, conoscenza diretta delle intenzioni o dei piani bellici della Russia prima dell'inizio dell'aggressione il 24 febbraio 2022;
- F. considerando che, in occasione del vertice UE-Cina del 1° aprile 2022, l'UE, ricordando la responsabilità che spetta alla Cina in quanto attore globale di adoperarsi per la pace e la stabilità, ha invitato quest'ultima a sostenere gli sforzi volti a porre immediatamente fine allo spargimento di sangue in Ucraina, coerentemente con il ruolo della Cina nel mondo quale membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla luce delle sue relazioni particolarmente strette con la Russia;
- G. considerando che, in risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina, iniziata con un'invasione militare il 24 febbraio 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, il 2 marzo 2022, la risoluzione ES-11/1, in cui deplora l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, con 141 voti favorevoli, 5 contrari, 35 astenuti e 12 paesi non votanti; che nessun paese della regione indo-pacifica ha votato contro la risoluzione e solo Cina, India, Madagascar, Mozambico, Laos, Sud Africa, Sri Lanka, Tanzania e Vietnam si sono astenuti sul testo finale;
- H. considerando che la comunicazione congiunta relativa a una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica, adottata di recente e fondata su un impegno di principio con una prospettiva a lungo termine, riflette una profonda e necessaria evoluzione della percezione dell'UE dei propri interessi, opportunità e sfide nella regione indo-pacifica, nonché la sua ambizione di svolgere un ruolo maggiore nel sostenere i propri valori e interessi in questa area di crescente importanza geopolitica ed economica; che la promozione di un'architettura di sicurezza regionale aperta, stabile e basata su regole e la creazione di relazioni forti, legami commerciali sostenibili e la cooperazione in materia di sicurezza con le organizzazioni regionali e i paesi della regione indo-pacifica sono elementi chiave della strategia; che il forum ministeriale per la cooperazione nella regione indo-pacifica del 22 febbraio 2022 ha riunito i ministri degli esteri degli Stati membri dell'UE e di circa 30 paesi della regione indo-pacifica e che l'UE e i suoi Stati membri hanno sottolineato, durante la riunione, il loro sostegno a un impegno maggiore e a lungo termine in tale area, mediante azioni concrete e rafforzando il dialogo sulla sicurezza e la difesa e le relazioni bilaterali con i partner della regione;
- I. considerando che la comunicazione congiunta «Il Global Gateway» mira a mobilitare fino a 300 miliardi di EUR di investimenti per promuovere collegamenti intelligenti, puliti e sicuri nei settori digitale, dell'energia e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il mondo;
- J. considerando che in anni recenti le dinamiche della regione, e in particolare quelle derivanti dalla Repubblica popolare cinese, hanno condotto a forti tensioni e competizione geopolitiche, che si rispecchiano nell'aumento delle spese militari, delle capacità militari e in una retorica più aggressiva e che minaccia pertanto l'ordine internazionale basato su regole; che nella regione indo-pacifica si è quindi venuto a creare un nuovo centro di concorrenza mondiale e regionale; che non esiste né un sistema regionale di sicurezza sovraordinato, né un meccanismo volto a rafforzare la fiducia, che possa attenuare le minacce e le tensioni associate; che tali dinamiche costituiscono una grave minaccia per la stabilità e la sicurezza nella regione e nella comunità globale, con un impatto diretto sugli interessi strategici dell'UE quale importante partner economico e politico dei paesi della regione; che la lotta ideologica fra autoritarismo e democrazia nella regione ha il potenziale per influenzare i risultati di lotte equivalenti a livello mondiale, anche in prossimità

Martedì 7 giugno 2022

dell'Unione europea; che una regione indo-pacifica stabile e pacifica basata sul rispetto del diritto internazionale è fondamentale per salvaguardare la sicurezza e gli interessi dell'UE; che affrontare le cause profonde dell'instabilità, come la povertà, l'ingiustizia sociale e le violazioni dei diritti umani, è una condizione preliminare per garantire la pace e la sicurezza nella regione indo-pacifica; che l'UE sostiene la sicurezza umana, la pace, il diritto internazionale e i diritti umani;

- K. considerando che l'UE è il principale investitore estero e fornitore di assistenza allo sviluppo nella regione indo-pacifica; che l'UE è un importante partner commerciale e ha già siglato, e sta negoziando, accordi di libero scambio con paesi della regione; che l'UE può già contare su un'ampia rete di partenariati e accordi con numerosi paesi, quali Giappone, Repubblica di Corea, Australia, India, Nuova Zelanda, Vietnam e Singapore, e organizzazioni regionali come l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP); che l'UE è presente nella regione attraverso la Francia, suo Stato membro, in particolare attraverso i dipartimenti francesi d'oltremare della Riunione e Mayotte e le terre australi e antartiche francesi nell'Oceano Indiano e la Nuova Caledonia nell'Oceano Pacifico, nonché attraverso le collettività territoriali francesi d'oltremare della Polinesia francese e le isole Wallis e Futuna; che tali regioni francesi ospitano circa 1,6 milioni di cittadini dell'UE, compresi 7 000 membri del personale militare; che, di conseguenza, l'UE è un attore permanente nella regione indo-pacifica;
- L. considerando che più della metà dei pescherecci mondiali opera nel Mar cinese meridionale e che da solo rappresenta circa il 12 % della pesca mondiale; che l'Unione ha concluso vari accordi di partenariato per una pesca sostenibile con paesi della regione indo-pacifica (Stati federati di Micronesia, Isole Cook, Isole Salomone, Kiribati, Madagascar, Mauritius, Mozambico e Seychelles) e che la flotta peschereccia dell'Unione è presente sia nell'Oceano Indiano che nell'Oceano Pacifico; che l'UE è membro attivo di diverse organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella regione indo-pacifica (la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, le parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e ORGP del Pacifico meridionale); che la domanda di adesione dell'Unione alla Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale è stata accettata il 25 febbraio 2021 e svolge dialoghi ad alto livello sulle questioni relative agli oceani e alla pesca con Australia, Indonesia, Giappone e Nuova Zelanda; che l'UE ha firmato un accordo di partenariato oceanico con la Cina; che svolge inoltre dialoghi e gruppi di lavoro sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata con Corea, Thailandia e Taiwan;
- M. considerando che garantire la stabilità e la libertà di navigazione nelle acque indo-pacifiche è fondamentale per la sostenibilità e la pace globali e regionali e al fine di garantire gli interessi strategici dell'UE; che l'UE è coinvolta nel sostegno alla sicurezza marittima regionale attraverso l'operazione EUNAVFOR Atalanta della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); che i partner della regione indo-pacifica hanno accolto con favore l'operazione Atalanta e l'accento da essa posto alla prevenzione della pirateria e delle rapine a mano armata, nonché al controllo del traffico di armi e droga; che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati ad aumentare la loro presenza navale permanente nella regione, fra l'altro attraverso il concetto delle presenze marittime coordinate;
- N. considerando che la Francia dispone di capacità militari di stanza permanente nella zona dell'Asia-Pacifico; che potrebbe rivelarsi utile condurre una riflessione sulle modalità che potrebbero consentire, ove necessario, di utilizzare questi posizionamenti francesi permanenti, in particolare attraverso le Forze armate della Polinesia francese (FAPF) e le Forze armate della Nuova Caledonia (FANC), nel contesto di potenziali schieramenti europei;
- O. considerando che il rapido potenziamento militare della Cina, il suo comportamento sempre più assertivo ed espansionista nella regione indo-pacifica, le sue attività militari nello stretto di Taiwan e nel Mar cinese orientale e meridionale, comprese le azioni per ostacolare la libertà di navigazione attuate dalla guardia costiera cinese e la milizia marittima, stanno aumentando le tensioni nella regione indo-pacifica, così come le deliberate e ripetute violazioni della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, le azioni per porre fine all'indipendenza e all'autonomia di Hong Kong, le capacità militari al confine sino-indiano, la retorica sempre più aggressiva, la disinformazione manipolativa e le

Martedì 7 giugno 2022

campagne mediatiche; invita l'UE a preparare una strategia basata sulla realtà sul campo che le consenta di reagire in caso di necessità; avverte del pericolo di un'accelerazione della corsa agli armamenti nella regione;

- P. considerando che l'assertività della Cina nella regione non si limita all'ambito militare, ma si è concretizzata anche mediante pratiche commerciali aggressive basate sulla coercizione diplomatica e politiche bellicose della diplomazia del debito; che l'espansione economica e finanziaria della Cina nella regione indo-pacifica e in Europa comporta investimenti in infrastrutture critiche; che la Cina sta cercando di ottenere un'influenza politica attraverso i suoi interessi economici; che la crisi della COVID-19 ha dimostrato l'importanza di catene di approvvigionamento affidabili e legami economici più equilibrati con la Cina;
- Q. considerando che il 12 luglio 2016, in una sentenza storica, la Corte permanente di arbitrato ha stabilito che non c'erano prove a testimonianza del fatto che la Cina abbia esercitato storicamente un controllo esclusivo sui territori che rivendica nel Mar cinese meridionale; che la Cina ha ignorato tale sentenza e, fra l'altro, ha creato basi militari su isole artificiali;
- R. considerando che la Cina si è mostrata poco trasparente e riluttante ad avviare negoziati in merito alla sua potenziale partecipazione a strumenti multilaterali di controllo degli armamenti, il che le ha permesso di accumulare senza ostacoli un grande arsenale di missili balistici a raggio intermedio tecnologicamente avanzati, come i Dong-Feng 26;
- S. considerando che la trasformazione digitale sta avendo un impatto crescente sulla struttura del sistema internazionale; che la definizione di norme internazionali e le innovazioni rivoluzionarie nelle tecnologie di frontiera come l'intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, il 5G e il 6G sono di importanza strategica per l'UE e il suo futuro digitale e che vi è una crescente competizione globale per la supremazia tecnologica, che coinvolge la Cina in modo significativo;
- T. considerando che, in una dichiarazione congiunta resa il 24 maggio 2022 in occasione del recente vertice QUAD, i leader di Stati Uniti, Australia, India e Giappone hanno ribadito i principi di una regione indo-pacifica libera e aperta, ossia libertà, Stato di diritto, valori democratici, sovranità e integrità territoriale; che i leader hanno annunciato una serie di nuove iniziative volte a intensificare la cooperazione in tutta la regione, tra cui il partenariato indo-pacifico per la conoscenza del settore marittimo;
- U. considerando che il 23 maggio 2022 il presidente degli Stati Uniti Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti interverranno militarmente se la Cina tenterà di prendere Taiwan con la forza;
- V. considerando che il 24 maggio 2022 quattro bombardieri H-6 cinesi e due bombardieri russi Tu-95 hanno effettuato un pattugliamento congiunto attorno allo spazio aereo di Giappone e Repubblica di Corea, inducendo entrambi i paesi a far decollare aerei da combattimento per monitorare i voli; che l'operazione congiunta ha avuto luogo lo stesso giorno in cui il presidente degli Stati Uniti Biden incontrava i suoi omologhi QUAD a Tokyo;
- W. considerando che il 23 maggio 2022 gli Stati Uniti, l'Australia, il Brunei, l'India, l'Indonesia, il Giappone, la Corea del Sud, la Malaysia, la Nuova Zelanda, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam hanno avviato il processo di istituzione del Quadro economico per la prosperità nella regione indo-pacifica, volto a contribuire alla cooperazione, alla stabilità, alla prosperità, allo sviluppo e alla pace nella regione; che il Quadro economico per la prosperità nella regione indo-pacifica offre un'alternativa alla crescente presenza commerciale della Cina nella regione;
- X. considerando che nell'aprile 2022 la Cina e le Isole Salomone hanno sottoscritto un patto di cooperazione in materia di sicurezza, che ha attirato l'attenzione internazionale e ha determinato un aumento sia della presenza diplomatica nei paesi insulari del Pacifico sia dell'impegno nei loro confronti; che il 30 maggio 2022, nel corso di una visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi in dieci paesi insulari del Pacifico e a seguito delle crescenti preoccupazioni all'interno di tali paesi, la Cina ha annunciato che stava ponendo fine all'elaborazione dell'accordo regionale previsto con le nazioni insulari del Pacifico dal titolo «Visione comune di sviluppo della Cina e dei paesi insulari del Pacifico», destinato a coprire il libero scambio e la cooperazione in materia di sicurezza, compresi settori quali la formazione della polizia, la cibersicurezza, la mappatura marittima e l'accesso alle risorse; che il presidente degli Stati federati di Micronesia,

Martedì 7 giugno 2022

David Panuelo, ha definito tale proposta come «l'accordo più drastico mai concepito nel Pacifico» e ha dichiarato che essa «rischia di scatenare una nuova guerra fredda nel migliore dei casi e una guerra mondiale nel peggiore»; che, nonostante non sia riuscita a concludere l'ambizioso accordo, la Cina ha sottoscritto una serie di accordi bilaterali di minore portata con le nazioni del Pacifico durante le visite regionali di Wang;

- Y. considerando che la crisi climatica sta avendo un impatto sul sistema internazionale, in cui ha il potenziale per esacerbare le tensioni geopolitiche; che l'azione esterna dell'UE deve integrare sempre più i cambiamenti climatici e il degrado ambientale quali moltiplicatori di rischio per la sicurezza e deve adattare di conseguenza le proprie strategie e procedure e i propri concetti, anche nella regione indo-pacifica;
- Z. considerando che il 15 dicembre 1995 gli Stati membri dell'ASEAN hanno firmato il Trattato per la denuclearizzazione del Sud-est asiatico, come impegno a preservare la regione del Sud-est asiatico come una regione priva di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa;

La risposta dell'UE alle sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica

1. accoglie con favore la comunicazione congiunta su una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica recentemente adottata; riconosce il valore aggiunto della strategia quale base dell'approccio unitario dell'UE nei confronti della regione ed elogia la natura inclusiva e multidimensionale della strategia e l'inclusione della sicurezza e della difesa nei sette ambiti prioritari d'intervento; invita l'UE a utilizzare la strategia come strumento per incrementare in modo efficace la propria presenza e influenza nella regione, rafforzando i legami strategici e intensificando il dialogo inclusivo e la cooperazione sulle questioni di sicurezza e difesa con i paesi e le organizzazioni della regione che condividono i nostri stessi principi; è dell'avviso che un maggiore impegno basato sui valori da parte dell'UE nella regione contribuirebbe alla sicurezza e alla prosperità regionali e aiuterebbe a superare le tensioni regionali e a creare relazioni più equilibrate tra gli attori della regione; rammenta che la strategia è un progetto di Team Europa e che gli accordi bilaterali dovrebbero promuovere l'approccio dell'UE, nonché la capacità dell'UE di proporre risposte comuni alle sfide in materia di sicurezza; sottolinea che il mantenimento della pace, della stabilità e della libertà di navigazione nella regione indo-pacifica continua a rivestire un'importanza cruciale per l'UE e i suoi Stati membri;

2. sottolinea che la regione indo-pacifica è molto diversificata e che non è possibile applicare un approccio unico per tutti i paesi; apprezza l'approccio olistico e l'agenda positiva presentati nella strategia dell'UE e sottolinea la necessità che la strategia si adatti costantemente all'equilibrio di poteri in rapida evoluzione, pur rimanendo saldamente ancorata ai valori, ai principi e alle norme europei, in particolare l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, che dovrebbe fungere da quadro normativo per l'impegno dell'UE nella regione indo-pacifica; sottolinea l'importanza del nesso tra sicurezza, sviluppo e azione umanitaria;

3. sottolinea che la guerra di aggressione russa illegale e non provocata contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, avrà un impatto profondo e duraturo sulle relazioni internazionali; sottolinea che l'UE deve pertanto consolidare ulteriormente i suoi impegni internazionali, come sancito dalla bussola strategica, compreso, in particolare, quello nell'area strategica fondamentale della regione indo-pacifica; esprime forte preoccupazione, pur riconoscendo il rapporto più stretto tra Russia e Cina, come dimostrato, tra l'altro, dalla dichiarazione congiunta del 4 febbraio 2022, per la mancanza di una chiara condanna da parte del governo cinese di questa guerra illegale, che viola tutte le norme e le leggi internazionali e che ha già portato alla morte di migliaia di militari e migliaia di civili innocenti; invita fermamente il governo cinese ad assumersi le proprie responsabilità come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e non solo a condannare questa palese violazione da parte della Federazione russa, ma anche a utilizzare i suoi stretti contatti con il presidente russo per esortarlo a cessare immediatamente questa violenta guerra di aggressione, ritirare tutte le truppe dal territorio ucraino e rispettare pienamente l'indipendenza dell'Ucraina e la volontà del suo popolo di vivere in pace e libertà;

4. accoglie con favore il forte sostegno espresso dai paesi della regione indo-pacifica in occasione delle votazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo sulla risoluzione ES-11/L.1 che deplora l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e del 24 marzo sulla risoluzione ES-11/L.2 sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina; ricorda che nessun paese della regione ha votato contro la risoluzione; ritiene che ciò costituisca un messaggio molto forte

Martedì 7 giugno 2022

del sostegno generale al diritto internazionale, alla pace e alla cooperazione internazionale nella regione; si rammarica tuttavia che, insieme alla Cina, India, Madagascar, Mozambico, Laos, Sud Africa, Sri Lanka, Tanzania e Vietnam abbiano deciso di astenersi dal voto sul testo finale; incoraggia tali paesi a non chiudere gli occhi di fronte alla realtà in Ucraina, alla palese violazione del diritto internazionale e alle terribili sofferenze e uccisioni di civili innocenti, e a rivedere pertanto le loro posizioni e unirsi alla stragrande maggioranza della comunità internazionale nel condannare chiaramente la guerra di aggressione russa e unire gli sforzi internazionali per lavorare per la pace in Ucraina e proteggere civili innocenti;

5. sottolinea la necessità di garantire l'unità dell'UE come prerequisito per realizzare l'ambizione dell'UE di una sovranità strategica aperta in un contesto caratterizzato dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, dall'aumento delle minacce multiformi e della concorrenza tra le potenze, in particolare Stati Uniti, Russia e Cina; esorta a una maggiore unità in seno al Consiglio dell'Unione europea sull'adozione di misure per affrontare la politica antidemocratica e il comportamento aggressivo della Cina, che mette in pericolo la sovranità dei suoi vicini e la stabilità della regione indo-pacifica; ricorda che l'approccio unificato dell'UE deve essere sostenuto da una politica estera e di sicurezza pragmatica, basata su principi e sui valori, che cerchi di cooperare con i partner, se possibile, e di agire da sola, se necessario, al fine di perseguire la solidarietà strategica e la sovranità dell'Unione e accompagnata da strumenti credibili di politica estera, nonché mediante una riforma del suo processo decisionale, in particolare attraverso il passaggio al voto a maggioranza qualificata, che faciliterebbe una risposta rapida a gravi sfide in materia di sicurezza e realizzerebbe pace, sicurezza umana, sviluppo sostenibile e democrazia; sottolinea che il crescente impegno degli Stati Uniti nella regione indo-pacifica ha implicazioni per la sicurezza europea e ribadisce pertanto la necessità di un'Unione europea della difesa adeguata; sottolinea che, al fine di collaborare con i partner della regione indo-pacifica, e tenendo conto della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'UE deve rafforzare la propria autonomia strategica per essere un partner globale efficace; sostiene, pertanto, l'ambizione di creare una capacità di dispiegamento rapido;

6. sottolinea la determinazione dell'UE a promuovere un'architettura di sicurezza regionale aperta, stabile e basata su regole, che si basi sul rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto internazionale e includa vie di comunicazione marittime sicure, il rafforzamento delle capacità e una maggiore presenza navale, conformemente al quadro istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); invita l'UE a portare avanti proficue relazioni bilaterali con i partner della regione, compresi i paesi dell'Africa indo-pacifica, e a lavorare anche a stretto contatto con altre democrazie liberali e alleati storici, come la NATO, gli Stati Uniti e il Regno Unito, soprattutto nel contesto della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e una Cina sempre più assertiva e aggressiva, al fine di affrontare meglio le sfide comuni alla sicurezza regionale e globale; sottolinea la necessità di promuovere l'obiettivo comune di sostenibilità e prosperità e di rafforzare il multilateralismo tramite le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali; rammenta che il mancato rispetto o la violazione esplicita di tali valori e principi avrebbero ripercussioni negative sugli interessi vitali economici e di sicurezza dell'UE, nonché sulla sua partecipazione ai partenariati bilaterali e regionali, comportando eventualmente sanzioni;

7. esorta l'UE a sfruttare pienamente la propria posizione e la propria reputazione in quanto attore globale credibile, affidabile e autonomo per la pace nel contesto di una crescente competizione geopolitica tra le potenze globali e regionali nella regione indo-pacifica; rammenta che il valore aggiunto dell'impegno dell'UE nella regione indo-pacifica è dato dall'ampio ventaglio di misure di assistenza in ambito civile e militare, compresi contributi non militari ben strutturati; ricorda che l'UE ha una vasta rete di sedi diplomatiche che facilitano il dialogo, la mediazione, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, il controllo degli armamenti, il disarmo, la non proliferazione e la denuclearizzazione, nonché l'offerta di soluzioni e competenze giuridiche nel campo del multilateralismo e nella creazione di misure di rafforzamento della fiducia e misure volte a combattere la corruzione, che possono essere condivise anche con i partner che agiscono in buona fede; ritiene necessario rafforzare la rete diplomatica e consolare degli Stati membri nella regione e difendere i valori e gli interessi dell'UE e dei suoi Stati membri; invita l'UE a vincolare maggiormente i propri contributi ai paesi della regione e unire più saldamente gli sforzi diplomatici ai propri valori e interessi; invita l'UE a intensificare gli sforzi di comunicazione sulla strategia indo-pacifica e a coinvolgere i paesi partner nel processo di attuazione al fine di rafforzare le relazioni di sicurezza e contribuire al conseguimento degli obiettivi inclusi nella strategia;

Martedì 7 giugno 2022

8. incoraggia l'UE a rafforzare il suo impegno con i suoi partner nella regione indo-pacifica per l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza, nonché delle risoluzioni 2250, 2419 e 2535 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su giovani, pace e sicurezza, con stanziamenti di bilancio adeguati per un'attuazione efficace; sottolinea l'importanza e il positivo valore aggiunto della partecipazione delle donne al mantenimento e alla costruzione della pace, compresi i negoziati e le missioni;

Sovranità strategica fondata sul multilateralismo e l'ordine internazionale basato su regole

9. ritiene che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione del diritto internazionale, nonché il rifiuto russo di mediazione e di condurre negoziati onesti, rappresentino una grave minaccia per la sicurezza, la pace e la stabilità globali, nonché per la comunicazione libera e aperta in ambito marittimo, aereo, spaziale e informatico, essenziale per la pace e per mantenere le rotte commerciali regionali e globali; incoraggia i servizi competenti del servizio europeo per l'azione esterna ad analizzare l'impatto della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina sulla politica indo-pacifica dell'UE, nonché le possibili conseguenze di un conflitto regionale sugli interessi economici e di sicurezza dell'UE, valutando nel contempo il modo in cui l'UE potrebbe rispondere al deterioramento della situazione della sicurezza nella regione indo-pacifica; esprime profonda preoccupazione per l'impatto della guerra in Ucraina sulle economie nazionali dei paesi della regione indo-pacifica, in particolare per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dei cereali, dell'energia e dei fertilizzanti; ribadisce il ruolo stabilizzatore che l'UE potrebbe svolgere nella regione;

10. esprime profonda preoccupazione per il rapido sviluppo delle capacità militari della Cina, compreso il lancio di prova di un missile ipersonico, scoperto di recente, e per il suo atteggiamento sempre più assertivo volto, fra l'altro, a rafforzare le rivendicazioni territoriali nel Mar cinese orientale e meridionale; osserva che i punti caldi per la sicurezza e le questioni irrisolte, come il programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea, il recente stallo tra Cina e India in relazione a questioni di confine, la repressione della democrazia a Hong Kong e Macao, il mancato rispetto da parte della Cina degli obblighi previsti dal diritto nazionale e internazionale del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze in Xinjiang, Tibet e Mongolia interna, e le minacce poste dalla Cina all'integrità territoriale di Taiwan, concretizzate attraverso azioni militari, indeboliscono ulteriormente la sicurezza e stabilità regionale; condanna la diplomazia cinese delle intimidazioni e delle campagne di disinformazione manipolativa; esprime inoltre preoccupazione per la maggiore presenza della Cina in altre arene strategiche, come l'Oceano Indiano, la regione del Pacifico meridionale e dell'Oceania e il Mar Arabico;

11. ricorda che le frammentazioni passate hanno indebolito la capacità dell'UE di assumere una posizione comune nei confronti della Cina; sottolinea che l'approccio dell'UE nei confronti della Cina deve essere unificato, pragmatico, diversificato e basato sui principi, compresa la cooperazione su questioni di interesse comune con un impatto globale come la lotta ai cambiamenti climatici, sulla base dei diritti umani e del diritto internazionale, competendo con la Cina quando si tratta di fornire alternative economiche, politiche e strategiche ai paesi terzi e affrontando ed eventualmente sanzionando la Cina su questioni in cui le nostre rispettive opinioni divergono sostanzialmente, ad esempio nel proteggere i valori dell'UE come il rispetto della democrazia e dei diritti umani e nel denunciare le aggressioni violente contro i paesi indipendenti e condannando gli autori di tali violazioni, compresi i responsabili dell'uccisione di civili innocenti mediante atti di guerra, come la comunità internazionale può attualmente testimoniare nelle azioni della Russia in Ucraina;

12. plaude al nuovo e tempestivo dialogo UE-USA sulla Cina e all'avvio delle consultazioni UE-USA sulla regione indo-pacifica e invita ad adottare un approccio coordinato per approfondire la cooperazione in materia di sicurezza, anche mediante un dialogo parlamentare transatlantico, per il rafforzamento delle istituzioni multilaterali e organizzazioni regionali, la promozione della democrazia e il miglioramento della resilienza democratica nella regione indo-pacifica e oltre; accoglie con favore l'intenzione degli Stati Uniti di rafforzare la stabilità, la resilienza e la sicurezza della regione; accoglie con grande favore la forte unità della comunità transatlantica nel rispondere alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, considerandolo un segnale molto forte per il mondo intero del nostro impegno a rispettare i nostri valori e della nostra volontà di difenderli se messi alla prova;

13. prende atto della recente conclusione del patto trilaterale sulla sicurezza AUKUS; deplora la mancanza di consultazioni preliminari in tale processo e ribadisce la sua solidarietà con la Francia; è fermamente convinto che relazioni forti tra l'UE e l'Australia, basate su una fiducia e una consultazione reciproche, siano importanti per la stabilità della regione e che queste dovrebbero essere ulteriormente rafforzate e non indebolite dalla conclusione del patto AUKUS;

Martedì 7 giugno 2022

considera l'AUKUS e il QUAD elementi importanti dell'architettura di sicurezza regionale e sottolinea che una sicurezza regionale efficace richiede un dialogo aperto e inclusivo che coinvolga gli attori regionali, extraregionali e internazionali interessati; invita pertanto il VP/AR a esaminare con i partner interessati le possibilità di avviare un dialogo permanente con l'AUKUS e una rappresentanza alle riunioni dei membri del QUAD anche in settori non militari come i cambiamenti climatici, la tecnologia, la salute e il commercio, al fine di allineare gli sforzi e rafforzare le sinergie tra le nostre rispettive strategie sulla regione indo-pacifica; sottolinea la necessità di sviluppare e rafforzare ulteriormente il quadro di cooperazione UE-Regno Unito, compresa la politica estera e di sicurezza; prende atto della mancanza di interesse finora espressa dal Regno Unito in tal senso;

14. sottolinea il ruolo fondamentale che la connettività svolge nelle relazioni geopolitiche dell'UE e dei suoi Stati membri e accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR sulla strategia Global Gateway presentata nel dicembre 2021, volta ad aumentare la cooperazione sostenibile con Stati che condividono i nostri stessi principi e utilizzare il potere di persuasione per promuovere i valori europei e garantire partenariati solidi e durevoli; ritiene che tale iniziativa potrebbe essere un'alternativa interessante alla strategia cinese in materia di connettività per i partner dell'UE nella regione indo-pacifica e oltre; sottolinea l'importanza della cooperazione in materia di connettività affinché l'UE e la regione indo-pacifica affrontino con successo le nuove sfide in materia di sicurezza, tra cui la sicurezza informatica, la connettività digitale e le infrastrutture critiche, e ritiene che ciò dovrebbe includere anche sforzi per garantire la sicurezza delle infrastrutture Internet globali, compresi i cavi sottomarini; sottolinea l'importanza del rafforzamento della sicurezza climatica e dello sviluppo sostenibile attraverso gli investimenti in materia di connettività; chiede una rapida attuazione di tale strategia nella regione indo-pacifica, anche attraverso la realizzazione di progetti concreti e visibili;

15. riconosce che la bussola strategica dell'UE definisce la regione indo-pacifica come una regione di interesse strategico fondamentale per l'UE, individuando nel contempo anche una serie di obiettivi concreti da conseguire nella regione e le capacità necessarie per conseguirli, basati sulla valutazione congiunta delle minacce; evidenzia che per essere un attore credibile per la sicurezza nella regione e a livello internazionale, l'UE ha bisogno di aumentare ulteriormente gli sforzi congiunti nello sviluppo delle capacità, soprattutto in campo marittimo, concentrandosi nel contempo su progetti di rilevanza strategica; raccomanda un'ulteriore cooperazione UE-NATO per rispondere alle sfide di sicurezza relative alla regione indo-pacifica, come indicato nella bussola strategica dell'UE;

Rafforzamento dei partenariati con le organizzazioni regionali e i paesi democratici della regione

16. ribadisce che il rafforzamento dei partenariati esistenti con gli attori regionali e la creazione di nuovi costituiscono elementi fondamentali della strategia; sottolinea che l'azione unificata tra l'UE e i suoi alleati tradizionali nella regione è fondamentale per raggiungere la stabilità; accoglie con favore il fatto che l'UE intenda intensificare i dialoghi con i partner in materia di sicurezza e difesa, anche per quanto riguarda lotta al terrorismo, sicurezza informatica, non proliferazione e disarmo, rafforzamento delle capacità, minacce ibride, sicurezza marittima e lotta all'interferenza e alla disinformazione, in particolare mediante la condivisione delle migliori pratiche, miglioramento della comunicazione strategica e raccolta di prove al fine di migliorare l'attribuzione collettiva e le sanzioni, rafforzare la sicurezza climatica e la risposta alle crisi e garantire un'efficace risposta multilaterale alla crisi della COVID-19 e alle future crisi sanitarie globali, oltre ai dialoghi in materia di sicurezza spaziale e marittima; accoglie inoltre con favore il fatto che l'UE dispieghi consulenti militari presso le delegazioni dell'UE nella regione, come ha fatto in Cina e Indonesia;

17. pone l'accento sulla duratura cooperazione tra l'UE e l'ASEAN in materia di sicurezza e difesa e accoglie con favore la recente trasformazione delle relazioni bilaterali in partenariato strategico; ribadisce il forte impegno a sostegno della centralità e dell'architettura multilaterale inclusiva dell'ASEAN; invita l'UE a consolidare e ampliare la propria presenza nella regione rafforzando la cooperazione con l'ASEAN e i suoi membri; invita l'UE e l'ASEAN a coinvolgere l'UE nella riunione dei ministri della difesa dell'ASEAN Plus e nel vertice dell'Asia orientale; sottolinea il ruolo fondamentale della diplomazia parlamentare nel rafforzamento della democrazia e nella promozione dei diritti umani nella regione e incoraggia pertanto l'istituzione di un'Assemblea parlamentare UE-ASEAN e scambi parlamentari più numerosi e regolari con la regione, anche in occasione del vertice del 45° anniversario a Bruxelles nel 2022; sottolinea che l'UE dovrebbe valutare la possibilità di impegnarsi in misure di rafforzamento delle capacità con l'ASEAN in settori quali la prevenzione dei conflitti civili, la mediazione, il consolidamento della pace e la riconciliazione, anche cooperando con altri partner regionali su tali misure;

Martedì 7 giugno 2022

18. accoglie con favore lo stretto coordinamento con Australia, Giappone, Repubblica di Corea e Nuova Zelanda in risposta alla guerra russa contro l'Ucraina e accoglie con favore lo stretto allineamento tra l'UE e questi quattro paesi quando si tratta di sanzionare Russia e Bielorussia per le loro azioni illegali e disumane; accoglie con favore il rafforzamento del dialogo tra la NATO e i quattro partner dell'Asia-Pacifico, ossia Australia, Giappone, Repubblica di Corea e Nuova Zelanda, al fine di affrontare questioni di sicurezza trasversali e sfide globali e migliorare la conoscenza reciproca degli sviluppi nell'ambito della sicurezza nelle regioni euro-atlantica e indo-pacifica, in particolare le riunioni di ambasciatori tra il Consiglio del Nord Atlantico (NAC) della NATO e questi quattro paesi dell'Asia-Pacifico, comunemente chiamato il formato «NAC+4»; chiede che l'UE sviluppi un dialogo simile con i quattro partner dell'Asia-Pacifico; sottolinea che le aree prioritarie di cooperazione con i partner dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento delle capacità, sulle minacce ibride, sulla non proliferazione e sulla risposta alle crisi, sulla difesa informatica, sulla preparazione civile e sull'agenda delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza; esorta la NATO a sfruttare il processo di riflessione 2030 per rafforzare la cooperazione con i suoi partner al fine di difendere i valori condivisi, consolidare la democrazia nella regione, rafforzare la resilienza e sostenere l'ordine internazionale basato su regole, garantendo nel contempo maggiore coerenza tra le politiche sulla Cina, nel pieno rispetto dell'autonomia di decisione e azione dell'Unione europea;

19. accoglie con favore il progetto per una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia e, per sostenerne l'attuazione, incoraggia scambi regolari e viaggi di studio per ufficiali militari al fine di facilitare la comprensione reciproca e promuovere un approccio strategico comune;

20. ribadisce l'importanza del partenariato strategico ben consolidato tra l'UE e il Giappone e sottolinea il nostro partenariato nei settori della sicurezza, della difesa e della connettività; osserva che il Giappone è l'unico partner della regione indo-pacifica di cui viene fatta specifica menzione nella bussola strategica dell'UE; accoglie con favore l'esito del 28° vertice UE-Giappone tenutosi il 12 maggio 2022, in cui i leader hanno ribadito il loro impegno a rafforzare la cooperazione per una regione indo-pacifica libera e aperta, basata su valori condivisi e strategie complementari per la regione; osserva che il Giappone ha tradizionalmente acquisito competenze e conoscenze in materia di cooperazione con i paesi della regione indo-pacifica; invita pertanto l'UE a intensificare la collaborazione con il Giappone per rafforzare efficacemente la cooperazione in materia di sicurezza marittima nella regione, in particolare con l'ASEAN; accoglie con grande favore la partecipazione del Giappone agli sforzi internazionali contro la pirateria nel Golfo di Aden, conducendo esercitazioni congiunte con l'operazione EUNAVFOR Atalanta; invita entrambi i partner a intensificare la cooperazione nel settore della sicurezza marittima e a sviluppare ulteriormente la PSDC in settori quali l'intelligence, lo sviluppo di capacità e la sicurezza informatica; accoglie con favore l'impegno assunto dall'UE e dal Giappone di intensificare le consultazioni nel settore del disarmo e della non proliferazione e di promuovere ulteriormente, nel contesto della guerra in Ucraina, il rafforzamento del trattato di non proliferazione delle armi nucleari; invita l'UE e il Giappone ad ampliare ulteriormente le consultazioni nel settore delle minacce ibride, compresi i dialoghi sulla lotta alla disinformazione e alle interferenze perpetrate da attori statali e non statali; accoglie con favore la stretta cooperazione e l'allineamento del Giappone con l'UE e gli Stati Uniti nella risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina e l'imposizione di sanzioni in risposta a tale palese violazione del diritto internazionale; si compiace per il rapido avvio della cooperazione e del coordinamento tra l'UE e il Giappone per mantenere la stabilità dei mercati mondiali dell'energia ed esprime apprezzamento per la solidarietà dimostrata dal Giappone nel mettere a disposizione dell'UE forniture di gas naturale liquefatto a prezzi accessibili;

21. invita l'UE a rafforzare ulteriormente il suo partenariato strategico con l'India; accoglie pertanto con favore gli impegni assunti dall'UE e dall'India nel settore della sicurezza e della difesa e il recente avvio del dialogo sulla sicurezza marittima; invita entrambe le parti a rafforzare ulteriormente la cooperazione operativa in mare, anche attraverso esercitazioni navali congiunte e scali portuali e azioni tese a proteggere e promuovere le linee di comunicazione marittime, anche come parte del partenariato in materia di connettività UE-India istituito recentemente; invita inoltre l'UE e l'India a migliorare il coordinamento e gli scambi reciproci per approfondire la conoscenza del dominio marittimo nella regione indo-pacifica; si compiace della visita della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in India il 24 e 25 aprile; sottolinea che si tratta di un passo positivo verso il rafforzamento dei futuri partenariati e l'approfondimento della cooperazione bilaterale nella regione indo-pacifica; osserva che l'India è un partner fondamentale per la costruzione di un ambiente di sicurezza marittima; ribadisce che la stabilizzazione dell'Asia centrale e meridionale dovrebbe essere un obiettivo primario della cooperazione UE-India; deplora la mancanza di una chiara condanna da parte del governo indiano della guerra illegale della Russia contro l'Ucraina e invita il governo indiano a rivedere la sua posizione alla luce delle violazioni chiaramente dimostrate del diritto internazionale da parte della Russia; invita l'India, in quanto più grande democrazia del mondo, a non restare inerte mentre l'Ucraina, una delle più grandi democrazie europee, viene brutalmente attaccata e invita il governo indiano a esprimersi contro l'uccisione di civili innocenti e le azioni revisioniste e brutali perpetrate da Vladimir Putin;

Martedì 7 giugno 2022

22. sottolinea che il rapporto tra l'Unione europea e l'Australia ha profonde radici storiche e legami umani e si basa su valori e principi comuni, quali la pace, la sicurezza e il rispetto della democrazia, dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere e dello Stato di diritto, incluso il diritto internazionale; plaude agli sviluppi positivi della cooperazione UE-Australia in materia di sicurezza e difesa nel corso degli ultimi dieci anni e alla partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi dell'UE; esorta entrambi i partner a migliorare ulteriormente il coordinamento e le sinergie al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione indo-pacifica, anche in relazione alla libertà di navigazione, e a impegnarsi in discussioni tese a individuare aree di interesse comune per la futura cooperazione in materia di sicurezza e difesa; osserva, tuttavia, che la fiducia reciproca è stata inficiata dalla mancanza di consultazioni e informazioni sull'accordo AUKUS; esprime l'auspicio, in futuro, di una buona cooperazione reciproca in materia di difesa; accoglie con favore la stretta cooperazione e l'allineamento dell'Australia con l'UE e gli Stati Uniti nella risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina e l'imposizione di sanzioni in risposta a tale palese violazione del diritto internazionale;

23. esprime preoccupazione per il recente accordo di sicurezza tra la Cina e le Isole Salomone, che potrebbe avere implicazioni per la sicurezza della regione indo-pacifica; sottolinea che la possibile presenza della marina cinese nelle Isole Salomone potrebbe ostacolare l'accesso alle corsie marittime per l'Australia, sia a fini commerciali che militari; evidenzia che la libertà di navigazione nelle acque della regione indo-pacifica è essenziale per la pace globale e regionale, in quanto garantisce gli interessi strategici dell'UE e dei suoi partner;

24. accoglie con favore la buona cooperazione tra l'UE e la Repubblica di Corea, anche nel settore della sicurezza e della difesa, e avverte che le attività nucleari della Repubblica popolare democratica di Corea rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e per gli sforzi di disarmo e non proliferazione; condanna fermamente l'intensificazione delle provocazioni da parte della RPDC dall'inizio del 2022, tra cui il lancio di tre missili balistici a corto raggio dall'area di Sunan, alle porte di Pyongyang, il 12 maggio, nonché il lancio da parte della RPDC di tre missili balistici il 25 maggio dopo la partenza del presidente degli Stati Uniti Biden dalla Repubblica di Corea; osserva con rammarico che si tratta della 17^a grande esercitazione con armi dall'inizio dell'anno; sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla Repubblica di Corea a sostegno degli sforzi per lo smantellamento completo, verificabile e irreversibile dei programmi nucleari e di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea; invita il VP/AR e gli Stati membri a sfruttare la loro credibilità e le loro conoscenze per contribuire efficacemente a tali sforzi, anche sostenendo una soluzione pacifica e diplomatica con la RPDC in stretto coordinamento con i nostri partner internazionali; condanna fermamente i test sui missili balistici e i test nucleari della RPDC e altre attività connesse alla proliferazione nucleare; esorta la Repubblica popolare democratica di Corea a firmare e ratificare rapidamente il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e a tornare a rispettare il trattato di non proliferazione nucleare e l'accordo di salvaguardia globale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), provvedendo altresì all'entrata in vigore del relativo protocollo aggiuntivo; sottolinea che la cooperazione tra l'UE e la Repubblica di Corea in materia di sicurezza informatica si è rivelata uno strumento efficace per contrastare gli attacchi informatici originati dalla Repubblica popolare democratica di Corea e da altri paesi della regione; invita l'UE e la Repubblica di Corea a intensificare gli sforzi per combattere la criminalità informatica e creare infrastrutture resilienti; invita l'UE e la Repubblica di Corea ad approfondire la loro cooperazione in materia di politica e tecnologia spaziali; accoglie con favore la stretta cooperazione e l'allineamento della Repubblica di Corea con l'UE e gli Stati Uniti nella reazione alla guerra della Russia contro l'Ucraina e l'imposizione di sanzioni in risposta a questa palese violazione del diritto internazionale;

25. ritiene che Taiwan sia un partner fondamentale e un alleato democratico nella regione indo-pacifica e sostiene fermamente il suo percorso democratico; sottolinea lo stretto sostegno e amicizia dell'UE con Taiwan e, anche alla luce della guerra russa contro l'Ucraina, confuta fermamente qualsiasi tentativo della propaganda cinese di tracciare somiglianze tra la guerra russa in Ucraina e la situazione generale della sicurezza di Taiwan, poiché tali situazioni differiscono in modo significativo, sia storicamente che relativamente al ruolo di Taiwan nel contesto regionale e globale; accoglie con favore il ruolo positivo svolto da Taiwan per la promozione della pace e della sicurezza nella regione indo-pacifica e in particolare nello stretto di Taiwan; sottolinea la necessità di un coordinamento più stretto con i partner che condividono i nostri stessi principi per mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan; ribadisce che le relazioni tra Cina e Taiwan dovrebbero essere sviluppate in modo costruttivo attraverso dialoghi, senza coercizione o tattiche destabilizzanti da entrambe le parti; sottolinea la sua opposizione a qualsiasi azione unilaterale che possa minare lo status quo dello stretto di Taiwan e ribadisce che qualsiasi modifica alle relazioni tra le due sponde dello stretto non deve essere imposta contro la volontà dei cittadini di Taiwan; invita l'UE a rafforzare il partenariato esistente con Taiwan in modo da promuovere valori comuni come la

Martedì 7 giugno 2022

democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e il buon governo nella regione indo-pacifica, lavorare insieme su temi quali linee di comunicazione marittime sicure e spazio aereo aperto e sicuro e impegnarsi in sforzi congiunti per affrontare i cambiamenti climatici; sostiene una più stretta cooperazione tra le agenzie europee e taiwanesi pertinenti, le ONG e i gruppi di riflessione e ribadisce il sostegno alla partecipazione di Taiwan come membro osservatore nelle organizzazioni internazionali, compresa l'Organizzazione mondiale della sanità; accoglie con favore la stretta cooperazione e l'allineamento di Taiwan con l'UE e gli Stati Uniti nella risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina e l'imposizione di sanzioni in risposta a tale palese violazione del diritto internazionale;

26. accoglie con favore il ruolo positivo che la Nuova Zelanda svolge in materia di pace e sicurezza regionali; plaude alla forte focalizzazione dell'accordo di partenariato UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione in materia di lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, anche nell'affrontare l'indebolimento della resilienza economica, il che rappresenta un fattore di rischio fondamentale per la sicurezza; elogia il contributo della Nuova Zelanda alle missioni dell'UE come l'operazione EUNAVFOR Atalanta; accoglie con favore la decisione presa di recente dal comitato congiunto di valutare ulteriori opportunità per rafforzare la cooperazione nella regione indo-pacifica, in particolare nei settori della sicurezza marittima, e di intensificare gli scambi in materia di lotta al terrorismo, all'estremismo violento e ai contenuti terroristici online, nonché alle ingerenze straniere e alla disinformazione; attende con interesse di lavorare insieme per difendere il diritto internazionale nella regione; accoglie con favore la stretta cooperazione e l'allineamento della Nuova Zelanda con l'UE e gli Stati Uniti nella risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina e l'imposizione di sanzioni in risposta a tale palese violazione del diritto internazionale;

27. chiede all'UE di rafforzare la cooperazione con gli Stati del Pacifico sia attraverso il Forum delle isole del Pacifico che con il nuovo accordo concluso tra l'UE e l'OSACP; suggerisce di includere la nuova assemblea parlamentare UE-OSACP e in particolare la relativa assemblea parlamentare regionale UE-Pacifico nella strategia dell'UE sulla regione indo-pacifica;

28. pone in evidenza l'importante contributo dei partner della regione indo-pacifica alle missioni e operazioni PSDC dell'UE, e il loro possibile potenziamento, attraverso accordi quadro di partecipazione con Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea e Vietnam e invita a concludere ulteriori accordi analoghi con i paesi partner democratici; sostiene gli sforzi dei partner della regione indo-pacifica per sviluppare la propria capacità di mantenimento della pace;

29. esorta l'UE a invitare i partner indo-pacifici che condividono i nostri stessi principi a partecipare a progetti selezionati di cooperazione strutturata permanente, a condizione che la partecipazione di paesi terzi sia eccezionale e decisa caso per caso sulla base di una serie concordata di condizioni politiche, sostanziali e giuridiche; sottolinea che tale cooperazione potrebbe essere nell'interesse strategico dell'UE, tra l'altro quando si tratta di fornire competenze tecniche o capacità aggiuntive, e potrebbe migliorare l'interoperabilità e la coerenza, in particolare nel caso di partner strategici come le democrazie della regione indo-pacifica;

30. accoglie con favore il comunicato dei ministri degli Esteri del G7 del 14 maggio 2022, che sottolinea l'importanza di mantenere una regione indo-pacifica libera e aperta, inclusiva e governata dai valori delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici, dell'integrità territoriale e della risoluzione pacifica e inclusiva delle controversie; sostiene fermamente l'impegno assunto dai paesi del G7 di adoperarsi per conseguire tale obiettivo proteggendo e promuovendo l'ordine internazionale basato su regole, migliorando la connettività regionale e rafforzando la resilienza nazionale;

Libertà dei beni collettivi globali: la base fondamentale per le relazioni UE-Indo-Pacifico

La dimensione della sicurezza marittima

31. sottolinea che la sicurezza marittima e la libertà di navigazione, che devono essere garantite conformemente al diritto internazionale e, in particolare, alla UNCLOS, rientrano tra le principali sfide nella regione indo-pacifica; richiede una maggiore azione esterna dell'UE, in particolare gli sforzi diplomatici, per rafforzare la cooperazione marittima con i paesi della regione indo-pacifica; invita tutti gli Stati che non l'hanno fatto a ratificare rapidamente l'UNCLOS; accoglierebbe con favore anche l'introduzione di quadri sistematici e coordinati, compresi esercitazioni navali congiunte, scali portuali e sforzi contro la pirateria, che consentirebbero di migliorare la diplomazia navale e contribuirebbero alla sicurezza marittima regionale;

Martedì 7 giugno 2022

32. invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare le proprie capacità marittime nella regione in maniera coordinata e autonoma, anche valutando modi per garantire una presenza navale europea permanente e credibile nell'Oceano Indiano; sottolinea l'esigenza di rafforzare la capacità dell'UE in qualità di garante di una sicurezza marittima effettiva e sottolinea la necessità di discutere e individuare le sfide più rilevanti e urgenti che possono essere realisticamente affrontate con l'aiuto dell'UE in stretta cooperazione con i partner della regione, compresa la protezione delle sue navi e dei suoi equipaggi; evidenzia che la Francia è l'unico Stato membro con una presenza militare permanente nell'Oceano Indiano; accoglie con favore il fatto che Paesi Bassi e Germania abbiano inviato fregate nella regione; sottolinea che in futuro potrebbero essere eseguite e saranno necessarie più missioni navali, comprese le missioni a livello dell'UE, inserite in un approccio coordinato e globale volto alla sicurezza regionale; plaude alle esercitazioni navali congiunte che EUNAVFOR Atalanta ha finora condotto insieme a Giappone, Repubblica di Corea, India, Vietnam, Oman e Gibuti e incoraggia il rafforzamento di tali esercitazioni congiunte; sottolinea che EUNAVFOR Atalanta ha un importante ruolo di diplomazia navale da svolgere; accoglie con favore il suo forte contributo alla sicurezza regionale nell'Oceano Indiano, in particolare proteggendo con successo le navi del Programma alimentare mondiale e arginando la pirateria, e plaude alle sinergie create con EUCAP Somalia ed EUTM Somalia; elogia inoltre la cooperazione con la Nuova Zelanda e la marina militare statunitense e il lavoro svolto congiuntamente con l'operazione Ocean Shield della NATO e con l'operazione AGENOR, la componente militare dell'iniziativa di sensibilizzazione alla situazione marittima nello stretto di Hormuz (EMASOH) a guida europea; invita gli Stati membri costieri a potenziare le proprie capacità militari navali al fine di rafforzare la presenza e la visibilità dell'UE nel settore marittimo mondiale e invita l'UE ad ampliare l'ambito geografico dell'EUNAVFOR Atalanta nell'Oceano Indiano; invita gli Stati membri che hanno già aumentato la loro presenza navale nella regione indo-pacifica a coordinare il loro approccio nei forum dell'UE; plaude a tale riguardo alla recente decisione del Consiglio «Affari esteri» di avviare l'attuazione del concetto di presenze marittime coordinate nell'Oceano Indiano nord-occidentale istituendo una zona marittima di interesse che copra la zona marittima dallo stretto di Hormuz al tropico meridionale e dal Mar Rosso settentrionale verso l'Oceano Indiano centrale, basandosi sul patrimonio individuale degli Stati membri; richiede forti sinergie con EUNAVFOR Atalanta; accoglie con favore il rapido lancio di EUTM Mozambico;

33. ricorda che un'efficace sicurezza marittima richiede una visione più ampia della stabilità marittima, che tenga conto dei problemi a terra della corruzione, dello Stato di diritto, delle cause profonde della pesca illegale, delle droghe illegali, del traffico di armi e di esseri umani, della pirateria, nonché dell'impatto ambientale delle attività marittime commerciali e industriali, compresa l'estrazione di risorse di combustibili fossili; invita l'UE ad affrontare tali problemi parallelamente alle misure di sicurezza marittima più tradizionali;

34. accoglie con favore le attività navali congiunte e invita l'UE e i partner della regione indo-pacifica a rafforzare ulteriormente i quadri di cooperazione marittima esistenti; invita l'UE a valutare con i suoi partner la necessità di istituire un sistema di monitoraggio delle violazioni del diritto marittimo internazionale nella regione indo-pacifica; sottolinea il valore aggiunto per l'UE derivante dalla partecipazione ai forum di cooperazione regionale, quali il dialogo ad alto livello UE-ASEAN sulla cooperazione in materia di sicurezza marittima, il Meeting Asia-Europa e il Forum regionale dell'ASEAN;

35. invita l'UE a integrare la propria presenza marittima con programmi di rafforzamento delle capacità destinati a partner che condividono i nostri stessi principi, anche attraverso la continua attuazione dei progetti CRIMARIO I e II nel quadro del programma UE per le rotte marittime a rischio ed estendendo la cooperazione ad azioni di promozione della conoscenza e condivisione delle informazioni riguardanti il settore marittimo; esorta l'UE a valutare l'opportunità di estendere la dimensione geografica del progetto CRIMARIO al Pacifico meridionale;

36. sottolinea il fatto che la gestione della pesca è un aspetto rilevante dell'ambiente marittimo; esorta l'Unione a continuare a promuovere la governance degli oceani nella regione e la gestione sostenibile delle risorse marine attraverso l'attuazione di accordi di collaborazione nel settore della pesca sostenibile e la sua partecipazione alle organizzazioni regionali di gestione della pesca; invita l'UE a rafforzare la sua cooperazione con partner internazionali che condividono i nostri stessi principi per combattere lo sfruttamento eccessivo della pesca, l'eccesso di capacità e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella regione indo-pacifica e a inserire sistematicamente la gestione della pesca nell'agenda dei dialoghi sulla sicurezza marittima con i suoi partner indo-pacifici; esorta l'Unione a continuare a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori nella regione indo-pacifica, conformemente alle convenzioni e ad altre normative dell'Organizzazione internazionale del lavoro; chiede altresì alla Commissione di prestare particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e di difesa nel prossimo aggiornamento della sua comunicazione sulla governance internazionale degli oceani, previsto per il 2022;

Martedì 7 giugno 2022

La dimensione tecnologica, informatica, aerea e spaziale

37. sottolinea l'importanza delle informazioni e della sicurezza informatica quali elementi dell'infrastruttura critica dell'economia globale e per la protezione delle democrazie dalla disinformazione e dagli attacchi malevoli; accoglie con favore gli sforzi dell'UE volti a rafforzare ulteriormente la cooperazione sulla criminalità informatica e il rafforzamento delle capacità di resilienza informatica per i partner nella regione; invita l'UE e i partner indo-pacifici a rafforzare la cooperazione nella lotta contro le minacce ibride, comprese le campagne di disinformazione; sottolinea la necessità che l'UE si coordini con partner indo-pacifici che condividono i nostri stessi principi sull'attribuzione collettiva e sui meccanismi volti a condividere prove e informazioni che servano da base per l'imposizione di sanzioni informatiche; invita l'UE e la NATO ad allineare le rispettive strategie volte a fornire risposte adeguate agli attacchi informatici provenienti dalla regione; invita il Consiglio e la Commissione ad affrontare la sfida della disinformazione in modo simile alla disinformazione proveniente dall'area orientale dell'UE; propone di istituire un polo indipendente di comunicazione strategica dell'UE per la regione indo-pacifica con personale e risorse dedicati inserito in una delegazione dell'UE nella regione;

38. accoglie con favore la cooperazione avviata tra l'UE e numerosi partner della regione indo-pacifica nel settore della sicurezza informatica e della difesa; chiede all'UE di accelerare la creazione di una rete per la diplomazia informatica tesa a promuovere le norme e i quadri giuridici in materia di sicurezza informatica nella regione; invita l'UE e i paesi della regione indo-pacifica che condividono i nostri stessi principi a promuovere uno spazio informatico basato su regole, libero, aperto e sicuro e a rafforzare la regolamentazione internazionale della sfera cibernetica, anche attraverso la convenzione di Budapest, e a promuovere iniziative nel quadro delle Nazioni Unite;

39. esorta l'UE a sviluppare partenariati regionali e globali con i produttori democratici regionali di tecnologie critiche con l'ambizione di lavorare verso un'alleanza globale di democrazie tecnologiche per l'istituzione di norme e standard equi, aperti e orientati ai valori relativi a un uso delle tecnologie basato su regole, etico e antropocentrico, che rispetti la vita privata dei singoli utenti, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e la governance di Internet; chiede una stretta cooperazione e coordinamento tra l'UE e i paesi indo-pacifici nella risposta e nella mitigazione delle possibili tensioni sulle catene di approvvigionamento globali a seguito delle sanzioni internazionali contro le imprese e i settori economici russi; chiede una cooperazione rafforzata con i partner democratici della regione indo-pacifica nell'elaborazione di norme globali sull'uso militare dell'intelligenza artificiale e un divieto globale di sistemi di armi completamente autonomi; chiede un approccio strategico coordinato a livello europeo nei confronti della regione, al fine di garantire le forniture di tecnologie e materiali critici e rafforzare la capacità di produzione dei partner democratici; chiede requisiti rigorosi, sia politici che tecnici, per l'acquisto di tali tecnologie da Stati non democratici della regione come la Cina;

40. chiede un accesso paritario e libero allo spazio aereo sulla base del pieno rispetto del diritto internazionale; sostiene l'impegno a favore della circolazione aperta e libera attraverso iniziative quali l'accordo globale sul trasporto aereo tra l'UE e l'ASEAN;

41. sottolinea la crescente importanza della dimensione spaziale della cooperazione e della sicurezza internazionale; esprime preoccupazione per l'aumento dello sviluppo e della proliferazione delle armi spaziali, incrementando il pericolo di una corsa agli armamenti; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione e il dialogo regionali e globali sulle questioni spaziali, anche attraverso l'Ufficio delle Nazioni Unite per le questioni spaziali, come mezzo per allentare le tensioni e prevenire l'utilizzo dello spazio a scopo bellico; invita l'UE ad approfondire il successo della cooperazione in materia di politica e tecnologia spaziali con la Repubblica di Corea e il Giappone e ad avviare la cooperazione in materia di competenze e tecnologia spaziali con altri partner regionali;

Sfide non tradizionali in materia di sicurezza

42. pone in evidenza che la lotta contro l'estremismo violento e la propaganda è nell'interesse comune dell'UE e dei paesi della regione indo-pacifica, nonché della comunità internazionale; invita l'UE a sviluppare un progetto di prevenzione dell'estremismo violento e lotta allo stesso, comprese le azioni volte a rafforzare la resilienza all'estremismo violento, come una piattaforma unificata per contrastare l'estremismo nella regione indo-pacifica; invita l'UE e i partner indo-pacifici che condividono i nostri stessi principi a rafforzare la cooperazione tra i servizi di intelligence antiterrorismo, anche intensificando gli scambi accademici; sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente la cooperazione tra Europol e Aseanopol, nonché tra Europol e le autorità nazionali di contrasto, al fine di agevolare lo scambio di buone prassi

Martedì 7 giugno 2022

e competenze in diversi settori di particolare interesse, quali la lotta al terrorismo, la lotta alla criminalità transnazionale, la tratta di esseri umani e il traffico di armi illegali e migranti; ricorda che la tratta di esseri umani rimane una sfida nell'intera regione indo-pacifica; invita l'UE a sostenere i partner regionali nella lotta contro la tratta di esseri umani e a sostenerli nell'attuazione del protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta di esseri umani e delle iniziative regionali come la Convenzione dell'ASEAN contro la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini;

43. chiede un maggiore impegno con i paesi indo-pacifici nell'affrontare le sfide alla sicurezza provenienti dall'Afghanistan dopo l'acquisizione del potere dei talebani, compresi il terrorismo e il traffico di droga e di esseri umani, affrontando nel contempo la crisi umanitaria e le minacce alla sicurezza umana;

44. evidenzia che il rischio di proliferazione di armi nucleari e la rapida crescita e diffusione di nuove capacità nucleari tecnologicamente avanzate e tecnologie missilistiche nella regione indo-pacifica rimangono motivo di grave preoccupazione per la sicurezza regionale e globale; esprime profonda preoccupazione per i continui ostacoli al disarmo e all'architettura di controllo degli armamenti; esorta l'UE e i paesi partner che condividono i nostri stessi principi ad approfondire la cooperazione in materia di nucleare, sicurezza e non proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e a sostenere l'attuazione e l'universalizzazione del trattato sul commercio degli armamenti nella regione indo-pacifica; invita l'UE a coordinarsi con partner che condividono i nostri stessi principi per impegnarsi in un'intensa diplomazia con la Cina, tenendo conto della modernizzazione in corso del suo arsenale nucleare, compresi i missili ipersonici a capacità nucleare, al fine di raggiungere un nuovo regime universale di controllo degli armamenti, e un'efficace architettura di disarmo e non proliferazione, in particolare per quanto riguarda un possibile successore del trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio e del nuovo trattato di riduzione degli armamenti strategici, in scadenza nel 2026, al fine di tutelare l'UE e gli interessi di sicurezza internazionale; chiede che siano mantenuti e preservati i trattati e gli strumenti internazionali vigenti in materia di disarmo e non proliferazione; invita gli Stati al di fuori del quadro del trattato di non proliferazione delle armi nucleari in possesso di armi nucleari ad astenersi dalla proliferazione di qualsiasi tecnologia nucleare di tipo militare e ad aderire al trattato; elogia l'iniziativa dei centri di eccellenza dell'UE per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare, finanziata nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, e invita il servizio europeo per l'azione esterna a continuare ad approfondire la formazione e il rafforzamento delle capacità dei nostri partner indo-pacifici; sostiene il Trattato per la denuclearizzazione del Sud-est asiatico, in quanto regione libera da armi nucleari e altre armi di distruzione di massa, e in particolare l'obiettivo di promuovere il disarmo nucleare;

45. ricorda che la regione indo-pacifica è altamente esposta ai cambiamenti climatici, comportando gravi rischi per la sicurezza nella regione; incoraggia i partner dell'UE nella regione indo-pacifica a intensificare le azioni per la lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi ed esorta l'UE a sostenere detti partner nella riduzione delle emissioni e nell'attuazione delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e ad aumentare le loro capacità di valutazione, anticipazione e gestione dei rischi per la sicurezza climatica; invita l'UE a inserire i rischi per la sicurezza legati al clima in cima all'agenda della cooperazione strategica UE-regione indo-pacifica e ad attuare pienamente la tabella di marcia dell'UE in materia di difesa e clima nel suo impegno nella regione;

46. accoglie con favore il piano dell'UE di rafforzare il suo impegno con la regione indo-pacifica in materia di assistenza umanitaria e capacità di soccorso in caso di catastrofe; invita l'UE e i suoi partner della regione indo-pacifica a rendere prioritarie la prevenzione delle catastrofi e la resilienza e ad accelerare l'attuazione del quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030;

o

o o

47. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Martedì 7 giugno 2022

P9_TA(2022)0225

Isole dell'UE e politica di coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future (2021/2079(INI))

(2022/C 493/04)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 174, 175 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione finale della 40^a Assemblea generale annuale della Commissione delle isole della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM) del 15 aprile 2021,
- visto il 7^o programma d'azione in materia di ambiente e i concetti ivi enunciati,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 16 ottobre 2020, sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030,
- visto lo studio condotto per la commissione per lo sviluppo regionale dal titolo «Islands of the European Union: State of play and future challenges» (Le isole dell'Unione europea: situazione attuale e sfide future), pubblicato nel marzo 2021,
- visto lo studio condotto per la commissione per lo sviluppo regionale dal titolo «Cohesion Policy and Climate Change» (Politica di coesione e cambiamenti climatici), pubblicato nel marzo 2021,
- visto lo strumento per la ripresa Next Generation EU,
- vista la dichiarazione finale della 26^a Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche, firmata a Ponta Delgada il 18 novembre 2021,
- visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 10 dicembre 2020, relativo alla relazione della Commissione europea sull'attuazione di un partenariato strategico rinnovato con le regioni ultraperiferiche dell'UE ⁽³⁾,
- visto l'accordo del Consiglio del 7 dicembre 2021 su un approccio generale inteso ad aggiornare le norme dell'UE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 37 del 2.2.2021, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 2.

Martedì 7 giugno 2022

- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7^a relazione della Commissione europea ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'Unione europea per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽⁷⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 verso un rafforzamento del partenariato con le regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale ⁽⁹⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 14 ottobre 2020 su un uso sostenibile delle risorse naturali nel contesto insulare mediterraneo,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0144/2022),
- A. considerando che le regioni insulari dell'UE hanno una popolazione stimata di oltre 20 milioni di abitanti (il 4,6 % della popolazione totale dell'Unione); che la popolazione insulare europea è distribuita su circa 2 400 isole appartenenti a 13 Stati membri;
- B. considerando che le isole europee con un numero significativo di problemi strutturali sono già ampiamente classificate come regioni (NUTS) 2 o NUTS 3 nella classificazione comune delle unità territoriali per la statistica;
- C. considerando che le isole spesso presentano svantaggi naturali molteplici e permanenti, quali dimensioni ridotte, in gran parte bassa densità di popolazione, sfide demografiche quali una pressione demografica stagionale, volume ristretto dei mercati, doppia insularità (isole e arcipelaghi), topografia difficile molto simile alle regioni montane, dipendenza dal trasporto marittimo e aereo o da un numero esiguo di produzioni;
- D. considerando che i cambiamenti demografici non interessano tutti i paesi e le regioni in modo uniforme, ma hanno un impatto maggiore sulle regioni già in ritardo di sviluppo, aggravando le disuguaglianze territoriali e sociali esistenti; che le regioni rurali, periferiche e ultraperiferiche, comprese le isole, sono le più segnate dallo spopolamento e che ad abbandonare queste zone sono in particolare i giovani e le donne, con un conseguente aumento delle persone anziane che vi abitano e un maggiore rischio di isolamento sociale;
- E. considerando che le caratteristiche specifiche delle isole sono riconosciute dall'articolo 174 TFUE e che manca ancora l'applicazione concreta di tale articolo per quanto riguarda specificamente i territori insulari dell'UE; che tali caratteristiche dovrebbero essere tenute conto nelle politiche dell'UE, in particolare nell'elaborazione di una strategia specifica, un piano d'azione europeo e un'agenda politica insulare con priorità d'azione chiaramente definite;
- F. considerando che le regioni insulari sono tutte relativamente meno sviluppate rispetto alle regioni continentali del loro Stato membro e hanno un PIL pro capite inferiore;
- G. considerando che tre Stati membri dell'UE sono isole;

⁽⁵⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.

Martedì 7 giugno 2022

- H. considerando che l'assenza di collegamenti fisici delle isole e la loro lontananza dalla terraferma pongono in essere ulteriori limiti, in particolare per il mercato del lavoro, i collegamenti di trasporto e la mobilità sostenibili, l'importazione di materie prime e di prodotti di consumo, l'accesso dei prodotti insulari ai mercati esterni limitrofi, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, le attività economiche, l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, l'approvvigionamento energetico e gli impianti di gestione dei rifiuti; che tale assenza di collegamenti geografici rende più difficile la transizione verde di tali territori verso un'economia climaticamente neutra;
- I. considerando che ai fini della competitività sostenibile, dell'equità sociale e della resilienza è necessario garantire a tutti, comprese le persone che vivono nelle zone rurali e remote e nelle isole scarsamente popolate, un accesso paritario a misure per acquisire competenze di qualità ed inclusive, migliorarne il livello o riqualificarsi, nonché alle informazioni sulle risorse, sulla consulenza, l'istruzione e la formazione professionale;
- J. considerando che, conformemente all'articolo 349 TFUE, per le regioni ultraperiferiche, che sono in gran parte isole, l'UE deve adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione delle politiche comuni dell'UE a tali regioni, soprattutto in settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione; che le misure specifiche in tutti questi settori contribuiscono a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE;
- K. considerando che durante la pandemia di COVID-19 i lavoratori stagionali e distaccati spesso erano privi di un'assistenza sanitaria di base, di un alloggio dignitoso, di dispositivi di protezione individuale e di informazioni adeguate; che spesso avevano solo un accesso inadeguato o nullo ai regimi di protezione sociale negli Stati membri ospitanti, tra cui l'indennità di malattia e i regimi di disoccupazione di breve periodo; che la mobilità dei lavoratori dipende notevolmente dai mezzi di trasporto disponibili e che i lavoratori delle isole e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione sono particolarmente colpiti;
- L. considerando che le conseguenze sociali, economiche, ambientali e culturali a lungo termine della crisi della COVID-19 sui territori insulari dell'UE destano particolare preoccupazione e che la ripresa europea deve passare per le isole e non deve causare ulteriori disparità regionali; che la crisi generata dalla COVID-19 ha messo in luce l'enorme vulnerabilità delle economie insulari a tali eventi;
- M. considerando che i tassi di disoccupazione spesso elevati delle isole, che tendono a essere più elevati rispetto a quelli della terraferma, sono notevolmente aumentati a causa della crisi della COVID-19, colpendo in particolare i giovani;
- N. considerando che le isole e le regioni ultraperiferiche sono in prima linea nel cambiamento climatico, colpite dall'innalzamento del livello del mare e dall'erosione costiera, dal riscaldamento e dall'acidificazione dei mari e degli oceani e dall'aumento della frequenza e della violenza di catastrofi naturali quali cicloni, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi e tempeste, inondazioni, siccità e problemi di desertificazione, che possono avere effetti negativi sull'agricoltura e sull'approvvigionamento alimentare e possono causare molteplici forme di danno economico, sociale e ambientale; che possono essere laboratori eccellenti per diversi processi di transizione ecologica e molti stanno mirando all'autonomia energetica attraverso le energie rinnovabili;
- O. considerando che le isole dispongono di molte risorse che devono essere maggiormente valorizzate;
- P. considerando l'eccezionale ricchezza della biodiversità e degli ecosistemi insulari; che questi ultimi sono particolarmente minacciati dall'impatto dei cambiamenti climatici e che è opportuno garantire la loro protezione;
- Q. considerando che su molte isole le zone interne sono in ritardo rispetto alle regioni costiere in termini di sviluppo economico e di accessibilità dei servizi;

Martedì 7 giugno 2022

- R. considerando che sulle isole le aziende agricole, la maggior parte delle quali di dimensioni ridotte, sono ostacolate dalla loro collocazione geografica remota, dall'insularità e dalle condizioni ambientali, dalla dipendenza energetica dalla terraferma, da una limitata diversità nella produzione dovuta alle condizioni climatiche locali e da un'elevata dipendenza dai mercati locali, nonché dalla crisi climatica, dal degrado ambientale, dalla perdita di biodiversità e dalla mancanza di infrastrutture di base, quali strade, approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti, infrastrutture digitali e sanitarie; che tali difficoltà strutturali sono spesso inasprite dalla mancanza di servizi di interesse generale pienamente sviluppati;
- S. considerando che le isole, in particolare le regioni ultraperiferiche, sono molto vulnerabili alle crisi socioeconomiche e alle catastrofi naturali come eventi meteorologici estremi e attività vulcanica; che, a causa del loro isolamento geografico e delle difficoltà di accesso alle forniture di base dai territori continentali, come il carburante o l'acqua, le isole sono più duramente colpite da fenomeni come la pandemia di COVID-19, che creano particolari difficoltà per gli agricoltori; che i territori insulari dell'Unione rappresentano l'80 % della biodiversità europea, ospitano molte specie endemiche dell'Europa e possono fungere da rifugio per le specie minacciate di estinzione, rappresentando al tempo stesso zone di svernamento vitali, tappe e punti di sosta per uccelli, mammiferi e invertebrati in migrazione, oltre ad avere tesori paesaggistici e ambientali che richiedono una protezione specifica;
- T. considerando che una parte sostanziale dello sviluppo socioeconomico delle isole si basa su settori caratterizzati da un'elevata stagionalità, come nel caso dell'agricoltura e del turismo; che gli agricoltori delle regioni insulari risentono in particolare di una minore competitività, per via del fatto che devono sostenere costi di trasporto elevati e non possono beneficiare delle economie di scala, in quanto in molte isole la terra è un bene raro; che tutte le isole dell'UE dovranno seguire la strategia «Dal produttore al consumatore» in quanto parte essenziale del Green Deal europeo, al fine di sviluppare sistemi di approvvigionamento alimentare equi, sani e rispettosi dell'ambiente; che tali regioni potrebbero trovarsi in una situazione di notevole svantaggio a causa della concorrenza dei paesi terzi, che spesso non rispettano le stesse norme in materia di ambiente e di sicurezza della produzione alimentare e hanno costi del lavoro molto più bassi;
- U. considerando che l'impatto della strategia «Dal produttore al consumatore» sulla produzione agricola dell'UE può avere gravi conseguenze in queste regioni a causa della loro debole competitività rispetto alle importazioni dall'estero e le sfide che devono affrontare in termini di diversificazione della loro produzione;
- V. considerando che la biodiversità marina e terrestre delle isole è in gran parte endemica e quindi più fragile; che l'inquinamento marino e costiero come pure la pesca eccessiva e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che hanno un maggiore impatto sull'ambiente nelle isole, con conseguenze estremamente gravi sull'occupazione, il settore della pesca artigianale e le comunità locali, possono essere fonte di preoccupazione per le isole;
- W. considerando che le regioni ultraperiferiche e le isole hanno il potenziale di contribuire a garantire un futuro sostenibile per l'Europa in settori strategici come l'energia pulita, la biodiversità e l'ecoturismo;

Caratteristiche e specificità delle isole dell'Unione europea

1. riconosce l'insularità come uno svantaggio strutturale permanente; osserva che occorre pertanto elaborare strategie complementari che consentano alle isole di affrontare le sfide e superare gli ostacoli che la loro propria natura insulare comporta;
2. ricorda che l'articolo 174 TFUE stabilisce che l'Unione deve prestare particolare attenzione alle isole europee;
3. sottolinea che le isole europee, pur affrontando sfide comuni, presentano varie caratteristiche geografiche e assetti istituzionali che rendono fondamentale l'adozione di soluzioni flessibili che tengano conto di tali specificità;
4. deplora la mancanza di una visione dell'UE per le isole europee e chiede che sia messa a punto una visione europea e che siano valorizzati i punti di forza delle isole;

Martedì 7 giugno 2022

5. sottolinea che l'articolo 349 TFUE riconosce anche l'insularità tra le condizioni che limitano lo sviluppo delle nove regioni ultraperiferiche e che l'insularità è una delle condizioni che aggravano la loro situazione socioeconomica strutturalmente fragile; ricorda che l'articolo 349 TFUE prevede misure specifiche per tali regioni ultraperiferiche; chiede l'istituzione di una regolamentazione specifica per le regioni ultraperiferiche sull'organizzazione comune dei mercati (OCM), in modo da poter tenere conto delle peculiarità ambientali, geografiche e sociali dei territori di cui all'articolo 349 TFUE;
6. sottolinea che il PIL e il livello di sviluppo delle isole europee sono al di sotto della media dell'UE e dei paesi di cui fanno parte;
7. sottolinea che uno dei principali svantaggi per le isole è rappresentato dalle loro condizioni geomorfologiche e naturali; osserva che le isole presentano generalmente un doppio o triplice svantaggio naturale, vale a dire l'insularità, il paesaggio montuoso e la loro collocazione in un arcipelago;
8. ricorda che l'insularità crea problemi strutturali di dipendenza dal trasporto marittimo e aereo, che costituisce un servizio pubblico da cui dipende la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione che vivono nelle isole, con costi aggiuntivi per l'importazione e l'esportazione di merci, materie prime, tra cui prodotti energetici e di consumo, nonché per il trasporto passeggeri;
9. sottolinea che, nel caso degli arcipelaghi, la doppia e talvolta tripla insularità amplifica tali difficoltà;
10. mette in evidenza le carenze delle isole in termini di popolazione, materie prime e risorse di ogni tipo e ricorda che per molte di loro la questione dell'accesso all'acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari, in particolare per le famiglie, è fondamentale per la vita delle persone, lo sviluppo dell'agricoltura, la produzione di energia, la sostenibilità dell'isola e l'accoglienza turistica;
11. sottolinea che l'isolamento dovuto all'insularità comporta una dipendenza dai mercati della terraferma e delle zone continentali e aumenta il costo di determinati servizi, come la gestione dei rifiuti, nonché di determinati beni, in particolare per le isole di piccole dimensioni o remote, che dipendono fortemente dalle importazioni;
12. sottolinea che le economie insulari sono orientate verso i settori primario e terziario e che l'iperspecializzazione indebolisce il tessuto economico rendendolo più vulnerabile alle fasi recessive e alle crisi; esprime preoccupazione per gli sviluppi a lungo termine che possono portare a una monoattività turistica in molte isole dell'UE, che determinano vulnerabilità stagionali come differenze in termini di risorse finanziarie tra l'alta e la bassa stagione; sottolinea pertanto la necessità di diversificare l'economia delle isole rafforzando i loro settori secondari al fine di conseguire un buon equilibrio e un mercato del lavoro diversificato;
13. osserva con preoccupazione gli effetti attuali e a lungo termine della crisi pandemica della COVID-19, che aggravano una situazione già precaria in molte zone per le isole dell'Unione europea; osserva con preoccupazione che il peggioramento della salute mentale è un fattore significativo per la precarietà, a causa dell'isolamento e delle scelte limitate delle zone insulari;
14. sottolinea che, in numerose isole e nelle regioni ultraperiferiche, le conseguenze della crisi della COVID-19 sono ancor più sentite che sulla terraferma, come dimostrato dall'impennata dei prezzi del trasporto marittimo, e si aggiungono alle difficoltà socioeconomiche strutturali di tali regioni; osserva che gli attuali rincari non faranno che inasprire tali difficoltà;
15. ricorda agli Stati membri che il dispositivo per la ripresa e la resilienza deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo economico, sociale e territoriale delle isole e delle regioni ultraperiferiche rispetto alle regioni più avanzate; invita la Commissione, in sede di presentazione della relazione di esame al Parlamento europeo, a provvedere affinché i piani nazionali di riforma (PNR) attestino il rispetto di tale disposizione;

Sfide e problemi per le isole europee***Cambiamenti climatici e biodiversità***

16. sottolinea che la biodiversità si manifesta con caratteristiche uniche sul piano biogeografico, fitogenetico e funzionale, che le isole ospitano una parte significativa della biodiversità mondiale e grandi colonne riproduttive di specie importanti, delle quali hanno registrato una perdita sproporzionata in termini di biodiversità; mette in evidenza che politiche e azioni regionali mirate, come un'assistenza tecnica più coordinata per proteggere e ripristinare la biodiversità

Martedì 7 giugno 2022

unica delle isole nonché preservare le scarse risorse naturali presenti, come il suolo e l'acqua, sono necessarie al fine di salvaguardarne la produttività agricola, in particolare i prodotti tradizionali sostenibili, e garantire i mezzi di sussistenza, contribuendo nel contempo al conseguimento dell'obiettivo del Green Deal europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il sostegno agli agricoltori che si prodigano in pratiche rispettose della biodiversità, anche attraverso maggiori finanziamenti e tassi di cofinanziamento;

17. sottolinea che molte isole hanno un ambiente fragile e una biodiversità marina e terrestre endemica e che lo sviluppo del turismo, in particolare su alcune isole del Mediterraneo, accresce ulteriormente la pressione antropogenica sulla biodiversità;

18. chiede politiche e azioni regionali mirate, sostenibili ed efficienti per le isole, volte a rafforzarne la capacità di proteggere e ripristinare la loro biodiversità unica, a promuovere un'economia blu orientata al turismo e alla pesca sostenibili e a sostenere la ricerca sui fondali marini; invita inoltre la Commissione a valutare l'impatto del cambiamento climatico sulle isole;

19. ricorda che le isole sono in prima linea nel cambiamento climatico, in particolare con l'innalzamento del livello del mare, il riscaldamento e l'acidificazione dei mari e degli oceani, il crescente impatto della desertificazione e la moltiplicazione delle catastrofi naturali;

20. invita la Commissione a esaminare la necessità di migliorare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per adattarlo a nuove realtà e minacce quali le catastrofi naturali o gli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di affrontare in modo più realistico le conseguenze di tali fenomeni;

21. invita la Commissione ad affrontare rapidamente la questione dell'importanza di adattare i meccanismi di emergenza esistenti per far fronte alle catastrofi naturali sempre più gravi come l'eruzione del vulcano sull'isola di La Palma (Spagna), che rappresenta una sfida sociale ed economica senza precedenti per la quale è necessaria una risposta proporzionata al danno causato;

22. prende atto con preoccupazione dei rischi associati alla pesca eccessiva e all'inquinamento marino e costiero; chiede, nel quadro dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo, compresa la normativa sul clima, un sostegno specifico alle isole, fattore essenziale per renderle opportunamente adeguate, resilienti e lungimiranti per combattere e adattarsi ai cambiamenti climatici; chiede che nelle isole dell'UE siano utilizzati gli strumenti di compensazione degli effetti sociali negativi del Green Deal europeo;

23. chiede di valutare le strategie di prevenzione dei rischi di catastrofi naturali, le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e le politiche regionali al fine di evitare la moltiplicazione degli alloggi e delle infrastrutture nelle aree costiere soggette a inondazioni o nei territori esposti agli slittamenti di terreno;

Accesso all'acqua e gestione idrica

24. ritiene che le isole possano rappresentare un eccezionale laboratorio per le pratiche sostenibili in settori quali l'energia pulita, l'economia circolare, la mobilità intelligente, la gestione dei rifiuti e l'economia blu; ritiene necessario in particolare accorciare le catene di distribuzione al fine di ridurre le emissioni del trasporto di materie prime e promuovere l'economia circolare, essendo di grande importanza per rendere le isole più competitive e autosufficienti;

25. sottolinea che quasi tutte le isole sono sempre più precarie in termini di risorse ambientali, in particolare di risorse idriche; invita, in tale contesto, la Commissione a mobilitare fondi aggiuntivi per accompagnare meglio le regioni insulari per quanto riguarda l'accesso alle risorse idriche e la loro gestione e ad adottare una politica comune sulle isole per la gestione delle risorse idriche;

26. sottolinea la necessità di promuovere la depurazione dell'acqua, in particolare delle acque reflue, e di garantire un ciclo idrico sostenibile; ricorda che la desalinizzazione è spesso costosa e non è un modo efficace per fornire l'intero approvvigionamento idrico dell'isola; ricorda altresì le sfide correlate alla gestione dei rifiuti nei territori insulari che dispongono di risorse limitate per stoccare e trasformare i rifiuti, in particolare durante l'alta stagione turistica in cui la produzione di rifiuti è maggiore; mette in evidenza inoltre il ruolo strategico dell'economia circolare, che deve essere estesa per comprendere la raccolta e il riciclaggio economico dei rifiuti marini;

Martedì 7 giugno 2022

Transizione energetica

27. chiede norme specifiche e un sostegno finanziario per aiutare le isole a conseguire gli obiettivi di neutralità climatica, tenendo conto dei costi aggiuntivi connessi a settori quali energia e trasporti nonché dell'impatto delle tecnologie mobili sui loro sistemi energetici; riconosce che per gestire le energie rinnovabili intermittenti sono necessari livelli di investimento proporzionalmente molto elevati; chiede che tali costi siano presi in considerazione nel pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %»;

28. sottolinea la necessità e le opportunità derivanti dal pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %»; è del parere tuttavia che l'attuazione concreta di tali misure legislative debba andare di pari passo con la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, poiché le isole dipendono esclusivamente dal trasporto aereo e marittimo;

29. chiede misure compensative concrete che compensino eventuali conseguenze negative sulla coesione economica, sociale e territoriale delle isole nel processo di transizione verso un'economia e una società più pulite, che potrebbero sorgere a causa della loro dipendenza dai settori aereo e marittimo;

30. ritiene importante un attento monitoraggio per garantire la piena integrazione di tali isole nello sviluppo di infrastrutture marittime verdi; chiede che le isole siano considerate prioritarie per le infrastrutture al fine della decarbonizzazione del trasporto aereo e marittimo; sottolinea che tali handicap strutturali delle isole lasciano i loro cittadini e le imprese più esposti all'aumento dei prezzi;

31. ricorda che a causa delle loro piccole dimensioni e dei sistemi energetici isolati, le isole si trovano ad affrontare una sfida importante per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico poiché in genere dipendono dalle importazioni di combustibili fossili per la produzione di elettricità, i trasporti e il riscaldamento;

32. ritiene che l'uso delle energie rinnovabili, compresa l'energia mareomotrice, dovrebbe essere una priorità che apporta notevoli benefici alle isole, tenendo conto nel contempo delle esigenze delle comunità locali, compresa la conservazione dell'architettura tradizionale e degli habitat locali delle isole; chiede pertanto di sostenere lo sviluppo di un'ampia gamma di fonti di energia rinnovabili in base alle caratteristiche geografiche delle isole; accoglie con favore i programmi per l'idrogeno verde avviati dalle isole;

33. chiede di stabilire un obiettivo di autonomia in materia di energia basata sulle rinnovabili per tutte le isole europee, da sostenere mediante le risorse finanziarie necessarie e da realizzare attraverso l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e l'introduzione di misure volte ad aumentare il potenziale delle energie sostenibili e rinnovabili; chiede di effettuare ulteriori ricerche per rendere le energie rinnovabili offshore più accessibili e adatte alle caratteristiche geografiche dei diversi bacini marittimi;

34. sottolinea che, al fine di realizzare una transizione ambientale efficace, è fondamentale rafforzare la capacità amministrativa delle istituzioni locali delle isole europee e sviluppare il loro potenziale sia come fattori chiave della competitività economica, sociale e territoriale sia come promotori di comportamenti rispettosi del clima tra i cittadini; ricorda che tale transizione dipende anche da solide politiche e iniziative in materia di ricerca e innovazione che promuovano la collaborazione tra le parti interessate locali, incentivando nel contempo una più ampia diffusione delle strutture di ricerca nei territori insulari;

35. ricorda agli Stati membri che i loro piani nazionali di transizione nell'ambito del Fondo per una transizione giusta devono includere uno studio e un'analisi specifici per ciascuna delle loro isole;

Sviluppo sociale ed economico

36. sottolinea l'importanza di sostenere il tessuto economico locale delle isole europee, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI);

37. invita gli Stati membri a utilizzare i fondi provenienti dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità, promuovere un migliore equilibrio tra attività professionale e vita familiare e fornire opportunità di lavoro nelle regioni a rischio di spopolamento, prestando particolare attenzione a una migliore partecipazione delle donne al mercato del lavoro; sottolinea l'importanza dei servizi di consulenza, dell'apprendimento permanente e dei programmi di riqualificazione professionale e miglioramento delle competenze dei lavoratori di tutte le età;

Martedì 7 giugno 2022

38. chiede misure urgenti per limitare lo spopolamento delle isole nonché la fuga di cervelli e competenze e migliorare la qualità della vita dei cittadini, anche attraverso una maggiore accessibilità per i gruppi vulnerabili, sostenere le imprese locali e tutelare i posti di lavoro nonché affrontare l'invecchiamento della popolazione; chiede inoltre di incoraggiare lo sviluppo di istituti d'istruzione, di formazione professionale, per il miglioramento delle competenze, per un'imprenditorialità innovativa e sostenibile e l'occupazione per gli abitanti dell'isola, in particolare per le donne e per i giovani, il cui tasso di occupazione in quasi tutti i territori insulari dell'Unione è inferiore a quello degli uomini;

39. sottolinea la necessità di estendere l'accordo del Consiglio del 7 dicembre 2021 inteso ad aggiornare le norme dell'UE per quanto riguarda le aliquote dell'IVA a tutte le zone insulari dell'UE, se del caso;

40. ricorda che la crisi generata dalla pandemia di COVID-19 ha messo in luce le fragilità di molte isole europee in materia di salute; sottolinea pertanto l'importanza di sviluppare e migliorare le infrastrutture sanitarie, l'accesso alle cure e il sostegno per incoraggiare la creazione di operatori sanitari, in particolare nei territori insulari più remoti;

41. sottolinea la necessità di incoraggiare, a livello locale, la stretta cooperazione, la mobilità e gli scambi di conoscenze tra istituti di istruzione, ricerca e innovazione tecnologica, imprese, e singoli cittadini; invita pertanto la Commissione a garantire che gli abitanti delle isole europee, in particolare di quelle più lontane dal continente, possano partecipare pienamente e in condizioni di parità ai programmi di mobilità europei quali Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà, DiscoverEU o il futuro programma ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve);

42. ricorda l'importanza dei programmi dell'UE come la garanzia per i giovani; invita gli Stati membri ad attuare rapidamente tale programma, in stretto coordinamento con fondi dell'UE quali il FSE+, per affrontare la situazione dei giovani che non lavorano e non svolgono attività di istruzione o formazione, con particolare riferimento a quanti vivono nelle zone rurali e nelle regioni con vincoli naturali o demografici che influenzano il rispettivo mercato del lavoro, comprese le isole, al fine di garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 30 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida in materia di impiego, continuazione degli studi, istruzione o formazione professionale, siano in grado di sviluppare le competenze necessarie per accedere a opportunità di occupazione in un'ampia gamma di settori, oppure ricevano un'offerta di apprendistato o tirocinio retribuito entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dal termine degli studi;

43. accoglie con favore gli sforzi volti a rendere la garanzia per i giovani più inclusiva ed evitare qualsiasi forma di discriminazione, anche nei confronti dei giovani che vivono in zone urbane remote, rurali o svantaggiate o in territori d'oltremare e regioni insulari;

Cultura

44. ritiene che la cultura e lo sviluppo del settore culturale sulle isole siano fondamentali; sostiene che le identità culturali e linguistiche delle isole debbano essere tutelate e promosse, anche nei contesti educativi, in quanto contribuiscono alla valorizzazione delle isole, e dell'intera UE, a tutti i livelli;

45. invita la Commissione a designare il 2024 come Anno europeo delle isole;

Agricoltura e pesca

46. invita la Commissione a valutare la necessità di un regolamento recante misure specifiche nel settore agricolo per tutte le isole ai livelli NUTS 2 e NUTS 3 al fine di conseguire l'autonomia alimentare e aumentare la competitività dei loro prodotti, fatti salvi gli strumenti esistenti, quali il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) e il regolamento recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁰⁾;

47. chiede azioni volte a colmare il divario economico tra le zone interne e le regioni costiere, che molto spesso persiste nei territori insulari;

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Martedì 7 giugno 2022

48. osserva che la qualità dei prodotti agricoli e alimentari delle isole è unica grazie alle loro specifiche condizioni microclimatiche e topografiche; sottolinea la necessità di promuovere il consumo di prodotti agricoli provenienti dalle regioni insulari e periferiche attraverso la politica di coesione; esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare soluzioni sostenibili per il trasporto dei prodotti agricoli tra la maggior parte delle isole e la terraferma; reputa che ciò aumenterà la competitività, in particolare delle isole più piccole, e conferirà maggiori responsabilità ai piccoli agricoltori;

49. sottolinea la necessità di un maggiore sostegno per lo sviluppo sostenibile delle isole, entro i limiti ecologici e nel rispetto di un ambiente terrestre e marino sano, per l'agricoltura, la gestione e la conservazione delle foreste, la zootecnia, l'acquacoltura, la pesca sostenibile, la produzione locale e l'economia blu, anche attraverso programmi di cooperazione europei; ritiene necessario rafforzare il sostegno dell'Unione europea alla modernizzazione dell'attività agricola nelle isole, anche attraverso la promozione dell'agricoltura di precisione, per aiutare queste regioni a realizzare gli obiettivi del Green Deal;

50. sottolinea che il divario di sviluppo delle zone rurali insulari è ulteriormente aggravato dal fatto che, poiché nella maggior parte delle isole non sono presenti città vitali, esse non possono beneficiare delle ricadute finanziarie urbane; osserva che ciò comporta una riduzione della competitività, in particolare per quanto riguarda la capacità delle PMI di esplorare economie di scala;

51. sottolinea l'importanza della pianificazione territoriale orientata su un utilizzo efficace ed efficiente del territorio;

52. sottolinea l'importanza di raggiungere le persone nelle zone rurali e remote e di rendere le opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze più accessibili e di progettarle per le persone che lavorano nell'agricoltura, nella pesca, nella silvicoltura e in altri settori professionali in suddette zone; insiste altresì sull'esigenza di fornire loro le competenze verdi e digitali e tutte le altre competenze necessarie per cogliere le opportunità presenti e future offerte dall'economia verde e blu, e di consentire loro di apportare un contributo decisivo alla salvaguardia dell'ambiente;

53. sottolinea la mancanza di soluzioni sostenibili per il trasporto di prodotti agricoli tra la maggior parte delle isole e la terraferma e per l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli da e per le isole, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere i progetti innovativi per sviluppare collegamenti più verdi nei loro piani di sviluppo per le isole dell'UE;

54. invita gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti disponibili nell'ambito della politica di coesione e a identificare e promuovere le opportunità di complementarità e sinergia tra le varie politiche e fondi europei al fine di rafforzare la sicurezza alimentare e l'autosufficienza delle isole, anche promuovendo l'uso di energia da fonti rinnovabili, e di renderle parte integrante della transizione verso sistemi alimentari sostenibili e circolari e zone rurali intelligenti, trasformando così gli svantaggi geografici in opportunità; è del parere che la promozione del ruolo delle isole nella catena alimentare sostenibile mediante strumenti di intervento dell'UE, inclusa la politica di coesione, potrebbe generare ulteriori opportunità di lavoro e dimezzare la tendenza allo spopolamento delle regioni insulari;

55. sottolinea la necessità di sostenere filiere corte redditizie e rispettose dell'ambiente, come pure lo sviluppo di un settore agricolo orientato soprattutto verso produzioni tradizionali a elevato valore aggiunto, il consumo locale e le soluzioni verdi e il conseguimento dell'autonomia alimentare;

56. sottolinea la necessità di proseguire l'attuazione della dichiarazione di Cork II su una vita migliore nelle zone rurali, al fine di riflettere sulle sfide e sulle opportunità attuali che le isole europee si trovano ad affrontare; chiede che la visione a lungo termine per le zone rurali integri specificamente le particolarità delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell'Egeo; invita la Commissione a promuovere le politiche insulari durante i processi di pianificazione regionale per sostenere l'agricoltura sostenibile, la produzione alimentare, l'agriturismo, l'economia blu e la connettività, anche attraverso finanziamenti complementari a quelli del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), affrontando i cambiamenti climatici, proteggendo la biodiversità, introducendo l'economia circolare e passando alle energie rinnovabili; incoraggia inoltre la Commissione a valutare il costo reale dell'insularità e della doppia insularità delle regioni arcipelagiche, tenendo conto delle vulnerabilità e delle risorse delle regioni insulari, in particolare delle regioni ultraperiferiche; ritiene che

Martedì 7 giugno 2022

nella politica di coesione dell'UE si debba tenere conto del costo reale dell'insularità per le regioni insulari, effettuando nel contempo una valutazione d'impatto delle iniziative e delle azioni dell'UE sulle isole, basata su dati aggiornati e armonizzati; sottolinea che l'Osservatorio rurale rappresenta un'opportunità unica per la produzione di dati adeguati e aggiornati di elevata qualità per i territori insulari concentrati, tra l'altro, sull'accesso alla terra, stabilendo le basi per uno sviluppo agricolo ed economico olistico delle isole.

57. è favorevole al mantenimento del trasporto di animali vivi via mare, data la forte dipendenza dalle esportazioni del settore agricolo di alcune isole, soprattutto le più piccole, che non possono trasportare carcasse di animali a causa delle loro piccole dimensioni e della conseguente mancanza di infrastrutture;

58. ritiene necessario rafforzare il sostegno dell'Unione europea alla modernizzazione dell'attività agricola nelle isole, anche attraverso la promozione dell'agricoltura di precisione, per aiutare queste regioni a realizzare gli obiettivi del Green Deal;

59. sottolinea tuttavia che, poiché la strategia «Dal produttore al consumatore» limita ulteriormente l'uso di prodotti fitosanitari nell'Unione, essa dovrebbe altresì tenere conto delle specificità delle colture tropicali e subtropicali nelle regioni ultraperiferiche e limitare l'accesso ai mercati dell'Unione dei prodotti che non soddisfano le norme dell'Unione;

60. ritiene che, per quanto riguarda specificamente le regioni ultraperiferiche, la coesione dell'UE dovrebbe essere perseguita attraverso: il rafforzamento dell'articolo 349 TFUE, segnatamente consolidando l'*acquis* dell'UE applicabile in tali regioni; il mantenimento e il rafforzamento del programma POSEI e del suo bilancio, in particolare mediante il relativo recepimento in altri settori diversi dall'agricoltura come la pesca, i trasporti, il turismo ecc., e la garanzia di un trattamento differenziato dei prodotti delle regioni ultraperiferiche nella rinegoziazione di tutti gli accordi di partenariato economico e di libero scambio e la piena protezione in tali negoziati dei prodotti agricoli sensibili, come le banane, i pomodori, lo zucchero e il latte;

61. chiede il consolidamento di meccanismi specifici nel quadro della PAC tramite il programma POSEI, al fine di ridurre la dipendenza delle regioni ultraperiferiche dalle importazioni agricole e agroalimentari, di rafforzare la sicurezza alimentare e la capacità di queste regioni di accedere ai loro mercati, sia all'interno del loro territorio sia altrove nell'Unione; chiede, a tale proposito, un aumento del bilancio del POSEI a partire dal 2027 per soddisfare le crescenti esigenze e lo sviluppo della produzione locale in suddette regioni remote e insulari aventi significativi costi di produzione aggiuntivi;

62. invita la Commissione a mantenere il tasso di cofinanziamento a lungo termine per le regioni ultraperiferiche all'85 % per il FEASR, al fine di garantire lo sviluppo socioeconomico di questi territori e alleviare così le problematiche derivanti dalla loro posizione remota;

63. chiede il rigoroso rispetto delle norme ambientali e sociali europee applicabili ai beni tropicali provenienti dai paesi non UE e l'introduzione sistematica di contingenti di importazione per i prodotti tropicali originari di tali paesi, sulla base dei flussi esistenti; ritiene che sia opportuno introdurre meccanismi specifici di vigilanza e sanzione per verificare il rispetto di tali condizioni; raccomanda di imporre il principio di conformità per le importazioni da paesi non UE, in particolare per i prodotti biologici;

64. riconosce che le regioni costiere e quelle ultraperiferiche dipendono storicamente dalla pesca e dovrebbero beneficiare di un sostegno finanziario al fine di consolidare i posti di lavoro nel settore della pesca, sviluppare nuovi settori e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nella pesca artigianale; invita gli Stati membri a mettere in atto politiche mirate per tutelare i posti di lavoro esistenti, crearne di nuovi diversificati e promuovere la digitalizzazione; sottolinea l'importanza di prevenire qualsiasi forma di discriminazione nel mercato del lavoro e di proteggere e sostenere i gruppi vulnerabili e svantaggiati; sostiene l'impiego combinato dei Fondi strutturali e d'investimento europei per creare sinergie, evitando al contempo duplicazioni;

65. esprime profonda preoccupazione per la salute fisica e mentale dei lavoratori del settore della pesca, spesso messa a repentaglio, oltre che dalla connaturata pericolosità del lavoro in mare aperto, anche dall'impiego di pescherecci che non rispettano le attuali norme di sicurezza, aumentando la loro esposizione a infortuni sul lavoro anche gravi; invita pertanto le autorità competenti a garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti i lavoratori del settore nonché condizioni

Martedì 7 giugno 2022

di parità e una concorrenza leale tra le imprese di pesca a livello globale, senza abbassare gli standard europei; invita gli Stati membri a fornire un sostegno adeguato al miglioramento della sicurezza della flotta e delle condizioni di lavoro nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale e con particolare attenzione alla pesca su piccola scala, in particolare nelle regioni insulari e ultraperiferiche, dove l'età media dei pescherecci è notevolmente superiore a quella della pesca industriale; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di cercare un accordo sulla sicurezza dei pescherecci;

Turismo

66. osserva che il settore del turismo è il principale fattore di crescita economica delle regioni insulari in termini di entrate e occupazione; invita pertanto la Commissione a fornire un sostegno finanziario supplementare specifico per il turismo sostenibile sulle isole, risolvendo il problema del turismo stagionale e sostenendo progetti pilota innovativi per promuovere soluzioni più ecologiche e digitali in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, e ad aiutare le isole che dipendono fortemente dal turismo a diversificare le loro economie; invita inoltre la Commissione a creare un'etichetta europea del turismo sostenibile per valorizzare i punti di forza e gli sforzi delle isole e delle regioni insulari in materia;

67. evidenzia la necessità di rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale nei confronti delle isole, come gli investimenti territoriali integrati e lo sviluppo locale di tipo partecipativo, nonché di incoraggiare iniziative quali la strategia «Piccoli comuni intelligenti» e i poli dell'innovazione digitale europei in relazione alle isole, al fine di sostenere un'agricoltura e una produzione alimentare sostenibili con speciale attenzione alle pratiche rispettose dell'ambiente, nonché un agriturismo sostenibile; sottolinea l'importanza di promuovere l'uso intelligente dell'energia e delle risorse idriche al fine di garantire che le isole sfruttino al meglio le loro scarse risorse;

Accesso ai servizi pubblici

68. chiede lo sviluppo e il miglioramento dell'infrastruttura dei trasporti delle isole al fine di promuovere i trasporti sostenibili e di sostenere la modernizzazione e l'inverdimento delle infrastrutture stradali, aeroportuali e portuali assicurando, nel contempo, una transizione socialmente giusta; chiede, in particolare, di sostenere trasporti pubblici e privati rispettosi dell'ambiente;

69. chiede di dare priorità a maggiori investimenti nelle infrastrutture di base per migliorare l'accesso di tutte le famiglie all'acqua potabile e ai servizi sanitari;

70. sottolinea la necessità di garantire la continuità territoriale di tutte le isole attraverso un trasporto marittimo e aereo sostenibile, prestando particolare attenzione ad evitare situazioni di monopolio, salvo in caso di carenza di servizi di trasporto regolari in una situazione di libera concorrenza che richiede il ricorso ad accordi di servizio pubblico; sottolinea l'importanza di una riduzione dei costi di trasporto per i passeggeri e le merci, anche con tariffe agevolate per i residenti e di garantire la sicurezza e l'adeguatezza dei ponti terrestri e dei collegamenti stradali;

71. invita la Commissione a garantire che il programma di lavoro 2021-2023 del meccanismo per collegare l'Europa e i programmi di cooperazione europei contribuiscano all'accessibilità territoriale delle isole; osserva che il miglioramento dell'accessibilità delle isole e lo sviluppo di collegamenti di trasporto sostenibili con e tra le isole sono fondamentali per il loro sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici essenziali quali l'istruzione, la sanità e l'assistenza sociale; ritiene che tali miglioramenti non dovrebbero limitarsi alla terraferma o, se del caso, agli Stati membri dell'UE;

72. sottolinea, in particolare nel contesto della crisi della pandemia di COVID-19, l'importanza di migliorare le infrastrutture sanitarie, rafforzare i servizi di telemedicina e telepsichiatria e aggiornare la fornitura di assistenza sanitaria primaria e l'accesso ai medicinali sulle isole dell'UE;

73. sottolinea che le pari opportunità per tutti sono fondamentali e invita la Commissione e gli Stati membri a colmare in via prioritaria il divario di competenze digitali garantendo che le regioni vulnerabili, comprese le zone rurali e remote e i cittadini indigenti, abbiano accesso all'istruzione e alla formazione digitali, all'hardware minimo richiesto, all'accesso diffuso a Internet, al sostegno digitale e ad altri strumenti di apprendimento tecnologico; sottolinea altresì che occorre sostenere queste categorie per innalzare i livelli di competenze digitali che sono loro necessari per prosperare, e per evitare di aggravare le disuguaglianze, senza lasciare indietro nessuno;

Martedì 7 giugno 2022

74. sottolinea che la digitalizzazione e una connettività digitale efficiente per le isole sono una priorità assoluta, in particolare per contribuire a superare gli svantaggi geografici cui devono far fronte e per migliorare l'offerta di tecnologie e infrastrutture digitali, servizi di istruzione e formazione, nonché sanità elettronica, compresa la telemedicina e la telepsichiatria, e altri servizi pubblici essenziali per i cittadini e le PMI, che producono effetti positivi per le strategie e le operazioni commerciali;

75. sottolinea l'importanza di mantenere le infrastrutture digitali che collegano le isole dell'UE al resto del mondo, in particolare destinando fondi europei sufficienti per la sostituzione dei cavi sottomarini obsoleti;

76. ritiene che, soprattutto nelle piccole isole, sia difficile per le PMI accedere facilmente a tutte le informazioni relative alla promozione dell'imprenditoria, allo sviluppo delle competenze e alle opportunità finanziate dall'UE; chiede di rafforzare il sostegno finanziario a tale riguardo, nonché di garantire maggiori sessioni di informazione, servizi di consulenza e formazione su misura;

Migrazione

77. osserva che alcune isole fanno fronte all'arrivo di un gran numero di migranti che talvolta superano di gran lunga la popolazione locale, e che non sono in grado di fornire i mezzi necessari per l'alloggio e l'assistenza;

78. richiama l'attenzione sulla pressione specifica e sproporzionata sui sistemi di asilo e di accoglienza nelle isole, nelle isole periferiche e nelle regioni ultraperiferiche; chiede che il piano d'azione europeo per le isole riconosca la suddetta realtà in materia di asilo e migrazione, che richiede soluzioni coordinate a livello europeo che rispettino il benessere e la dignità dell'individuo, affrontando nel contempo la pressione;

Rivalutazione dei regimi di aiuti di Stato e misure volte a ridurre il divario di sviluppo

79. invita la Commissione a presentare un'analisi relativa al volume degli aiuti di Stato concessi alle imprese aventi sede nelle isole dell'UE; ritiene indispensabile, nonostante gli sforzi compiuti dall'UE e dagli Stati membri, determinare se e in quale misura le imprese situate nei territori insulari abbiano beneficiato di tali misure e rivalutare di conseguenza gli aiuti di Stato; sottolinea a tale riguardo l'importanza di aiuti di Stato più flessibili per le imprese del trasporto aereo e marittimo in tali territori insulari, data la loro totale dipendenza da questi mezzi di trasporto;

80. chiede che qualsiasi futura revisione del quadro legislativo in materia di aiuti di Stato sia sottoposta a valutazioni d'impatto basate su indicatori specifici per valutare il divario di competitività delle economie delle regioni insulari, anche rispetto alle conseguenze del pacchetto «Pronti per il 55 %», su tali territori e per definire un regime decrescente specifico per i territori insulari allorché le misure straordinarie previste nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato giungeranno a scadenza dopo il 31 dicembre 2021;

81. chiede la creazione di una sottocategoria «isole», considerate le loro caratteristiche distinte, per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato regionali per il periodo 2021-2027 e la soppressione dei massimali «de minimis» per le isole e le regioni ultraperiferiche europee, oltre i quali è richiesta l'autorizzazione della Commissione;

82. sottolinea la necessità di un approccio più flessibile per garantire l'impiego più efficace dei finanziamenti europei nei territori insulari e nelle regioni ultraperiferiche, senza pregiudicare le norme di qualità e le procedure di monitoraggio pertinenti;

83. osserva che l'attuale regola de minimis limita la competitività e crea difficoltà nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche europee; è del parere che, onde ridurre tali svantaggi, tutte le isole dell'UE dovrebbero essere esentate dai massimali applicabili della norma de minimis; invita inoltre la Commissione ad adeguare le norme in materia di aiuti di Stato per garantire che le sovvenzioni volte a porre rimedio all'insularità non siano considerate aiuti di Stato ma compensazioni per porre le isole e le regioni ultraperiferiche europee su un piano di parità con le loro controparti continentali;

Martedì 7 giugno 2022

84. chiede una rivalutazione del criterio legato alla distanza (150 km) utilizzato nella classificazione delle isole come regioni di frontiera ammissibili ai finanziamenti a titolo dei programmi di cooperazione transfrontaliera, nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale della politica di coesione o nel quadro della politica europea di vicinato; ritiene che, qualora sia necessario stabilire un limite di qualche tipo, per le regioni insulari sarebbe più appropriato applicare la condizione di territorio transfrontaliero a livello di bacino marittimo;

Una politica specifica e mirata dell'UE per le isole

85. sottolinea che la mancanza di dati statistici sulle isole ostacola lo sviluppo di politiche mirate; invita la Commissione a creare un Istituto europeo dei territori svantaggiati, in relazione all'articolo 174 TFUE, per raccogliere dati statistici affidabili e aggregati, inclusi dati disaggregati per genere, regolarmente aggiornati utilizzando criteri armonizzati a tutti i livelli amministrativi; invita la Commissione a migliorare la raccolta di dati statistici sulle isole europee e a introdurre il «territorial proofing» nelle valutazioni d'impatto delle sue proposte, con l'obiettivo di sviluppare politiche mirate e valutare come la legislazione proposta influisca sui cittadini e sulle imprese con sede nelle diverse regioni;

86. sottolinea che le isole non sono tutte attualmente soggette alla legislazione europea in materia di classificazione territoriale; invita la Commissione ad avviare una discussione al riguardo, al fine di includere le isole nella classificazione comune delle unità territoriali per la statistica e a prendere in considerazione l'istituzione di un programma analogo all'iniziativa urbana europea per sostenere i partenariati tra le isole europee al fine di definire approcci innovativi ai problemi specifici delle isole, condividere le migliori pratiche e attuare soluzioni vantaggiose per i cittadini e le imprese;

87. invita la Commissione a prendere atto degli studi già realizzati dalle isole europee sulle sfide e i costi aggiuntivi dell'insularità e a elaborare analisi interdisciplinari sulle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, sociali e ambientali dei territori insulari in modo da assicurare che tali regioni non risentano di alcuno svantaggio competitivo connesso alla loro condizione geografica;

88. chiede la creazione di una dotazione supplementare destinata ad aiutare le isole europee ad affrontare le loro sfide e disparità specifiche e a coprire i costi aggiuntivi dell'insularità nel quadro della futura politica di coesione; suggerisce di ampliare il punto di contatto insulare istituendo una task force insulare in seno alla direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione;

89. invita la Commissione a prendere in considerazione l'assegnazione del bilancio sulla base del PIL pro capite al fine di colmare tutte le disparità tra le isole;

Patto delle isole e piano d'azione europeo per le isole

90. invita la Commissione a effettuare una valutazione dinamica dell'articolo 174 TFUE e a basarsi su tale articolo con una vera e propria agenda per le isole europee e a creare una strategia europea per le isole basata su tale relazione, che sia in linea con le esigenze locali e le realtà sul campo e tenga conto delle specificità di ciascuno dei bacini marittimi dell'Unione europea; invita la Commissione a realizzare uno studio sulle diverse situazioni dei territori insulari e a prendere in considerazione una strategia per le isole corredata di proposte concrete;

91. chiede che sia elaborato e messo in pratica quanto prima un patto per le isole con la partecipazione delle principali parti interessate, vale a dire autorità nazionali, regionali e locali, operatori economici e sociali, società civile, mondo accademico e organizzazioni non governative, sulla falsariga del patto urbano e del futuro patto rurale;

92. sottolinea che il dialogo con le comunità insulari e tra le medesime è essenziale per favorire la vicinanza al progetto europeo, costruire ponti tra le culture, stimolare l'interesse nei processi decisionali e promuovere la costruzione della stessa Unione europea;

Martedì 7 giugno 2022

o

o o

93. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

Martedì 7 giugno 2022

P9_TA(2022)0226

Articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sull'applicazione dell'articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca (2021/2168(INI))

(2022/C 493/05)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli articoli 3, 11, 38, 120 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE ⁽²⁾ del Consiglio (regolamento sulla PCP), e in particolare l'articolo 17,
- vista la posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita ⁽⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente ⁽⁶⁾,
- vista la relazione della Commissione, del 25 giugno 2020, sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE) (COM(2020)0259),
- vista la relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione, del 30 settembre 2019, sui dati sociali nel settore della pesca dell'UE,

⁽¹⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽³⁾ GU C 506 del 15.12.2021, pag. 160.

⁽⁴⁾ GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.

Martedì 7 giugno 2022

- vista la relazione del CSTEP, del 17 dicembre 2020, sulla dimensione sociale della politica comune della pesca,
 - vista la relazione economica annuale del CSTEP sulla flotta peschereccia dell'UE, pubblicata l'8 dicembre 2021,
 - vista la relazione del CSTEP, del 28 aprile 2021, sui criteri e gli indicatori per integrare gli aspetti di sostenibilità dei prodotti ittici nelle norme di commercializzazione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati,
 - visto lo studio del 2015 richiesto dalla commissione per la pesca sui criteri per l'assegnazione dell'accesso alla pesca nell'UE,
 - vista la sentenza pronunciata il 15 luglio 2021 dal Tribunale amministrativo di Montpellier nella causa n. 1801790,
 - vista la relazione della New Economics Foundation (NEF) del settembre 2021 dal titolo «Who gets to fish in the EU? A 2021 update of how EU Member States allocate fishing opportunities» (Chi può pescare nell'UE? Un aggiornamento del 2021 sulle modalità di ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri dell'UE),
 - vista la relazione del 2018 del World Wildlife Fund (WWF) dal titolo «Evaluating Europe's course to Sustainable fisheries by 2020» (Valutazione dei progressi dell'Europa verso una pesca sostenibile entro il 2020),
 - vista la relazione di Low Impact Fishers of Europe e Our Fish, del 27 ottobre 2021, dal titolo «How the EU can Transition to Low Environmental Impact, Low Carbon, Socially Just Fishing» (Come l'UE può passare a una pesca a basso impatto, a basse emissioni di carbonio e socialmente giusta),
 - vista la relazione 2020 del Gruppo di lavoro sulla pesca a strascico elettrica del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Consiglio speciale CIEM del 20 maggio 2020 in risposta alla richiesta dei Paesi Bassi relativa agli impatti della rete da traino con impiego di impulso elettrico sull'ecosistema e sull'ambiente derivanti dalla pesca della sogliola (*Solea solea*) nel Mare del Nord,
 - visto l'articolo 6, paragrafo 18, del codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, relativo alla tutela dei diritti dei pescatori artigianali e su piccola scala e al loro accesso preferenziale, se del caso, alle zone e alle risorse di pesca tradizionali,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0152/2022),
- A. considerando che fra gli obiettivi del regolamento sulla PCP figurano gli obiettivi di garantire che «le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare», di applicare «alla gestione della pesca l'approccio precauzionale [...] [e di mirare] a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile» e cita gli obiettivi di applicare «alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini», di «contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici» e di «promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici»;
- B. considerando che l'obiettivo 14.b degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite invita le parti a «fornire l'accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini»;
- C. considerando che il Consiglio è responsabile di fissare le possibilità di pesca (totali ammissibili di catture e degli sforzi di pesca totali), che sono poi assegnati agli Stati membri garantendo il principio della stabilità relativa; che la stabilità relativa è un elemento importante della PCP che si è dimostrato affidabile nel lungo periodo e in grado di fornire visibilità ai pescatori e che non dovrebbe essere compromesso; che ciascuno Stato membro ripartisce tali possibilità di pesca tra i propri pescatori e le proprie organizzazioni di produttori conformemente al principio di sussidiarietà;

Martedì 7 giugno 2022

- D. considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono responsabili dell'assegnazione delle possibilità di pesca; che possono esservi grandi differenze tra i settori nei diversi paesi, ragion per cui non è auspicabile un approccio «uguale per tutti»;
- E. considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento PCP, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16 dello stesso regolamento, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico; che tra questi criteri possono figurare l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura;
- F. considerando che l'articolo 17 non esclude la pesca ricreativa dal suo ambito di applicazione e che spetta agli Stati membri decidere come assegnare le possibilità di pesca a livello nazionale;
- G. considerando che l'articolo 17 stabilisce che «gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti»;
- H. considerando che a norma dell'articolo 16 ciascuno Stato membro decide come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili e informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato;
- I. considerando che la pubblicazione dei dati relativi all'assegnazione dei contingenti di pesca dovrebbe essere effettuata in linea con le pertinenti norme in materia di protezione dei dati;
- J. considerando che la valutazione della dimensione sociale della PCP condotta dal CSTEP ha rilevato che nel 2020 16 Stati membri costieri su 23 hanno risposto alla richiesta della Commissione di informarla circa il metodo di ripartizione utilizzato;
- K. considerando che l'Unione europea non ha rispettato il termine per conseguire un buono stato ecologico delle acque marine dell'UE entro il 2020, come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; che la relazione adottata nel 2020 dalla Commissione sul primo ciclo di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, tenendo conto della sua natura globale, ha stabilito che il sistema di protezione dell'UE è uno dei più ambiziosi al mondo e ha concluso che deve essere migliorato per affrontare problemi quali la pesca eccessiva in alcuni mari e pratiche di pesca non sostenibili, rifiuti di plastica, eccesso di nutrienti, rumore subacqueo e altri tipi di inquinamento;
- L. considerando che l'UE non ha rispettato il termine del 2020 per ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) per tutti gli stock ittici; che, tuttavia, sono stati compiuti notevoli progressi verso il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY, in particolare nell'Atlantico nordorientale e nel Mar Baltico, dove nel 2020 il 99 % degli sbarchi gestiti esclusivamente dall'UE e per i quali erano disponibili pareri scientifici erano «stock gestiti in modo sostenibile»;
- M. considerando che l'UE si è impegnata a conseguire l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che include l'OSS n. 14: «conservare e sfruttare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»;
- N. considerando che, nella sua risoluzione sulla strategia «Dal produttore al consumatore», il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «fornire un sostegno adeguato per la transizione verso la pesca [...] a basso impatto», anche «aumentando la percentuale delle quote nazionali destinate alla pesca costiera su piccola scala»;
- O. considerando che la «piccola pesca costiera» è definita nel regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) come attività di pesca praticate da pescherecci nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi da pesca trainati, o da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
- P. considerando che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 include l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi delle attività di pesca ed estrattive su specie e habitat marini sensibili, compresi i fondali marini, al fine di raggiungere un buono stato ecologico;

Martedì 7 giugno 2022

- Q. considerando che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità comprendono la riduzione delle catture accessorie di specie a un livello che ne consenta il recupero e la conservazione;
- R. considerando che le attività di pesca dell'UE sono un settore strategico dell'Unione, che genera direttamente o indirettamente un numero significativo di posti di lavoro in zone costiere e di pesca e mantiene al contempo un'economia sostenibile, associando occupazione e mezzi di sussistenza delle persone al territorio e al mantenimento delle tradizioni culturali;
- S. considerando che il FEAMPA fornisce un sostegno finanziario ai giovani pescatori che avviano attività di pesca, mentre non vi è alcuna garanzia successiva per l'acquisizione di possibilità di pesca;
- T. considerando che la pesca fornisce un contributo indispensabile alla sicurezza alimentare dell'Unione;
- U. considerando che la pesca crea posti di lavoro sia in mare che a terra; che alcune regioni dipendono dagli sbarchi che avvengono a livello locale per garantire la redditività di molte imprese e mantenere vive le comunità costiere;
- V. considerando che non esiste una relazione completa sull'applicazione dell'articolo 17 del regolamento sulla PCP a cura della Commissione, il che significa che le uniche valutazioni disponibili per questa prima valutazione dell'attuazione sono quelle pubblicate dal CSTEP, dalle associazioni di beneficenza, dallo stesso settore della pesca, dalle ONG e dalle parti interessate;
- W. considerando che, secondo l'ultima valutazione della dimensione sociale della CPC condotta dal CSTEP, la richiesta della Commissione del 2020 agli Stati membri di fornire informazioni sul loro sistema di ripartizione includeva una domanda sulla valutazione d'impatto e solo due Stati membri (Svezia e Danimarca) hanno riferito di aver condotto tale valutazione; che la stessa relazione ha rilevato che nel 2020 solo 16 Stati membri costieri su 23 hanno risposto alla richiesta della Commissione di informarla circa il metodo di ripartizione utilizzato; che molte di queste risposte erano di utilità limitata in quanto contenevano solo descrizioni generali della flotta peschereccia nazionale o semplicemente sottolineavano l'intento delle loro assegnazioni senza delineare i «criteri trasparenti e oggettivi»;
- X. considerando che, per la campagna di pesca 2020, l'assegnazione del contingente di tonno rosso alle navi per la pesca su piccola scala è stata del 3,03 % in Italia, dell'11,6 % in Croazia, dell'11,89 % in Francia, del 13,68 % in Portogallo e del 36,93 % in Spagna;
- Y. considerando che la maggior parte degli stock ittici sono principalmente bersaglio di vari tipi di flotte mentre alcuni di questi sono bersaglio di flotte per la pesca sia su piccola che su grande scala;
- Z. considerando che con l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento sulla PCP e l'assegnazione di contingenti di pesca sulla base di criteri trasparenti e obiettivi di tipo ambientale, sociale o economico, l'UE può realizzare una transizione giusta verso una flotta peschereccia a basse emissioni di carbonio e a basso impatto; che, tuttavia, tale obiettivo deve andare di pari passo con l'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare;
- AA. considerando che la Commissione sta sviluppando un piano d'azione per conservare le risorse aliutiche e proteggere gli ecosistemi marini, che dovrà contribuire a uno dei principali obiettivi del Green Deal europeo garantendo la sostenibilità della pesca e un'adeguata protezione degli ecosistemi marini e della loro biodiversità;
- AB. considerando che il 10 novembre 2020 il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo sul regolamento che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; che tale accordo è stato poi respinto dal Consiglio, contravvenendo alla decisione precedentemente concordata con le altre due istituzioni;
- AC. considerando che la Brexit ha avuto un impatto anche sulla ripartizione dei diritti di pesca nell'UE;

Martedì 7 giugno 2022

1. ricorda che gli stock ittici sono una risorsa pubblica naturale, che le attività e la gestione della pesca sono una risorsa basata su tale risorsa e appartengono al nostro patrimonio comune e che gli stock ittici dovrebbero essere gestiti in modo da garantire i massimi benefici nel lungo periodo per la società, ridurre al minimo l'impatto sugli ecosistemi e garantire la sicurezza alimentare fornendo alimenti sani; ricorda che la redditività economica della flotta europea dovrebbe essere garantita mediante uno sfruttamento sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e sulla base di pareri scientifici affidabili e del principio di precauzione;
2. sottolinea che le quote dei contingenti e le possibilità di pesca rappresentano un diritto a una risorsa pubblica; evidenzia, a tale proposito, che, nell'ambito delle competenze degli Stati membri in materia di assegnazione delle possibilità di pesca e tenendo conto dei principi di stabilità e prevedibilità, nessun attore dovrebbe beneficiare di un diritto indefinito nel tempo a una determinata quota o possibilità di pesca;
3. sottolinea che nelle attività di pesca soggette a gestione dei contingenti il problema delle specie a contingente limitante (choke species) può comportare l'interruzione delle operazioni di pesca prima della fine della stagione, con implicazioni economiche potenzialmente significative per i pescatori; sottolinea a tale proposito che un buon sistema di contingentamento dovrebbe includere un discreto grado di flessibilità in quanto consentirebbe ai pescatori che necessitano di contingenti supplementari di specie a contingente limitante e ai pescatori che dispongono di contingenti di raggiungere un risultato reciprocamente vantaggioso;
4. sottolinea che spetta agli Stati membri determinare i criteri da utilizzare per l'assegnazione delle possibilità di pesca;
5. rileva che la Commissione non ha avviato procedure d'infrazione contro alcuno Stato membro in merito al rispetto dell'articolo 17 del regolamento sulla PCP;

Utilizzo di criteri oggettivi e trasparenti

6. sottolinea che non esiste uno studio della Commissione che analizzi l'applicazione dei criteri per l'assegnazione di contingenti a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento sulla PCP; osserva che vi è una mancanza di trasparenza e che diversi Stati membri non rendono pubblici i criteri applicati nella distribuzione delle possibilità di pesca e li incoraggia a rendere pubblici e facilmente accessibili tali criteri; ricorda che un metodo di assegnazione obiettivo comporta una descrizione chiara e inequivocabile di criteri di assegnazione ben definiti, compresa una chiara descrizione della ponderazione relativa dei criteri o delle condizioni per il loro utilizzo in caso di molteplici criteri di assegnazione;
7. incoraggia la Commissione a redigere, se necessario, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento sulla PCP da parte di ciascuno degli Stati membri;
8. invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non adempiono i propri obblighi in termini di trasparenza sull'assegnazione delle possibilità di pesca;
9. sottolinea che criteri di assegnazione trasparenti sono fra i parametri che offrono stabilità e certezza giuridica agli operatori; sottolinea che è auspicabile compiere progressi in materia di trasparenza in tutta l'Unione per quanto riguarda i criteri e la loro applicazione pratica; sottolinea pertanto che le informazioni sul funzionamento del sistema delle possibilità di pesca, compreso il metodo di assegnazione, dovrebbero essere facilmente accessibili e comprensibili da tutti e in particolare dagli operatori e dai portatori di interesse in modo da facilitare un metodo di assegnazione coerente e basato su regole che consenta un miglior controllo, pari opportunità per tutte le parti interessate e una maggiore prevedibilità per i pescatori;
10. invita gli Stati membri a rendere pubblici i rispettivi metodi di ripartizione delle possibilità di pesca in linea con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati;
11. ritiene che la Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, abbia l'obbligo di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sancite dall'articolo 17 del regolamento sulla PCP; invita, in tale contesto, la Commissione a garantire la corretta applicazione da parte di tutti gli Stati membri della disposizione vincolante di trasparenza dell'articolo 17 in merito ai processi nazionali di assegnazione dei contingenti attraverso un'attiva e costante attività di monitoraggio e, se necessario, ad aprire una procedura di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano tale requisito;
12. ritiene che le organizzazioni di produttori (OP), le cooperative e i proprietari di contingenti possano rivelare la loro assegnazione di contingenti su base volontaria, ma non possono in alcun modo essere obbligati a farlo, a causa della normativa di protezione dei dati;

Martedì 7 giugno 2022

13. ricorda che le organizzazioni di produttori e le associazioni di pescatori svolgono un ruolo essenziale nella distribuzione e nella gestione delle possibilità di pesca tra i vari pescherecci; osserva che, in molti Stati membri, sono relativamente pochi i pescatori su piccola scala che appartengono a organizzazioni di produttori (OP) e ancora meno i pescatori su piccola scala che hanno proprie OP dedicate, il che ne limita quindi la capacità di sfruttare questo canale per accedere alle possibilità di pesca; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la creazione di OP per e da parte dei piccoli pescatori;

14. ritiene che i metodi di assegnazione dovrebbero essere sviluppati con il coinvolgimento delle comunità di pescatori, delle autorità regionali e di altre parti interessate, garantendo che tutti i segmenti delle flotte, le OP, le cooperative di pescatori e le organizzazioni dei lavoratori siano equamente rappresentati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e che dovrebbero includere garanzie quali periodi di preavviso per consentire ai pescatori di adattarsi qualora gli Stati membri decidano di modificare il loro metodo di assegnazione;

15. invita gli Stati membri a progettare sistemi di assegnazione in modo da garantire semplicità, evitare le procedure burocratiche farraginose e, in definitiva, consentire agli operatori e alle parti interessate di poter monitorare i criteri e il processo di assegnazione;

16. invita gli Stati membri a garantire parità di condizioni e pari opportunità a tutti i pescatori per consentire un accesso equo alle risorse marine;

Utilizzo di criteri ambientali, sociali ed economici

17. osserva che non esistono comunicazioni della Commissione né casi registrati di Stati membri che abbiano modificato i loro metodi di assegnazione dopo l'entrata in vigore della PCP riformata e dell'articolo 17 del regolamento sulla PCP, il che indica che la riforma della PCP nel 2013 non ha avuto un impatto significativo sui metodi di assegnazione; osserva che lo CSTEP, nella sua relazione sulla dimensione sociale della PCP, sottolinea che, sebbene gli Stati membri in generale non abbiano stabilito una correlazione diretta tra l'articolo 17 del regolamento sulla PCP e i loro sistemi nazionali di assegnazione delle quote, essi utilizzano o hanno utilizzato nel processo di assegnazione criteri che potrebbero essere definiti criteri sociali;

18. osserva che i livelli di cattura storici sono attualmente i criteri più comuni applicati dagli Stati membri per distribuire le possibilità di pesca; ritiene che tali criteri offrano stabilità e riconosce la dipendenza della flotta e delle comunità di pescatori dalle risorse ittiche e l'importanza per le flotte e le comunità di pescatori di avere un accesso stabile e prevedibile alle risorse alieutiche;

19. osserva che i dati disponibili dimostrano che solo alcuni Stati membri utilizzano criteri di tipo ambientale, sociale o economico per ripartire le possibilità di pesca e che tali criteri, ove utilizzati, non pesano molto nella ripartizione finale;

20. ricorda che l'articolo 17 del regolamento sulla PCP stabilisce che, «in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico»; osserva che nella versione inglese figura il verbo «shall»; rileva che vi sono discrepanze tra le diverse versioni linguistiche che possono portare a interpretazioni divergenti dell'imperativo giuridicamente vincolante di questo elemento; osserva, tuttavia, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza nella causa Spika (C-540/16) ⁽⁷⁾, conclude che gli Stati membri devono utilizzare «criteri trasparenti e oggettivi» nell'assegnazione delle possibilità di pesca di cui dispongono a norma dell'articolo 16 del regolamento sulla PCP; invita la Commissione ad affrontare tale questione nella sua prossima relazione sul funzionamento della PCP;

21. si compiace che gli attuali metodi di assegnazione, basati prevalentemente su criteri di diritti storici, consentano un certo livello di stabilità economica nel settore della pesca, il che può essere una condizione che permette agli operatori di innovare e adottare tecniche più sostenibili, ma riconosce che, in alcuni casi, contribuiscono a rafforzare tendenze come la concentrazione economica in tale settore, che falsano la concorrenza, erigono barriere per i nuovi operatori e rendono inappetibile il settore per i nuovi giovani pescatori; ritiene inoltre che tali metodi, in alcuni casi, non forniscano incentivi sufficienti ai pescatori che attuano pratiche di pesca a ridotto impatto ambientale e non offrano eque opportunità a tutti i pescatori, compresi i pescatori su piccola scala; incoraggia gli Stati membri, a tale riguardo, a garantire adeguatamente un'equa distribuzione delle quote tra i diversi segmenti di flotta, tenendo conto delle esigenze di tutti i pescatori;

⁽⁷⁾ Sentenza del 12 luglio 2018, UAB «Spika» e a./Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, C-540/16, ECLI:EU:C:2018:565.

Martedì 7 giugno 2022

22. osserva che per gli stock per i quali il totale ammissibile di catture è in aumento, ad esempio nel caso di una buona gestione degli stock o di un piano di ricostituzione efficace, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di distribuire le quote supplementari sulla base di criteri economici, sociali e ambientali, in linea con l'articolo 17;
23. sottolinea che la pesca artigianale e tradizionale e le relative associazioni, come le «cofradias», sono una caratteristica fondamentale della società, dell'economia, della cultura e delle tradizioni locali in molte zone costiere e isole dell'UE e ritiene, pertanto, che dovrebbero ricevere un'attenzione e un trattamento speciali, compresi contingenti ad hoc, soprattutto in caso di aumento della quantità complessiva di stock dovuto a una buona gestione degli stock o a un piano di ricostituzione riuscito;
24. ritiene che l'utilizzo di tutti i tipi di criteri di cui all'articolo 17 (economici, sociali e ambientali) in sede di assegnazione delle possibilità di pesca sia un elemento importante per raggiungere pienamente gli obiettivi stabiliti dal regolamento sulla PCP, dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e dalla strategia sulla biodiversità per il 2030; ricorda che sono gli Stati membri a essere responsabili dello sviluppo e dell'attuazione dei criteri di assegnazione;
25. ricorda che spesso mancano dati di qualità sull'impatto ambientale, sociale ed economico della pesca ricreativa, oppure sono incompleti, il che significa che i criteri di natura ambientale, sociale ed economica non possono essere sviluppati come richiesto dall'articolo 17;
26. esorta la Commissione a migliorare e rafforzare la raccolta di tali dati per la pesca ricreativa attraverso un migliore quadro di raccolta dei dati e altri strumenti politici;
27. invita la Commissione a garantire che ciascuno Stato membro interessato assegni le possibilità di pesca conformemente al regolamento sulla PCP e in particolare all'articolo 17, utilizzando criteri trasparenti e obiettivi, compresi quelli di tipo ambientale, sociale o economico; ritiene che ciascuno Stato membro, in linea con il principio di sussidiarietà, dovrebbe garantire che i criteri siano sostenibili ed equilibrati per tenere conto delle specificità e delle sfide locali che devono essere affrontate;
28. ritiene che i tipi di pesca e le realtà in cui operano varino notevolmente all'interno dell'UE e che pertanto non vi siano criteri univoci validi per tutti di natura economica, ambientale o sociale che possano essere applicati in modo uniforme in tutta l'UE;
29. ricorda che gli Stati membri e le OP hanno creato in diversi paesi riserve di contingenti che potrebbero essere distribuite ai pescatori sulla base di criteri ambientali, economici e sociali;
30. invita gli Stati membri a incentivare i pescatori a utilizzare le pratiche e i metodi di pesca nonché le innovazioni più sostenibili e rispettosi dell'ambiente; ritiene che tali incentivi dovrebbero essere presi in considerazione nel definire il metodo di assegnazione conformemente all'articolo 17 e incoraggia gli Stati membri a tenere conto delle considerazioni relative al clima e agli ecosistemi nei loro processi di assegnazione, sulla base di una serie di criteri trasparenti; ricorda che secondo l'articolo 17: «gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti»;
31. invita gli Stati membri a incentivare gli operatori, attraverso i loro processi di assegnazione, a stabilire e rafforzare il dialogo sociale con i sindacati e le organizzazioni dei lavoratori, nonché ad applicare integralmente i contratti collettivi al fine di promuovere la sostenibilità sociale e condizioni di lavoro eque nel settore della pesca;
32. ricorda che gli Stati membri devono adoperarsi per prevedere incentivi per le navi da pesca che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale; osserva che alcuni Stati membri stanno fornendo tali incentivi; invita gli altri Stati membri a fornire tali incentivi;
33. sottolinea che l'assegnazione di possibilità di pesca utilizzando criteri quali un minore impatto ambientale e tenendo conto dei precedenti da parte degli operatori in termini di conformità può contribuire a riportare le popolazioni ittiche a un livello sostenibile e a migliorare la protezione della biodiversità;
34. invita gli Stati membri, in linea con l'articolo 17 del regolamento sulla PCP, a sostenere l'ingresso di giovani e nuovi pescatori nell'attività, al fine di ridurre le barriere all'ingresso, correggere i fallimenti del mercato e, in ultima analisi, agevolare il ricambio generazionale tanto necessario nel settore della pesca; invita inoltre gli Stati membri a sfruttare tutte le opportunità nell'ambito del FEAMPA per affrontare la questione del ricambio generazionale;

Martedì 7 giugno 2022

35. invita la Commissione a cooperare in modo più proattivo con gli Stati membri interessati in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento sulla PCP; invita la Commissione a continuare ad aiutare gli Stati membri a utilizzare appieno criteri trasparenti e oggettivi, compresi quelli di natura economica, sociale e ambientale, in sede di definizione della loro metodologia per l'assegnazione delle possibilità di pesca, ad esempio pubblicando orientamenti; sottolinea che occorre prendere in considerazione la possibilità di offrire ai pescatori stabilità economica e prospettive per il futuro;

36. invita la Commissione, nella sua prossima relazione sul funzionamento della politica comune della pesca, ad analizzare l'attuazione dell'articolo 17 del regolamento sulla PCP da parte degli Stati membri e a presentare proposte su come migliorarla;

37. sottolinea che all'UE manca ancora uno strumento legislativo per attuare le decisioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico durante le sue ultime sessioni; sottolinea con profonda preoccupazione che un tale vuoto normativo rischia di mettere in pericolo l'assegnazione di contingenti importanti per il settore della pesca dell'UE; esorta pertanto la presidenza del Consiglio a formulare una proposta alternativa all'accordo già raggiunto tra le parti che sia allineata alla posizione del Parlamento;

o

o o

38. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0236

Sicurezza nell'area del partenariato orientale e ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sulla sicurezza nell'area del partenariato orientale e il ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune (2021/2199(INI))

(2022/C 493/06)

Il Parlamento europeo,

- visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare i paragrafi 3, 4 e 6,
- visto il titolo V TUE, in particolare il capo 2, sezione 2, recante disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),
- visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽²⁾, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽³⁾, l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ⁽⁴⁾ e l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ⁽⁹⁾,
- vista la decisione (PESC) 2021/1792 del Consiglio, dell'11 ottobre 2021, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 359 I dell'11.10.2021, pag. 6.

Mercoledì 8 giugno 2022

- vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF), e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ⁽¹¹⁾,
- viste le decisioni (PESC) 2021/748 ⁽¹²⁾, 2021/749 ⁽¹³⁾ e 2021/750 ⁽¹⁴⁾ del Consiglio, del 6 maggio 2021, relative alla partecipazione del Canada, del Regno di Norvegia e degli Stati Uniti d'America al progetto PESCO Mobilità militare,
- vista la decisione (PESC) 2020/1537 del Consiglio, del 22 ottobre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri ⁽¹⁵⁾,
- vista la decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri ⁽¹⁶⁾,
- vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri ⁽¹⁷⁾,
- vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti ⁽¹⁸⁾,
- viste la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽¹⁹⁾ e la decisione (PESC) 2021/813 del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽²⁰⁾,
- viste l'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia ⁽²¹⁾ e la decisione (PESC) 2020/1990 del Consiglio, del 3 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia ⁽²²⁾,
- visto il programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la difesa per il 2021, adottato dalla Commissione il 30 giugno 2021,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020, sulla resilienza dei soggetti critici (COM(2020)0829),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, dal titolo «La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale» (JOIN(2020)0018),
- vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza (COM(2020)0605),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 13 settembre 2017, dal titolo «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE» (JOIN(2017)0450),

⁽¹¹⁾ GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14.

⁽¹²⁾ GU L 160 del 7.5.2021, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU L 160 del 7.5.2021, pag. 109.

⁽¹⁴⁾ GU L 160 del 7.5.2021, pag. 112.

⁽¹⁵⁾ GU L 351 I del 22.10.2020, pag. 5.

⁽¹⁶⁾ GU L 246 del 30.7.2020, pag. 12.

⁽¹⁷⁾ GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.

⁽¹⁸⁾ GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

⁽¹⁹⁾ GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.

⁽²⁰⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 149.

⁽²¹⁾ GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

⁽²²⁾ GU L 411 del 7.12.2020, pag. 1.

Mercoledì 8 giugno 2022

- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),
- visti la riunione informale del Consiglio europeo del 10 e 11 marzo 2022, la riunione formale del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022 e il vertice straordinario della NATO del 24 marzo 2022,
- vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 febbraio 2021 sulla sicurezza e la difesa,
- vista la nuova agenda strategica 2019-2024 adottata dal Consiglio europeo il 20 giugno 2019,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 15 dicembre 2016, del 9 marzo 2017, del 22 giugno 2017, del 20 novembre 2017 e del 15 dicembre 2017,
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2018 sull'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni e del 24 gennaio 2022 sulla situazione della sicurezza europea,
- viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016, del 14 novembre 2016, del 18 maggio 2017, del 17 luglio 2017, del 25 giugno 2018, del 17 giugno 2019, del 10 dicembre 2019, del 17 giugno 2020, del 12 ottobre 2020, del 20 novembre 2020, del 7 dicembre 2020 e del 10 maggio 2021 sulla politica di sicurezza e di difesa comune,
- viste le conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2021 relative al patto sulla dimensione civile della PSDC,
- viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2020 sulla revisione strategica della PESCO 2020,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2020 sull'azione esterna dell'UE per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento,
- viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride,
- viste le conclusioni del Consiglio sul tema «Donne, pace e sicurezza», del 10 dicembre 2018,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2018, relative all'istituzione di un patto sulla dimensione civile della PSDC,
- viste le conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017 su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose («pacchetto di strumenti della diplomazia informatica»),
- vista la relazione finale del primo ciclo della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) presentata al Consiglio nel corso della riunione del 20 novembre 2020,
- vista la strategia globale dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentata dal vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,
- viste le dichiarazioni congiunte dei vertici del partenariato orientale (PO) tenutisi nel 2009 a Praga, nel 2011 a Varsavia, nel 2013 a Vilnius, nel 2015 a Riga, nel 2017 a Bruxelles e nel 2021 a Bruxelles,

Mercoledì 8 giugno 2022

- viste la dichiarazione congiunta adottata dalle commissioni parlamentari per gli affari esteri del Trio associato nonché quelle adottate dalla Polonia e dalla Lituania il 13 dicembre 2021 sul rafforzamento della cooperazione nell'ambito del monitoraggio dei diritti umani nei territori degli Stati del partenariato orientale occupati dalla Russia,
- visti il protocollo di Minsk del 5 settembre 2014, il memorandum di Minsk del 19 settembre 2014 e il pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk, adottato e firmato a Minsk il 12 febbraio 2015 e approvato nel suo complesso dalla risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015,
- visti gli incontri trilaterali del 14 dicembre 2021 e del 6 aprile 2022 tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente della Repubblica di Azerbaigian Ilham Aliyev e il primo ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan,
- viste la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO del 10 luglio 2018 e la dichiarazione congiunta UE-NATO dell'8 luglio 2016,
- vista la sesta relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme comune di proposte approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017, pubblicata il 17 maggio 2021,
- visto l'insieme comune di 74 proposte per l'attuazione della dichiarazione congiunta di Varsavia approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017,
- vista la dichiarazione congiunta dell'UE e delle Nazioni Unite, del 24 gennaio 2022, dal titolo «Rafforzare il partenariato strategico UE-ONU sulle operazioni di pace e la gestione delle crisi: priorità per il periodo 2022-2024»,
- visti la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, il codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza dell'OSCE del 3 dicembre 1994, il memorandum sulle garanzie di sicurezza in collegamento con l'adesione dell'Ucraina al trattato contro la proliferazione delle armi nucleari del 5 dicembre 1994 (il Memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza) e il documento di Vienna dei negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza del 30 novembre 2011,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche ⁽²³⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sui prigionieri di guerra all'indomani del più recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian ⁽²⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa ⁽²⁵⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina ⁽²⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — Relazione annuale 2020 ⁽²⁷⁾,

⁽²³⁾ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 105.

⁽²⁴⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 156.

⁽²⁵⁾ GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 54.

⁽²⁶⁾ GU C 465 del 17.11.2021, pag. 87.

⁽²⁷⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 78.

Mercoledì 8 giugno 2022

- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2020 ⁽²⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova ⁽²⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia ⁽³⁰⁾,
 - vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020 ⁽³¹⁾
 - vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla mobilità militare ⁽³²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa ⁽³³⁾,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, segnatamente quelle relative alle azioni della Russia nei territori dei paesi del partenariato orientale, alla sua annessione illegale della Crimea, alle sue violazioni dei diritti dei tatarini di Crimea, alla sua occupazione di parti del territorio dell'Ucraina, della Georgia e della Repubblica di Moldova e alle sue attività connesse di delimitazione delle frontiere, nonché alla sua propaganda ostile e alla disinformazione nei confronti dell'UE e dei paesi del PO,
 - visto l'articolo 54 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0168/2022),
- A. considerando che il partenariato orientale fa parte della politica di vicinato dell'UE e che l'UE ha un approccio globale in materia di sicurezza e resilienza, anche contro le minacce ibride e informatiche, concepito specificamente per rafforzare le relazioni con i sei paesi del partenariato orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina, per contribuire a promuovere la pace, la stabilità, la resilienza, la prosperità condivisa, lo sviluppo sostenibile, le riforme e la sicurezza umana nel vicinato orientale dell'UE, rafforzare la cooperazione economica, sostenere la riforma transettoriale e contribuire alla resilienza generale di tali paesi, in uno spirito di titolarità e responsabilità condivise;
- B. considerando che il partenariato orientale cerca di promuovere stabilità, prosperità e cooperazione reciproca e di aumentare l'impegno per le riforme necessarie; che vi è un'urgente necessità di rafforzare la risoluzione pacifica dei conflitti nel partenariato orientale in particolare mediante approcci multilaterali e fori come l'OSCE; che vi è la necessità di elaborare una strategia sulle modalità per affrontare meglio gli aspetti legati alla sicurezza della politica del partenariato europeo, prendendo come punto di partenza le esigenze di sicurezza dei paesi partner pertinenti, in quanto la destabilizzazione della regione del partenariato orientale costituisce una minaccia globale significativa nonché una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dei paesi del partenariato orientale e del continente europeo;
- C. considerando che negli ultimi anni il partenariato orientale ha affrontato violazioni gravi del diritto internazionale, minacce alla sicurezza e conflitti, che hanno portato all'attuale guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; che la sicurezza e la pace nel vicinato orientale presuppongono il rispetto e la difesa del diritto internazionale, l'integrità territoriale, le libertà e i diritti fondamentali; che l'UE dovrebbe adoperarsi al massimo per aiutare i paesi associati del partenariato orientale a riconquistare la sovranità e il controllo totale dei rispettivi territori; che l'impegno esplicito per la prospettiva europea dei paesi associati del partenariato europeo, è essenziale per le riforme pro-democratiche e la sicurezza, la stabilità e la prosperità delle società;

⁽²⁸⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 64.

⁽²⁹⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 136.

⁽³⁰⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 40.

⁽³¹⁾ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 114.

⁽³²⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 22.

⁽³³⁾ GU C 28 del 27.1.2020, pag. 57.

Mercoledì 8 giugno 2022

- D. considerando che l'UE e i partner del PO hanno deciso congiuntamente di approfondire la loro collaborazione in quest'area di sicurezza, incluso il rafforzamento della capacità dei paesi del partenariato orientale di far fronte alle minacce ibride e informatiche; che deve essere inoltre preservata l'attenzione alle minacce tradizionali, tenendo presenti i recenti sviluppi che hanno interessato i paesi del partenariato orientale e l'Asia centrale;
- E. considerando che gli obiettivi essenziali del partenariato orientale offrono vantaggi per tutto il vicinato, compresa la Russia, in quanto contribuiscono a rendere la regione più stabile attraverso misure che preservano il diritto internazionale, il rispetto dell'integrità territoriale nonché i trattati che disciplinano le relazioni tra gli Stati e che rafforzano la buona governance, la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e le relazioni di buon vicinato promuovendo la pace, la stabilità, la prosperità condivisa e prospettive future per i popoli di tutti i paesi del partenariato orientale; che la destabilizzazione della regione del partenariato orientale costituisce una minaccia significativa per la pace, la stabilità e la sicurezza nell'UE e a livello globale;
- F. considerando che il vertice del partenariato orientale tenutosi il 15 dicembre 2021 ha riaffermato il diritto sovrano di ciascun partner di scegliere il livello di ambizione e gli obiettivi da perseguire nelle sue relazioni con l'UE;
- G. considerando che il vertice del partenariato orientale 2021 si è tradotto in maggiori sforzi volti a rafforzare la resilienza, a consolidare la comunicazione strategica e la lotta contro la disinformazione, a promuovere la sicurezza, il ciber dialogo e la cooperazione nei settori della PSDC;
- H. considerando che ogni paese nel partenariato orientale, ad eccezione della Bielorussia, ha un conflitto territoriale sul proprio suolo, orchestrato da o che coinvolge la Russia;
- I. considerando che il 22 febbraio 2022 entrambe le camere del parlamento russo, il consiglio della Federazione e la Duma di Stato, hanno approvato all'unanimità il riconoscimento delle regioni separatiste dell'Ucraina di Donetsk e Luhansk come Stati indipendenti;
- J. considerando che il 23 febbraio 2022 il parlamento russo ha votato per consentire al presidente Putin di ricorrere all'esercito russo al di fuori dal paese per «sostenere i separatisti in Ucraina»;
- K. considerando che il 24 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato nel corso di una trasmissione televisiva preregistrata di aver ordinato «un'operazione militare speciale» nell'Ucraina orientale; che pochi minuti dopo si sono verificati attacchi missilistici in decine di città in tutto il paese, compresa la capitale ucraina; che all'alba truppe e veicoli blindati sono entrati nell'Ucraina orientale dal confine russo, nonché dalla Bielorussia a nord e dalla Crimea, annessa illegalmente dalla Russia, a sud;
- L. considerando che il 27 febbraio 2022 il presidente Putin ha deciso di portare le forze nucleari e missilistiche russe al massimo grado di operatività;
- M. considerando che il 24 febbraio 2022, dopo aver radunato oltre 200 000 soldati in una formazione offensiva al confine ucraino e intensificato nel contempo le sue tattiche di guerra ibrida e informatica contro le autorità ucraine elette, la Russia ha lanciato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina attraverso i confini settentrionali, orientali e meridionali e il Mar Nero, bombardando pesantemente le zone civili sfruttando la superiorità delle sue forze aeree e navali e degli armamenti; che si tratta nel complesso del più esteso conflitto militare in Europa dalla Seconda guerra mondiale;
- N. considerando che, nonostante i contraccolpi iniziali dovuti agli intensi sforzi di resistenza ucraina, le forze russe hanno condotto operazioni offensive e attacchi aerei e di artiglieria/missilistici contro posizioni e infrastrutture civili, compresi noti corridoi di evacuazione;
- O. considerando che il 13 marzo 2022 la Russia ha intensificato la sua guerra di aggressione in Ucraina mediante attacchi contro un'importante base militare a meno di 16 km dal confine polacco, uccidendo almeno 35 persone e ferendone altre 134, intensificando ulteriormente le tensioni nella regione;
- P. considerando che la Russia del presidente Putin persiste nell'intraprendere un'aggressione e una guerra ibrida contro taluni paesi del partenariato orientale, ricorrendo alla costante minaccia della forza in tutta la regione, all'aggressione armata e all'occupazione illegale, per destabilizzare e indebolire gli Stati dal punto di vista politico e mantenerli all'interno dell'autodichiarata sfera di influenza di Mosca, ignorando di fatto il diritto sovrano all'integrità territoriale

Mercoledì 8 giugno 2022

dei paesi del PO, di compiere le proprie scelte di politica estera e di decidere le proprie alleanze in violazione dei relativi principi OSCE sanciti nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nella Carta di Parigi del 1990 nonché nel documento di Istanbul (1999) e nella dichiarazione di Astana (2010); che le azioni aggressive della Russia e i suoi tentativi di indebolire l'ordine e la sicurezza europei provocano instabilità sia all'interno della regione che altrove e mirano altresì a indebolire e degradare il ruolo dell'UE nella regione;

- Q. considerando che l'aggressione militare diretta contro la Georgia nel 2008 e la conseguente occupazione del 20 % dei suoi territori e l'invasione, l'occupazione temporanea e l'annessione illegale della Crimea del 2014 e il suo sostegno ai separatisti a Donetsk e Luhansk hanno destabilizzato la regione e costituito un precedente che ha portato alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e a palesi violazioni della sovranità, dell'indipendenza, dell'unità e dell'integrità territoriale della Georgia e dell'Ucraina; che l'UE ha condannato fermamente queste azioni e ha sostenuto con fermezza la volontà di non riconoscere le regioni occupate e annesse illegalmente alla Russia, che quest'ultima ha impiegato per aggredire alcuni paesi del partenariato orientale, inducendo gli Stati membri e l'UE ad adottare una serie di misure restrittive; che le azioni della Russia hanno dimostrato che la Russia respinge le aspirazioni dei paesi associati del partenariato orientale di adesione all'UE o alla NATO ed è determinata a contrastare qualsiasi tentativo di sostenere lo sviluppo democratico in una regione che considera il suo «estero vicino»; che il suo «estero vicino» continua a essere percepito dal Cremlino come sfera d'influenza della Russia;
- R. considerando che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina mette in luce gravi vulnerabilità nella sicurezza degli Stati membri e dei paesi che aspirano ad aderire all'Unione, in particolare gli Stati delle regioni baltiche e del Mar Nero;
- S. considerando che la Bielorussia ha aiutato e favorito la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, in quanto ha consentito alle forze armate russe di svolgere esercitazioni militari per una settimana sul territorio bielorusso, consentendo che il proprio territorio divenisse il trampolino di lancio per l'invasione dell'Ucraina;
- T. considerando che l'esercitazione militare congiunta ZAPAD, condotta nel settembre 2021 dalla Russia, dalla Bielorussia e diversi paesi dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS) sotto la guida russa, comprendeva ben 200 000 soldati addestrati per antisommossa, guerra urbana e attacchi informatici con un dispiegamento di forza non trasparente; che la Russia e la Bielorussia conducono regolarmente esercitazioni militari congiunte e hanno concordato una dottrina militare congiunta; che le imminenti esercitazioni militari «Allied Resolve 2022» congiunte tra Russia e Bielorussia hanno dimostrato che la Russia sta rapidamente colmando il suo divario in termini di capacità militari, e che il suo obiettivo di approfondire le sue relazioni politiche e militari con i paesi dell'OTCS è sempre più vicino; che queste esercitazioni militari si sono rivelate un addestramento in vista dell'eventuale invasione e guerra di aggressione contro l'Ucraina; che le forze militari russe in Bielorussia costituiscono una minaccia per l'Ucraina, la Polonia, la Lituania e l'Europa intera e potrebbero essere parte del piano finale di sottomettere e occupare la Bielorussia;
- U. considerando che, nel tentativo di mantenere il potere, il regime illegittimo di Aliaksandr Lukashenka ha intensificato le relazioni con la Russia di Putin, ha accettato di approfondire l'integrazione dello Stato dell'Unione e di ospitare i soldati russi lungo il confine bielorusso-ucraino e sta fornendo supporto logistico e militare alle truppe russe che combattono nella guerra di aggressione contro l'Ucraina;
- V. considerando che la Bielorussia è colpevole della guerra di aggressione contro l'Ucraina, in quanto ha consentito e sostenuto l'invasione della Russia dall'interno del territorio bielorusso, dando in tal modo una chiara dimostrazione della propria fedeltà politica e provocando un regime di sanzioni dell'UE forte e rafforzato contro la Bielorussia;
- W. considerando che nessuna cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa dovrebbe includere il regime illegittimo di Aliaksandr Lukashenka, in quanto qualsiasi potenziale attività potrebbe essere usata contro gli Stati membri dell'UE o per opprimere il popolo bielorusso;
- X. considerando che, a seguito delle dimostrazioni di massa contro i grandi brogli elettorali, il regime bielorusso ha ulteriormente incrementato le repressioni interne e violente nei confronti di un'ampia percentuale di cittadini bielorusi che aspirano a una società democratica e ha abbandonato il suo obiettivo di promuovere relazioni migliori con l'UE; che la Bielorussia ha invertito la tendenza verso la democratizzazione e ha iniziato a strumentalizzare i migranti sullo sfondo di una crisi ai confini tra l'UE e la Bielorussia, e che continua a sopprimere le aspirazioni

Mercoledì 8 giugno 2022

interne a favore della liberalizzazione e a destabilizzare e dividere gli Stati membri dell'UE al fine di ottenere l'abolizione delle sanzioni mirate dell'UE nei confronti delle persone e delle entità responsabili dell'oppressione brutale; che il regime di Lukashenka minaccia la stabilità regionale portando avanti una guerra ibrida e ha dirottato l'atterraggio di un aereo Ryanair a Minsk, a discapito della sicurezza aerea, portando l'UE all'applicazione di sanzioni;

- Y. considerando che il 27 febbraio 2022 la Bielorussia ha approvato una nuova costituzione mediante cui abbandona lo status di paese non nucleare;
- Z. considerando che in seguito alla decisione della Russia di riconoscere ufficialmente le repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk il 21 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che gli accordi di Minsk «non esistevano più» e che l'Ucraina era responsabile del loro fallimento; che il quartetto Normandia e gli accordi di Minsk I e II si sono finora dimostrati inefficaci e non sono riusciti a porre fine alle ostilità tra l'Ucraina e le forze e le formazioni armate illegali sostenute dalla Russia in alcune aree delle regioni di Donetsk e Luhansk; che il futuro del quartetto Normandia e degli accordi di Minsk I e II è fortemente incerto, poiché il conflitto armato internazionale in Ucraina ha provocato migliaia di morti, circa 10 milioni di sfollati e oltre 4 milioni di rifugiati; che i bombardamenti e i conflitti a fuoco continuano a ferire e uccidere quotidianamente le persone;
- AA. considerando che le minacce poste al vicinato orientale non riguardano solo il comportamento e le azioni della Russia, ma comprendono anche un'ampia gamma di minacce, tra cui l'influenza di altri regimi autoritari, il terrorismo, la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, la corruzione, la strumentalizzazione della migrazione irregolare di massa, la disinformazione, i cambiamenti climatici, gli attacchi informatici, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'inquinamento ambientale derivante dai conflitti militari, la strumentalizzazione delle fonti di energia, le azioni ibride e una serie di altre minacce alla coesione delle società nel vicinato;
- AB. considerando che le minacce ibride comportano la combinazione sistematica di guerra dell'informazione, manovre di forza agili, guerra informatica di massa e il maggior ricorso alle tecnologie emergenti e di rottura dai fondali marini allo spazio, incluso il dispiegamento di sistemi di attacco e sorveglianza basati sullo spazio e ad aspirazione d'aria, tutti abilitati con intelligenza artificiale (IA) avanzata, calcolo quantistico, tecnologie con sciame di droni sempre più «intelligenti», capacità informatiche offensive, sistemi di missili ipersonici, e guerre biologiche e con nanotecnologie;
- AC. considerando che non si può ignorare la potenziale intensificazione da parte della Russia dell'uso di armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; che l'UE era stata allarmata dal disgregarsi dell'architettura mondiale del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti;
- AD. considerando che le forze russe hanno sferrato attacchi militari contro le centrali nucleari di Chernobyl e Zaporizhzhia, ne hanno preso il controllo e hanno tenuto in ostaggio il personale per diverse settimane, mentre all'Agenzia internazionale per l'energia atomica è stato impedito di accedere ai dati trasmessi da suddetti impianti e di monitorare il materiale nucleare; che altre centrali nucleari in Ucraina potrebbero essere prese di mira laddove le ostilità non cessino;
- AE. considerando che Mosca ha lanciato una campagna di disinformazione secondo cui gli Stati Uniti starebbero sviluppando armi biologiche in Ucraina; che il ministero degli Esteri cinese ha sostenuto le dichiarazioni della Russia;
- AF. considerando che la Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere le accuse sull'uso di armi biologiche;
- AG. considerando che la campagna di disinformazione ufficiale russa potrebbe porre le basi per il dispiegamento di armi biologiche; che la disinformazione sulle armi biologiche può essere usata come pretesto per il loro eventuale utilizzo;

Mercoledì 8 giugno 2022

- AH. considerando che le campagne di disinformazione sponsorizzate dalla Russia e l'interferenza ibrida minacciano lo sviluppo delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e la prospettiva europea nei paesi del partenariato europeo; che la disinformazione inganna la popolazione nei paesi del partenariato europeo, diffonde la sfiducia nei processi democratici e nei mass media tradizionali, polarizza le società, compromette i diritti umani e aggrava le condizioni delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, e in generale ha conseguenze deterioranti sulla sicurezza interna dei paesi del partenariato europeo;
- AI. considerando che la Russia cerca di smantellare e di rinegoziare l'architettura della sicurezza europea e di estorcere promesse alla comunità transatlantica affinché non accetti l'Ucraina e la Georgia nella NATO, oltre a chiedere il ritiro delle truppe NATO da alcuni Stati membri dell'UE, violando così i principi fondamentali della sicurezza europea concordati tra i paesi europei, Russia inclusa; che l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe attraverso il territorio bielorusso, a sostegno della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, dimostra le azioni che la Russia esige dai suoi alleati, continuando in tal modo a rappresentare una grave minaccia per la Polonia, gli Stati baltici, gli altri paesi del partenariato orientale e l'intera Europa;
- AJ. considerando che l'UE, la NATO e i loro Stati membri sostengono una soluzione diplomatica pacifica che porti la Russia a cessare immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e a ritirare incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale, e gli Stati membri a lavorare per rafforzare la resilienza e la capacità di difendersi dell'Ucraina; che la Russia ha deliberatamente e volontariamente ignorato l'Unione europea nel dialogo e nelle negoziazioni sulla situazione in Ucraina, mentre la sicurezza dell'UE è in pericolo; che non è possibile discutere sulla sicurezza europea senza i paesi europei; che l'OSCE è l'unica organizzazione che raggruppa tutti i paesi europei compresa la Russia, l'Asia centrale e i partner transatlantici; che l'OSCE resta un contesto adatto per discutere le modalità di rafforzamento dell'architettura di sicurezza comune europea nell'interesse di tutti; che sono profusi sforzi considerevoli per sostenere la cooperazione intensa tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti relativamente alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; che le intense trattative bilaterali in corso sulla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina non sono riuscite a operare una svolta verso una soluzione sostenibile per questa crisi;
- AK. considerando che il Consiglio Affari esteri insieme ai ministri degli Affari esteri e ai ministri della Difesa si è riunito più volte al fine di discutere della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e decidere sulla strategia dell'UE per gestirla; che l'UE ha contrastato l'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina utilizzando sanzioni via via maggiori; che si sono svolti scambi di opinioni tra i membri del Parlamento europeo e il VP/AR sull'architettura di sicurezza dell'Europa alla luce della guerra della Russia contro l'Ucraina; che la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento hanno organizzato una missione ad hoc in Ucraina tra il 30 gennaio e il 2 febbraio 2022;
- AL. considerando che l'OSCE resta un contesto adatto per discutere le modalità di rafforzamento dell'architettura di sicurezza comune europea nell'interesse di tutti;
- AM. considerando che, in risposta diretta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, gli Stati membri dell'UE, in particolare la Germania, hanno notevolmente potenziato i propri bilanci per la difesa;
- AN. considerando che diversi Stati membri stanno fornendo aiuti militari bilaterali all'Ucraina per assistere le forze armate ucraine nella difesa della sovranità e dell'integrità territoriale del paese;
- AO. considerando che alcuni Stati membri dell'UE hanno deciso di rispondere positivamente alle richieste ucraine di attrezzature militari; che diversi Stati membri dell'UE, a cominciare dagli Stati baltici e dalla Polonia, hanno inviato armamenti all'Ucraina per assistere le forze armate ucraine con armi sofisticate e resistere alle forze d'invasione russe; che la brigata lituano-polacco-ucraina è la principale e più ampia struttura di addestramento e manovra tra le forze armate europee e ucraine;
- AP. considerando che l'UE ha adottato due misure di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace che contribuiranno a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine e a proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso; che le misure di assistenza, per un valore totale di 1,5 miliardi di EUR, finanzieranno l'invio di attrezzature e forniture alle forze armate ucraine, comprese, per la prima volta, attrezzature letali;

Mercoledì 8 giugno 2022

- AQ. considerando che nel novembre 2021 il Consiglio ha annunciato un pacchetto di 14 nuovi progetti PESCO per la sicurezza terrestre, marittima, aerea, informatica e spaziale; che il 22 febbraio 2022 il gruppo di risposta rapida agli incidenti informatici, finanziato dalla PESCO, ha annunciato l'invio di esperti di sicurezza informatica per aiutare a combattere gli attacchi informatici russi contro entità ucraine;
- AR. considerando che la bussola strategica di recente adozione deve fornire alla PSDC l'ambizione politica e strategica, le capacità e le risorse necessarie per dare vita a cambiamenti positivi, in particolare in tutto il suo vicinato strategico; che la volontà politica negli Stati membri è essenziale per implementare la bussola strategica; che l'obiettivo della bussola strategica è produrre un impatto positivo sulla rapidità e solidità di una risposta comune alle sfide globali e geopolitiche, dando la priorità a una vera e propria difesa europea in un ambiente caratterizzato da minacce emergenti;
- AS. considerando che la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto da 1,2 miliardi di EUR per l'assistenza macro-finanziaria dell'emergenza in Ucraina al fine di aiutare il paese ad affrontare le attuali sfide economiche e geopolitiche e far fronte alle sue esigenze finanziarie legate alle azioni aggressive della Russia; che la Commissione stanzerà inoltre 120 milioni di EUR aggiuntivi all'Ucraina, aumentando in modo significativo quest'anno la sua assistenza bilaterale al paese in forma di sovvenzioni; che l'UE continuerà a investire nel futuro dell'Ucraina attraverso il piano economico e di investimento, che mira a mobilitare fino a 6,5 miliardi di EUR di investimenti nei prossimi anni;
- AT. considerando che l'UE e i suoi alleati hanno adottato pacchetti di sanzioni e misure di ampia portata e senza precedenti in risposta agli atti di aggressione della Russia all'integrità territoriale dell'Ucraina, riducendo l'accesso della Russia ai mercati dei capitali occidentali, congelando i beni e vietando le transazioni su tre banche russe, nonché escludendo importanti banche dal sistema SWIFT;
- AU. considerando che le sanzioni nel settore energetico rendono più difficile e costoso per la Russia potenziare le proprie raffinerie di petrolio; che l'UE ha vietato l'esportazione, la vendita o la fornitura di aeromobili e relative attrezzature alle compagnie aeree russe, nonché tutti i relativi servizi di riparazione e manutenzione o finanziari; che lo spazio aereo per tutti gli aerei di proprietà russa, immatricolati dalla Russia o controllati dalla Russia, è stato chiuso dall'Occidente; che tali aeromobili non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'UE e dei suoi alleati; che l'Occidente sta estendendo la portata dei controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso per limitare l'accesso della Russia a tecnologie fondamentali, come semiconduttori o software di ultima generazione; che l'UE ha vietato l'accesso ai diplomatici russi, ai relativi gruppi e agli uomini d'affari, nonché ai media russi di proprietà statale Russia Today e Sputnik e alle loro filiali; che il quinto pacchetto di sanzioni dell'UE comprende altre 217 persone e 18 entità e aggiunge un embargo sul carbone all'elenco delle sanzioni;
- AV. considerando che le sanzioni imposte alla Russia e alla Bielorussia rappresentano una dimostrazione di unità senza precedenti da parte degli Stati membri dell'UE e hanno arrecato danni economici significativi a pilastri fondamentali dell'economia russa e bielorussa, che finora si sono tradotti nel crollo temporaneo del rublo e nell'aumento del rischio di insolvenza delle obbligazioni, nella chiusura temporanea della borsa di Mosca, in enormi tagli al commercio di petrolio russo e all'esclusione della Russia da un'ampia serie di organizzazioni internazionali;
- AW. considerando che le sanzioni contro la Russia stanno arrecando danni reali e potrebbero innescare una recessione; che il rublo è temporaneamente crollato, il rischio di insolvenza delle obbligazioni è aumentato, la borsa di Mosca ha chiuso e il commercio di petrolio russo è sempre più scontato;
- AX. considerando che l'Ucraina ha presentato domanda formale di adesione all'UE il 28 febbraio 2022, rapidamente seguita dalle domande di adesione all'UE della Repubblica di Moldova e della Georgia il 3 marzo 2022;
- AY. considerando che, alla luce dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, gli Stati membri devono far fronte a un numero senza precedenti di sfollati, in quanto gli ucraini fuggono per mettersi in salvo; che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati prevede un numero di rifugiati compreso tra i 6 e gli 8 milioni; che la maggior parte dei rifugiati è fuggita nei vicini Stati membri dell'UE, in particolare Polonia, Romania, Ungheria e Slovacchia, nonché nel

Mercoledì 8 giugno 2022

già di per sé fragile vicino dell'Ucraina, la Repubblica di Moldova, con conseguenti enormi pressioni in termini di reinsediamento e assistenza; che la Commissione ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea per sostenere l'Ucraina e i paesi confinanti; che ha approvato una proposta legislativa dal titolo «Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)»; che ha presentato importanti strumenti finanziari, tra cui 500 milioni di EUR dal bilancio dell'UE, la proposta di proroga del periodo di attuazione per i fondi a disposizione degli Stati membri nell'ambito dei fondi per gli affari interni del 2014-2020 e l'utilizzo dei fondi per gli affari interni per il periodo 2021-2027;

- AZ. considerando che, poco dopo l'inizio dell'invasione russa, il Consiglio europeo ha deciso all'unanimità di attivare la direttiva sulla protezione temporanea⁽³⁴⁾ per la prima volta, che ha concesso immediatamente lo stato di persone protette nonché l'accesso alla salute, all'istruzione, al lavoro e al soggiorno dell'UE a tutti i cittadini ucraini, ai rifugiati e ai residenti di lungo periodo in fuga dall'Ucraina;
- BA. considerando che l'iniziativa «tre mari» (3SI), che coinvolge dodici paesi sul fianco orientale e meridionale dell'UE e circa 112 milioni di cittadini che cooperano per sviluppare infrastrutture, energia, trasporto e reti digitali, è uno sviluppo fondamentale che può essere esteso per includere i paesi del partenariato europeo in uno sforzo per potenziare ulteriormente i legami con l'UE;
- BB. considerando che il Parlamento europeo sostiene fermamente la piattaforma internazionale per la Crimea, lanciata nell'agosto 2021 a Kiev dall'Ucraina, dagli Stati membri dell'UE e da altri partner internazionali per sviluppare l'iniziativa portata avanti dal presidente dell'Ucraina; che la piattaforma rappresenta un importante formato di consultazione e coordinamento volto ad aumentare l'efficacia della risposta internazionale all'attuale occupazione temporanea della Crimea, a riaffermare il mancato riconoscimento della sua annessione e a conseguire la cessazione dell'occupazione illegale della Crimea e il suo ritorno pacifico sotto il controllo dell'Ucraina; che la piattaforma sta rispondendo alla guerra di aggressione della Russia aumentando la pressione internazionale sul Cremlino, impedendo ulteriori violazioni dei diritti e proteggendo le vittime del regime d'occupazione;
- BC. considerando che la Russia continua a «fornire passaporti» illegali ai cittadini ucraini nei territori temporaneamente occupati delle province Donetsk e Luhansk dell'Ucraina;
- BD. considerando che il 26 febbraio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha redatto un testo di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina, su cui la Russia ha posto il veto e su cui si sono astenuti la Cina e gli Emirati Arabi Uniti;
- BE. considerando che il 2 marzo 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione non vincolante che chiede l'immediata cessazione della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; che il voto è stato approvato con una maggioranza schiacciante di 140 paesi favorevoli, 5 voti contrari e 38 astenuti;
- BF. considerando che il 16 marzo 2022 il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, di ritorno da una visita in Ucraina, ha dichiarato che «se gli attacchi sono intenzionalmente diretti contro la popolazione civile: si tratta di un reato che il mio ufficio può indagare e perseguire»;
- BG. considerando che il 7 aprile 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato la sospensione della Russia dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;
- BH. considerando che, in risposta all'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, la NATO ha dispiegato migliaia di forze difensive terrestri, aeree e marittime supplementari nella parte orientale dell'Alleanza; che l'Alleanza ha attivato la Forza di reazione della NATO;
- BI. considerando che la NATO contribuisce a coordinare le richieste di assistenza dell'Ucraina e sostiene i propri alleati nella fornitura di aiuti umanitari e non letali;

⁽³⁴⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Mercoledì 8 giugno 2022

- BJ. considerando che la NATO ha riconfermato la sua politica di apertura; che gli alleati della NATO stanno mettendo in allerta le forze e inviando navi e aerei da combattimento agli schieramenti della NATO in Europa orientale, rafforzando la deterrenza e la difesa alleata;
- BK. considerando che una serie di velivoli senza pilota russi sono entrati nello spazio aereo di diversi membri della NATO prima di schiantarsi sui loro territori, in palese violazione dello spazio aereo dei paesi membri della NATO;
- BL. considerando che l'8 marzo 2022 il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che non perseguirà più l'adesione alla NATO e che l'Ucraina è disposta a scendere a compromessi sullo status delle regioni separatiste dell'Ucraina di Luhansk e Donetsk controllate dalla Russia;
- BM. considerando che l'UE dovrebbe rispondere alle minacce del Cremlino non solo con gli strumenti di sicurezza militare, come la fornitura di armi all'Ucraina per aiutarla a difendersi, ma anche con il potere di persuasione degli strumenti europei, come la concessione dello status di candidato all'adesione;
- BN. considerando che la PSDC deve basarsi su un coordinamento e una cooperazione addirittura più stretti con la posizione di difesa e deterrenza e la politica di apertura della NATO, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza degli Stati membri dell'UE, in aggiunta allo stretto coordinamento UE-NATO necessario per garantire la coerenza tra la bussola strategica dell'UE e il prossimo concetto strategico della NATO; che alcuni dei paesi del partenariato orientale aspirano a far parte della NATO;
- BO. considerando che tra il 2014 e l'inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre 2,9 miliardi di USD in assistenza in materia di sicurezza, con una dotazione annuale di 393 milioni di USD a partire dal 2021, il che fa dell'Ucraina il principale beneficiario di aiuti militari esteri in Europa, e che al contempo gli Stati Uniti formano ogni anno quattro brigate delle forze armate ucraine; che gli Stati Uniti hanno fornito attrezzature letali all'Ucraina e hanno annunciato, più recentemente, un pacchetto di assistenza da 800 milioni di USD che comprende armi pesanti, artiglieria, droni e munizioni, portando l'importo totale dell'assistenza statunitense alla sicurezza dell'Ucraina a oltre 4 miliardi di USD, in aumento dall'inizio della guerra;
- BP. considerando che il 27 gennaio 2022 il parlamento del Regno Unito e la Verkhovna Rada ucraina hanno firmato un accordo per gli acquisti di materiali militari per fornire all'Ucraina progetti di investimento nel periodo 2022-2023; che il valore di tale accordo è pari complessivamente a 1,7 miliardi di GBP e mira a espandere le capacità navali ucraine;
- BQ. considerando che dal 9 febbraio 2022 gli aiuti d'emergenza del Regno Unito all'Ucraina hanno raggiunto i 400 milioni di GBP e che un migliaio di truppe del Regno Unito sono pronte a intervenire nell'Europa orientale al fine di fornire sicurezza ai rifugiati ucraini;
- BR. considerando che il Regno Unito ha fornito sviluppo di capacità e formazione non letale a oltre 20 000 membri del personale delle forze armate ucraine e ha fornito sistemi di difesa; che il Regno Unito ha inoltre fornito all'Ucraina attrezzature per armi letali;
- BS. considerando che il Canada ha lanciato l'operazione UNIFIER, il programma di addestramento e cooperazione militare e il progetto di assistenza alla formazione della polizia, formando complessivamente oltre 30 000 membri delle forze di sicurezza e dei servizi di polizia ucraini e fornendo attrezzature tattiche e armi; che tra gennaio e aprile 2022 il Canada ha impegnato oltre 118 milioni di CAD in attrezzature militari per sostenere l'Ucraina e ha stanziato 500 milioni di CAD in aiuti militari aggiuntivi all'Ucraina per l'anno fiscale 2022-2023;
- BT. considerando che la Norvegia ha donato armi anticarro e sistemi di difesa aerea insieme a un pacchetto completo di aiuti militari non letali, come giubbotti antiproiettile, elmetti, razioni da campo e altre forniture essenziali, stanziando inoltre oltre 40 milioni di EUR a sostegno dell'Ucraina;
- BU. considerando che il Giappone ha fornito aiuti militari non letali, tra cui giubbotti antiproiettile, elmetti, generatori di corrente e cibo, oltre a un prestito di 100 milioni di USD all'Ucraina;

Mercoledì 8 giugno 2022

- BV. considerando che il comitato consultivo per la riforma della difesa, composto da esperti di alto livello provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Polonia, Germania e Lituania, è l'organo consultivo internazionale di livello più elevato in Ucraina;
- BW. considerando che il ruolo sempre più attivo della Cina nel competere nella regione per l'influenza politica, sociale ed economica è in crescita nei paesi del partenariato orientale, dove gli investimenti cinesi, anche mediante l'iniziativa Belt and Road, combinano prestiti a basso costo che aumentano il rapporto debito/PIL con il risultato previsto di un default in tali paesi, con conseguenti risarcimenti aggressivi, sovente sotto forma di proprietà di infrastrutture strategiche e allineamento delle politiche;
- BX. considerando che l'influenza dei paesi terzi, in particolare l'Iran, nei paesi del partenariato orientale, è in gran parte concentrata nel Caucaso meridionale, dove la sua influenza di lunga data in campo culturale, religioso, politico ed economico continua a crescere, il che rischia di minare la sicurezza e la stabilità di alcuni paesi del partenariato orientale a causa di tentativi di omicidio legati ad agenti iraniani del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Georgia e Azerbaigian, creando ulteriore preoccupazione per gli sforzi dell'UE volti a promuovere la sicurezza, la stabilità e il buon vicinato tra i paesi del partenariato orientale;
- BY. considerando che 44 giorni di conflitto innescati dall'Azerbaigian hanno modificato radicalmente lo status quo politico, strategico e operativo del Caucaso meridionale, hanno provocato migliaia di vittime, decine di migliaia di sfollati e hanno portato allo spiegamento, da parte della Russia, di circa 2 000 cosiddette truppe di mantenimento della pace nel corridoio di Lachin e nell'area interna e circostante il Nagorno-Karabakh come parte di un accordo di cessate il fuoco del 10 novembre 2020; che le schermaglie tra l'Azerbaigian e l'Armenia continuano e che il conflitto del Nagorno-Karabakh non è risolto; che la Russia non sarà in grado di risolvere da sola un conflitto nato sulle ceneri dell'Unione sovietica; che l'assenza di iniziative diplomatiche e di lungimiranza strategica da parte dell'UE ha consentito alla Russia, alla Turchia, all'Iran e ad altri attori di potenziare la propria influenza nel Caucaso meridionale;
- BZ. considerando che l'8 marzo 2022 il principale gasdotto per la fornitura di gas al Nagorno-Karabakh è stato danneggiato, lasciando il territorio conteso privo di accesso alle forniture energetiche a causa degli scontri militari in corso tra le forze armene e azere nel Nagorno-Karabakh;
- CA. considerando che, all'inizio di gennaio del 2022, le forze dell'OTCS (capeggiate dai militari russi e comprendenti anche, tra le altre, truppe provenienti dalla Bielorussia e dall'Armenia) sono intervenute in Kazakhstan, su richiesta del governo del paese, per aiutare a reprimere i disordini civili al fine di garantire la continuazione dell'attuale regime al potere e di utilizzare l'organizzazione a sostegno dei propri interessi;
- CB. considerando che la Federazione russa sta continuando a rafforzare ulteriormente la sua presenza militare illegale nei territori occupati della Georgia dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, a potenziare il suo arsenale e le sue esercitazioni militari, a fornire passaporti illegali, e ad aumentare la «frontierizzazione» mediante l'installazione di recinzioni di filo spinato e altre barriere lungo la linea di confine amministrativo, destabilizzando gravemente la situazione della sicurezza in loco e mettendo in pericolo la sopravvivenza della popolazione nelle aree colpite dal conflitto;
- CC. considerando che il successo di qualsiasi missione PSDC dipende dalla solidità del mandato e dal livello di volontà politica e di coesione degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner, nonché dalla disponibilità degli Stati membri a investire competenze, mezzi, personale e risorse;
- CD. considerando che la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) dell'UE dovrà valutare come proteggere le missioni guidate dall'UE e il personale civile dell'UE dispiegato da tali crescenti minacce;
- CE. considerando che le missioni PSDC servono per ottenere gli obiettivi della missione stessa, il loro mandato dovrebbe includere attività di consulenza e formazione per far fronte alle tecnologie emergenti e di rottura che stanno rapidamente entrando nell'ambiente del «conflitto congelato»; che le missioni PSDC nei paesi associati del partenariato europeo devono essere mantenute fino a quando ritenute necessarie dai paesi beneficiari e dagli Stati membri per garantire il conseguimento degli obiettivi della missione;
- CF. considerando che il Consiglio sta attualmente valutando opzioni per aumentare la presenza della PSDC in Ucraina;

Mercoledì 8 giugno 2022

- CG. considerando che la missione consultiva dell'UE per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM) è una missione civile lanciata nel 2014, quando il governo ucraino ha chiesto all'UE di sostenere la riforma delle istituzioni di contrasto e dello Stato di diritto, ristabilendo così la fiducia dei cittadini ucraini dopo gli eventi violenti connessi alla rivoluzione ucraina;
- CH. considerando che l'EUAM ha individuato cinque settori prioritari, inclusi la sicurezza statale e nazionale, la criminalità organizzata e transfrontaliera, la giustizia penale, la gestione della politica e della sicurezza e la trasformazione e l'innovazione digitale, a sostegno della riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina, con un bilancio annuale di 29,5 milioni di EUR e un organico autorizzato di 371 persone, compresi i cittadini ucraini e il personale di altri paesi terzi, e un mandato da rinnovare nel 2024;
- CI. considerando che l'EUAM copre tre aree di operazioni: la consulenza strategica per l'elaborazione di documenti strategici e di atti legislativi; il sostegno all'attuazione delle riforme mediante consigli pratici, formazione e attrezzature; la promozione della cooperazione e del coordinamento per garantire la coerenza e gli sforzi di riforma tra l'Ucraina e gli attori internazionali;
- CJ. considerando che l'EUAM sta conducendo le sue attività nel partenariato con il Consiglio per la sicurezza nazionale e il Servizio di intelligence esterno dell'Ucraina; che l'EUAM collabora con il sistema giudiziario ucraino per mezzo dei suoi procuratori allo scopo di garantire l'indipendenza e l'efficienza delle azioni legali; che l'EUAM addestra ed equipaggia le forze di polizia ucraine attraverso i suoi uffici regionali e la collaborazione con le province del vicinato; che l'EUAM concentra le sue iniziative di addestramento della polizia fornendo consigli strategici e un «dialogo per la sicurezza dell'Unione europea» e addestra la polizia locale in aree chiave;
- CK. considerando che l'EUAM collabora con la valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA — Serious and Organised Crime Threat Assessment) nell'assistere le autorità ucraine nelle misure di rafforzamento delle capacità e nella gestione integrata delle frontiere;
- CL. considerando che il lavoro svolto dall'EUAM nell'assistenza alla riforma del servizio di sicurezza dell'Ucraina (SSU) rimane la priorità e deve concentrare il proprio sostegno sull'attuazione della riforma per garantire che l'SSU elimini gradualmente i poteri in materia di indagini preliminari, smilitarizzi il servizio, abbia una chiara divisione delle competenze con altre agenzie di sicurezza, un controllo efficace, e che si ridimensioni; che, se correttamente attuato, il progetto di legge 3196 prevede che l'SSU concentri i propri sforzi sul controspionaggio, sulla lotta alle minacce alla sicurezza dello Stato, sull'antiterrorismo, sulla cibersicurezza, sulla protezione della statualità nazionale e dell'integrità territoriale e sulla protezione dei segreti di Stato; che le riforme necessarie per garantire lo sviluppo democratico richiedono che l'SSU sia sottoposto: a una chiara separazione delle funzioni, alla rimozione dalle indagini sui reati economici e di corruzione (tranne in casi eccezionali, ove autorizzato dal procuratore generale), all'indipendenza politica, alla smilitarizzazione e all'ulteriore ottimizzazione, a una maggiore trasparenza e responsabilità e a una maggiore attenzione alla protezione delle infrastrutture critiche;
- CM. considerando che l'assistenza dell'EUAM nella creazione dell'ufficio per la sicurezza economica (BES), volto a contrastare la criminalità finanziaria in tutta l'Ucraina, costituisce un importante tentativo di riforma; che la trasparenza nella selezione del personale del BES e lo scioglimento del servizio fiscale statale sono essenziali per la riduzione graduale dell'influenza degli oligarchi sull'economia ucraina; che il BES è destinato a ereditare dall'SSU i poteri in materia di indagini preliminari nel campo della sicurezza economica e deve sostenere gli sforzi dell'Ucraina per resistere alle pressioni delle istituzioni di contrasto;
- CN. considerando che nel 2020 l'EUAM ha istituito il suo quarto ufficio sul campo a Mariupol per sostenere a livello regionale e locale l'attuazione di riforme a guida centrale, quali la formazione e la consulenza per le autorità di contrasto locali, riflettendo il ruolo crescente dell'EUAM nel rafforzare la resilienza dell'Ucraina in tutto il paese e il suo desiderio di allinearsi agli obiettivi della PSDC; che l'ufficio di Mariupol è stato evacuato e poi distrutto a seguito dell'assalto militare russo;
- CO. considerando che a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, tutto il personale internazionale è stato costretto a evacuare dal paese in sicurezza; che la missione continua a mantenere i contatti con le controparti ucraine e resta in attesa di ulteriori istruzioni dal quartiere generale dell'UE;

Mercoledì 8 giugno 2022

- CP. considerando che, a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, tutto il personale degli Stati membri dell'EUAM della PSDC in Ucraina è stato evacuato;
- CQ. considerando che la missione dell'UE di assistenza alle frontiere per i valichi tra la Repubblica di Moldova e l'Ucraina (EUBAM) è una missione civile avviata nel 2005; che essa ha un mandato non esecutivo per rafforzare le capacità di gestione delle frontiere delle guardie di frontiera, delle autorità doganali e delle autorità di contrasto in Ucraina e Repubblica di Moldova, con un bilancio annuale di 12 milioni di EUR e un organico di oltre 200 persone, e un mandato da rinnovare nel novembre 2023;
- CR. considerando che l'EUBAM assiste la Repubblica di Moldova e l'Ucraina nell'adempimento degli obblighi della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) nell'ambito dei loro accordi di associazione con l'UE, ed è destinata a rafforzare le capacità doganali e di frontiera di Moldova e Ucraina; che ha il compito di: contrastare la frode doganale, il traffico di stupefacenti, la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani; sostenere l'agevolazione degli scambi e la gestione integrata delle frontiere; e favorire una soluzione pacifica del conflitto transnistriano attraverso il processo «5+2»;
- CS. considerando che il contrabbando di tabacco, comprendente i prodotti contraffatti, ha causato una perdita stimata di 10 miliardi di EUR all'anno per i bilanci statali della Repubblica di Moldova, dell'Ucraina e degli Stati membri che, a partire dal 2020-2021, l'EUBAM ha sventato numerose operazioni di contrabbando, sequestrando abbondanti quantità di munizioni, tabacco, alcol, etanolo ed eroina;
- CT. considerando che l'EUBAM assiste i servizi frontalieri della Repubblica di Moldova e dell'Ucraina nello sviluppo di indicatori comuni generali utilizzati per l'identificazione delle vittime della tratta;
- CU. considerando che la task force sugli stupefacenti dell'EUBAM tenta di coinvolgere i servizi partner della missione con altre autorità di contrasto alla droga nella regione; che l'EUBAM collabora con numerose organizzazioni internazionali, tra cui Europol, FRONTEX e OSCE, tramite il suo gruppo di lavoro sulle armi, le operazioni congiunte ORION II e le iniziative «EU 4 Border Security»;
- CV. considerando che l'EUBAM è stata un costante sostenitore della riapertura dei corridoi di trasporto internazionali che attraversano la Transnistria, e sviluppa e agisce come sostenitore di misure tecniche volte a rafforzare la fiducia tra Chisinau e Tiraspol su questioni inerenti ai trasporti, alle dogane, veterinarie e fitosanitarie, nonché all'applicazione della legge;
- CW. considerando che l'EUBAM contribuisce alla risoluzione pacifica del conflitto della Transnistria attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e come presenza di monitoraggio al segmento transnistriano della frontiera tra Moldova e Ucraina;
- CX. considerando che la Federazione russa mantiene in Transnistria una cosiddetta missione di pace di circa 500 soldati e il gruppo operativo delle truppe russe (OGRT) di circa 1 500 soldati, che esercita il controllo sui gruppi armati separatisti della Transnistria e ogni anno ospita oltre 100 esercitazioni militari congiunte con la Transnistria; che è preoccupato per i tentativi dei separatisti di Tiraspol di ottenere il riconoscimento dell'indipendenza della Transnistria il 4 marzo 2022;
- CY. considerando che, a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la sicurezza e l'incolumità dell'EUBAM della PSDC in Moldova sono seriamente compromesse e potrebbero comportarne l'eventuale evacuazione dal paese;
- CZ. considerando che la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM) è una missione civile avviata nel 2008, in seguito all'accordo in sei punti mediato dall'UE che ha posto fine alla guerra tra Georgia e Russia; che, nei suoi 13 anni di esistenza, l'EUMM ha rappresentato il forte impegno politico dell'UE nella regione, contribuendo al rafforzamento della fiducia e alla normalizzazione e fornendo stabilità nel territorio tra le parti coinvolte nel conflitto e nella regione nel suo complesso;
- DA. considerando che l'EUMM ospita attualmente 325 membri della missione, tra cui oltre 200 osservatori civili con una dotazione di bilancio di 44,8 milioni di EUR e un mandato da rinnovare nel dicembre 2022;

Mercoledì 8 giugno 2022

- DB. considerando che il mandato originario del 2008 rimane invariato per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 tra Georgia e Russia mediato dall'UE, che prevede: il non ricorso all'uso della violenza, la cessazione delle ostilità, la concessione dell'accesso agli aiuti umanitari, il ritorno delle forze armate georgiane nelle loro postazioni abituali, il ritiro delle forze armate russe nelle posizioni precedenti il conflitto e l'apertura di un dibattito internazionale sulla sicurezza e la stabilità dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia;
- DC. considerando che la Russia non rispetta l'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 tra Georgia e Russia mediato dall'UE, in quanto mantiene illegalmente la presenza di forze armate e agenti del Servizio federale di sicurezza (FSB) e di guardie di frontiera della Federazione russa nelle regioni separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale; che non consente l'istituzione di meccanismi di sicurezza internazionale in loco, impedendo altresì all'EUMM di entrare nei territori occupati dalla Russia, un ostacolo critico al conseguimento degli obiettivi della missione; che il mandato dell'EUMM è valido in tutta la Georgia; che l'EUMM deve affrontare la «frontierizzazione» russa, che implica lo spostamento delle linee del confine amministrativo all'interno del territorio georgiano e l'ulteriore espansione dell'occupazione territoriale della Georgia;
- DD. considerando che le palesi violazioni dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'UE e del cessate il fuoco da parte della Federazione russa proseguono e vanno sovente incontro a risposte limitate o inviti ad agire da parte degli Stati membri, o a nessun tipo di risposta, il che rischia di indurre la Federazione russa a compiere più azioni su questa falsariga; che ci sono stati arresti illegali attraverso le linee del confine amministrativo e attività illegali di «frontierizzazione»;
- DE. considerando che l'EUMM non è una tipica missione civile a causa del suo mandato e della sua focalizzazione sulle attività di monitoraggio e sullo sviluppo delle competenze civili, e per il fatto che conduce attività di rafforzamento della fiducia attraverso piccole sovvenzioni e progetti mirati tra le due parti; che il mandato le consente di concentrarsi sulle minacce ibride, sui diritti umani, sulle minoranze e sugli aspetti ambientali della sicurezza; che l'EUMM ha creato un comitato consultivo sulla guerra ibrida e intrattiene contatti regolari con l'Ufficio di collegamento della NATO e con la squadra che attua il consistente pacchetto NATO-Georgia;
- DF. considerando che l'EUMM facilita le riunioni del meccanismo di prevenzione e di risposta agli incidenti a Ergneti e garantisce la regolarità di tali riunioni che affrontano la situazione della sicurezza nel territorio, e che vedono la partecipazione del governo della Georgia, delle regioni separatiste e della Federazione russa; che purtroppo un meccanismo analogo a Gali, in Abkhazia, è stato sospeso;
- DG. considerando che l'EUMM ha la costante necessità di ampliare l'oggetto della sua analisi e le sue capacità analitiche per far fronte alle persistenti minacce ibride e che ciò necessita pertanto di uno stanziamento e di risorse sufficienti;
- DH. considerando che l'EUMM è un bersaglio di attività di disinformazione, in particolare da parte dei media e dei canali dei social media con sede in regioni occupate sostenute dalla Russia, il che costringe l'EUMM a organizzare le sue risorse interne per fornire la cooperazione necessaria ed esplorare modalità per contrastare la disinformazione;
- DI. considerando che l'EUMM gestisce la «linea diretta», un meccanismo volto a rafforzare la fiducia che funge da canale di comunicazione 24/7 tra il governo della Georgia e le autorità de facto dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, comprese le guardie di frontiera della Federazione russa dispiegate in entrambe le regioni, per gli incidenti urgenti sul territorio; che tale linea diretta è stata attivata più di 2 100 volte nel 2021; che l'EUMM sostiene i formati di negoziazione e i canali di comunicazione partecipando alle discussioni internazionali di Ginevra (GID) e presiedendo alle riunioni del meccanismo di prevenzione e di risposta agli incidenti (IPRM) a Ergneti;
- DJ. considerando che il 24 ottobre 2019, per la prima volta da oltre 10 anni, le guardie dell'FSB hanno attraversato la linea del confine amministrativo, trattenendo gli osservatori dell'EUMM e costringendo l'UE a negoziare il loro rilascio;

Mercoledì 8 giugno 2022

- DK. considerando che il ruolo dell'EUMM nel rispondere ai bisogni umanitari e di sicurezza della popolazione locale nelle zone colpite dal conflitto e nel facilitare scambi effettivi di informazioni, ad esempio in relazione ad attraversamenti medici o al rilascio di persone e degli osservatori dell'EUMM detenuti presso le linee del confine amministrativo (ABL), nonché nel facilitare le discussioni di persona nelle riunioni dell'IPRM a Ergneti, aggiunge un enorme valore all'importante ruolo svolto dall'EUMM sia nel contribuire alla sicurezza, nella gestione dei conflitti e nel rafforzamento della fiducia;
- DL. considerando che la Georgia è uno dei maggiori contribuenti pro capite alle missioni PSDC in Africa;
- DM. considerando che i paesi del partenariato orientale rimangono altamente vulnerabili all'insicurezza energetica, in particolare la Repubblica di Moldova e l'Ucraina, che soffrono ripetutamente di ricatti energetici da parte della Russia;
- DN. considerando che le misure dell'UE volte a mitigare l'insicurezza energetica attraverso la diversificazione delle fonti di energia rafforzeranno anche la sicurezza e la stabilità nella regione orientale;
- DO. considerando che la Commissione aveva già intrapreso azioni per ridurre la dipendenza dell'Europa da un unico fornitore, diversificando i fornitori di gas; che, in risposta agli effetti innescati dalle sanzioni imposte alla Russia, al fine di porre fine alla dipendenza dalle importazioni energetiche russe, la Commissione ha elaborato un nuovo piano per sostituire, entro la fine del 2022, 100 miliardi di metri cubi di gas importati dalla Russia attraverso un aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto e gasdotti da fornitori non russi, oltre che maggiori volumi di produzione e importazioni di biometano e idrogeno rinnovabile; che il piano mira a ridurre l'uso di combustibili fossili nelle abitazioni, negli edifici, nelle industrie e nei sistemi energetici, nonché a migliorare l'efficienza energetica, aumentare le energie rinnovabili e l'elettrificazione e affrontare le interruzioni dell'infrastruttura;
1. ribadisce l'impegno dell'UE e sottolinea il suo incontrovertibile sostegno a favore della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica dei paesi del partenariato orientale all'interno dei loro confini riconosciuti a livello internazionale, e sostiene gli sforzi di tali paesi per la piena applicazione di tali principi; pone in evidenza l'importanza dell'unità e della solidarietà degli Stati membri a tale riguardo;
 2. condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Russia, non provocata e ingiustificabile, e le azioni correlate nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, nella Crimea annessa illegalmente e in Bielorussia; sottolinea che la continua aggressione e l'espansione delle attività militari in Ucraina da parte della Russia hanno un impatto negativo sulla sicurezza europea e globale; ribadisce la sua posizione secondo cui partner e alleati dovrebbero intensificare il rispettivo sostegno militare all'Ucraina e la loro fornitura di armi, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente l'autodifesa individuale e collettiva;
 3. sottolinea che la pace sostenibile e la sicurezza delle persone nella regione del partenariato orientale sono essenziali per l'UE; condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione lanciata dalla Federazione russa e il suo coinvolgimento nella guerra sia militare che cibernetica nella regione del partenariato orientale; chiede la cessazione immediata della guerra di aggressione contro l'Ucraina e l'immediato ritiro delle truppe russe da tutti i territori occupati dalla Russia nei paesi del partenariato orientale e la cessazione delle ostilità militari contro l'Ucraina, che sta costando la vita a civili e soldati e causando lo sfollamento di milioni di persone, ostacolando al tempo stesso lo sviluppo socioeconomico; condanna con la massima fermezza l'attacco e l'occupazione da parte delle forze russe degli impianti nucleari ucraini e ritiene che i tentativi della Russia di rafforzare la propria influenza maligna nella regione del partenariato orientale mediante la forza e la coercizione debbano fallire; pone in evidenza l'importanza dell'unità, della solidarietà e della coerenza degli Stati membri; chiede di intensificare la cooperazione con alleati democratici affini per mitigare e contrastare l'influenza negativa delle potenze terze nella regione del partenariato orientale;
 4. accoglie con favore le conclusioni del vertice del partenariato orientale del 2021 e l'ulteriore cooperazione tra l'UE e i paesi del partenariato orientale; propone, tenendo conto delle sfide nel campo della sicurezza cui devono far fronte i paesi del partenariato orientale, in particolare la guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina, i conflitti prolungati, le azioni militari palesi, le minacce ibride e le interferenze nei processi democratici, di aumentare la cooperazione con i paesi del PO nel settore della sicurezza e della difesa e di aumentare gli investimenti e l'assistenza nella cooperazione nei settori della sicurezza, militare, dell'intelligence e informatico con i paesi associati del partenariato orientale;

Mercoledì 8 giugno 2022

5. sostiene un coordinamento e una cooperazione più stretti in materia di difesa e sicurezza con alcuni paesi del partenariato orientale al fine di promuovere gli obiettivi strategici della sicurezza delle persone e della pace sostenibile in tutta la regione del partenariato orientale e oltre, e incoraggiando a tal fine l'adozione di un approccio integrato attraverso la realizzazione del pieno potenziale della PSDC in relazione con strumenti politici pertinenti; sostiene fermamente le missioni della PSDC in corso nei paesi associati del partenariato orientale; sostiene fermamente il rafforzamento della dimensione di sicurezza della politica del partenariato orientale dell'UE, lo sviluppo di partenariati strategici in materia di sicurezza con alcuni paesi del partenariato orientale, il rafforzamento del dialogo e della cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza e lo sviluppo di un ruolo più attivo per l'UE nell'allentamento delle tensioni in corso, la prevenzione di conflitti futuri, misure di mediazione e di rafforzamento della fiducia, nonché la risoluzione dei conflitti contrastando minacce ibride, disinformazione e propaganda, l'assistenza e la cooperazione alla difesa civile e il sostegno a una revisione globale del settore della sicurezza nei paesi del partenariato orientale, che identifichi le aree della difesa e della sicurezza che devono essere migliorate e che consenta all'UE e agli Stati membri di coordinare il loro sostegno; ritiene che l'ulteriore promozione dell'allineamento e la convergenza graduale della politica estera e di sicurezza dell'UE e dei paesi del partenariato orientale, in linea con gli impegni assunti dai partner nei confronti dell'UE, siano necessarie; invita i paesi del partenariato orientale ad allinearsi alla politica di sanzioni dell'UE contro la Russia per la sua guerra contro l'Ucraina;
6. rileva che la soluzione pacifica, basata sul diritto internazionale, dei conflitti in corso o irrisolti nella regione e le relazioni di buon vicinato sono fondamentali per costruire e rafforzare democrazie resilienti e sostenibili nel partenariato orientale; ricorda che la pace e la sicurezza richiedono istituzioni forti e pubblicamente responsabili, buon governo e rispetto dello Stato di diritto; incoraggia vivamente i partner del PO a impegnarsi ulteriormente nelle riforme pertinenti, in quanto solo la resilienza interna basata su istituzioni forti e democratiche consentirà di raggiungere la necessaria resilienza verso le minacce esterne;
7. sottolinea la necessità per l'UE di continuare a promuovere un contesto favorevole alla risoluzione dei conflitti e a sostenere attività che promuovano la fiducia e i contatti interpersonali tra le comunità divise dai conflitti, di conferire priorità agli interventi e ampliare i finanziamenti destinati alla costruzione preventiva della pace, tra cui la diplomazia preventiva, nonché i meccanismi di allarme e intervento rapidi;
8. invita gli Stati del partenariato orientale a portare avanti la cooperazione con i paesi vicini, in quanto ciò garantirebbe un incremento della già fruttuosa cooperazione ed eviterebbe inutili attriti che potrebbero sorgere da questioni bilaterali irrisolte;
9. chiede una maggiore attenzione alla riconciliazione e alla ricostruzione dei legami comunitari alla luce delle divisioni presenti nella regione del partenariato orientale; incoraggia a questo proposito un impegno attivo con gli attori della società civile, nonché con le comunità religiose, in settori quali l'analisi dei conflitti locali, la mediazione, la riconciliazione e il rafforzamento della coesione sociale;
10. chiede un più stretto coordinamento con l'OSCE al fine di affrontare le sfide della sicurezza nella regione del partenariato orientale, in particolare in aree quali la tratta di esseri umani, il controllo degli armamenti, la migrazione strumentalizzata, il rafforzamento della fiducia e la facilitazione del dialogo tra tutte le parti coinvolte nella crisi;
11. rimane preoccupato per le continue violazioni delle acque territoriali e dello spazio aereo dei paesi del Mar Baltico, delle regioni del Mar Nero e del Mare d'Azov da parte del regime russo; invita gli Stati membri dell'area del Mar Nero, nel contesto di una guerra di aggressione in corso contro l'Ucraina, a rafforzare la cooperazione militare con i partner orientali del Mar Nero (Ucraina, Georgia e Repubblica di Moldova) sia a livello bilaterale sia all'interno della NATO; sottolinea l'importanza di un impegno dell'UE e della NATO con i paesi del partenariato orientale nella regione del Mar Nero, al fine di garantire una regione del Mar Nero sicura e stabile;
12. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e altresì incoraggia gli Stati membri a contribuire alla cooperazione nell'ambito della piattaforma internazionale per la Crimea al fine di affrontare le minacce ibride alla sicurezza dell'intera regione del Mar Nero, poste dall'occupazione e annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dalla militarizzazione del Mar Nero e del Mare d'Azov, o ad esse connesse;
13. ritiene che l'iniziativa «tre mari» (3SI) possa rappresentare un formato per utilizzare gli investimenti che promuovono la sicurezza reciproca e la stabilità nelle infrastrutture critiche e sostiene che essa dovrebbe essere pronta a includere i paesi del partenariato orientale nell'ambito delle politiche e dei programmi europei esistenti, in particolare il partenariato orientale; sottolinea che la 3SI dovrebbe lavorare a stretto contatto con l'UE per evitare una duplicazione degli sforzi e delle iniziative e approcci contrastanti; sostiene l'idea che l'UE debba assumere la leadership della 3SI;

Mercoledì 8 giugno 2022

14. invita le istituzioni dell'UE a fornire un'agenda più ambiziosa per l'integrazione dell'Ucraina, che potrebbe includere le misure concrete per raggiungere la prima fase intermedia dell'integrazione graduale dell'Ucraina nel mercato unico dell'UE; invita la Commissione a valutare attentamente, sulla base del merito, le domande per lo status di candidati di Georgia, Ucraina e Repubblica di Moldova;

15. dichiara la necessità che i membri della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo monitorino costantemente la situazione;

Realizzare appieno il potenziale della PSDC nel partenariato orientale

16. accoglie con favore che la bussola strategica adottata dedichi un'adeguata attenzione ai paesi del partenariato orientale, compreso il sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa e un'ulteriore resilienza di fronte alle provocazioni e alle minacce russe; sottolinea la necessità di garantire che sia strettamente coordinata e coerente con il prossimo concetto strategico 2022 della NATO, in particolare nei settori del contrasto all'aggressione russa, della ciberdifesa e del contrasto alla guerra ibrida, della disinformazione e della manipolazione e interferenza straniera, dato che la sicurezza e la resilienza europee non possono essere conseguite senza la sicurezza e la resilienza a lungo termine di tutti i vicini dell'UE; rileva che l'approccio dell'UE deve essere olistico e includere il sostegno alle riforme democratiche ed economiche, il rafforzamento della resilienza istituzionale e sociale e il potenziamento delle capacità di sicurezza e difesa;

17. incoraggia gli Stati membri facenti parte sia dell'UE che della NATO e che guidano diverse iniziative di sviluppo delle capacità della NATO con i paesi del partenariato orientale a garantire che gli sforzi di formazione e il trasferimento delle migliori pratiche siano coordinati con la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) e la CPCC dell'UE; invita gli Stati membri a garantire che le missioni PSDC nei paesi associati del partenariato orientale prevedano uno stretto coordinamento con la strategia e le azioni della NATO nella regione;

18. incoraggia gli Stati membri che partecipano alla PESCO ad adeguare i progetti PESCO alle esigenze delle missioni e delle operazioni PSDC dell'UE, ad esempio sviluppando sistemi di comunicazione civile sicuri altamente criptati e, conformemente alle condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi ai progetti PESCO, a considerare di invitare i paesi del partenariato orientale che soddisfano tali condizioni generali a prenderne parte; rileva che l'inclusione di partner strategici quali i paesi del partenariato orientale nei singoli progetti PESCO può essere di interesse strategico per l'UE e rivelarsi reciprocamente vantaggiosa, poiché i paesi del PO potrebbero ottenere capacità e competenze tecniche uniche, in particolare per affrontare le minacce ibride e la cibersicurezza; accoglie con favore, a tale proposito, l'invio in Ucraina degli esperti del gruppo di risposta rapida agli incidenti informatici finanziato dalla PESCO;

19. incoraggia l'UE e i suoi Stati membri ad ampliare i meccanismi di sostegno per l'ulteriore partecipazione dei paesi del partenariato orientale alle missioni e alle operazioni civili e militari della PSDC, ove necessario, anche attraverso viaggi di studio/visite sul campo, workshop, formazione e corsi sulla PSDC ecc., che contribuirebbe ad aumentare l'interoperabilità dei partner, a sviluppare procedure comuni e azioni congiunte; li incoraggia inoltre a cooperare con la maggior parte dei partner del partenariato orientale in materia di cibersicurezza, tra cui la condivisione reciproca di intelligence e l'assistenza nelle infrastrutture critiche;

20. valuta la consultazione di alcuni partner del partenariato orientale nelle fasi iniziali della pianificazione delle missioni e/o delle operazioni della PSDC, in particolare di quelle missioni e/o operazioni che i partner del PO ospitano o ospiteranno;

21. sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo e di un rafforzamento del ruolo consultivo del Parlamento europeo nel processo decisionale per quanto riguarda la PSDC attuata nella regione dei paesi del PO;

22. accoglie con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio il 13 aprile 2022 relativo a una terza tranches di sostegno militare nell'ambito dello strumento europeo per la pace, per un totale di 1,5 miliardi di EUR per la fornitura di materiale militare letale, carburante e dispositivi di protezione e ne chiede l'immediata consegna; sottolinea l'importanza per l'UE, considerata la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e il contesto di sicurezza sempre più complicato, che pregiudica la stabilità e la governance dei nostri partner orientali, di rafforzare la nostra cooperazione in materia di sicurezza e difesa; accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo del 2 dicembre 2021 di utilizzare lo strumento europeo per la pace (EPF) per fornire all'Ucraina un pacchetto di 31 milioni di EUR, alla Georgia un pacchetto da 12,75 milioni di EUR e alla Repubblica di Moldova un pacchetto da 7 milioni di EUR per assisterle nel rafforzamento della

Mercoledì 8 giugno 2022

resilienza e delle capacità di difesa, in particolare la cibersicurezza, le capacità mediche, ingegneristiche, mobili e logistiche, e la lotta contro la disinformazione; incoraggia un ulteriore utilizzo dell'EPF per aumentare la capacità dei paesi associati del partenariato orientale, in particolare di quelli che affrontano aggressioni armate e che ospitano missioni PSDC, per rispondere ulteriormente alle loro esigenze di sicurezza in settori chiave quali le attrezzature necessarie per scambiare informazioni di intelligence attraverso linee di comunicazione sicure e gli strumenti tecnici necessari per contrastare le aggressioni armate e le minacce ibride; sottolinea la necessità che l'UE migliori il sostegno materiale e monetario che fornisce ai paesi del partenariato orientale e si concentri anche sul rafforzamento delle capacità al fine di migliorare la resilienza di ciascun paese di tale partenariato, in particolare nella lotta alle campagne di disinformazione, nonché nella difesa nazionale; sottolinea che l'UE deve sviluppare un approccio integrato per poter aiutare i paesi del partenariato orientale ad affrontare il panorama di minacce reciproche e interconnesse;

23. sottolinea l'importanza della solidarietà dell'Unione e degli Stati membri con l'Ucraina di fronte alla sempre più precaria situazione della sicurezza in alcuni paesi del partenariato orientale; incoraggia gli Stati membri a garantire che qualsiasi fornitura di attrezzature di supporto ai paesi del partenariato orientale attraverso l'EPF avvenga rigorosamente in conformità del diritto internazionale pertinente in materia di fornitura di attrezzature alle forze armate, in linea con le esigenze degli obiettivi dell'UE di sostegno al paese del partenariato orientale e sia effettuata, ove pertinente, in cooperazione con le rispettive iniziative di sviluppo delle capacità per i paesi partner e con la pianificazione strategica della NATO al fine di evitare inutili duplicazioni e aumentare l'efficienza; incoraggia gli Stati membri a sviluppare strumenti di aiuto militare che consentano ad alcuni paesi del partenariato orientale di acquistare attrezzature dai produttori dell'UE; invita gli Stati membri ad alleggerire le procedure amministrative per non bloccare le decisioni già adottate in merito alla fornitura di attrezzature ai paesi del partenariato orientale;

24. invita gli Stati membri ad aumentare lo stanziamento per l'EPF in modo tale da consentire all'UE di rafforzare le capacità di resilienza e di difesa dei paesi del partenariato orientale, ad esempio nel contrastare le minacce ibride;

25. incoraggia gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la resilienza militare dell'Ucraina attraverso la fornitura di armi, comprese le armi antinave, antiaereo e anticarro; accoglie con favore la decisione di tutti gli Stati membri che hanno rifornito l'Ucraina con attrezzature di difesa letali al fine di potenziare la capacità dell'Ucraina di difendere la propria sovranità e integrità territoriale;

26. accoglie con favore l'istituzione di una «centrale di coordinamento» dello Stato maggiore dell'UE; riconosce che la Polonia è diventata un polo logistico responsabile di garantire che tutte le forniture materiali e finanziarie raggiungano le forze armate ucraine; incoraggia gli Stati membri ad agire con urgenza per aumentare e riposizionare il personale e le forniture negli Stati membri orientali dell'UE, in particolare attrezzature di comunicazione sicure, forniture mediche e armi sofisticate;

27. incoraggia la Commissione, nell'ambito di una risposta finanziaria innovativa alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, a valutare quando sarebbe opportuna una revisione del quadro finanziario pluriennale e a rivedere, tra le altre politiche, una maggiore spesa per la difesa, il disinvestimento dagli idrocarburi russi, l'alleviamento delle conseguenze socioeconomiche della guerra per i cittadini dell'UE e la cancellazione del debito, oltre alla continua fornitura di aiuti militari ai paesi del partenariato orientale attraverso l'EPF;

28. accoglie con favore l'approvazione da parte della Commissione di un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria (AMF) d'emergenza per l'Ucraina, del valore massimo di 1,2 miliardi di EUR, che contribuirà a rafforzare la stabilità macroeconomica e la resilienza generale dell'Ucraina nel contesto creato dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e dal suo impatto sulla situazione economica; rileva che dal 2014 l'UE e le istituzioni finanziarie europee hanno stanziato più di 17 miliardi di EUR per sovvenzioni e prestiti al paese;

29. invita la Commissione a rafforzare il controllo dei regimi sanzionatori per garantire il rispetto dei regimi sanzionatori esistenti;

Rafforzare la collaborazione con le istituzioni e gli strumenti

30. invita l'UE e gli alleati della NATO a sfruttare ogni mezzo possibile per sostenere il rafforzamento della cooperazione nel campo militare e della sicurezza con i paesi del partenariato orientale, poiché altrimenti la sicurezza e la stabilità della regione non possono essere garantite; accoglie con favore la politica di apertura della NATO che mantiene strette relazioni politiche e operative con i paesi interessati che aspirano ad aderirvi, vale a dire l'Ucraina e la Georgia;

Mercoledì 8 giugno 2022

31. sottolinea l'importanza di ampie consultazioni e di una cooperazione rafforzata tra l'UE e la NATO per quanto riguarda l'escalation di situazioni quali l'attuale guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe rispettare gli accordi di sicurezza di tutti gli Stati membri e basarsi sull'unità e la solidarietà tra gli Stati membri e sull'adesione ai principi connessi all'architettura europea di sicurezza e al diritto internazionale esistenti, compresa la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi limitrofi; chiede che la comunità transatlantica sfrutti e ampli gli impegni attuali e futuri per contrastare le attività e gli atti di aggressione diretti e indiretti della Russia contro Ucraina, Georgia e Repubblica di Moldova;
32. invita l'UE a rafforzare la cooperazione con la NATO, anche attraverso la prossima dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO, nel sostenere il potenziamento della capacità di difesa e sicurezza dei nostri partner nel vicinato orientale; accoglie con favore la cooperazione rafforzata tra gli Stati Uniti, l'UE e i suoi Stati membri e le intense discussioni in corso in seno alla NATO riguardanti la sicurezza dell'Europa;
33. invita il SEAE a coordinare le relazioni di valutazione, le valutazioni delle minacce e i messaggi politici con le ambasciate degli Stati membri e gli uffici di collegamento della NATO nei paesi associati del partenariato orientale;
34. esprime preoccupazione poiché un membro della NATO sta ritardando l'accesso dell'Ucraina all'Agenzia di supporto e approvvigionamento della NATO nonostante le necessità urgenti e per ragioni non legate alla situazione attuale;
35. esprime preoccupazione poiché un membro della NATO sta bloccando le discussioni tra la NATO e l'Ucraina a livello ministeriale, impedendo così lo sviluppo di tale partenariato;
36. incoraggia il VP/AR a prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'area del partenariato orientale nel prossimo dialogo UE-USA in materia di sicurezza e difesa, nel dialogo UE-USA sulla Russia e nel dialogo UE-USA sulla Cina; osserva che il dialogo UE-USA in materia di sicurezza costituisce un'opportunità importante di massimizzare il valore aggiunto delle relazioni transatlantiche in materia di sicurezza e difesa e dovrebbe dedicare tempo e risorse sufficienti al fine di migliorare l'ambiente della sicurezza nella regione del partenariato europeo; rileva che un partenariato orientale democratico, stabile e filo-europeo è considerato una minaccia per il regime del Cremlino ed è pertanto sottoposto a pressioni politiche e militari, in particolare in Ucraina; ricorda che l'assetto della sicurezza europea non può essere discusso senza i paesi europei; sottolinea che la stabilità della regione del partenariato orientale è essenziale per la sicurezza dell'intero continente europeo;
37. invita l'UE a sostenere i media e i giornalisti indipendenti di alta qualità nei paesi del partenariato orientale per rafforzare il pluralismo, la libertà dei mezzi di comunicazione e lo Stato di diritto, per contrastare la disinformazione e aumentare la resilienza generale delle società democratiche in tali paesi;
38. è preoccupato per la crescente manipolazione dell'informazione, per la disinformazione e le minacce ibride provenienti in particolare dalla Russia, ma anche da altri attori, che colpiscono direttamente diversi teatri e missioni PSDC e destabilizzano intere regioni;
39. deplora gli sforzi delle autorità russe per mantenere la totale segretezza nei confronti della propria popolazione sulla guerra di aggressione in corso contro l'Ucraina, in particolare definendo la guerra di aggressione contro l'Ucraina un'«operazione speciale» e ponendo fine alla libertà di stampa e imponendo dure sanzioni legali nei confronti di individui e media indipendenti;
40. sottolinea la necessità per l'UE e i suoi Stati membri di rafforzare la cooperazione con i paesi del partenariato orientale, in particolare nei settori della comunicazione strategica e della lotta alla disinformazione e alla manipolazione delle informazioni, nonché a qualsiasi interferenza straniera maligna, al fine di rafforzare la resilienza dello Stato e della società e contrastare l'indebolimento e la frammentazione delle società e delle istituzioni;
41. invita l'UE a favorire progetti per i governi, le società civili, le ONG e altri attori dei paesi associati del partenariato orientale, che li aiutino a combattere la disinformazione e le minacce ibride, anche attraverso l'importante lavoro della divisione StratCom del SEAE, con le sue task force, il Centro UE di situazione e di intelligence (EU INTCEN) e la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride, il sistema di allarme rapido, la cooperazione stabilita a livello amministrativo tra il SEAE, la Commissione e il Parlamento, la rete contro la disinformazione guidata dalla Commissione e la task force amministrativa del Parlamento contro la disinformazione; incoraggia gli Stati membri a estendere la partecipazione dei paesi associati del partenariato orientale per includere il Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride (Hybrid COE);

Mercoledì 8 giugno 2022

42. sottolinea la necessità cruciale di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i partner del PO nei settori della comunicazione strategica, della lotta contro la disinformazione e la manipolazione dell'informazione, nonché contro eventuali interferenze esterne maligne;
43. invita il SEAE a intensificare la capacità delle delegazioni dell'UE nei paesi del partenariato orientale di smascherare le campagne di disinformazione che minacciano i principi democratici, coordinate da soggetti di Stati esteri, in particolare della Russia; invita a strutturare con urgenza la risposta delle missioni della PSDC in considerazione di tali minacce ibride, poiché si tratta di un tentativo di delegittimarle;
44. invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a valutare opzioni per promuovere lo sviluppo delle capacità informatiche dei nostri partner, come l'adeguamento dei mandati consultivi per includere una formazione specializzata nella lotta contro le attività di guerra ibrida e le campagne di disinformazione, la guerra informatica e l'analisi OSINT, per garantire che i paesi del partenariato orientale rafforzino le infrastrutture tecniche necessarie ai fini della resilienza informatica; incoraggia l'avvio di missioni informatiche civili; prende atto dell'importante lavoro di formazione svolto dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa nel settore della ciberdifesa (AESD) e accoglie con favore gli eventi mirati di formazione e istruzione organizzati dall'AESD per i partner del PO;
45. incoraggia l'UE a rafforzare le sue politiche di sicurezza informatica, poiché la guerra di aggressione in Ucraina rappresenta un potenziale allarmante per un'escalation senza precedenti, anche da parte di terzi;
46. riconosce il ruolo della società civile nella formulazione delle politiche e nella supervisione della riforma nel settore della sicurezza e ne chiede il continuo sostegno e finanziamento e, laddove le circostanze lo consentano, la sua inclusione in progetti importanti per favorire una maggiore responsabilità e trasparenza nel settore della difesa e della sicurezza;
47. invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad aumentare la visibilità delle missioni PSDC nel partenariato orientale rafforzando la sua comunicazione strategica, contrastando proattivamente la disinformazione contro di esse e includendole, in particolare le delegazioni dell'UE, nei loro messaggi politici, nei documenti accessibili al pubblico e negli impegni con la stampa internazionale;
48. pone in evidenza la necessità che l'UE rafforzi le proprie capacità istituzionali per la prevenzione del conflitto, la mediazione, il dialogo e l'allentamento della tensione nella regione del partenariato orientale; sottolinea che l'UE potrebbe svolgere un ruolo più incisivo nel definire le misure di rafforzamento della fiducia e potrebbe prendere ulteriormente parte agli sforzi di riconciliazione; chiede agli Stati membri e al SEAE di lavorare anche per consolidare la formazione e lo sviluppo delle capacità dei nostri partner del PO nel campo del controllo degli armamenti, del disarmo e della non proliferazione; elogia a tale riguardo l'iniziativa di Tbilisi dei centri di eccellenza per l'attenuazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari dell'UE; invita la Commissione a incrementare lo sviluppo della capacità dei partner del PO di aumentare la resilienza dei loro soggetti critici, attraverso attività di formazione comuni e la condivisione delle migliori pratiche;
49. accoglie con favore il Concetto sul patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi dell'UE; ritiene che la PSDC possa contribuire ad affrontare le sfide relative alla sicurezza connesse alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale, e accoglie con favore le possibilità di esplorazione per incrementare tali sforzi nella regione del partenariato orientale; rileva che l'inclusione dell'aspetto della protezione del patrimonio culturale e del dialogo interculturale nel mandato della missione sarebbe utile per il processo di risoluzione del conflitto e per la conclusione di accordi sostenibili;
50. incoraggia gli Stati membri a garantire che la transizione digitale intrapresa nei paesi del partenariato orientale sia salvaguardata da attività maligne e incoraggia, pertanto, l'ulteriore utilizzo delle iniziative faro dell'UE per lo sviluppo delle capacità informatiche esistenti nella regione, CyberEast e EU4Digital, al fine di prevedere l'istituzione di strutture giuridiche e amministrative per la certificazione di software e hardware, e di coordinare le squadre CERT nazionali e gli organi investigativi e di polizia scientifica per i reati informatici a livello europeo; invita il Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca a lavorare a stretto contatto con i partner orientali dell'UE per migliorare la cibersecurity nella regione; invita il Consiglio a collaborare con l'Ucraina per rafforzare la nostra reciproca cibersecurity e resilienza alle minacce informatiche e agli attacchi ibridi;
51. incoraggia ciascuno Stato membro a dimostrare una maggiore volontà politica e solidarietà schierando una quantità sufficiente di personale ben addestrato e qualificato nelle missioni PSDC nei paesi associati del partenariato orientale per garantire che un gran numero di Stati membri sia rappresentato nelle missioni in tutta la regione e a incentivare una maggiore partecipazione dei paesi terzi a tali missioni, in particolare dei paesi che hanno ospitato missioni PSDC

Mercoledì 8 giugno 2022

completate con successo e che comprendono meglio il contesto locale; accoglie con favore la partecipazione della maggior parte dei paesi partner del partenariato orientale alle missioni e operazioni PSDC in paesi terzi, in linea con gli interessi e i valori europei; sostiene la cooperazione di un maggior numero di Stati membri con i partner del PO in materia di sicurezza, come la brigata lituano-polacca-ucraina;

52. accoglie con favore l'introduzione di consulenti militari per le missioni e le delegazioni dell'UE e incoraggia gli sforzi volti a rafforzare ulteriormente le competenze in materia di sicurezza e difesa all'interno di tali delegazioni;

53. considera la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina un segnale d'allarme per la difesa europea al fine di garantire che le future missioni PSDC nella regione del partenariato orientale ricevano maggiori mezzi, un maggiore livello di ambizione e mandati rivisti per affrontare le difficoltà, nel tentativo di conseguire gli obiettivi della missione;

54. incoraggia gli Stati membri ad attuare capacità di condivisione di intelligence più efficienti all'interno delle missioni PSDC e tra di esse, e a porre l'accento in particolare su un aumento della collaborazione e del distacco di personale dall'Europol e dall'Interpol presso le sedi delle missioni PSDC per facilitare una condivisione continua di intelligence;

55. invita i quartieri generali del SEAE, dell'MPCC, della CPCC e della PSDC a promuovere una nuova cultura di intesa tra partner civili e militari, basata su relazioni istituzionali rafforzate e su una consapevolezza e una valutazione condivise, nel tentativo di sviluppare un quadro e una cultura di pianificazione globali;

56. incentiva i comandi delle missioni PSDC a chiedere sinergie più strette con i centri nazionali comuni di formazione e valutazione nei paesi del partenariato orientale;

57. invita la CPCC, l'MPCC, il comitato militare dell'UE (EUMC) e il personale militare dell'UE (EUMS) a sviluppare un modello per la generazione e la condivisione delle migliori pratiche e del know-how per quanto riguarda i concetti di pianificazione delle campagne o delle missioni, in particolare relativamente alla valutazione delle minacce e dei rischi, all'allarme rapido e alla previsione strategica, il prima possibile, con partner vitali per il successo delle campagne;

58. esorta la Commissione, il SEAE, in particolare la CPCC, e l'EUMC ad adattarsi meglio alla creazione di gruppi di lavoro interagenzie mediante esercizi e formazione; ritiene che l'accesso alla pianificazione, alle risorse e alla logistica offra alla PSDC la possibilità di essere utilizzata come centro per la pratica della resilienza e della ripresa sociale di fronte alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo;

59. invita la CPCC e l'MPCC a sottolineare l'importanza dell'istruzione professionale civile-militare per tutto il personale delle missioni PSDC; esorta l'UE e gli Stati membri a fornire al personale delle missioni PSDC attrezzature e una formazione adeguate, affinché divenga più vigile e più resistente in condizioni meno favorevoli; incoraggia la Commissione a estendere il programma Erasmus militare agli ufficiali del partenariato orientale affinché finanzia i loro studi nelle accademie militari dell'UE; invita l'UE a valutare la possibilità di ampliare il ruolo dell'AESD al fine di facilitare l'addestramento degli ufficiali delle forze armate e della difesa nazionale; incoraggia una partecipazione più costante e strutturata del personale pertinente ai corsi dell'AESD e a cooperare con meccanismi come il programma di sviluppo professionale (PDP);

60. incoraggia ad ampliare il programma Erasmus militare accettando ufficiali dei paesi del partenariato orientale, nonché a finanziare i loro studi nelle accademie militari dell'UE;

61. incentiva i comandi delle missioni PSDC a chiedere sinergie più strette con i centri nazionali comuni di formazione e valutazione nei paesi associati del partenariato orientale, quali posti di comando ed esercitazioni del personale congiunti su possibili scenari che coinvolgono leader civili e militari degli Stati membri dell'UE, il personale della missione PSDC e i paesi associati del partenariato orientale;

62. invita la Commissione, il SEAE, la CPCC e l'MPCC a rafforzare le sinergie con altri settori politici e con le parti interessate, al fine di intensificare gli sforzi per il consolidamento preventivo della pace, la diplomazia preventiva, l'allarme rapido, il rafforzamento della fiducia e di migliorare la resilienza dei cittadini nei confronti della disinformazione; incoraggia gli Stati membri a valutare l'esecuzione di esercitazioni congiunte con i paesi del partenariato orientale in settori quali le esercitazioni marittime, le operazioni comuni di supporto aereo e il sostegno alla pace;

Mercoledì 8 giugno 2022

63. esprime preoccupazione ed esorta ad affrontare la diffusa politicizzazione e le influenze politiche cui sono soggette le forze di difesa in alcuni paesi del partenariato orientale, che portano alla rimozione o al declassamento per motivi politici di ufficiali istruiti e addestrati nei programmi sostenuti dall'UE, dagli Stati membri e da altri paesi partner;

64. sottolinea l'importanza che l'UE promuova il ruolo delle donne e dei giovani nel processo di pace nella regione del partenariato orientale e porti avanti le agende «Donne, pace e sicurezza» e «Giovani, pace e sicurezza» in tale regione; sottolinea la necessità di condividere le migliori pratiche sulla parità di genere e sugli aspetti connessi al genere delle operazioni militari e delle missioni civili (progettazione, pianificazione, analisi, equilibrio di genere del personale ecc.), utilizzando la formazione obbligatoria dell'UE per il personale delle missioni e delle operazioni PSDC e istituendo consulenti di genere dedicati per ciascuna missione e operazione PSDC;

Dotare la PSDC nell'area del partenariato orientale di capacità politiche e strategiche supplementari

65. invita la Commissione, il SEAE e soprattutto la CPCC a garantire che l'EUAM mantenga come priorità la riforma del servizio di sicurezza dell'Ucraina e ad ampliare l'ambito della cooperazione con l'SSU in materia di cibersicurezza e di lotta al terrorismo e alle minacce ibride dopo la revoca dello stato di emergenza;

66. incoraggia gli Stati membri e l'UE ad estendere la cooperazione EUAM a tutte le strutture anticorruzione coinvolte nella riforma del settore della sicurezza civile e a includere, sotto forma di formazione e istruzione o sulla base della condivisione delle migliori pratiche e della definizione congiunta delle priorità future, sia l'apparato anticorruzione dello Stato ucraino, l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione che la Suprema Corte anticorruzione; incoraggia gli Stati membri a raccomandare di includere nei corsi di formazione continua per i rappresentanti dei servizi e dell'amministrazione ucraina lo studio di casi di corruzione e le analisi dei motivi del fallimento delle indagini e della mancata attribuzione della responsabilità ai colpevoli, al fine di aiutare il personale con ruoli anticorruzione a non ripetere errori del passato; accoglie con favore l'adattabilità delle missioni PSDC in risposta alla guerra di aggressione della Russia;

67. invita la Commissione, il SEAE e la CPCC a garantire che l'EUAM mantenga prioritaria la riforma dell'SSU dell'Ucraina dopo lo stato di emergenza per garantire maggiore supervisione, meno poteri in materia di indagini preliminari e meno centri di detenzione, nonché il ridimensionamento e la smilitarizzazione dell'SSU con una valutazione trimestrale sull'attuazione;

68. incentiva gli Stati membri e l'UE ad ampliare il loro sostegno agli sforzi di digitalizzazione dell'EUAM relativi alla riforma del settore della sicurezza civile dell'Ucraina attraverso la formazione e la fornitura di tecnologie a sostegno del registro dei dati, della gestione delle risorse umane e delle procedure di deposito degli atti giudiziari per contribuire alla trasparenza, al rafforzamento della fiducia delle comunità e alla lotta alla corruzione; accoglie con favore l'impegno dell'EUAM a rafforzare il ruolo delle donne nelle forze dell'ordine;

69. ricorda che i mandati estesi devono essere accompagnati da risorse adeguate; esprime preoccupazione per il rischio di dispersione qualora l'EUAM abbracciasse ampi settori senza disporre di mezzi adeguati per adempiere alla sua missione; incoraggia gli Stati membri a rafforzare la componente professionale dell'EUAM tramite rappresentanti dei servizi speciali al fine di attuare efficacemente le riforme e fornire consulenza pratica;

70. chiede l'estensione del mandato dell'EUAM in materia di lotta contro le minacce ibride, comunicazione strategica, tecnologia digitale e cibersicurezza al fine di rafforzare la capacità delle istituzioni governative ucraine di contrastare le minacce all'informazione, quali l'uso delle comunicazioni per minare la fiducia nelle istituzioni pubbliche, la diffusione di cattiva informazione e propaganda ostile, la polarizzazione della società e la formazione di percezioni negative dell'Ucraina nel mondo;

71. incoraggia gli Stati membri a potenziare il loro sostegno all'Ucraina nei suoi sforzi di resistenza all'aggressione russa e di ulteriore trasformazione del settore della difesa, sottoposto a riforme radicali che avranno conseguenze a lungo termine per le forze armate ucraine, la loro capacità di garantire la sicurezza dell'Ucraina e la fiducia dei cittadini; invita gli Stati membri ad adottare la decisione con urgenza a seguito di un accordo politico tra Ucraina e Russia di avviare una missione

Mercoledì 8 giugno 2022

PSDC di consulenza e formazione militare per assistere l'Ucraina nell'operare in aree urbane densamente popolate, guerre asimmetriche e cibernetiche e per riformare il sistema di istruzione militare professionale ucraino, che è il settore più importante per facilitare il cambiamento e garantire la sostenibilità della trasformazione del sistema di difesa;

72. invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare le loro reazioni pubbliche alle provocazioni nei confronti dell'EUMM, in particolare le violazioni del cessate il fuoco; ricorda che l'EUMM ha il mandato di coprire l'intero territorio dei confini internazionalmente riconosciuti della Georgia e insiste sul libero accesso alle regioni georgiane dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale;

73. invita la Commissione e il SEAE a garantire che siano fornite risorse adeguate alla sede centrale dell'EUMM, in particolare canali di informazione e comunicazione sicuri, attrezzature per la visione notturna, immagini di migliore qualità e capacità potenziate di raccolta e analisi di intelligence da fonte aperta (OSINT);

74. invita il Consiglio a mantenere attivi l'EUAM, l'EUMM e l'EUBAM per tutto il tempo necessario, sulla base di valutazioni regolari della loro attuazione e delle esigenze alla luce delle priorità della PSDC, e sostenere le loro strutture dotate di mandato rinnovabile per garantire un più agevole adattamento a qualsiasi modifica delle condizioni sul campo; chiede una valutazione regolare delle esigenze di altre missioni o di missioni complementari alla luce delle priorità della PSDC;

75. ribadisce il sostegno dell'UE alla sovranità e all'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e agli sforzi profusi nel quadro del processo negoziale 5 + 2 per giungere a una soluzione politica pacifica, duratura e globale del conflitto transnistriano, basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, con uno status speciale per la Transnistria, che garantirebbe la tutela dei diritti umani anche nei territori attualmente non controllati dalle autorità costituzionali; ricorda che il 22 giugno 2018 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che esorta la Federazione russa a ritirare incondizionatamente le sue truppe e i suoi armamenti dal territorio della Repubblica di Moldova e ribadisce il sostegno all'attuazione immediata di tale risoluzione;

76. esprime preoccupazione per i recenti sviluppi nel territorio della regione della Transnistria e li condanna come pericolose provocazioni in un contesto di sicurezza alquanto instabile; chiede di mantenere la calma al fine di preservare la sicurezza e il benessere delle persone che vivono su entrambe le sponde del fiume Dnestr e nei paesi vicini;

77. esprime profonda preoccupazione per il persistere delle tensioni al confine tra Armenia e Azerbaigian dopo il violento conflitto dell'autunno 2020; invita il Consiglio e il SEAE a continuare a rafforzare la fiducia, allentare le tensioni e lavorare per una soluzione pacifica tra Armenia e Azerbaigian; sottolinea l'importanza del pieno scambio e del rilascio dei detenuti, di occuparsi della sorte delle persone scomparse, di facilitare lo sminamento umanitario, di garantire la libera e sicura circolazione dei civili nel Nagorno-Karabakh, di assistere le popolazioni colpite dal conflitto, delle misure di rafforzamento della fiducia, dei contatti interpersonali, di sostenere gli sforzi di ricostruzione e sottolinea che la conservazione del patrimonio culturale e il dialogo interculturale sarebbero utili per il processo di risoluzione del conflitto; è del parere che le conseguenze di tali ostilità e la presenza delle cosiddette forze di pace russe non dovrebbero avere un impatto sugli sviluppi politici in Armenia e sull'agenda delle riforme future del paese;

78. accoglie con favore l'esito della riunione di alto livello tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il primo ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan il 14 dicembre 2021, nella quale entrambi i leader hanno ribadito la propria disponibilità a lavorare su questioni bilaterali aperte e ad avviare negoziati sulla demarcazione dei confini, per cui l'UE è pronta a fornire assistenza tecnica; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a promuovere l'avvio di negoziati riguardanti la delimitazione e la demarcazione dei confini di Stato e un accordo sostenibile che conduca alla coesistenza pacifica;

79. invita l'UE e gli Stati membri a non lasciare che il conflitto tra Azerbaigian e Armenia diventi incontrollabile;

80. invita la Commissione a prevenire l'impiego o il finanziamento da parte dell'UE di tecnologie di sorveglianza illegali, e invita l'UE e gli Stati membri a impegnarsi con il governo dell'Azerbaigian per porre fine all'impiego di tali tecnologie di sorveglianza illegali e della cibersicurezza repressiva;

Mercoledì 8 giugno 2022

81. esprime profonda preoccupazione per le azioni destabilizzanti e terroristiche da parte di alcuni paesi, in particolare l'Iran, nel Caucaso meridionale; condanna fermamente qualsiasi atto di terrorismo; accoglie con favore la cooperazione in materia di sicurezza tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi del partenariato orientale e sostiene pienamente l'ulteriore approfondimento della cooperazione antiterrorismo; invita il SEAE ad avviare al più presto con l'Armenia un dialogo sulla sicurezza, analogo a quello già avviato con l'Azerbaijan; invita l'UE e gli Stati membri a non lasciare impantanare il conflitto tra Azerbaijan e Armenia;

82. evidenzia il ruolo crescente svolto dalla Cina nella regione del partenariato orientale, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di libero scambio con la Georgia; sottolinea la necessità che l'UE effettui una valutazione strategica del modo in cui tale ruolo crescente può incidere sull'influenza dell'UE nei paesi del partenariato orientale e sulla cooperazione con essi;

83. invita il SEAE a monitorare la crescente presenza della Cina nei paesi del partenariato orientale, ivi comprese le conseguenze (anche potenziali) per la sicurezza interna di tali paesi, nonché per la situazione geopolitica più in generale;

84. riconosce che Pechino si è opposta alle sanzioni economiche contro la Russia nei confronti dell'Ucraina, ritenendole unilaterali e non autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sottolinea che la Cina deve ancora condannare le azioni della Russia in Ucraina o riconoscere l'invasione russa dell'Ucraina; osserva che in Cina le reti televisive statali ignorano ampiamente la guerra di aggressione in Ucraina e sostengono che l'invasione sia attribuibile agli Stati Uniti e alla NATO;

85. chiede un embargo immediato sulle importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas e il completo abbandono del Nord Stream I e II; sottolinea che il Nord Stream II ha rappresentato per la Russia uno strumento importante per aumentare la propria influenza politica ed economica sugli Stati membri e sui paesi del partenariato orientale; rileva che esiste un elevato potenziale per l'uso dei biocarburanti nei paesi del partenariato orientale, che possono utilizzare meglio varie risorse di energia rinnovabile come mezzo per ridurre la dipendenza energetica;

86. accoglie con favore la volontà espressa al più recente vertice del partenariato orientale del dicembre 2021 di esplorare una cooperazione settoriale rafforzata nel campo della sicurezza energetica con i partner associati al PO interessati; indica la sicurezza climatica come un settore di possibile ulteriore cooperazione tra l'UE e il partenariato orientale;

87. incoraggia gli Stati membri a valutare l'istituzione di un fondo per il partenariato orientale specifico per il clima, che includerebbe la cooperazione transfrontaliera e regionale, la protezione della biodiversità, l'uso sostenibile delle risorse naturali, la ricerca e la formazione, nonché un'attenzione particolare allo sviluppo delle capacità nel settore delle tecnologie verdi sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri;

o

o o

88. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle agenzie dell'UE operanti nel campo della difesa e della cibersicurezza, al Segretario generale della NATO nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0237

La situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia (2022/2700(RSP))

(2022/C 493/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sulla situazione in Cina, in particolare quella del 17 dicembre 2020 sul lavoro forzato e la situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang ⁽¹⁾ e quella del 19 dicembre 2019 sulla situazione degli uiguri in Cina («China Cables») ⁽²⁾,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,
 - visti il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio ⁽³⁾ e la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020 ⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989,
 - visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i diritti delle minoranze etniche,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sono al centro delle relazioni dell'UE con la Cina, conformemente all'impegno dell'UE a difendere tali valori nella sua azione esterna e all'impegno della Cina ad aderirvi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e della sua cooperazione internazionale;
- B. considerando che il consorzio internazionale dei giornalisti investigativi e diversi organi di informazione internazionali, tra cui la BBC, lo spagnolo *El País*, il francese *Le Monde* e il tedesco *Der Spiegel*, hanno potuto esaminare gli archivi della polizia dello Xinjiang;
- C. considerando che le autorità cinesi responsabili hanno respinto le accuse di violazioni massicce e strutturali dei diritti umani nello Xinjiang;
- D. considerando che gli archivi della polizia dello Xinjiang documentano in dettaglio — e, per la prima volta, con dovizia di fotografie — la portata della repressione sistematica, brutale e arbitraria in atto nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;
- E. considerando che il materiale in questione dimostra il ruolo informato, il sostegno attivo e il coinvolgimento diretto del governo centrale di Pechino, compresi Xi Jinping e Li Keqiang, e dei principali funzionari della regione autonoma uigura dello Xinjiang nel dirigere la politica di internamento di massa nello Xinjiang; che i documenti evidenziano inoltre il sostegno informato e attivo del presidente Xi Jinping alle campagne di «rieducazione», di «dura lotta» e di «de-estremizzazione» dello Xinjiang, nonché le continue spese per ulteriori strutture di detenzione e per il personale necessario a gestire l'afflusso di detenuti;

⁽¹⁾ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 114.

⁽²⁾ GU C 255 del 29.6.2021, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13.

Giovedì 9 giugno 2022

- F. considerando che il Tribunale uiguro e altri organismi investigativi e organizzazioni di ricerca credibili e indipendenti hanno concluso che le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate dalla Cina nei confronti degli uiguri e di altre popolazioni di etnia turca costituiscono forme di tortura, crimini contro l'umanità e genocidio⁽⁵⁾; che il governo statunitense e gli organi legislativi degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, del Belgio, della Francia, della Lituania, della Cechia e dell'Irlanda hanno adottato decisioni analoghe;
- G. considerando che, dal 2017, varie ONG hanno ripetutamente segnalato che la Cina sta perseguendo la detenzione di massa di uiguri, kazaki e altri gruppi etnici prevalentemente musulmani nello Xinjiang;
- H. considerando che le atrocità contro gli uiguri devono essere viste nel contesto delle più ampie politiche interne ed esterne repressive e aggressive della Cina;
1. condanna con la massima fermezza il fatto che la comunità uigura nella Repubblica popolare cinese sia stata sistematicamente oppressa con misure brutali, tra cui la deportazione di massa, l'indottrinamento politico, la separazione delle famiglie, le restrizioni alla libertà religiosa, la distruzione culturale e l'ampio ricorso alla sorveglianza;
 2. afferma che le prove credibili delle misure di prevenzione delle nascite e della separazione dei bambini uiguri dalle loro famiglie costituiscono crimini contro l'umanità e rappresentano un grave rischio di genocidio; invita le autorità cinesi a porre fine a tutti i programmi di lavoro forzato e di sterilizzazione forzata di massa finanziati dal governo e a porre immediatamente fine a qualsiasi misura volta a prevenire le nascite nella popolazione uigura, compresi gli aborti forzati o le sanzioni per le violazioni del controllo delle nascite;
 3. esprime profonda preoccupazione per le pene detentive eccessive e arbitrarie inflitte a seguito di accuse di terrorismo o estremismo che, secondo gli archivi della polizia dello Xinjiang, hanno comportato la detenzione di 22 000 persone nel 2018, pari al 12 % della popolazione uigura adulta della contea di Konasheher⁽⁶⁾; esprime preoccupazione per le presunte accuse di stupro sistematico, abuso sessuale e tortura delle donne nei campi di rieducazione cinesi;
 4. esorta il governo cinese a porre immediatamente fine alla pratica delle detenzioni arbitrarie in assenza di capi d'accusa, di un processo o di condanne per reati a danno degli uiguri e di altri popoli di etnia turca, a chiudere tutti i campi e i centri di detenzione, a rilasciare immediatamente e incondizionatamente le persone detenute, nonché a permettere ai bambini uiguri collocati con la forza in centri di accoglienza statali di ricongiungersi coi genitori;
 5. ricorda che la Cina ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che prevede il divieto assoluto e inderogabile della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti;
 6. invita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e incondizionatamente lo studioso uiguro e vincitore del premio Sacharov 2019 Ilham Tohti e a garantire, nel contempo, che abbia contatti regolari e illimitati con la sua famiglia e gli avvocati di sua scelta;
 7. invita nuovamente le autorità cinesi a consentire un accesso libero, significativo e senza restrizioni alla regione autonoma uigura dello Xinjiang e un accesso illimitato ai campi di internamento per i giornalisti indipendenti, gli osservatori internazionali e gli organi investigativi, compresi, in particolare, i titolari di mandato delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, nonché ai centri di detenzione, al fine di valutare le accuse cinesi secondo cui tali strutture non sono più operative;

⁽⁵⁾ <https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf>;
https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf;
<https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/>;
<https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs>

⁽⁶⁾ <https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/>

Giovedì 9 giugno 2022

8. ricorda le proposte di organizzare una sessione speciale o un dibattito urgente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina e sull'adozione di una risoluzione volta a creare un meccanismo di monitoraggio e informazione in linea con un invito globale rivolto da centinaia di organizzazioni della società civile di tutte le regioni;
9. deplora il fatto che, nell'ambito della sua visita in Cina e nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, le autorità cinesi non abbiano consentito all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani un pieno accesso alle organizzazioni indipendenti della società civile, ai difensori dei diritti umani e ai centri di detenzione, il che gli ha impedito di testimoniare in prima persona la piena portata dei campi di rieducazione politica nello Xinjiang; deplora il fatto che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Bachelet, durante la sua visita, non sia riuscito a chiamare chiaramente il governo cinese a rendere conto delle violazioni dei diritti umani commesse nei confronti degli uiguri;
10. esorta l'Alto commissario a pubblicare immediatamente la tanto attesa relazione sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, sulla base degli elementi di prova disponibili, ampi e in costante aumento della portata e della gravità delle violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità cinesi;
11. esorta gli Stati membri e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad adottare rapidamente ulteriori sanzioni nei confronti di funzionari cinesi di alto livello, quali Chen Quanguo, Zhao Kezhi, Guo Shengkun, Hu Lianhe e altri individuati negli archivi di polizia dello Xinjiang, nonché di altre persone ed entità coinvolte nelle sistematiche violazioni dei diritti umani nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;
12. invita il Consiglio ad affrontare le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang in occasione del prossimo Consiglio europeo e a sollecitare anche gli Stati membri del G7 e del G20 ad affrontare la questione;
13. chiede che l'UE e i suoi Stati membri adottino tutte le misure necessarie, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, al fine di porre fine a tali atrocità e di garantire che siano stabilite le responsabilità per i crimini commessi, anche attraverso meccanismi internazionali di responsabilità;
14. riconosce che le relazioni UE-Cina sono sempre più caratterizzate da concorrenza economica e rivalità sistemica; riconosce che, in occasione del recente vertice UE-Cina, i leader dell'Unione europea hanno posto l'attenzione sulle gravi violazioni commesse nello Xinjiang e sottolinea l'importanza di continuare a sollevare tale questione in ogni occasione e ai massimi livelli;
15. incoraggia l'UE e gli Stati membri a individuare e attenuare urgentemente i rischi connessi all'ingerenza straniera cinese; condanna fermamente tutte le forme di repressione transnazionale o i tentativi di reprimere i dissidenti cinesi o i rappresentanti della comunità uigura residenti all'estero;
16. invita l'UE e gli Stati membri a sospendere i trattati di estradizione con la Cina e Hong Kong;
17. chiede che le autorità cinesi consentano a tutti gli uiguri che desiderano lasciare la Repubblica popolare cinese di farlo;
18. invita la Commissione a proporre un divieto di importazione su tutti i prodotti realizzati mediante il lavoro forzato e sui prodotti fabbricati da tutte le società cinesi note per il loro impiego del lavoro forzato; ribadisce la propria posizione a favore di un'ambiziosa direttiva sul dovere di diligenza in materia di sostenibilità delle società;
19. invita nuovamente l'UE e gli Stati membri a verificare se le entità che operano nel mercato interno dell'Unione sono direttamente o indirettamente coinvolte, nello Xinjiang, nella creazione di sistemi di sorveglianza di massa, nella gestione o costruzione di strutture di detenzione di gruppi minoritari o nella conduzione di affari con qualsiasi persona sanzionata per aver commesso abusi nei confronti degli uiguri e di altri gruppi minoritari; sottolinea che la constatazione di tali fatti dovrebbe innescare l'adozione di misure di natura commerciale, l'esclusione dagli appalti pubblici e la comminazione di sanzioni;

Giovedì 9 giugno 2022

20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0238

La strumentalizzazione della giustizia come strumento di repressione in Nicaragua

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla strumentalizzazione della giustizia come strumento di repressione in Nicaragua (2022/2701(RSP))

(2022/C 493/08)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 16 dicembre 2021 ⁽¹⁾, dell'8 luglio 2021 ⁽²⁾, dell'8 ottobre 2020, del 19 dicembre 2019 ⁽³⁾, del 14 marzo 2019 ⁽⁴⁾ e del 31 maggio 2018 ⁽⁵⁾,
 - viste le dichiarazioni rilasciate, a nome dell'UE, dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il 15 agosto 2021, l'8 novembre 2021 e il 14 marzo 2022,
 - viste le dichiarazioni rilasciate dall'alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani in occasione della 48^a e della 49^a sessione del Consiglio dei diritti umani e la sua relazione annuale sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua del 7 marzo 2022,
 - viste le dichiarazioni della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo in data 23 giugno 2021, 20 novembre 2021 e 11 febbraio 2022,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del giugno 2004, quali aggiornati nel 2008,
 - visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale),
 - visti i regolamenti e le decisioni del Consiglio relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in Nicaragua,
 - vista la Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 1969 (Patto di San José di Costa Rica),
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole di Nelson Mandela), le norme delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure alternative alla custodia detentiva per le donne autrici di reato (regole di Bangkok), e la Convenzione di Vienna,
 - vista la risoluzione A/HRC/49/L.20 sulla promozione e la protezione dei diritti umani in Nicaragua, adottata il 31 marzo 2022 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,
 - vista la Costituzione della Repubblica di Nicaragua,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, dall'aprile 2018, il regime di Ortega-Murillo ha istituito in Nicaragua un quadro di repressione di Stato, caratterizzato da un'impunità sistematica per le violazioni dei diritti umani, dal deterioramento delle istituzioni e dello Stato di diritto, e dalla messa in atto di una strategia orchestrata, con la chiara connivenza del potere giudiziario, che mira a mettere a tacere le voci dissenzianti;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0513.

⁽²⁾ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 204.

⁽³⁾ GU C 255 del 29.6.2021, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 126.

⁽⁵⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 164.

Giovedì 9 giugno 2022

- B. considerando che, dal 2018, le autorità del Nicaragua hanno proceduto a incarcerazioni, vessazioni e intimidazioni sistematiche e mirate nei confronti degli oppositori politici, dell'opposizione, di leader studenteschi e rurali, giornalisti, difensori dei diritti umani, rappresentanti delle imprese e artisti, i quali hanno subito a più riprese minacce di morte, intimidazioni, campagne diffamatorie online, vessazioni, sorveglianza, aggressioni, persecuzioni giudiziarie e privazioni arbitrarie della libertà; che, nonostante questi numerosi rischi, i giornalisti e altri difensori dei diritti umani continuano a svolgere un ruolo essenziale nel monitorare la situazione dei diritti umani e delle libertà in Nicaragua;
- C. considerando che, negli ultimi anni, il regime di Ortega-Murillo ha adottato e applicato un quadro normativo sempre più repressivo;
- D. considerando che, ad oggi, almeno 182 oppositori politici sono detenuti in condizioni disumane che non rispettano gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, quali le regole di Nelson Mandela, secondo il meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (MESENI); che sette di questi prigionieri politici erano precandidati alle elezioni presidenziali del 2021; che coloro che criticano il regime nicaraguense sono stati sistematicamente oggetto di abusi durante la loro detenzione, tra cui trattamenti disumani, umilianti e degradanti assimilabili ad atti di tortura, che sono costati la vita, tra gli altri, al prigioniero politico ed ex leader dei ribelli Hugo Torres; che le autorità del Nicaragua hanno altresì sottoposto a vessazioni le famiglie e i parenti dei prigionieri politici, che hanno subito persecuzioni e minacce;
- E. considerando che la mancanza di separazione dei poteri e il controllo totale delle istituzioni da parte del regime nicaraguense hanno portato alla sottomissione della magistratura e della procura alla volontà del regime, cancellando lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e le organizzazioni della società civile, e quindi la democrazia, al fine di instaurare una dittatura in Nicaragua;
- F. considerando che i tribunali nicaraguensi hanno emesso sentenze di colpevolezza e condanne severe nei confronti di qualsiasi voce dissidente, al termine di processi a porte chiuse che non hanno rispettato le garanzie fondamentali proprie di un processo equo;
- G. considerando che, nel quadro di tali processi, i giudici e i pubblici ministeri hanno sistematicamente violato il giusto processo; che la presunzione di innocenza è stata violata dal pubblico ministero in una nota resa pubblica;
- H. considerando che le continue repressioni hanno costretto migliaia di nicaraguensi a fuggire dal paese; che si osservano forme di repressione analoghe in rapporto a un intensificarsi degli attacchi contro la libertà di espressione; che le minacce della Procura nei confronti di diversi giornalisti e operatori dei media hanno spinto molti di loro a lasciare il Nicaragua per cercare protezione;
- I. considerando che, nel 2022, il regime di Ortega-Murillo ha vietato quasi 400 organizzazioni senza scopo di lucro, privandole del loro status giuridico; che anche la Chiesa cattolica è stata vittima di tale regime, così come l'Accademia di lingua nicaraguense, alcuni membri di comunità indigene e di altri gruppi minoritari, tra gli altri;
- J. considerando che il regime di Ortega-Murillo ha violato il diritto internazionale, in particolare la Convenzione di Vienna, prendendo d'assalto la sede e occupando i locali dell'Organizzazione degli Stati americani, che è stata espulsa dal Nicaragua il 25 aprile 2022;
- K. considerando che, a seguito di un'iniziativa fortemente sostenuta organizzata dalla società civile, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito un gruppo di esperti in materia di diritti umani incaricato di condurre indagini approfondite e indipendenti su tutte le presunte violazioni e i presunti abusi dei diritti umani perpetrati dall'aprile 2018, compresa la loro dimensione di genere; che sia l'UE che gli USA hanno imposto sanzioni al Nicaragua;
1. condanna con la massima fermezza la repressione sistematica nei confronti dei partiti politici di opposizione, gli atti di repressione nei riguardi degli attori della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei media, di altri operatori dei media, dei giornalisti, nonché dei loro familiari, degli studenti e dei membri della Chiesa cattolica, tra gli altri, e la persistente corruzione di funzionari del regime nicaraguense;

Giovedì 9 giugno 2022

2. condanna fermamente la morte di Hugo Torres in carcere;
3. condanna l'arresto di padre Manuel Salvador García il 1° giugno 2022, che rimane in custodia cautelare, e ne chiede il rilascio immediato;
4. ribadisce la sua richiesta che Alessio Casimirri sia immediatamente estradato in Italia;
5. condanna la detenzione abusiva, la mancanza di garanzie processuali e le condanne illegali di prigionieri politici che hanno avuto luogo in Nicaragua; esorta le autorità nicaraguensi a ripristinare le garanzie per il pieno esercizio dei diritti civili e politici di tutti i nicaraguensi, a porre fine alla persecuzione dell'opposizione democratica, della stampa e della società civile, a rilasciare immediatamente e incondizionatamente le persone detenute dall'aprile 2018, ad annullare i procedimenti giudiziari nei loro confronti e a consentire il ritorno in sicurezza di tutti i rifugiati e gli esuli alle loro case;
6. chiede il ripristino dello Stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura e chiede che le autorità pubbliche rispettino il codice penale e la presunzione di innocenza e pongano fine alla criminalizzazione dell'opposizione;
7. condanna le decisioni giudiziarie illegittime che si limitano a confermare la deriva repressiva del regime nicaraguense e il fatto che i giudici sono diventati un braccio repressivo responsabile di violazioni dei diritti umani;
8. esorta l'Unione europea a chiamare il regime nicaraguense, in particolare i suoi giudici, a rispondere della repressione nel paese e dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di esponenti dell'opposizione e di altri critici; invita il Consiglio ad avviare immediatamente le procedure per includere i seguenti giudici nell'elenco delle persone sanzionate dall'UE: Nadia Camila Tardencilla, Angel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Veronica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Felix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz e Rolando Sanarrusia, tra gli altri, nonché i giudici della Corte d'appello di Managua che sono stati anche coinvolti nella privazione dei diritti procedurali e sostanziali delle persone condannate illegalmente: Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila e Argentina Solís;
9. invita gli Stati membri e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente agli articoli 13 e 14 dello Statuto di Roma, ad avviare un'indagine formale attraverso la Corte penale internazionale per quanto concerne il Nicaragua e Daniel Ortega per crimini contro l'umanità ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto di Roma;
10. esprime il proprio sostegno ai cittadini nicaraguensi che protestano pacificamente contro il regime di Ortega-Murillo; deplora profondamente che dalla repressione del 2018 non sia stata intrapresa alcuna azione giudiziaria per garantire giustizia e un risarcimento alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani;
11. esorta il Nicaragua ad abrogare la legislazione approvata dal 2018 che limita indebitamente lo spazio civico e democratico, in particolare la legge speciale sulla criminalità informatica (legge 1042), la legge 1040 sulla regolamentazione degli agenti stranieri e la legge 1055 sulla difesa dei diritti delle persone all'indipendenza, alla sovranità e all'autodeterminazione per la pace, nonché la riforma del codice di procedura penale; rammenta che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani; ribadisce, alla luce delle attuali circostanze, la sua richiesta secondo cui dovrebbe essere attivata la clausola democratica dell'accordo di associazione;
12. sottolinea che agli organismi internazionali per i diritti umani, compresi l'Alto Commissariato per i diritti umani e la Commissione interamericana dei diritti umani deve essere consentito di tornare in Nicaragua; deplora la mancanza di cooperazione delle autorità nicaraguensi con i meccanismi regionali e internazionali in materia di diritti umani; invita l'UE a sostenere il mandato dei tre membri indipendenti del gruppo di esperti in materia di diritti umani sul Nicaragua, istituito di recente dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, e a collaborare strettamente con essi al fine di promuovere l'assunzione di responsabilità per le violazioni e gli abusi dei diritti umani in Nicaragua;
13. condanna il fatto che quasi 400 ONG siano state costrette a cessare l'attività in Nicaragua, compresa l'Accademia nicaraguense della lingua; invita le autorità del Nicaragua a porre fine alla chiusura indebita delle ONG e a ripristinare la personalità giuridica di tutte le organizzazioni, dei partiti politici, delle università e degli organi di informazione che sono stati chiusi arbitrariamente, nonché a restituire tutti i beni, i documenti e le attrezzature sequestrati illegalmente;

Giovedì 9 giugno 2022

14. esprime profonda preoccupazione per la repressione dei media liberi e indipendenti nel paese, che ha costretto all'esilio oltre 100 giornalisti;
15. invita l'UE e i suoi Stati membri a monitorare attentamente la situazione sul campo attraverso i loro rappresentanti locali e le ambasciate in Nicaragua; invita la delegazione dell'UE e gli Stati membri con missioni diplomatiche nel paese ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e a fornire tutto il sostegno adeguato ai difensori dei diritti umani detenuti, comprese le visite nelle carceri e l'osservazione dei processi, a denunciare pubblicamente gli abusi nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei media indipendenti, nonché a sostenere il loro operato; invita la delegazione dell'UE e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per rafforzare il loro sostegno all'attività dei difensori dei diritti umani, onde facilitare, se del caso, il rilascio di visti di emergenza e fornire rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE per ragioni umanitarie;
16. esprime profondo rammarico per il fatto che i rappresentanti del Nicaragua abbiano votato contro l'espulsione della Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per le atrocità commesse dalle sue forze durante la guerra in Ucraina e che il Nicaragua si sia astenuto dalla risoluzione ES-11/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 2 marzo 2022, che deplora l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e chiede il ritiro totale delle forze russe;
17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.
-

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0239

Violazioni della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulle violazioni della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia (2022/2702(RSP))

(2022/C 493/09)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Georgia, in particolare quella del 16 settembre 2020 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia ⁽¹⁾,
 - vista la recente visita in Georgia del rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di comunicazione in data 28 e 29 aprile 2022,
 - visto l'accordo raggiunto dalle forze politiche georgiane il 19 aprile 2021, mediato dal Presidente del Consiglio europeo,
 - visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, che è entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2016 ⁽²⁾,
 - visto l'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2021 e del 2022 di Reporter senza frontiere,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che nel loro accordo di associazione, che è in vigore dal 1° luglio 2016, la Georgia e l'UE si sono impegnate a sviluppare un dialogo politico al fine di rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà dei media;
- B. considerando che il 3 marzo 2022 la Georgia ha presentato la sua domanda di adesione all'UE, il che testimonia le aspirazioni europee del popolo georgiano, che godono di un ampio sostegno da parte dei cittadini e di tutto lo spettro politico, compresa l'opposizione;
- C. considerando che la libertà di espressione, la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali di una democrazia dinamica e che la loro protezione da parte delle autorità è un indicatore importante del consolidamento della democrazia; che media pluralistici, liberi e indipendenti sono una pietra angolare della democrazia nonché uno dei pilastri principali della lotta contro la disinformazione;
- D. considerando che l'accordo del 19 aprile 2021, mediato dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha sottolineato la necessità di affrontare la percezione di un sistema giudiziario politicizzato, anche mediante l'adozione e l'attuazione di un'ambiziosa riforma del sistema giudiziario volta a rafforzarne l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità;
- E. considerando che il 5 luglio 2021 oltre 50 giornalisti, rappresentanti dei media e manifestanti pacifici sono stati aggrediti violentemente da attivisti principalmente di estrema destra mentre seguivano la Marcia per la dignità organizzata in occasione del Pride di Tbilisi, il quale alla fine è stato cancellato; che Alexander Lashkarava, operatore dell'emittente televisiva TV Pirveli, è deceduto poco dopo tale aggressione a causa delle lesioni riportate;

⁽¹⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

Giovedì 9 giugno 2022

- F. considerando che l'ambiente mediatico della Georgia, dopo diversi anni di miglioramenti, si è rapidamente deteriorato nel corso degli ultimi anni e che in seguito agli atti di violenza di massa durante la marcia del Pride di Tbilisi del 5 luglio 2021 nel paese si è verificato un numero senza precedenti di aggressioni violente nei confronti di giornalisti, il che ha spinto diverse organizzazioni internazionali a esprimere la propria preoccupazione mediante dichiarazioni in difesa della libertà dei media e ha determinato un significativo declassamento della Georgia nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo (il paese è passato da un punteggio di 71,36 e un piazzamento al 60° posto su 180 nella classifica del 2021 a un punteggio di 59,9 e a un piazzamento al 89° posto su 180 nella classifica del 2022);
- G. considerando che il numero di aggressioni verbali nei confronti di giornalisti e il numero di azioni legali per diffamazione, comprese quelle avviate da funzionari governativi e individui associati al partito al governo, nei confronti dei rappresentanti e delle società dei media critici sono in aumento; che, come osservato da Transparency International Georgia, la modifica della prassi giudiziaria pone l'onere della prova sui giornalisti, nonostante una disposizione univoca del diritto georgiano affermi il contrario; che i giornalisti, in particolare quelli dei canali mediatici critici nei confronti del governo, incontrano difficoltà nell'accesso alle informazioni che dovrebbero essere disponibili al pubblico;
- H. considerando che le indagini sono state caratterizzate da una mancanza di trasparenza ed efficacia, il che ha dato luogo a un'impressione diffusa di impunità per i responsabili dei reati nei confronti dei giornalisti;
- I. considerando che il 4 aprile 2022 il tribunale della città di Tbilisi ha condannato sei persone a una pena detentiva di cinque anni per l'aggressione nei confronti di due operatori e un giornalista durante i violenti attacchi contro la marcia del Pride di Tbilisi del 5 luglio 2021;
- J. considerando che il 16 maggio 2022 Nika Gvaramia, direttrice dell'emittente televisiva Mtavari, è stata condannata a una pena detentiva di tre anni e mezzo a norma dell'articolo 220 del codice penale sulla base di dubbie accuse di riciclaggio di denaro, corruzione e falsificazione di documenti in relazione alla sua precedente attività in qualità di direttrice di Rustavi 2 TV, sentenza che in Georgia è stata ampiamente percepita come un tentativo di mettere a tacere una voce critica nei confronti dell'attuale governo; che tale caso è già stato valutato negativamente dal difensore pubblico della Georgia nel 2019;
- K. considerando che indagini e azioni penali selettive che prendono di mira coloro che si oppongono all'attuale governo minano la fiducia dell'opinione pubblica non solo nei confronti delle istituzioni giudiziarie, ma anche del governo stesso, mentre il ripetersi di casi analoghi a danno dei proprietari di media legati all'opposizione compromette gli sforzi tesi a rafforzare l'indipendenza della magistratura;
- L. considerando che l'ex presidente Mikheil Saakashvili, le cui condizioni di salute continuano a peggiorare, è stato infine trasferito in un ospedale civile su parere di medici indipendenti secondo cui le sue condizioni non sarebbero altrimenti migliorate;
- M. considerando che la riforma della legge sulle comunicazioni elettroniche conferisce alla Commissione nazionale georgiana per le comunicazioni (GNCC) il diritto di nominare amministratori speciali presso le società di telecomunicazioni che applicano le decisioni del GNCC;
- N. considerando che sono stati avviati procedimenti giudiziari nei confronti di proprietari di altri importanti organi di informazione critici o dei loro familiari stretti, in particolare David Kezerashvili di Formula TV e Vakhtang Tsereteli, fondatore dell'emittente televisiva indipendente TV Pirveli; che nel gennaio 2022 il tribunale della città di Tbilisi ha giudicato colpevoli di frode Mamuka Khazaradze e Badri Japaridze, fondatori della TBC Bank e del partito politico «Lelo per la Georgia», nonché Avtandil Tsereteli, padre di Vakhtang Tsereteli, condannandoli a una pena detentiva di sette anni; che la pena è stata tuttavia commutata, essendo scaduto il termine di prescrizione per frode;
- O. considerando che negli ultimi anni, e in particolare dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Georgia ha registrato un aumento della disinformazione e della propaganda russe anti-UE, rivolte in particolare contro le donne, la comunità LGBTQI+, gli attivisti per i diritti umani e le minoranze etniche;
- P. considerando che le rivelazioni di diffuse intercettazioni illegali nel settembre 2021 hanno confermato che tra i membri della società georgiana le cui conversazioni sono state registrate figurano molti giornalisti;
- Q. considerando che le indagini sul caso del giornalista azerbaigiano Afgan Mukhtarli, rapito in Georgia nel maggio 2017 e trasportato illegalmente attraverso il confine con l'Azerbaigian per essere processato a Baku, presumibilmente con la collusione di membri delle forze di sicurezza georgiane, non hanno ancora prodotto risultati concreti;

Giovedì 9 giugno 2022

1. esprime preoccupazione per il significativo deterioramento della situazione dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia negli ultimi anni, malgrado il solido quadro giuridico del paese teso a garantire la libertà di espressione e la libertà dei media;
2. condanna il crescente numero di casi di intimidazioni, minacce e violenza nei confronti dei giornalisti e la persecuzione di questi ultimi, incluso il crescente numero di indagini penali a carico degli operatori e dei proprietari dei media; chiede alle autorità georgiane di indagare scrupolosamente su qualsiasi caso di violenza e di perseguire coloro che incitano a commettere attacchi violenti contro i giornalisti e altri operatori dei media o che realizzano tali atti, ponendo dunque fine alla sensazione di impunità in relazione a tali crimini; invita la Georgia a limitare il ricorso ad azioni legali strategiche nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei rappresentanti dei media intese a bloccare la partecipazione pubblica, il cui obiettivo è ostacolare l'attività fondamentale e indipendente di tali persone;
3. invita la Georgia a garantire la libertà dei media, che dovrebbe includere l'indipendenza redazionale, la titolarità trasparente dei media e una copertura mediatica pluralistica, imparziale e non discriminatoria delle opinioni politiche nella programmazione delle emittenti private e soprattutto pubbliche, in particolare nel periodo di campagna elettorale; si rivolge alla Georgia affinché assicuri l'accesso senza ostacoli alle informazioni che dovrebbero essere pubblicamente accessibili e garantisca la sicurezza, la protezione e l'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media;
4. critica la condanna, in data 16 maggio 2022, di Nika Gvaramia, direttore del principale canale televisivo vicino all'opposizione, che ha evidenziato la sfiducia persistente nel sistema giudiziario della Georgia; approva l'appello di Reporter senza frontiere a riesaminare la condanna di Nika Gvaramia; sottolinea ancora una volta che il governo deve compiere con urgenza progressi reali nella riforma del sistema giudiziario attraverso un processo interpartitico ampio e inclusivo, con l'obiettivo di accrescere l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, in linea con gli impegni assunti in qualità di partner associato dell'UE;
5. invita tutti i rappresentanti del governo georgiano ad astenersi dal ricorrere a una retorica aggressiva e a un trattamento discriminatorio nei confronti dei rappresentanti dei media in Georgia e a promuovere, nell'ambito delle loro dichiarazioni pubbliche, un approccio tollerante e rispettoso dei diritti umani;
6. denuncia con forza la persistente mancanza di indagini o azioni penali condotte con diligenza in relazione ai responsabili degli atti di violenza commessi nei confronti di giornalisti e manifestanti pacifici durante la parata del pride di Tbilisi del 5 luglio 2021; insiste sul fatto che non è possibile tollerare in alcuna circostanza che i responsabili di tali atti restino impuniti, essendo le loro azioni contrarie sia alla legislazione nazionale georgiana che agli impegni internazionali ed europei, e chiede che gli incidenti del 5 luglio 2021 siano effettivamente oggetto di indagini; condanna le continue discriminazioni subite dalle persone LGBTQI+; esorta le autorità georgiane ad attuare appieno la legislazione in materia di diritti umani e lotta alle discriminazioni;
7. invita le autorità georgiane a condurre indagini efficaci sullo scandalo intercettazioni e a porre in essere veri e propri meccanismi di controllo democratico in relazione alle attività di vigilanza e raccolta di dati realizzate dalle istituzioni statali;
8. evidenzia la necessità di garantire un contesto lavorativo sicuro e favorevole per i giornalisti, gli operatori dei media e gli organi di informazione, sia a livello normativo che nella pratica, ivi incluso per i giornalisti che fuggono dalla Russia, dalla Bielorussia e da altri regimi autoritari in cerca di rifugio; incoraggia pertanto la Georgia a sfruttare la cooperazione internazionale per migliorare il contesto mediatico e la legislazione in materia, in linea con le migliori pratiche internazionali;
9. si congratula con Nino Lomjaria, difensore pubblico della Georgia, per le sue azioni a tutela della libertà dei media, malgrado i costanti attacchi da parte del governo;
10. prende atto del contesto mediatico diversificato e pluralistico in Georgia, ma si rammarica per le relazioni estremamente tese tra il partito al potere e gli organi di informazione critici, come pure tra i partiti di opposizione e i media filogovernativi; deplora vivamente la polarizzazione del panorama mediatico, che rispecchia la crescente e deleteria polarizzazione del contesto politico;
11. ribadisce il suo invito alle autorità georgiane ad astenersi dall'interferire nella libertà dei media o dal perseguire cause di matrice politica a carico di rappresentanti o proprietari di media;
12. esorta le autorità georgiane a scarcerare l'ex presidente Mikhail Saakashvili per motivi umanitari in modo da consentirgli di ricevere le adeguate cure mediche all'estero;

Giovedì 9 giugno 2022

13. esprime preoccupazione per il costante aumento della disinformazione e della manipolazione delle informazioni operate dalla Russia in Georgia, nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina, ed esorta il governo georgiano a sviluppare programmi educativi di alfabetizzazione mediatica per i suoi cittadini, a sostenere la società civile nella creazione di meccanismi di accertamento dei fatti e a intraprendere misure attive per prevenire campagne di disinformazione a opera di attori stranieri o nazionali contro il paese, i gruppi o le persone vulnerabili, come coloro che vivono in comunità etniche minoritarie o in zone di conflitto, e i partiti politici;
 14. esorta tutti gli attori politici georgiani ad astenersi dallo sfruttare i tentativi di disinformazione russi per prendere di mira i rispettivi oppositori politici, in quanto ciò non fa che contribuire a diffondere ulteriormente la disinformazione e pregiudica la coesione sociale e la democrazia;
 15. incoraggia la Georgia ad avvalersi al meglio di tutti gli strumenti e le iniziative dedicati al rafforzamento della resilienza nel quadro del partenariato orientale e invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a fornire sostegno politico, tecnico e finanziario ai media indipendenti e alla società civile in Georgia;
 16. esprime preoccupazione per il ruolo distruttivo svolto dall'unico oligarca, Bidzina Ivanishvili, nella politica e nell'economia della Georgia e per il livello di controllo da egli esercitato sul governo e sulle decisioni adottate da quest'ultimo, incluse quelle di perseguire i giornalisti e gli oppositori politici per ragioni politiche; è profondamente preoccupato per i legami personali e commerciali venuti alla luce tra Ivanishvili e il Cremlino, che determinano la posizione dell'attuale governo della Georgia rispetto alle sanzioni nei confronti della Russia; invita il Consiglio e i partner democratici a prendere in considerazione la possibilità di imporre sanzioni personali nei confronti di Ivanishvili per il suo ruolo nel deterioramento del processo politico in Georgia;
 17. accoglie con favore la partecipazione della Georgia al programma Europa creativa 2021-2027; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere azioni intese a monitorare e valutare i rischi per il pluralismo e la libertà dei media, difendere i giornalisti sotto attacco e agevolare la trasformazione e la competitività del settore dei mezzi di informazione in Georgia;
 18. invita le autorità georgiane a rispettare con risolutezza i più elevati standard in materia di democrazia, Stato di diritto, indipendenza della magistratura, equo processo e libertà fondamentali, ivi incluso nel settore della libertà dei media, dimostrando così in modo inequivocabile la volontà politica di dare attuazione alle ambiziose aspirazioni europee del popolo della Georgia, testimoniate dalla domanda di adesione all'UE presentata dal paese il 3 marzo 2022; è dell'opinione che le aspirazioni legittime del popolo georgiano meritino di essere realizzate e invita pertanto le istituzioni dell'UE ad adoperarsi a favore del riconoscimento dello status di paese candidato all'UE alla Georgia, in linea con l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, sulla base del merito e a condizione che le autorità georgiane rispettino tutti i criteri;
 19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alla Presidente, al governo e al Parlamento della Georgia.
-

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0240

Lo Stato di diritto e la potenziale approvazione del Piano nazionale di ripresa (PNR) polacco

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco (2022/2703(RSP))

(2022/C 493/10)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 1 e 2, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 19 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽¹⁾ (regolamento RRF),
- vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),
- vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia ⁽²⁾,
- vista la raccomandazione della Commissione del 23 maggio 2022 relativa a una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2022 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2022 della Polonia (COM(2022)0622) (in appresso «le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022»),
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020 ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 317.

⁽⁴⁾ GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.

⁽⁶⁾ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 151.

⁽⁷⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 154.

Giovedì 9 giugno 2022

- vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE ⁽⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE concernenti la Polonia e l'Ungheria ⁽⁹⁾,
 - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
 - vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, presentata dalla Commissione il 1° giugno 2022 (COM(2022)0268),
 - vista la dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 7 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco,
 - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;
- B. considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si materializza il rischio, ma si ripercuote anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione e sul funzionamento delle sue istituzioni, nonché sui diritti fondamentali dei cittadini in base al diritto dell'Unione;
- C. considerando che i cambiamenti avviati dal governo polacco, in particolare nel sistema giudiziario, hanno portato a una grave erosione della democrazia e dello Stato di diritto;
- D. considerando che la decisione adottata il 1° giugno 2022 dal collegio dei commissari su una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia non sarebbe stata unanime;
- E. considerando che, durante la tornata di ottobre 2021, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato tre criteri per l'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza polacco: lo smantellamento della sezione disciplinare della Corte suprema; la riforma dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici; la reintegrazione dei giudici sospesi dalla sezione disciplinare;
- F. considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione e il Consiglio ad astenersi dall'approvare il progetto di piano di ripresa e resilienza della Polonia fintantoché il governo polacco non avrà dato piena e corretta attuazione alle sentenze della CGUE e dei tribunali internazionali, nonché a provvedere affinché la valutazione del piano garantisca la conformità con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura;
- G. considerando che le riforme in Polonia nel settore della giustizia sono ancora in corso e che i recenti progetti di legge in votazione e le proposte in discussione non hanno dato una risposta efficace a tutte le preoccupazioni relative all'indipendenza degli organi giudiziari e alle procedure disciplinari in causa; che il Senato polacco sta cercando di modificare tali proposte per allinearle al principio dell'indipendenza della magistratura; che diversi giudici sono ancora oggetto di procedure disciplinari e/o non sono stati reintegrati;
- H. considerando che le autorità polacche hanno di recente adottato una serie di misure in aperta contraddizione con le tre condizioni fissate dalla Presidente della Commissione, tra cui la sospensione di un giudice a febbraio 2022 per aver applicato il diritto dell'UE e le sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE; che, inoltre, il presidente della Polonia (su richiesta del Consiglio nazionale della magistratura — nuovo CNM) ha nominato in modo irregolare oltre 200 nuovi

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0074.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0204.

Giovedì 9 giugno 2022

giudici, definiti «neo giudici», compresi quattro giudici nominati alla Corte suprema; che il 10 marzo 2022, su richiesta del ministro della Giustizia, il «Tribunale costituzionale», politicizzato e totalmente controllato ha altresì compromesso (con la partecipazione dei cosiddetti «giudici supplenti») la validità dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in Polonia, mettendo in discussione la facoltà della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei tribunali polacchi di esaminare la correttezza della nomina dei giudici e l'indipendenza del nuovo CNM;

- I. considerando che il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce chiaramente le condizioni necessarie per la preparazione, l'approvazione e l'attuazione di un piano nazionale, e in particolare all'articolo 19 e all'allegato V, stabilisce gli 11 criteri in base ai quali la Commissione deve valutare, in particolare, se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'uso dei fondi messi a disposizione nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; che il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede che gli organismi incaricati del controllo e della supervisione dispongano del potere giuridico e della capacità amministrativa di svolgere i loro compiti in modo indipendente, e che lo stesso progetto di decisione di esecuzione del Consiglio sottolinea che una tutela giurisdizionale efficace è un requisito indispensabile per il funzionamento di un sistema di controllo interno;
- J. considerando che, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022, la Commissione ha affermato che l'indipendenza, l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario sono elementi essenziali a tale proposito e che in Polonia la situazione dello Stato di diritto è peggiorata e l'indipendenza della magistratura continua a destare serie preoccupazioni, come risulta anche da diverse sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- K. considerando che, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022, la Commissione ha raccomandato che la Polonia adotti provvedimenti nel 2022 e nel 2023, al fine — tra l'altro — di promuovere un contesto favorevole agli investimenti, in particolare salvaguardando l'indipendenza della magistratura, nonché al fine di garantire consultazioni pubbliche effettive e la partecipazione delle parti sociali al processo di elaborazione delle politiche;
- L. considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe attenuare gli effetti più gravi della pandemia di COVID-19 nei confronti delle economie e dei cittadini dell'UE, e dovrebbe contribuire positivamente alla ripresa e alla resilienza dell'UE, nonché catalizzare le transizioni verde e digitale se attuate efficacemente, nel rigoroso rispetto dello Stato di diritto e della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE;
- M. considerando che la Commissione ritiene che il piano della Polonia includa tappe fondamentali relative all'indipendenza della magistratura per migliorare gli investimenti sul clima e creare le condizioni per un'efficace attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; che non è possibile effettuare alcun esborso a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza fino a quando non sarà dimostrato il conseguimento di tali tappe fondamentali;
- N. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, non sono ammissibili al prefinanziamento i piani adottati dopo il 31 dicembre 2021;
 1. esprime profonda preoccupazione per la valutazione positiva, del 1° giugno 2022, del piano di ripresa e resilienza della Polonia da parte della Commissione, presentato dalla Polonia il 3 maggio 2021, tenuto conto delle attuali e continue violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, tra cui lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, nel paese; ribadisce che l'esistenza di tali violazioni è stata debitamente documentata da numerose sentenze dei tribunali, valutazioni e posizioni delle istituzioni dell'UE, tra cui risoluzioni del Parlamento e la procedura in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, così come da altre organizzazioni internazionali; ricorda che il rispetto delle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo e il rispetto della preminenza del diritto dell'UE non sono negoziabili e non possono essere trattati come moneta di scambio;
 2. deplora che le condizioni stabilite nel dispositivo per la ripresa e la resilienza non prevedano l'immediata reintegrazione di tutti i giudici illegittimamente sospesi nelle loro precedenti posizioni; esorta il governo polacco ad accelerare in modo significativo il processo di reintegrazione di tali giudici nelle loro posizioni precedenti e la Commissione a monitorare e agevolare tale processo; ritiene che un controllo giurisdizionale della decisione di sospensione possa avere luogo mentre i giudici sono in carica; deplora e condanna le attuali pratiche a danno di alcuni giudici, che sono stati trasferiti a un altro servizio e/o sono stati costretti a prendere congedo al loro ritorno o che sono stati vittime di pratiche simili in violazione di varie sentenze emanate da tribunali polacchi ed europei;

Giovedì 9 giugno 2022

3. esorta vivamente il Consiglio ad approvare il piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza solo dopo che il paese avrà pienamente soddisfatto i requisiti del regolamento che istituisce il dispositivo e in particolare i requisiti di cui all'articolo 22, segnatamente nell'ottica di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da conflitti d'interessi e frodi, nonché tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto, e avrà attuato tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; ricorda che la cooperazione basata sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci tra gli Stati membri, l'Unione europea e le loro autorità non può funzionare se sussistono carenze nel rispetto dello Stato di diritto;
4. rammenta che il rispetto dello Stato di diritto e dell'articolo 2 TUE sono presupposti inderogabili per fruire del Fondo, che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è pienamente applicabile al dispositivo per la ripresa e la resilienza e che non dovrebbe essere finanziata nessuna misura a titolo dello stesso se contraria ai valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda che, conformemente al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e al regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione deve monitorare costantemente e con estrema attenzione i rischi per gli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e qualsiasi violazione o potenziale violazione dei principi dello Stato di diritto, nonché intraprendere azioni immediate laddove possano essere pregiudicati gli interessi finanziari dell'UE;
5. insiste sul fatto che i traguardi e gli obiettivi relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, all'istituzione di un sistema di controllo adeguato, all'indipendenza della magistratura e alla prevenzione, individuazione e lotta alle frodi, ai conflitti d'interesse e alla corruzione sono prerequisiti da conseguire prima della presentazione di una prima richiesta di pagamento e ricorda che non può essere effettuato alcun pagamento a titolo del dispositivo prima che siano stati conseguiti i predetti traguardi e obiettivi;
6. ritiene che non possano essere effettuati pagamenti alla Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla piena attuazione di tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; sottolinea che la Commissione e il Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi al Parlamento per le loro azioni;
7. prende atto della decisione della Commissione di stabilire, come una delle condizioni essenziali per lo sblocco dei fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la chiusura della illegittima sezione disciplinare della Corte suprema e il trasferimento delle funzioni disciplinari a un'altra sezione della Corte suprema; esorta la Commissione ad applicare un solido meccanismo di verifica e un periodo di prova per garantire che la nuova sezione risponda ai criteri di un tribunale indipendente e imparziale istituito per legge, come previsto dall'articolo 19 TUE, prima dello sblocco di qualsiasi fondo; sottolinea la necessità di rispettare rigorosamente il calendario previsto nel dispositivo per la ripresa e la resilienza;
8. rammenta che la Polonia è vincolata dall'ordinanza della CGUE e dovrà ancora pagare una penalità giornaliera di 1 milione di EUR fino a quando non darà seguito alle sentenze relative alla sezione disciplinare della Corte suprema; invita pertanto la Commissione a esaminare la riforma del sistema disciplinare al fine di garantire che sia rigorosamente in linea con le sentenze della CGUE;
9. deplora che le questioni relative al «Tribunale costituzionale» e al «Consiglio nazionale della magistratura» illegittimi, che minano l'imparzialità e l'indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura, non figurino tra i «traguardi»; invita il Consiglio ad avviare senza indugio una procedura di infrazione al riguardo;
10. deplora la mancanza di informazioni, in particolare nei confronti del Parlamento, in merito ai negoziati tra la Commissione e le autorità polacche; si attende che la Commissione informi rapidamente e regolarmente il Parlamento di eventuali sviluppi pertinenti;
11. ricorda inoltre che il rispetto dello Stato di diritto e la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE devono essere valutati costantemente durante l'intero ciclo di vita del dispositivo e che il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi e dei relativi pagamenti presuppone che non siano state revocate le misure relative ai traguardi e agli obiettivi precedentemente raggiunti in maniera soddisfacente; insiste sulla necessità che la Commissione si astenga dall'erogare finanziamenti e, se del caso, li recuperi, qualora tali condizioni non siano più soddisfatte;
12. ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati, dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e il primato del diritto dell'UE;
13. rammenta che l'obiettivo del dispositivo è promuovere la ripresa e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri, compresa la Polonia; deplora che, a causa delle azioni del governo polacco, i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non abbiano ancora raggiunto i cittadini e le regioni della Polonia;
14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0242

Il diritto di iniziativa del Parlamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sul diritto di iniziativa del Parlamento (2020/2132(INI))

(2022/C 493/11)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, come modificato ⁽¹⁾ (accordo quadro del 2010),
 - visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 ⁽²⁾ (accordo interistituzionale «Legiferare meglio»),
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa ⁽⁷⁾,
 - visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea del 2019-2024 presentati dalla sua presidente, Ursula von der Leyen, il 16 luglio 2019, dal titolo «Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa»,
 - visto lo studio del luglio 2020 commissionato dal Parlamento dal titolo «The European Parliament's right of initiative» (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0142/2022),
- A. considerando che l'articolo 15 TUE stabilisce chiaramente che il Consiglio europeo non deve esercitare funzioni legislative;

⁽¹⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

⁽⁴⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

⁽⁵⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 90.

⁽⁶⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 71.

⁽⁷⁾ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 6.

Giovedì 9 giugno 2022

- B. considerando che il Parlamento è l'unica istituzione dell'UE democraticamente e direttamente eletto dai cittadini; che, diversamente dagli ordinamenti costituzionali dei Stati membri, il Parlamento europeo non ha alcun diritto generale diretto di iniziativa legislativa diretta che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, TUE spetta alla Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente;
- C. considerando che i trattati riconoscono un diritto indiretto di iniziativa legislativa in quanto, a norma dell'articolo 225 TFUE, «a maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati»;
- D. considerando che l'articolo 225 TFUE sancisce anche che «se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo»;
- E. considerando che, le relazioni di iniziativa e le risoluzioni del Parlamento costituiscono uno strumento importante per definire l'agenda politica dell'UE;
- F. considerando che ai sensi dell'accordo quadro del 2010, la Commissione si è impegnata a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta del Parlamento di presentare una proposta ai sensi dell'articolo 225 TFUE entro tre mesi dall'adozione della pertinente risoluzione in plenaria; che, qualora la Commissione non adempia a tale obbligo, ciò potrebbe costituire un'astensione dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE;
- G. considerando che solo un terzo delle procedure di iniziativa legislativa e non legislativa del Parlamento fino al 2019 possono essere considerate un successo e che la maggior parte delle relazioni di iniziativa legislativa (INL) approvate dal 2011 non sono state seguite dalla presentazione da parte della Commissione di proposte adeguate fino al 2019 ⁽⁸⁾;
- H. considerando che l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» sancisce che la Commissione deve adottare una comunicazione specifica sul seguito da dare a tali richieste e che «se decide di non presentare una proposta in risposta a tale richiesta» deve «[presentare], ove opportuno, un'analisi delle possibili alternative nonché [rispondere] a qualunque altro aspetto sollevato dai co-legislatori in relazione alle analisi relative al valore aggiunto europeo e al costo della "non Europa"»;
- I. considerando che i trattati riconoscono al Parlamento diritti di iniziativa diretti sulla sua composizione, l'elezione dei suoi membri e il suo statuto, lo statuto del Mediatore europeo e il diritto d'inchiesta del Parlamento, per cui vige una procedura speciale, e sull'avvio di procedure riguardanti il rispetto per lo Stato di diritto e le revisioni dei trattati;
- J. considerando che i diritti di iniziativa diretti del Parlamento sono ben lungi dall'essere sufficienti per poter rappresentare la voce dei cittadini, della società civile e delle parti sociali all'interno delle istituzioni europee, lasciando di fatto alla Commissione il monopolio dell'esercizio dell'iniziativa legislativa;
- K. considerando che un ruolo più importante per il Parlamento nella definizione dell'agenda dell'Unione attraverso il rafforzamento del diritto di iniziativa del Parlamento richiede anche l'estensione della procedura legislativa ordinaria ad altri settori politici e il rafforzamento della cooperazione interistituzionale;

⁽⁸⁾ Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, studio dal titolo «The European Parliament's right of initiative» (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo), Bruxelles, 2020, pagg. 55 e 57.

Giovedì 9 giugno 2022

- L. considerando che il Parlamento europeo ha prodotto un'iniziativa legislativa particolarmente ambiziosa sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, adottata nell'ottobre 2016 ⁽⁹⁾ e 2020 ⁽¹⁰⁾, invitando la Commissione e il Consiglio ad avviare con il Parlamento negoziati su un accordo interistituzionale a norma dell'articolo 295 TFUE; che la questione dello Stato di diritto è uno degli ambiti in cui il diritto d'iniziativa del Parlamento potrebbe essere sviluppato;
- M. considerando che dotare il Parlamento di un potere diretto di iniziativa riequilibrerebbe il processo legislativo dell'Unione;
- N. che l'evidenza empirica mostra che il successo delle iniziative portate avanti dal Parlamento dipende essenzialmente dalla modalità decisionale del Consiglio (maggioranza qualificata o unanimità) ⁽¹¹⁾;
- O. considerando che, nella sua risoluzione sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa, il Parlamento ha ricordato la possibilità di «attribuire il diritto di iniziativa legislativa anche al Parlamento, in quanto rappresentante diretto dei cittadini dell'UE, nell'eventualità di una futura revisione dei trattati»; che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha rappresentato, tra l'altro, un'occasione storica per promuovere la riforma della democrazia europea e dei trattati con la partecipazione dei cittadini;
- P. considerando che, sulla piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa, la democrazia europea è uno dei temi che ha registrato il maggior numero di contributi da parte dei cittadini;
- Q. considerando che, nella sua risoluzione sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, il Parlamento ha proposto, «in linea con la prassi comune in diversi Stati membri, di assegnare alle due camere legislative dell'UE, il Consiglio e in particolare il Parlamento, in quanto unica istituzione direttamente eletta dai cittadini, il diritto di iniziativa legislativa, senza compromettere la prerogativa legislativa di base della Commissione»;
- R. considerando che il regolamento del Parlamento definisce le regole per l'elaborazione e l'approvazione di risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE; che nella pratica esiste una distinzione tra relazioni d'iniziativa (INI) e INL; che l'accordo quadro del 2010 e l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» non operano tale distinzione;

Il diritto (o i diritti) di iniziativa diretto del Parlamento stabilito dai trattati

1. sottolinea e deplora che il Parlamento, pur essendo l'unica istituzione dell'UE eletta direttamente, non disponga di un diritto di iniziativa diretto generale;
2. sottolinea che il trattato di Lisbona conferisce già diritti di iniziativa diretti al Parlamento, riconoscendone la prerogativa di auto-organizzazione, la funzione di controllo e la legittimità democratica in quanto unica istituzione dell'UE eletta direttamente;
3. sottolinea che, in una struttura istituzionale in cui il Parlamento non dispone ancora di un diritto generale di iniziativa diretto, le procedure legislative speciali che esso avvia hanno una speciale dignità costituzionale e prevalgono sulle procedure legislative ordinarie;
4. ricorda che negli ultimi 20 anni il Parlamento si è ripetutamente servito di tali diritti legislativi speciali, benché insufficienti; si rammarica, tuttavia, del fatto che queste procedure legislative speciali sono state portate a termine troppo di rado a causa del mancato accordo da parte della Commissione e del Consiglio ⁽¹²⁾;

⁽⁹⁾ Risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162).

⁽¹⁰⁾ Risoluzione del 7 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2).

⁽¹¹⁾ Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, studio dal titolo «The European Parliament's right of initiative» (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo), Bruxelles, 2020, pag. 12.

⁽¹²⁾ Ibid., pagg. 34-35.

Giovedì 9 giugno 2022

5. sottolinea che il Parlamento si è avvalso del suo diritto di iniziativa avviando una procedura per lo Stato di diritto a norma dell'articolo 7 TUE; condanna la mancanza di seguito data dal Consiglio a questa procedura e ai successivi, ripetuti inviti all'azione da parte del Parlamento e fa notare che l'incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori europei comuni, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; ritiene essenziale garantire un'attuazione piena e immediata del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione⁽¹³⁾, rispettando al contempo il ruolo di co-legislatore del Parlamento; ritiene che l'Unione rimanga strutturalmente impreparata a contrastare l'arretramento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e le loro violazioni negli Stati membri; ritiene che il deterioramento su questi temi in vari Stati membri abbia evidenziato la necessità di un'autentica cooperazione interistituzionale; deplora profondamente la mancanza di una risposta adeguata all'iniziativa del Parlamento sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e ribadisce il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare senza indugi negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale;

6. rinnova la sua proposta motivata riguardante l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte dell'Ungheria, dei valori su cui l'Unione è fondata; ribadisce la sua profonda preoccupazione quanto al fatto che le procedure standard per le audizioni non garantiscono la parità di trattamento del Parlamento, da un lato, e della Commissione e di un terzo degli Stati membri, dall'altro, quando si tratta della presentazione di una proposta motivata e in termini di accesso alle informazioni; si rammarica che le audizioni non abbiano ancora portato a progressi significativi riguardo al modo in cui affrontare i rischi evidenti di grave violazione dei valori dell'UE;

7. si rammarica del fatto che tre Stati membri non abbiano ancora ratificato la legge elettorale modificata dell'Unione europea approvata nel 2018;

8. si rammarica altresì del fatto che, ad oggi, il Consiglio si sia rifiutato di negoziare con il Parlamento in merito al suo diritto d'inchiesta, nonostante ciò contraddica l'articolo 226 TFUE e il principio di leale cooperazione, lasciando una disposizione dei trattati inattuata malgrado il dovere di farlo;

9. accoglie con favore l'adozione del nuovo statuto del Mediatore europeo, su iniziativa del Parlamento, che garantisce che lo statuto sia coerente con il trattato di Lisbona;

I diritti d'iniziativa del Consiglio e del Consiglio europeo sanciti dai trattati

10. deplora che, nel settore della politica economica e monetaria, l'articolo 121 TFUE si limiti a prevedere che il Parlamento sia informato; osserva altresì che il Consiglio ha esercitato l'articolo 121 TFUE come diritto d'iniziativa de facto in tale settore, e chiede ulteriori responsabilità per il Parlamento in quanto unica istituzione dell'UE a rappresentare la voce dei cittadini;

11. riconosce inoltre che l'articolo 68 TFUE è stato esercitato come diritto d'iniziativa de facto da parte del Consiglio europeo nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; pone in evidenza che il Consiglio europeo non è un co-legislatore e che l'adozione da parte del Consiglio europeo di programmi operativi pluriennali in tale settore senza alcun obbligo di consultazione del Parlamento o della Commissione dovrebbe essere rivista considerato l'impatto particolarmente forte di queste politiche sui diritti fondamentali dei cittadini; chiede che a Parlamento e Consiglio tale competenza sia concessa in egual misura nella imminente revisione del trattato;

12. osserva che, a norma dell'articolo 76 TFUE, il Consiglio, mediante un quarto dei suoi Stati membri, ha un diritto di iniziativa concorrente con quello della Commissione in relazione alla cooperazione in materia di diritto amministrativo, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

13. osserva che tali sviluppi rientrano in una più ampia tendenza verso un crescente squilibrio tra il Consiglio, il Consiglio europeo e la Commissione nel potere decisionale in tutti i settori politici, in misura variabile; sottolinea che tale prassi mina l'architettura istituzionale dell'UE prevista dai trattati; ritiene che l'equilibrio dovrebbe essere ripristinato in favore di una legittimità democratica mediante diritti equivalenti per il Parlamento;

⁽¹³⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

Giovedì 9 giugno 2022

14. prende atto con preoccupazione della mancanza di trasparenza nell'uso del diritto di iniziativa indiretto del Consiglio stabilito dall'articolo 241 TFUE; invita il Consiglio a pubblicare, in modo facilmente consultabile e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tutte le richieste che ha presentato utilizzando tale base giuridica e insiste sulla sua richiesta al Consiglio di garantire il massimo livello possibile di trasparenza in tutti i suoi atti⁽¹⁴⁾, nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di accesso ai documenti;

Il diritto di iniziativa indiretto del Parlamento stabilito dai trattati

15. ricorda che, in forza del trattato di Maastricht e come riconoscimento della sua legittimità democratica unica, il Parlamento ha il diritto di chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative;

16. osserva che, conformemente all'articolo 225 TFUE, le richieste devono rientrare nell'ambito di competenza dell'Unione e che attualmente il solo obbligo della Commissione è comunicare al Parlamento le proprie motivazioni per la mancata presentazione di una proposta;

17. ricorda che il Parlamento e la Commissione hanno convenuto di rafforzare ulteriormente questo diritto attraverso l'accordo quadro del 2010; osserva che la Commissione si è impegnata a riferire sul seguito dato alle richieste Parlamento entro tre mesi e, se deciso dal Collegio, a presentare una proposta legislativa;

18. ritiene che sia giunto il momento di dar prova di una volontà politica più ambiziosa e chiede pertanto che si prenda in considerazione una revisione dell'accordo quadro del 2010, con l'obiettivo di garantire maggiori diritti di iniziativa al Parlamento;

19. si rammarica del fatto che, fino al 2019, nel quadro del seguito alle relazioni di iniziativa legislativa del Parlamento approvate a norma dell'articolo 225 TFUE, la Commissione abbia presentato proposte legislative su richiesta del Parlamento solo in una minoranza di casi⁽¹⁵⁾; si rammarica inoltre del fatto che, nella maggior parte dei casi, le scadenze che la Commissione era tenuta a rispettare per rispondere alle richieste del Parlamento e presentare proposte legislative non sono state rispettate;

20. ritiene che l'unico obbligo della Commissione di informare il Parlamento dei motivi per cui non dà seguito a un'INL approvata dalla maggioranza dei deputati che lo compongono sia troppo debole, ragion per cui si compiace decisamente del sostegno apportato dalla Presidente della Commissione von der Leyen al diritto di iniziativa del Parlamento e dell'impegno assunto di rispondere sempre con un atto legislativo alle richieste del Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e «legiferare meglio»; si aspetta che la Commissione mantenga il proprio impegno di introdurre una legislazione in seguito all'adozione di qualsiasi richiesta di questo tipo da parte del Parlamento, approvata dalla maggioranza dei deputati che lo compongono nel quadro di una relazione INL; ritiene che tale impegno dovrebbe essere accentuato e che il potere del Parlamento di influenzare l'agenda dell'UE dovrebbe essere rafforzato;

⁽¹⁴⁾ Risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149).

⁽¹⁵⁾ Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, studio dal titolo «The European Parliament's right of initiative» (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo), Bruxelles, 2020, pag. 54.

Giovedì 9 giugno 2022

21. elogia l'attuale Collegio dei Commissari per avere risposto a tutte le richieste del Parlamento in modo tempestivo ⁽¹⁶⁾, eccetto in un'occasione ⁽¹⁷⁾; evidenzia, inoltre, che solo in un caso una richiesta non ha dato luogo a una proposta legislativa; ritiene che questo dimostri che è stato stabilito un precedente interistituzionale e si aspetta che la Commissione continui a onorare il suo impegno di rispondere a tutte le richieste;

22. ritiene che la riflessione sul diritto di iniziativa del Parlamento debba andare di pari passo con una riflessione più ampia sull'iniziativa politica nel processo decisionale dell'UE;

23. suggerisce di migliorare il seguito dato alle iniziative dei cittadini europei (ICE) e sottolinea che, se la Commissione non ha pubblicato le sue intenzioni entro i termini stabiliti, o ha dichiarato in una comunicazione che intende non dare seguito a un'ICE che ha soddisfatto i requisiti procedurali e che è in linea con i trattati, in particolare con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, il Parlamento potrebbe decidere di dare seguito all'ICE con una relazione di iniziativa legislativa;

Il futuro del diritto (o dei diritti) di iniziativa del Parlamento

24. è profondamente convinto che un diritto di iniziativa generale e diretto rafforzerebbe ulteriormente la legittimità democratica dell'Unione, ne responsabilizzerebbe i cittadini e rifletterebbe l'evoluzione nel tempo delle sue competenze e delle sue istituzioni verso una democrazia europea più forte;

25. è del parere che dovrebbe essere conferito al Parlamento, in quanto unica istituzione dell'UE direttamente eletta, il diritto di proporre una legislazione;

26. è fermamente convinto che i trattati dovrebbero essere rivisti in modo da riconoscere al Parlamento, in quanto unica istituzione dell'UE direttamente eletta e dunque l'unica a rappresentare la voce dei cittadini nel processo decisionale dell'UE, il diritto generale e diretto di introdurre una legislazione; sottolinea che il Parlamento dovrebbe avviare la procedura di cui all'articolo 48 TUE per stabilire siffatto diritto di iniziativa legislativa; è del parere che il diritto di iniziativa del Parlamento dovrebbe applicarsi almeno agli ambiti d'azione in cui l'Istituzione è autorizzata a emanare leggi in quanto co-legislatore;

27. sottolinea che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha rappresentato un'opportunità senza precedenti per affrontare le attuali carenze e dare nuovo slancio alla democrazia europea, e incoraggia vivamente a seguire le raccomandazioni dei partecipanti alla Conferenza in favore di un autentico diritto di iniziativa per il Parlamento;

28. ribadisce la dignità costituzionale particolare e rafforzata delle questioni sulle quali il Parlamento ha attualmente il diritto di iniziativa e ritiene pertanto che detto diritto esclusivo dovrebbe essere esteso alle questioni in cui la legittimità democratica e la sovranità dell'Unione hanno particolare pertinenza;

⁽¹⁶⁾ Risposte della Commissione alle seguenti risoluzioni del Parlamento europeo:

- risoluzione dell'8 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle crypto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (GU C 395 del 29.9.2021, pag. 72);
- risoluzione del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 175);
- risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 31);
- risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 2);
- risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 63);
- risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 107);
- risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione (GU C 456 del 10.11.2021, pag. 161).

⁽¹⁷⁾ Risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento del 13 maggio 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'Unione: elaborazione di un piano di emergenza del QFP (GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 2).

Giovedì 9 giugno 2022

29. osserva che gli attuali diritti di iniziativa del Parlamento comprendono diverse procedure legislative speciali, come nel caso delle regolamentazioni relative alla sua composizione, all'elezione dei suoi membri e al loro statuto, allo statuto del Mediatore europeo come anche al diritto di inchiesta del Parlamento;

30. ritiene che i trattati disciplinino a malapena tali procedure e chiede un nuovo accordo interistituzionale tra le tre istituzioni riguardante esclusivamente questa materia, nel pieno rispetto della sua particolare dignità costituzionale e in vista di un rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione europea; ritiene che questo nuovo accordo interistituzionale potrebbe contemplare misure volte a evitare il blocco istituzionale dei fascicoli;

31. ritiene che il regolamento interno del Parlamento dovrebbe riflettere meglio la peculiare natura di queste procedure legislative; raccomanda, in particolare, che, qualora l'approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento avvii, in seguito al voto sull'atto proposto, una procedura di consultazione con queste istituzioni; è inoltre del parere che il Parlamento dovrebbe semplificare le procedure per la modifica di tali atti proposti a seguito di dette consultazioni;

32. ritiene che l'estensione della procedura legislativa ordinaria e la definizione di una procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento goda del diritto di iniziativa dovrebbero essere viste come processi complementari;

33. ritiene che il riconoscimento di un diritto di iniziativa diretto del Parlamento non escluderebbe la possibilità che la Commissione mantenga un diritto concorrente o un monopolio dell'iniziativa, ad esempio nel settore del bilancio; è del parere che si potrebbe inoltre prevedere che in ambiti rigorosamente definiti il Consiglio abbia un diritto di iniziativa diretto; invita le tre istituzioni a riflettere sul modo in cui diritti di iniziativa concorrenti potrebbero coesistere ed essere attuati efficacemente nella pratica;

34. si impegna a sfruttare appieno, a sviluppare e a rafforzare ulteriormente il potenziale del diritto di iniziativa indiretto del Parlamento quale previsto dai trattati e ulteriormente sviluppato negli accordi interistituzionali e in virtù dell'impegno della Presidente della Commissione von der Leyen;

35. ritiene che l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» svolga un ruolo essenziale nel garantire una cooperazione leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo e consenta una comprensione migliore e reciproca delle rispettive posizioni delle diverse istituzioni;

36. chiede una valutazione congiunta del funzionamento dell'accordo quadro del 2010 e della necessità di una revisione mirata per garantire che le sue disposizioni e il calendario relativi al diritto di iniziativa indiretto del Parlamento possano essere efficacemente rispettati; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di valutare insieme al Parlamento in che misura l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» dovrebbe essere rivisto con lo scopo di eliminare eventuali ostacoli alla facoltà del Parlamento di proporre iniziative legislative;

37. ritiene opportuno rivedere regole, procedure e requisiti interni, anche in relazione all'elaborazione di relazioni di iniziativa legislativa a norma dell'articolo 225 TFUE, al fine di garantire che le proposte siano mirate e ben motivate; suggerisce di snellire le procedure delineate nel regolamento del Parlamento per l'elaborazione e l'approvazione di risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE, al fine di garantire che qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa rivolta alla Commissione sia adeguatamente presa in considerazione, sempre nel rispetto dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», indipendentemente dalla risoluzione parlamentare che include la richiesta;

38. si impegna a favorire tali strumenti quale mezzo principale per chiedere la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione; fa notare, a tale proposito, la necessità di rivolgere richieste alla sola Commissione e di garantire che il contenuto delle relazioni di iniziativa legislativa rimanga entro l'ambito della materia della relazione quale stabilita; sottolinea che l'approvazione di relazioni mirate e ben motivate a norma dell'articolo 225 TFUE da parte del Parlamento richiede che sia garantita la capacità tecnica e amministrativa necessaria;

39. sottolinea l'importanza di garantire una stretta cooperazione con la Commissione durante l'intero ciclo di vita delle relazioni di iniziativa legislativa, così da garantire che il processo sia il più efficace, trasparente e inclusivo possibile; mette in evidenza il ruolo della Conferenza dei presidenti di commissione e il ruolo della Conferenza dei presidenti a tale riguardo;

Giovedì 9 giugno 2022

40. sottolinea che il Parlamento rispetta pienamente l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», che sottolinea la necessità di una previa analisi del valore aggiunto europeo, nonché di una valutazione del costo della «non Europa», e che dispone di una struttura per le attività di valutazione d'impatto da intraprendere, nella misura in cui ciò sia possibile, prima di presentare una relazione INL al fine di rafforzare la valutazione del valore aggiunto europeo prevista dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»;

41. ritiene che la Commissione, in sede di valutazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e «legiferare meglio» nell'ambito del seguito dato alle richieste del Parlamento di proposte legislative a norma dell'articolo 225 TFUE, dovrebbe tenere in debito conto le analisi di accompagnamento concernenti il valore aggiunto europeo e il costo della «non Europa» prodotte dal Parlamento; fa notare che, a norma dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la Commissione è già tenuta a rispondere a qualunque aspetto sollevato dai co-legislatori in relazione a tali analisi;

42. ritiene, inoltre, che la Commissione dovrebbe associare esplicitamente i progetti di proposte adottati sulla scorta di una proposta del Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE alle pertinenti relazioni INL, fornendo una chiara «impronta dell'influenza legislativa»;

43. si impegna a promuovere un maggiore coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato europeo delle regioni tenendo debitamente conto dei loro pareri nel quadro dell'articolo 225 TFUE;

44. ribadisce che l'accessibilità, l'etica e la trasparenza sono di primaria importanza e devono guidare le attività di tutte le istituzioni dell'UE; chiede che tutte le pertinenti informazioni relative alle relazioni di iniziativa legislativa, quali le fasi procedurali interne o il seguito dato dalla Commissione, siano rese facilmente accessibili online e lo siano in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

45. ribadisce l'importanza della fase pre-legislativa e ricorda il ruolo previsto per il Parlamento dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e dall'accordo quadro del 2010; invita ad accelerare i lavori sulla costituzione di una banca dati legislativa congiunta, come stipulato nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»;

46. ricorda l'importanza che la partecipazione dei cittadini e della società civile riveste per la legittimità democratica dell'UE; invita tutte le istituzioni dell'UE a coinvolgerli in maniera significativa nel processo decisionale, in tutte le fasi del ciclo programmatico;

o

o o

47. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0243

Minacce al diritto all'aborto nel mondo: possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulle minacce al diritto all'aborto nel mondo: la possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema (2022/2665(RSP))

(2022/C 493/12)

Il Parlamento europeo,

- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,
- vista la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
- vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite concordati nel 2015 e, in particolare, gli obiettivi 1, 3 e 5, relativi, rispettivamente, all'eliminazione della povertà, alla salute e al benessere e alla parità di genere,
- visti la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 e gli esiti delle sue conferenze di revisione,
- visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo nel 1994 e il relativo programma d'azione, nonché gli esiti delle sue conferenze di revisione,
- visti il vertice di Nairobi del 2019 sull'ICPD+25 — Accelerating the promise (Accelerare la promessa) e gli impegni delle parti interessate in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti,
- vista la Serie informativa sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) del 2020,
- vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950,
- visti gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2015, dal titolo «Safe abortion: technical and policy guidance for health systems» (Aborto sicuro: orientamenti tecnici e strategici per i sistemi sanitari),
- visti gli orientamenti dell'OMS dell'8 marzo 2022, dal titolo «Abortion care guideline» (Orientamenti per l'assistenza all'aborto),
- vista la dichiarazione dell'OHCHR del 14 settembre 2021, dal titolo «UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity» (Gli esperti delle Nazioni Unite denunciano nuovi attacchi contro il diritto all'aborto in condizioni di sicurezza e la complicità della Corte suprema),
- vista la relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), del marzo 2022, sulla situazione della popolazione mondiale, dal titolo «Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy» (Scorgere l'invisibile: la necessità di affrontare la crisi dimenticata delle gravidanze indesiderate),

Giovedì 9 giugno 2022

- vista la relazione del Pew Research Center del 6 maggio 2022 dal titolo «America's Abortion quandary» (Il dilemma dell'aborto in America),
- vista la Costituzione degli Stati Uniti d'America,
- vista la sentenza nella causa *Roe v. Wade*, 410 US 113 (1973),
- visto il progetto iniziale di parere di maggioranza della Corte suprema degli Stati Uniti n. 19-1392 ⁽¹⁾ redatto dal giudice Samuel Alito su *Thomas E. Dobbs, responsabile della sanità statale del dipartimento della sanità del Mississippi, et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.*, del febbraio 2022 e trapelato alla stampa nel maggio 2022,
- visti il disegno di legge SB 8 e HB 1515, adottati nel settembre 2021 rispettivamente dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti del Texas, relativi all'aborto, compreso l'aborto in seguito al rilevamento del battito cardiaco fetale, che garantisce ai privati il diritto di agire in giudizio,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2014,
- visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2009 (la «Carta»),
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla legge federale relativa all'aborto in Texas, Stati Uniti ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE ⁽⁵⁾,
- visto il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna 2021-2025 (GAP III),
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: oltre 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne ⁽⁷⁾,
- visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁾ <https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473>

⁽²⁾ GU C 132 del 24.3.2022, pag. 189.

⁽³⁾ GU C 81 del 18.2.2022, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU C 205 del 20.5.2022, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.

⁽⁶⁾ GU C 465 del 17.11.2021, pag. 160.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0206.

Giovedì 9 giugno 2022

- A. considerando che, secondo l'OMS, l'aborto è un elemento essenziale di un sistema sanitario completo e che circa il 45 % di tutti gli aborti è praticato in condizioni pericolose, il 97 % dei quali avviene nei paesi in via di sviluppo⁽⁸⁾; che, secondo l'UNFPA⁽⁹⁾, si stima che ogni anno si verifichino 121 milioni di gravidanze indesiderate e che oltre il 60 % di tali gravidanze termina con un aborto; che negli ultimi anni gli oppositori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti e dell'autonomia delle donne esercitano un'influenza significativa sulla legislazione e sulle politiche nazionali, attraverso iniziative regressive adottate a livello globale, anche in diversi Stati membri; che l'ascesa dell'estrema destra contribuisce anche a questo regresso del diritto delle donne all'aborto, che si sta manifestando in tutto il mondo;
- B. considerando che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha osservato che configurare i servizi di aborto come reato non produce alcun effetto deterrente; che, come rilevato dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla discriminazione contro le donne e le ragazze, quando l'aborto è criminalizzato e soggetto a restrizioni legali, l'interruzione di gravidanza in condizioni di sicurezza non è possibile per tutte le donne, a causa della loro situazione socioeconomica, e diventa pertanto un privilegio per le donne avvantaggiate da tale punto di vista, mentre le donne con risorse limitate sono costrette a ricorrere a aborti non sicuri e clandestini che mettono a rischio la loro vita e la loro salute; che, secondo l'OMS, «la percentuale di aborti non sicuri è notevolmente più elevata nei paesi con leggi sull'aborto altamente restrittive che in paesi con leggi meno restrittive»⁽¹⁰⁾;
- C. considerando che l'aborto praticato in condizioni pericolose è la principale causa, ancorché prevenibile, di decessi e morbidità materni; che la mancanza di accesso all'assistenza per un aborto sicuro e legale è una questione fondamentale per la salute pubblica e i diritti umani; che vietare l'aborto e costringere le donne a cercare aborti non sicuri e clandestini comporta un aumento della mortalità e della morbidità materna;
- D. considerando che la Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito un precedente nella causa storica *Roe v. Wade* (1973), confermato successivamente nelle sentenze *Planned Parenthood v. Casey* (1992) e *Whole Woman's Health v. Hellerstedt* (2016), garantendo il diritto costituzionale negli Stati Uniti all'aborto legale prima che il feto sia in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero; che il recente trapelamento del progetto iniziale di parere di maggioranza della Corte suprema, redatto dal giudice Samuel Alito per la causa *Thomas E. Dobbs, responsabile della sanità statale del dipartimento della sanità del Mississippi, v. Jackson Women's Health Organization* annullerebbe la sentenza *Roe v. Wade* e limiterebbe i diritti costituzionali negli Stati Uniti; che la Corte suprema dovrebbe emettere una sentenza definitiva entro la fine di giugno 2022; che il progetto di parere trapelato è particolarmente dannoso per il diritto all'aborto in quanto, approvando tale decisione, la Corte suprema consentirebbe agli Stati di vietare l'aborto in qualsiasi momento della gravidanza e aprirebbe la strada a un divieto totale, il che a sua volta eliminerebbe, negli Stati Uniti, le tutele conferite dai diritti esistenti alle donne e alle ragazze;
- E. considerando che una decisione della Corte suprema, in caso di annullamento della sentenza *Roe v. Wade*, influenzerebbe la vita delle donne e delle ragazze in tutti gli Stati Uniti e graverebbe particolarmente sulle persone in situazioni di vulnerabilità; che anche la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti potrebbero subire ripercussioni negative in caso di annullamento della sentenza *Roe v. Wade*; che le limitazioni al diritto di aborto o un suo divieto negli Stati Uniti colpirebbero in modo sproporzionato le donne in condizioni di povertà, in particolare le donne che sono vittime di discriminazioni razziali, comprese le donne nere, le donne ispaniche e indigene, nonché le donne provenienti dalle zone rurali, le persone LGBTIQ, le donne con disabilità, le adolescenti, le donne migranti, comprese le migranti irregolari, e le famiglie monoparentali con un capofamiglia donna; che i servizi pubblici per l'interruzione di gravidanza possono fornire un accesso universale all'aborto sicuro e legale per tutte le donne, comprese quelle che si trovano in situazioni socioeconomiche vulnerabili;

⁽⁸⁾ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

⁽⁹⁾ Relazione UNFPA sullo stato della popolazione mondiale, *Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy* (Scorgere l'invisibile: la necessità di affrontare la crisi dimenticata delle gravidanze indesiderate), marzo 2022.

⁽¹⁰⁾ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

Giovedì 9 giugno 2022

- F. considerando che il progetto di parere trapelato della Corte fa seguito ai recenti e incessanti sforzi compiuti a livello statale per limitare e vietare il diritto all'aborto negli Stati Uniti e che dal 2011 gli Stati hanno approvato quasi 500 leggi che limitano l'accesso all'aborto; che le restrizioni all'accesso all'aborto costringeranno le donne, in particolare quelle prive di risorse o informazioni, a percorrere lunghe distanze, a portare a termine gravidanze contro la loro volontà o a ricorrere a aborti domestici autogestiti praticati in condizioni pericolose, esponendosi anche al rischio di indagini e azioni penali;
- G. considerando che il Senato del Texas ha recentemente approvato il cosiddetto progetto di legge SB 8, che vieta l'aborto dopo la comparsa del battito cardiaco fetale, ossia dopo circa sei settimane di gravidanza, senza eccezioni per stupro, incesto o stato di salute del feto incompatibile con la vita prolungata dopo il parto; che la Corte suprema degli Stati Uniti ha consentito alla legge di entrare in vigore e che il Texas è stato in grado di sottrarla a un controllo giurisdizionale di costituzionalità esonerando i funzionari governativi dall'applicazione della legge e creando un iter giuridico che consenta ai cittadini, con un incentivo pecuniario di 10 000 USD, di denunciare chiunque presti assistenza all'aborto o aiuti qualcuno a ottenerlo in violazione del divieto, in quanto, in assenza di un'unica entità responsabile della sua applicazione, la legge è più difficilmente contestabile; che la disposizione che consente ai cittadini di denunciare chiunque fornisca servizi di aborto apre la strada a vessazioni;
- H. considerando che almeno 12 Stati hanno promulgato, introdotto o notificato l'intenzione di introdurre normative sulla falsariga del disegno di legge SB 8 del Texas; che i legislatori di Idaho e Oklahoma hanno recentemente approvato leggi che vietano l'aborto con disegni di legge basati sul modello SB 8, anche dal momento della fecondazione nel caso dell'Oklahoma;
- I. che se la Corte suprema decidesse di annullare la sentenza *Roe v. Wade*, la decisione sulla legalità degli aborti spetterà nuovamente agli Stati; che 13 Stati hanno già adottato le cosiddette leggi «ad innesco» che mettono fuori legge l'aborto, intese a vietare o limitare immediatamente l'accesso all'aborto in caso di annullamento della sentenza *Roe v. Wade*; che 26 Stati, compresi i 13 summenzionati, limiteranno o vietano l'aborto, senza alcun dubbio o con ogni probabilità, in caso di revoca della tutela costituzionale, in quanto altri Stati potrebbero tentare di ripristinare le normative approvate prima del 1973, come Michigan, Wisconsin e Virginia occidentale, o di introdurre restrizioni all'aborto di recente approvazione che sono state bloccate dai tribunali, come Alabama, Georgia, Iowa, Ohio e Carolina meridionale;
- J. considerando che quasi tutti i decessi derivanti da aborti non sicuri si verificano in paesi in cui l'aborto è gravemente limitato; che, secondo le stime, il numero annuo di decessi materni negli Stati Uniti dovuti a aborti non sicuri aumenterebbe del 21 %⁽¹¹⁾ entro il secondo anno successivo all'entrata in vigore di un divieto; che tali decessi sono del tutto evitabili;
- K. considerando che tra le adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, la gravidanza e le complicanze del parto sono la principale causa di morte a livello mondiale; che il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite⁽¹²⁾ ha esortato gli Stati a depenalizzare l'aborto e a garantire che le ragazze abbiano accesso a un aborto legale e in condizioni di sicurezza; che i possibili divieti di aborto potrebbero invertire il calo dei tassi di gravidanza in età adolescenziale negli Stati Uniti; che le madri adolescenti hanno maggiori probabilità di interrompere gli studi e di essere esposte alla disoccupazione, aggravando così il circolo vizioso della povertà;
- L. considerando che vi è una crescente preoccupazione per la protezione dei dati nel contesto della possibile revoca della decisione *Roe v. Wade*; che attraverso applicazioni di tracciamento del ciclo mestruale o strumenti di geolocalizzazione e motori di ricerca è possibile raccogliere dati sulle persone che si sono avvicinate a una clinica dove si pratica l'aborto, hanno acquistato una pillola abortiva o hanno cercato informazioni; che le persone possono essere potenzialmente segnalate per questo motivo e le informazioni raccolte usate contro di loro⁽¹³⁾;

⁽¹¹⁾ <https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/>

⁽¹²⁾ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, osservazione generale n. 20 del 6 dicembre 2016 sull'attuazione dei diritti del bambino durante l'adolescenza, paragrafo 60.

⁽¹³⁾ <https://www.vice.com/en/article/m7vzjb/location-data-abortion-clinics-safegraph-planned-parenthood>

Giovedì 9 giugno 2022

- M. considerando che le organizzazioni non governative (ONG) e i gruppi di riflessione conservatori vicini al diritto cristiano statunitense hanno finanziato il movimento antiabortista a livello globale; che tali finanziamenti sono stati considerevoli; che, qualora la decisione *Roe v. Wade* sia revocata, ciò potrebbe innescare un aumento del flusso di denaro con una rinnovata pressione da parte di gruppi antiabortisti in tutto il mondo;
- N. considerando che, qualora la Corte suprema revochi la decisione *Roe v. Wade*, ciò potrebbe spingere o incoraggiare i movimenti antiabortisti a esercitare pressioni sui governi e sugli organi giurisdizionali al di fuori degli Stati Uniti per abolire il diritto all'aborto, e mettere a repentaglio gli importanti progressi fatti negli ultimi decenni, nel corso dei quali oltre 60 paesi ⁽¹⁴⁾ hanno riformato le loro leggi e politiche in materia di aborto al fine di eliminarne le restrizioni e gli ostacoli;
- O. considerando che, nonostante i generali progressi nella tutela della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in tutto il mondo, compresa l'Europa, la regressione riguardante il diritto di accesso all'aborto sicuro e legale è motivo di grave preoccupazione; che la revoca della decisione *Roe v. Wade* potrebbe incoraggiare il movimento antiabortista nell'Unione europea; che la Polonia è l'unico Stato membro dell'UE ad aver soppresso dalle sue leggi i motivi per l'aborto, in quanto il Tribunale costituzionale illegittimo ha deciso, il 22 ottobre 2020, di disconoscere i diritti consolidati delle donne polacche portando di fatto a un divieto di aborto; che l'aborto è vietato a Malta; che l'aborto medico nelle prime fasi della gravidanza non è legale in Slovacchia e non è praticato in Ungheria; che anche in Italia l'accesso all'aborto sta subendo erosioni ⁽¹⁵⁾; che l'accesso all'assistenza all'aborto è negato in altri Stati membri dell'UE, come avvenuto recentemente in Croazia ⁽¹⁶⁾; che è indispensabile che l'UE e i suoi Stati membri difendano la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e mettano in rilievo il fatto che i diritti delle donne sono inalienabili e non possono essere aboliti o indeboliti; che è fondamentale che l'UE e i suoi Stati membri continuino a compiere progressi nel garantire l'accesso all'assistenza all'aborto sicura, legale e tempestiva, conformemente alle raccomandazioni e alle prove dell'OMS;
- P. considerando che i diritti sessuali e riproduttivi, compreso l'aborto sicuro e legale, costituiscono un diritto fondamentale; che la criminalizzazione, il ritardo e la negazione dell'accesso all'assistenza all'aborto sicura e legale costituisce una forma di violenza contro le donne e le ragazze; che diversi organismi di tutela dei diritti umani hanno affermato che la negazione dell'aborto sicuro e legale può rappresentare una tortura o un trattamento crudele, disumano e degradante; che gli aborti non sicuri che causano la morte in un contesto di divieto di aborto dovrebbero essere intesi come «uccisioni arbitrarie di genere, di cui sono vittime solo le donne in conseguenza di discriminazioni operate dalla legge» ⁽¹⁷⁾;
- Q. considerando che gli organismi internazionali a tutela dei diritti umani hanno ripetutamente e costantemente affermato che la criminalizzazione e le restrizioni all'aborto sono contrarie agli obblighi internazionali degli Stati in materia di diritti umani tutelati dal diritto internazionale ed europeo in materia di diritti umani, come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che costringere le donne a cercare aborti clandestini, a recarsi in altri paesi per tale procedura o a portare a termine la gravidanza contro la loro volontà costituisce una violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze alla vita, all'integrità fisica e mentale, all'uguaglianza, alla non discriminazione e alla salute; che il principio del diritto internazionale di non regressione vieta agli Stati di adottare misure che compromettano, limitino o revochino i diritti esistenti in ambito di parità di genere e in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

⁽¹⁴⁾ <https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/>

⁽¹⁵⁾ https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdc; [http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI\(2018\)608853_EN.pdf](http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf)

⁽¹⁶⁾ <https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html>

⁽¹⁷⁾ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHRCBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession35%2FDocuments%2FA_HRC_35_23_AUV.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Giovedì 9 giugno 2022

- R. considerando che la dichiarazione degli esperti delle Nazioni Unite pubblicata a settembre 2021 ⁽¹⁸⁾ sottolinea che i diritti umani delle donne sono diritti fondamentali che non possono essere subordinati a considerazioni di matrice culturale, religiosa o politica, e che l'influenza delle interferenze di stampo ideologico e religioso nelle questioni di sanità pubblica è stata particolarmente dannosa per la salute e il benessere delle donne e delle ragazze;
- S. considerando che garantire l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti globali, a un'educazione sessuale e relazionale completa e adeguata all'età, compresi la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e l'aborto sicuro, legale e gratuito, nonché il rispetto dell'autonomia e della capacità di ogni persona di prendere decisioni libere e informate sul proprio corpo e sulla propria vita, sono condizioni essenziali per conseguire l'uguaglianza di genere, sociale ed economica; che l'accesso equo all'assistenza all'aborto consente alle donne di esercitare un maggiore controllo sul proprio corpo e ne rafforza la capacità di migliorare il loro benessere economico;
- T. considerando che la parità di genere, l'eliminazione della povertà e dello sfruttamento generalizzati, così come la garanzia di una vita sana e del benessere per tutti sono obiettivi fondamentali stabiliti rispettivamente negli OSS 5, 1 e 3; che, più specificamente, la garanzia all'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e l'eliminazione di tutte le forme di violenza e delle pratiche dannose contro le donne e le ragazze sono obiettivi degli OSS 3 e 5; che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, compresi gli Stati Uniti e gli Stati membri dell'UE, hanno assunto doveri, impegni e obblighi per rispettare e promuovere tali OSS e i loro obiettivi;
1. condanna fermamente la regressione in materia di diritti delle donne e di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti a livello mondiale, anche negli Stati Uniti e in alcuni Stati membri dell'UE; rammenta che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani fondamentali che dovrebbero essere tutelati e rafforzati, e non possono in alcun modo essere indeboliti o revocati; esprime in particolare profonda preoccupazione in merito alla misura in cui tali divieti contribuiranno al trauma delle vittime di stupri e incesti;
 2. esprime piena solidarietà e sostegno alle donne e alle ragazze negli Stati Uniti, nonché a coloro che sono coinvolti nella prestazione e nella promozione del diritto e dell'accesso all'assistenza legale e sicura all'aborto in circostanze così difficili;
 3. ricorda alla Corte suprema degli Stati Uniti l'importanza di sostenere la storica decisione *Roe v. Wade* (1973) e la protezione costituzionale del diritto all'aborto che ne è derivata negli Stati Uniti;
 4. condanna fermamente qualsiasi regressione in tema di diritti umani e diritti costituzionali; chiede che si intervenga per salvaguardare il diritto all'aborto sicuro e legale negli Stati Uniti e che gli Stati Uniti si astengano da qualsiasi passo indietro; invita le autorità statunitensi competenti a tutti i livelli, in linea con gli orientamenti dell'OMS in materia di assistenza all'aborto, a depenalizzare completamente l'accesso e la prestazione dei servizi di aborto, a garantire servizi di salute sessuale e riproduttiva sicuri, legali, gratuiti e di alta qualità nei loro territori e a renderli facilmente accessibili a tutte le donne e le ragazze;
 5. invita il governo dello Stato del Texas ad abrogare rapidamente la legge 8 del Senato; invita i governi degli Stati di Idaho e Oklahoma ad abrogare le loro leggi analoghe, tra cui la legge HB 4327 (Oklahoma); invita tutti i 26 Stati degli Stati Uniti che hanno approvato cosiddette leggi «ad innesco», codici e altre misure in materia di divieti e restrizioni all'aborto ad abrogarli e a garantire che la loro legislazione sia in linea con i diritti umani delle donne tutelati a livello internazionale e con le norme internazionali in materia di diritti umani;
 6. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i divieti e le altre restrizioni all'aborto colpiscono in modo sproporzionato le donne in condizioni di povertà, in particolare le donne che sono vittime di discriminazioni razziali, comprese le donne nere, le donne ispaniche e indigene, nonché le donne provenienti dalle zone rurali, le persone LGBTIQ, le donne con disabilità, le adolescenti, le donne migranti, comprese le migranti irregolari, e le famiglie monoparentali con

⁽¹⁸⁾ <https://www.ohchr.org/en/statements/2021/09/united-states-un-experts-denounce-further-attacks-against-right-safe-abortion>

Giovedì 9 giugno 2022

un capofamiglia donna; sottolinea che le donne che, a causa di ostacoli finanziari o logistici, non possono permettersi di recarsi in cliniche per la salute riproduttiva di Stati o paesi vicini, corrono maggiori rischi di subire procedure non sicure e potenzialmente letali, e di essere costrette a portare a termine la gravidanza contro la propria volontà, il che costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere ⁽¹⁹⁾;

7. accoglie con favore il fatto che la legge federale sulla salute e la protezione delle donne (WHPA), volta a tutelare il diritto all'assistenza all'aborto in tutti gli Stati Uniti, sia stata approvata dalla Camera dei rappresentanti, ma si rammarica profondamente del fatto che non sia stata approvata al Senato; invita il governo degli Stati Uniti e/o le altre autorità statunitensi competenti a rispettare, adempiere e proteggere i diritti umani delle donne e delle ragazze, compresi i loro diritti alla vita, alla riservatezza, alla salute e all'uguaglianza e alla non discriminazione, così come la loro libertà dalla discriminazione, dalla violenza e dalla tortura o da trattamenti crudeli, disumani e degradanti, istituendo e sostenendo tutele giuridiche federali per l'accesso a servizi per la salute sessuale e riproduttiva sicuri, legali e di alta qualità, compreso l'aborto, per tutte le donne e le ragazze;

8. incoraggia il Presidente Joe Biden e la sua amministrazione a intensificare gli sforzi e a continuare a sostenere il diritto all'aborto, e lo esorta a garantire l'accesso all'aborto sicuro e legale; incoraggia il governo degli Stati Uniti a compiere ulteriori sforzi per garantire che l'aborto e la contraccezione siano integrati nella prestazione di informazioni, istruzione e servizi adeguati all'età e completi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e che siano accessibili a tutti; accoglie con favore il fatto che i finanziamenti degli Stati Uniti siano stati ripristinati all'UNFPA, l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva, e invita il governo degli Stati Uniti e/o le altre autorità statunitensi competenti a continuare a sostenere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, e a farlo in seno alle Nazioni Unite e in altri fori multilaterali;

9. esorta il governo degli Stati Uniti e/o le altre autorità statunitensi competenti a garantire adeguate tutele federali, costituzionali e statutarie per il diritto di porre fine a una gravidanza, ed esorta inoltre il governo statunitense a depenalizzare completamente l'aborto, il che richiede non solo di porre fine alla criminalizzazione delle donne, delle ragazze e di altre persone in stato di gravidanza, dei prestatori di assistenza sanitaria e di altre persone che prestano assistenza mediante servizi di aborto, ma anche di sopprimere l'aborto dalle leggi penali statali e di abrogare tutte le altre leggi, politiche e pratiche punitive;

10. incoraggia fermamente il governo degli Stati Uniti e/o le altre autorità statunitensi competenti a rimuovere altresì tutti gli ostacoli ai servizi di aborto, compresi il consenso o la notifica di terzi, i periodi di attesa obbligatori e l'autorizzazione del giudice o di esperti sanitari, e a garantire un accesso tempestivo all'assistenza all'aborto in tutto il paese; invita il governo degli Stati Uniti a garantire che il servizio sia fornito senza discriminazioni, vessazioni, coercizioni, paure o intimidazioni, nel debito rispetto della vita privata delle donne e della riservatezza, e con la dovuta tutela e rispetto nei confronti dei prestatori di assistenza sanitaria;

11. invita il governo degli Stati Uniti e/o le altre autorità statunitensi competenti a regolamentare il rifiuto dei prestatori di assistenza sanitaria di fornire servizi di aborto legittimi, anche sulla base dell'obiezione di coscienza, in modo da non negare alle donne l'accesso all'aborto;

12. esprime preoccupazione per la raccolta e l'uso improprio dei dati sulle persone che cercano servizi di aborto; invita il governo degli Stati Uniti a garantire che le leggi e le politiche in materia di protezione dei dati siano in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e a garantire che il trattamento di informazioni personali sensibili, come i dati e le informazioni attinenti alla salute, rispetti i diritti delle persone fisiche e si basi sul loro consenso libero, specifico, informato ed esplicito alla raccolta e al trattamento dei dati personali; invita i servizi di distribuzione digitale a garantire che tutte le applicazioni rispettino le leggi in materia di utilizzo e protezione dei dati;

13. riconosce il ruolo svolto dalle ONG quali fornitori di servizi e sostenitori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti negli Stati Uniti e le incoraggia a proseguire il loro lavoro; sostiene che dette ONG necessitano di finanziamenti adeguati per poter operare; sottolinea che i servizi forniti da tali ONG rispondono alle esigenze e ai diritti umani delle donne e delle ragazze; evidenzia che il loro operato non può sostituire la responsabilità dello Stato di garantire l'accesso a servizi di aborto pubblici, legali e sicuri;

⁽¹⁹⁾ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf

Giovedì 9 giugno 2022

14. invita il governo degli Stati Uniti ad adottare le misure necessarie per garantire il sostegno sociale, in particolare nei casi di famiglie costituite da madri sole e gravidanze in età adolescenziale, anche mediante servizi universali di assistenza all'infanzia e assistenza sanitaria;
15. invita il governo degli Stati Uniti a firmare e ratificare tutte le convenzioni e i protocolli restanti ⁽²⁰⁾ delle Nazioni Unite e regionali in materia di diritti umani, compresa la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979;
16. esprime profonda preoccupazione per le potenziali conseguenze per i diritti delle donne in tutto il mondo qualora la Corte suprema degli Stati Uniti dovesse revocare la sentenza *Roe v. Wade*; esprime profonda apprensione per la possibilità di un effetto dissuasivo sulla priorità e il finanziamento dei servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, i quali sono già stati abbondantemente trascurati e sottofinanziati sia negli Stati Uniti che a livello mondiale; sottolinea con preoccupazione che nei paesi fortemente dipendenti dagli aiuti degli Stati Uniti per i programmi di sanità pubblica, la revoca di detta sentenza potrebbe incidere sull'impegno di tali governi a favore dei servizi di aborto e di altri diritti riproduttivi;
17. accoglie con favore i recenti sviluppi positivi per quanto riguarda il diritto all'aborto in Argentina, Messico, Ecuador, Colombia e Cile, che segnano importanti passi avanti in Sud America in materia di diritti delle donne, come pure in altri paesi del mondo, come l'Angola, l'India, il Kenya, la Nuova Zelanda, l'Irlanda del Nord, la Corea del Sud e la Thailandia;
18. pone in rilievo l'importanza di garantire la partecipazione delle donne e delle ragazze alla formulazione delle leggi e delle politiche che le riguardano e che interessano i loro diritti umani, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in particolare l'assistenza all'aborto, nonché di offrire loro giustizia e mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti;
19. pone l'accento sul mancato accesso alla contraccezione e sulle attuali esigenze insoddisfatte ⁽²¹⁾; sottolinea che sulle donne grava una responsabilità sproporzionata per quanto riguarda la contraccezione, che dovrebbe essere condivisa con gli uomini; evidenzia, a tale proposito, la necessità di sviluppare e promuovere la contraccezione maschile nell'ottica di ridurre il numero di gravidanze indesiderate; sottolinea che dovrebbe essere conferita priorità alla lotta contro la violenza sessuale e a un'educazione sessuale e relazionale che sia universale, completa, consona all'età e basata su dati concreti, a una gamma di metodi contraccettivi e relative forniture di alta qualità, accessibili, sicuri, a prezzi abbordabili e, ove opportuno, gratuiti, nonché alla consulenza in materia di pianificazione familiare e ai servizi sanitari;
20. invita l'UE e i suoi Stati membri ad offrire tutto il sostegno possibile, anche di natura finanziaria, alle organizzazioni della società civile aventi sede negli Stati Uniti che proteggono, promuovono e forniscono servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nel paese, come espressione del loro impegno incrollabile a favore di tali diritti; invita altresì gli Stati membri a offrire un rifugio sicuro a tutti i professionisti del settore medico che potrebbero essere a rischio di persecuzione giudiziaria o di altre forme di vessazione a causa del loro legittimo lavoro di assistenza all'aborto;

⁽²⁰⁾ Compresi, tra l'altro, il Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1999), la Convenzione americana sui diritti dell'uomo (1969), il Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo nel campo dei diritti economici, sociali e culturali (1988), il Protocollo alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo sull'abolizione della pena di morte (1990), il primo e il secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (rispettivamente 1966 e 1989), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966), il Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (2008), il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (2002), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989), il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo a una procedura di comunicazione (2011), la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990), la Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006), la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) e il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006).

⁽²¹⁾ Relazione UNFPA sulla situazione della popolazione mondiale, «*Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy*» (Scorgere l'invisibile: la necessità di affrontare la crisi dimenticata delle gravidanze indesiderate), 30 marzo 2022.

Giovedì 9 giugno 2022

21. chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e tutti gli Stati membri dell'UE si avvalgano di tutti gli strumenti a loro disposizione per rafforzare le azioni volte a contrastare il regresso dei diritti delle donne e dei loro diritti sessuali e riproduttivi, anche compensando qualsiasi eventuale riduzione dei finanziamenti degli Stati Uniti a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti a livello mondiale, nonché assicurando un forte sostegno e conferendo priorità all'accesso universale all'aborto sicuro e legale e ad altri diritti sessuali e riproduttivi nelle loro relazioni esterne;
22. invita l'UE e i suoi Stati membri a esortare il governo statunitense a istituire tutele giuridiche federali per il diritto all'aborto e a sollevare tali questioni relative ai diritti umani nelle loro relazioni con gli Stati Uniti a tutti i livelli e in tutti i consessi internazionali pertinenti, sottolineando che esse costituiscono una forma di violenza contro le donne e le ragazze; invita inoltre la delegazione dell'UE negli Stati Uniti a conferire priorità alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nel suo impegno con le autorità statunitensi competenti e nell'attuazione locale del GAP III;
23. chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano fermamente la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti per tutti, anche promuovendo tutele giuridiche rafforzate all'interno dei confini dell'UE e l'eliminazione degli ostacoli all'esercizio di tali diritti;
24. invita l'UE e i suoi Stati membri a inserire il diritto all'aborto nella Carta;
25. chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna, le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri in tutto il mondo raggiungano e proteggano in modo proattivo i difensori dei diritti umani che si occupano di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, in particolare nei paesi in cui sono imposte restrizioni al diritto e all'accesso all'aborto;
26. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani e la commissaria responsabile per l'uguaglianza di genere a valutare, in caso di revoca della sentenza *Roe v. Wade*, la possibilità di condannare e denunciare tale violazione dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne e del loro diritto all'assistenza sanitaria, nonché l'incertezza giuridica che ne deriverà, nei loro scambi con funzionari statunitensi;
27. sottolinea che, in linea con la piattaforma d'azione di Pechino e il programma d'azione dell'ICPD, è necessario tutelare il diritto di ciascun individuo all'integrità e all'autonomia fisiche e garantire l'accesso ai servizi essenziali che danno attuazione a tale diritto; evidenzia che l'accesso all'assistenza sanitaria è un diritto umano fondamentale e che lo Stato ha l'obbligo di fornire e garantire a tutti l'assistenza sanitaria; chiede di integrare nelle strategie, nelle politiche e nei programmi nazionali relativi alla copertura sanitaria universale un ampio approccio globale all'interno del pacchetto essenziale per la salute sessuale e riproduttiva, comprese misure volte a prevenire ed evitare aborti non sicuri e clandestini, così come la fornitura di assistenza post-aborto; deplora il fatto che l'assistenza sanitaria non sia accessibile a tutti negli Stati Uniti; ricorda che la povertà è strettamente legata al proseguimento forzato e obbligato della gravidanza e alla mancanza di un aborto sicuro e legale;
28. ribadisce che l'aborto deve sempre essere una decisione volontaria fondata sulla richiesta di una persona e sulla sua spontanea volontà, in linea con le norme mediche e la disponibilità, l'accessibilità (anche sul piano economico) e la sicurezza, sulla base degli orientamenti dell'OMS; invita gli Stati membri a garantire l'accesso universale all'aborto sicuro e legale e il rispetto del diritto alla libertà, alla riservatezza e alla migliore assistenza sanitaria possibile;
29. esorta gli Stati membri a depenalizzare l'aborto e a eliminare e combattere gli ostacoli all'aborto sicuro e legale e all'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sessuali e riproduttivi; invita gli Stati membri a garantire l'accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti, a servizi e forniture di assistenza sanitaria prenatale e materna, alla pianificazione familiare volontaria, alla contraccezione e a servizi adatti ai giovani, nonché alla prevenzione, al trattamento, all'assistenza e al sostegno nella lotta all'HIV, senza discriminazione alcuna;
30. si rammarica del fatto che, in alcuni casi, la prassi comune negli Stati membri consenta al personale medico, e talvolta a interi istituti medici, di rifiutarsi di fornire servizi sanitari sulla base dell'obiezione di coscienza, il che porta alla negazione dell'assistenza all'aborto per motivi religiosi o di coscienza e mette a repentaglio la vita e i diritti delle donne; osserva che spesso si invoca l'obiezione di coscienza anche in situazioni in cui qualsiasi ritardo potrebbe mettere in pericolo la vita o la salute della paziente;

Giovedì 9 giugno 2022

31. esorta la Commissione ad avvalersi appieno delle sue competenze nel settore della politica sanitaria e a fornire sostegno agli Stati membri nel garantire un accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nel quadro del programma «UE per la salute» per il periodo 2021-2027, nel promuovere l'informazione e l'istruzione in materia di salute, nel rafforzare i sistemi sanitari nazionali e la convergenza verso l'alto delle norme sanitarie al fine di ridurre le disuguaglianze sanitarie all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché nell'agevolare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; invita gli Stati membri a compiere progressi verso una copertura sanitaria universale, per la quale la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono essenziali;

32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Presidente degli Stati Uniti d'America e alla sua amministrazione, al Congresso degli Stati Uniti e alla Corte suprema degli Stati Uniti.

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0244

Richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati (2022/2705(RSP))

(2022/C 493/13)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 48 del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - vista la relazione del 9 maggio 2022 sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa (la «Conferenza»),
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alla Conferenza sul futuro dell'Europa ⁽¹⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea ⁽²⁾ e del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'attuale versione dei trattati è entrata in vigore il 1° dicembre 2009 e che da allora l'Unione europea ha dovuto affrontare diverse crisi e sfide senza precedenti;
- B. considerando che il 9 maggio 2022 la Conferenza ha concluso i suoi lavori e ha presentato le sue conclusioni che contengono 49 proposte e 326 misure;
- C. considerando che, al di là delle proposte legislative, occorre avviare una stagione di riforme istituzionali per attuare le raccomandazioni e rispondere alle aspettative di questo processo di partecipazione dei cittadini;
- D. considerando che sono necessarie nuove politiche e, in alcuni casi, modifiche dei trattati non fini a sé stesse, ma nell'interesse di tutti i cittadini dell'UE, in quanto mirano a rimodellare l'UE in modo da rafforzarne la capacità di azione nonché la sua legittimità democratica e la sua responsabilità;
1. accoglie con favore le conclusioni della Conferenza del 9 maggio 2022;
 2. sottolinea che, in linea con il testo istitutivo della Conferenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a dare un seguito efficace alle conclusioni della Conferenza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai trattati;
 3. osserva che molte delle proposte della Conferenza richiedono modifiche dei trattati e che la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento deve elaborare proposte di modifica dei trattati in tal senso;
 4. sottolinea, in particolare a seguito delle crisi più recenti, che i trattati devono essere modificati con urgenza per far sì che l'Unione disponga delle competenze per intervenire in modo più efficace durante le crisi future;
 5. sottopone al Consiglio, secondo la procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48 TUE, le seguenti proposte di modifica dei trattati, tra cui:
 - rafforzare la capacità dell'Unione di agire riformando le procedure di voto, anche consentendo decisioni in seno al Consiglio a maggioranza qualificata anziché all'unanimità nei settori pertinenti, quali l'adozione di sanzioni e le cosiddette clausole passerella e in caso di emergenza;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0141.

⁽²⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

⁽³⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 90.

Giovedì 9 giugno 2022

- adeguare le competenze conferite all'Unione nei trattati, in particolare nei settori della salute e delle minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nel completamento dell'unione dell'energia basata sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili, in linea con gli accordi internazionali per mitigare i cambiamenti climatici, nella difesa e nelle politiche sociali ed economiche; garantire la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, e integrare il progresso sociale nell'articolo 9 TFUE collegato a un protocollo sul progresso sociale nei trattati; sostenere il rafforzamento della competitività e della resilienza dell'economia dell'UE, prestando un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese e ai controlli della competitività, e promuovere investimenti proiettati al futuro e incentrati sulle transizioni giusta, verde e digitale;
 - conferire al Parlamento pieni diritti di codecisione sul bilancio dell'UE e il diritto di avviare, modificare o abrogare atti legislativi;
 - rafforzare la procedura di protezione dei valori su cui si fonda l'UE e chiarire l'accertamento e le conseguenze delle violazioni dei valori fondamentali (articolo 7 TUE e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
6. propone in particolare che i seguenti articoli del trattato siano modificati come segue:
- Articolo 29 TUE

«Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. **Se una decisione prevede l'interruzione o la riduzione, parziale o totale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.** Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.»
 - Articolo 48, paragrafo 7, quarto comma, TUE

«Per l'adozione **di tali decisioni**, il Consiglio europeo delibera **a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.»
7. invita il Consiglio a sottoporre tali proposte direttamente all'esame del Consiglio europeo, al fine di convocare una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento e della Commissione;
8. ritiene che i rappresentanti delle parti sociali dell'UE, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato europeo delle regioni, della società civile dell'UE e dei paesi candidati dovrebbero essere invitati in qualità di osservatori alla Convenzione;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0245

Nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (2022/2611(RSP))

(2022/C 493/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 15 settembre 2021 dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen,
 - vista la proposta della Commissione, del 23 febbraio 2022, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2022, sul lavoro dignitoso nel mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022)0066),
 - visti gli orientamenti della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna, del 12 luglio 2021, sul dovere di diligenza per le imprese dell'Unione di affrontare il rischio di lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento,
 - vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul lavoro forzato e la situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sul lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e le proteste ambientali in Serbia ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ⁽³⁾,
 - vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato del 1930 e il relativo protocollo del 2014,
 - vista la Convenzione dell'OIL del 1999 sulle peggiori forme di lavoro minorile,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,
 - visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali,
 - vista l'interrogazione alla Commissione su un nuovo strumento commerciale per vietare i prodotti ottenuti dal lavoro forzato (O-000018/2022 — B9-0015/2022),
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale,
- A. considerando che la convenzione dell'OIL sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) definisce come lavoro forzato «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente»; che l'OIL utilizza 11 indicatori per individuare l'esistenza del lavoro forzato; che tali indicatori sono: abuso di vulnerabilità, inganno, limitazione dei movimenti, isolamento, violenza fisica e sessuale, intimidazioni e minacce, sottrazione dei documenti di identità, trattenuta dei salari, servitù per debiti, condizioni di vita e di lavoro

⁽¹⁾ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 114.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0511.

⁽³⁾ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.

Giovedì 9 giugno 2022

abusive e straordinari eccessivi; che talvolta è necessaria la presenza di più di uno degli indicatori elencati per determinare la presenza di lavoro forzato;

- B. considerando che, secondo le stime dell'OIL, 25 milioni di persone si trovano attualmente in una situazione di lavoro forzato nel mondo e, di questi, 20,8 milioni sono soggetti a lavoro forzato imposto privatamente e 4,1 milioni a lavoro forzato imposto dallo Stato; che le donne e le ragazze rappresentano il 61 % delle persone che svolgono lavoro forzato; che i lavoratori migranti sono particolarmente vulnerabili al lavoro forzato; che la pandemia di COVID-19 ha aggravato tale fenomeno;
- C. considerando che, secondo le ultime stime globali dell'OIL, all'inizio del 2020 160 milioni di bambini prestavano lavoro minorile a livello mondiale, cioè quasi 1 su 10 di tutti i bambini del mondo; che 79 milioni di bambini, ovvero quasi la metà di quelli impiegati in lavoro minorile, sono vittime delle peggiori forme di tale lavoro ed esercitano lavori pericolosi che mettono direttamente a repentaglio la loro salute, la loro sicurezza e il loro sviluppo morale;
- D. considerando che la ricerca ha dimostrato che il lavoro forzato ostacola lo sviluppo sostenibile e ha un impatto negativo sulla povertà a livello intergenerazionale, sulla disuguaglianza e sulla governance e alimenta la corruzione e i flussi finanziari illeciti;
- E. considerando che l'economia dell'Unione è collegata a milioni di lavoratori in tutto il mondo attraverso catene di approvvigionamento globali; che i consumatori dell'Unione vogliono essere sicuri che i beni che acquistano siano prodotti in un modo sostenibile ed equo, che garantisca un lavoro dignitoso a coloro che li producono;
- F. considerando che il lavoro forzato è un fattore esterno a prezzo zero che frena l'innovazione e la produttività e conferisce un indebito vantaggio competitivo alle imprese e ai governi che lo sostengono;
- G. considerando che la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, che la Commissione proporrà di vietare nel mercato dell'Unione prodotti ottenuti attraverso il lavoro forzato;
- H. considerando che, nella sua proposta di direttiva sul dovere di diligenza in materia di sostenibilità delle imprese, la Commissione stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza per le grandi imprese al di sopra di una determinata soglia e per talune altre imprese in settori particolarmente sensibili, al fine di individuare, prevenire, mitigare e tenere conto degli effetti negativi reali e potenziali sui diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, e sull'ambiente, lungo le catene di approvvigionamento globali;
- I. considerando che la comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso nel mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022)0066), del 23 febbraio 2022, illustra i piani della Commissione per preparare una nuova iniziativa legislativa che vieti l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti ottenuti dal lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato; che tale iniziativa riguarderà sia i prodotti nazionali che quelli importati e combinerà il divieto con un solido quadro di applicazione basato sul rischio;
- J. considerando che il lavoro forzato è un fenomeno complesso e che il divieto dei prodotti di lavoro forzato non sarà sufficiente per eliminare il lavoro forzato e affrontare la questione alle sue radici; che, per affrontare tale questione globale, l'Unione dovrebbe concentrarsi anche sul dialogo con i paesi terzi, sull'assistenza tecnica, sullo sviluppo di capacità e sulla sensibilizzazione; che l'Unione dovrebbe inoltre lavorare attivamente a livello multilaterale per trovare soluzioni collettive al fine di eliminare il lavoro forzato;
- K. considerando che varie imprese dell'UE seguono diverse serie volontarie e sovrapposte di orientamenti in materia di comportamento responsabile delle imprese, ma che la diffusione di tali orientamenti deve ancora essere migliorata; che, per far fronte a tale situazione, l'Unione dispone già di norme obbligatorie in materia di dovere di diligenza in settori specifici quali il legname e l'approvvigionamento dei cosiddetti minerali dei conflitti;

Giovedì 9 giugno 2022

- L. considerando che l'efficacia dell'esclusione dei prodotti del lavoro forzato dipenderà da diversi fattori, come la percentuale della domanda settoriale globale che partecipa al boicottaggio, i costi e la redditività per le imprese esportatrici della diversione degli scambi, della redistribuzione degli scambi o della trasformazione dei prodotti del potere di mercato dei fornitori e dal modo in cui il governo interessato risponde alle pressioni esterne;
- M. considerando che è necessario combinare vari strumenti per risolvere i diversi problemi legati al lavoro forzato;
- N. considerando che, per essere compatibile con l'OMC, qualsiasi esclusione di prodotti deve essere strutturata in modo tale da evitare di violare gli impegni di libero scambio di non discriminare le merci in base all'origine geografica; che l'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio fornisce le basi giuridiche per giustificare le decisioni di esclusione dei prodotti; che qualsiasi esclusione di questo tipo deve essere basata su dati concreti e seguire la consultazione delle parti interessate;
- O. considerando che l'introduzione di un divieto dei prodotti realizzati con il lavoro forzato rappresenta una priorità politica sia per il Parlamento che per l'UE nel suo insieme;
1. chiede un nuovo strumento commerciale compatibile con l'OMC per integrare le norme relative al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che vieti l'importazione e l'esportazione di prodotti realizzati o trasportati con il lavoro forzato e che dovrebbe essere integrato da misure per il commercio all'interno dell'UE; sottolinea che qualsiasi futuro quadro dell'UE deve essere proporzionato, non discriminatorio ed efficace, nel rispetto dell'impegno a favore di un sistema commerciale aperto e basato su regole; sottolinea che la nuova proposta potrebbe basarsi sulle migliori pratiche di paesi in cui vige una legislazione simile, come gli Stati Uniti e il Canada;
 2. sottolinea che la determinazione dell'eventuale ricorso al lavoro forzato dovrebbe essere basata sugli indicatori del lavoro forzato dell'OIL, tra cui i suoi orientamenti dal titolo «Hard to see, harder to count — Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children»;
 3. ritiene che il nuovo strumento dovrebbe consentire il divieto dei prodotti realizzati con il lavoro forzato provenienti da un particolare sito di produzione, da un particolare importatore o impresa, da una particolare regione nel caso del lavoro forzato sostenuto dallo Stato e da una determinata nave o flotta di trasporto;
 4. ritiene che, nell'ambito del nuovo strumento dell'UE, le autorità pubbliche, di propria iniziativa o agendo in base alle informazioni ricevute, dovrebbero trattenere le merci alle frontiere dell'UE quando ritengono che vi siano prove sufficienti del fatto che tali merci siano state realizzate o trasportate con lavoro forzato; osserva che all'importatore le cui merci sono state bloccate dovrebbe essere data la possibilità di confutare tale accusa dimostrando che le merci non sono state realizzate o trasportate con il lavoro forzato, il che può portare allo svincolo delle merci; sottolinea che le prove che dimostrano l'assenza di lavoro forzato devono basarsi sulle norme dell'OIL;
 5. osserva che i prodotti dovrebbero essere sequestrati a seguito delle conclusioni delle autorità pubbliche basate su prove sufficienti del fatto che è stato fatto ricorso al lavoro forzato per produrre o trasportare le merci, o se le merci provengono da una particolare regione in cui è prevalente il lavoro forzato imposto dallo Stato; sottolinea che il carico sequestrato è liberato se l'impresa è in grado di dimostrare che non è stato fatto ricorso al lavoro forzato o che sono state attuate misure di riparazione e che non sono più presenti indicatori del lavoro forzato;
 6. riconosce che diverse imprese dell'UE stanno già compiendo sforzi per garantire che nelle loro catene di approvvigionamento non siano seguite pratiche che violano i diritti umani e i diritti del lavoro; invita la Commissione a offrire alle imprese, in particolare alle PMI, adeguata assistenza tecnica e di altro tipo per conformarsi alle nuove norme, al fine di evitare inutili oneri per le PMI; invita inoltre la Commissione a valutare l'attuazione dello strumento e il suo impatto sulle imprese dell'UE;
 7. ritiene che la Commissione, in particolare il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali, nonché le autorità nazionali, debbano avere la facoltà di avviare indagini; osserva che le autorità pubbliche dovrebbero poter agire sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate, dalle ONG o dai lavoratori interessati e attraverso una procedura di reclamo formalizzata e sicura, ad esempio attraverso lo sportello unico;

Giovedì 9 giugno 2022

8. invita la Commissione a garantire che il nuovo strumento dell'UE imponga alle imprese responsabili di offrire un risarcimento ai lavoratori interessati prima che siano revocate le restrizioni all'importazione; chiede che il monitoraggio delle azioni di risarcimento e correttive sia intrapreso in cooperazione con le parti interessate, tra cui le organizzazioni della società civile e i sindacati;
 9. ritiene che si dovrebbe creare un sistema di coordinamento a livello dell'UE per sostenere le autorità doganali degli Stati membri e garantire la trasparenza di tutte le procedure avviate;
 10. sottolinea che le autorità pubbliche possono chiedere alle imprese di divulgare le informazioni pertinenti riguardanti controllate, fornitori, subfornitori, contraenti e partner commerciali nella catena di approvvigionamento, nel debito rispetto della riservatezza commerciale; invita, a tal fine, la Commissione a elaborare orientamenti per assistere le imprese nella creazione di un processo di mappatura della catena di approvvigionamento al fine di individuare cosa costituisca un'informazione pertinente; sottolinea che una banca dati pubblica contenente informazioni sui singoli fornitori, sul rischio che essi comportano o, al contrario, la prova di un lavoro dignitoso, potrebbe ridurre gli oneri amministrativi per le imprese;
 11. chiede la creazione e il mantenimento di un elenco pubblico delle entità, delle regioni e dei prodotti sanzionati;
 12. sottolinea l'importanza di cooperare con partner che condividono gli stessi principi per porre fine al lavoro forzato a livello globale e garantire che le merci realizzate con il lavoro forzato non siano commercializzate; osserva che sono necessari sforzi congiunti per garantire che il divieto non sia eluso e che le merci sospettate di essere state realizzate con il lavoro forzato non possano essere ridistribuite per vie alternative;
 13. ritiene che, al fine di realizzare cambiamenti a livello globale, l'UE dovrebbe collaborare strettamente con i suoi partner attraverso azioni e indagini congiunte; chiede che le delegazioni dell'UE svolgano un ruolo attivo nel dialogo con i paesi terzi e le parti interessate sulle questioni relative alla nuova legislazione;
 14. osserva che il nuovo strumento commerciale per vietare i prodotti ottenuti dal lavoro forzato dovrebbe essere coerente e complementare ad altre iniziative in materia di dovere di diligenza e alle disposizioni in vigore in materia di diritti umani e sostenibilità; osserva che si dovrebbe tenere conto di tale aspetto nella revisione del piano d'azione in 15 punti sui capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile e nei successivi capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile contenuti negli accordi di libero scambio dell'UE;
 15. chiede l'utilizzo di investimenti pubblici e privati per sviluppare ulteriori capacità di produzione prive di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento interessate;
 16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.
-

Mercoledì 8 giugno 2022

RACCOMANDAZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0235

La politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia

Raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia (2022/2039(INI))

(2022/C 493/15)

Il Parlamento europeo,

- visti i titoli II, III e V del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'impegno ad attuare una politica estera e di sicurezza comune, sancito nel preambolo del trattato, e visti in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 1, gli articoli 26, 36 e 41, l'articolo 42, paragrafi 2, 3, 6 e 7, gli articoli 44, 45 e 46 e il protocollo n. 10,
- visto il piano d'azione «Bussola strategica per la sicurezza e la difesa — Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali», approvato dal Consiglio il 21 marzo 2022 e dal Consiglio europeo il 25 marzo 2022,
- vista la dichiarazione di Versailles adottata dai capi di Stato o di governo dell'UE l'11 marzo 2022,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e prospettive di percorso» del 18 maggio 2022 (JOIN(2022)0024),
- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2021 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 dal titolo sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale 2021 ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 febbraio 2022 dal titolo «Contributo della Commissione alla difesa europea» (COM(2022)0060),
- vista la decisione del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0039.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0040.

⁽³⁾ GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14.

Mercoledì 8 giugno 2022

- vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 marzo 2022 sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina ⁽⁷⁾,
 - viste le dichiarazioni sull'Ucraina rese dalle massime cariche del Parlamento europeo il 16 e 24 febbraio 2022,
 - vista la relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa del maggio 2022,
 - visto il comunicato del vertice di Bruxelles rilasciato dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Bruxelles il 14 giugno 2021,
 - viste l'analisi e le raccomandazioni dal titolo «NATO 2030: United for a New Era» (NATO 2030: uniti per una nuova era), del 25 novembre 2020, del gruppo di riflessione nominato dal Segretario generale della NATO,
 - viste le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022 sull'aggressione contro l'Ucraina, del 24 marzo 2022 sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina, e del 7 aprile 2022 sulla sospensione del diritto della Federazione russa di far parte del Consiglio dei diritti umani,
 - visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽⁸⁾, comprendente un accordo di libero scambio globale e approfondito, che è entrato in vigore il 1° settembre 2017,
 - viste le decisioni adottate dal Consiglio sulle misure restrittive dell'Unione europea nei confronti della Russia in considerazione della guerra in Ucraina,
 - visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽⁹⁾ («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito»),
 - visto l'articolo 118 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0164/2022),
- A. considerando che l'aggressione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa, a seguito dell'invasione della Georgia da parte della Russia nel 2008 e di altre azioni aggressive a livello mondiale, costituisce una palese violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi sanciti nell'Atto finale di Helsinki del 1975, nel Memorandum di Budapest del 1994 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 21 novembre 1990, e compromette gravemente la sicurezza e la stabilità europee e mondiali;
- B. considerando che la Federazione Russa non ha ottemperato all'ordinanza emessa dalla Corte internazionale di giustizia il 16 marzo 2022, nella quale si chiedeva inequivocabilmente alla Russia di sospendere immediatamente le sue operazioni militari e di assicurare che tutte le unità militari o unità armate irregolari che potrebbero essere dirette o sostenute da essa, così come tutte le organizzazioni e persone che potrebbero essere sotto il suo controllo o fare capo a essa, si astengano da qualsiasi misura volta alla prosecuzione delle attuali operazioni militari;

⁽⁴⁾ GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0121.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0099.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0052.

⁽⁸⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

Mercoledì 8 giugno 2022

- C. considerando che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia costituisce un attacco contro lo stesso ordine europeo di pace e, pertanto, minaccia le basi su cui è stata costruita la politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione; che i continui tentativi della Russia di creare instabilità nel vicinato dell'Unione e a livello globale e di compromettere e rivedere con forza l'ordine di sicurezza europeo rendono necessario un rafforzamento sostanziale e risoluto, da parte dell'Unione, della coesione e dell'efficacia della propria politica estera, di sicurezza e di difesa;
- D. considerando che migliaia di civili ucraini hanno perso la vita in questa guerra mossa dalla Federazione russa contro l'Ucraina dal 2014; che i feriti sono migliaia e che più di dieci milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case o sono fuggite nei paesi vicini;
- E. considerando che le forze armate russe bombardano deliberatamente e indiscriminatamente infrastrutture civili, tra cui abitazioni e rifugi, asili, scuole, ospedali, strutture di emergenza e assistenza e stazioni ferroviarie e degli autobus;
- F. considerando che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, questi attacchi causano sofferenze umane incommensurabili e costituiscono crimini di guerra e crimini contro l'umanità; che la tortura e l'uccisione di civili così come il numero crescente di segnalazioni riguardanti il traffico di esseri umani, violenze sessuali, sfruttamento, stupro e abusi subiti da donne e bambini sono crimini di guerra atroci che devono essere oggetto di un'indagine urgente ed essere documentati affinché gli autori possano essere processati; che è in corso un'indagine internazionale sui crimini commessi a Bucha; che l'invasione dell'Ucraina può costituire un crimine di aggressione ai sensi dell'articolo 8 bis dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e che le atrocità perpetrate dall'esercito russo e dai suoi emissari corrispondono alla definizione di genocidio contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite del 1948; che i mandanti e gli autori devono essere assicurati alla giustizia penale internazionale;
- G. considerando che l'invasione dell'Ucraina da parte russa ha riportato la guerra in Europa e che noi europei, in seno all'Unione europea, dobbiamo ora dar prova di tutta la nostra determinazione e risolutezza per proteggere e difendere questa Unione e i valori e i principi che essa rappresenta, tra cui il principio dell'integrità territoriale, della sovranità nazionale e dell'ordine internazionale basato sulle regole;
- H. considerando che l'incapacità di rispondere adeguatamente alle aggressioni russe contro la Georgia nel 2008 e contro l'Ucraina nel 2014 ha indotto la Russia a portare avanti le campagne militari e politiche aggressive, inclusa l'invasione su vasta scala dell'Ucraina, indebolendo e minando in tal modo l'ordine internazionale basato su regole e la stabilità in Europa e altrove;
- I. considerando che l'obiettivo strategico del mondo libero consiste nel sostenere l'Ucraina a sconfiggere da ultimo l'aggressore russo e riconquistare il controllo sul proprio territorio internazionalmente riconosciuto;
- J. considerando che la guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina e il suo attacco contro l'ordine di pace europeo si stanno verificando nel contesto di una severa repressione nei confronti della società civile e dell'opposizione politica in Russia, volta a garantire la sopravvivenza di un regime sempre più totalitario;
- K. considerando che difendere l'Europa è innanzitutto un obbligo per tutte le democrazie europee; che tale obbligo deve essere accompagnato da adeguati obiettivi in materia di capacità finanziaria e militare; che l'Unione è decisa a fare la sua parte per contrastare i tentativi della Federazione russa di distruggere le fondamenta della sicurezza e della stabilità internazionali, anche in stretta cooperazione con la NATO, caposaldo della difesa collettiva dei suoi membri; che il 18 maggio 2022 la Finlandia e la Svezia hanno ufficialmente presentato domanda di adesione alla NATO; che è importante che tutti gli alleati della NATO ratifichino rapidamente i protocolli di adesione di Finlandia e Svezia; che la Turchia si sta mostrando riluttante ad accogliere le richieste di adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO; che l'articolo 42, paragrafo 7, TUE rimane un elemento importante dell'assetto di sicurezza europeo, in quanto fornisce sostegno e protezione a tutti gli Stati membri dell'UE; che il Parlamento ha espresso la sua sincera gratitudine per la rinnovata offerta di assistenza e cooperazione degli Stati Uniti nella tutela e garanzia della difesa territoriale europea;

Mercoledì 8 giugno 2022

- L. considerando che a norma dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite l'Ucraina ha un diritto fondamentale di autotutela; che il Parlamento elogia il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nella difesa del proprio paese e dei nostri valori comuni di libertà e democrazia e non lo abbandonerà;
- M. considerando che, nella sua risoluzione del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina, il Parlamento ha invitato le istituzioni dell'Unione ad adoperarsi per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE e, nel frattempo, a continuare ad adoperarsi per la sua integrazione nel mercato unico dell'Unione conformemente all'accordo di associazione;
- N. considerando che, nel quadro del nuovo mandato della missione consultiva dell'Unione europea (EUAM) in Ucraina, quest'ultima garantirà una stretta cooperazione con la Corte penale internazionale, l'agenzia dell'Unione Eurojust e gli Stati membri, intervenendo a sostegno diretto delle indagini sui crimini internazionali in Ucraina e del perseguimento degli stessi;
- O. considerando che il Parlamento dovrebbe avviare un'analisi approfondita dei motivi per cui l'Unione, i suoi Stati membri e i relativi partner che condividono gli stessi principi nella comunità internazionale non sono riusciti a scoraggiare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che viola la Carta delle Nazioni Unite e costituisce pertanto un attacco al cuore stesso dell'ordine di pace e sicurezza dell'Europa, ai suoi valori e alla sua prosperità, nonché alle sue fondamenta democratiche, e che dovrebbe fare tesoro degli insegnamenti tratti dai precedenti errori nelle sue politiche nei confronti della Russia, a cominciare dall'incapacità di garantire la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008, conseguito grazie alla mediazione dell'UE, nonché di indagare sui casi di violazione delle sanzioni imposte dal 2014;
- P. considerando che il Consiglio ha riconosciuto nella bussola strategica che non possiamo ancora dare per scontate la sicurezza e la stabilità nell'intera regione dei Balcani occidentali e che vi è il rischio di potenziali ripercussioni dovute all'attuale deterioramento della situazione della sicurezza europea;
- Q. considerando che vi è l'urgente necessità di aumentare la preparazione al fine di poter far fronte in maniera più adeguata all'intero spettro delle crisi future, segnatamente le crisi umanitarie e di sicurezza; che l'Unione deve utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, ponendo l'accento su un impegno tempestivo, per proteggere l'Unione e i suoi residenti nonché i suoi valori e interessi e per contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali; che è necessario che l'Unione collabori con i suoi alleati;
- R. considerando che le donne, le ragazze e i gruppi vulnerabili sono colpiti in modo sproporzionato dai conflitti armati; che la partecipazione costruttiva di donne e ragazze alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nonché alla ricostruzione garantisce una pace più duratura; che le istituzioni dell'UE si sono impegnate a integrare la parità di genere nel quadro del piano d'azione sulla parità di genere III, che comprende tutti i settori della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
- S. considerando che un ruolo attivo del Parlamento nella definizione di una politica di difesa comune dell'Unione e nell'istituzione di una difesa comune, il suo sostegno politico al riguardo e il suo controllo democratico su tale processo affermerebbero e rafforzerebbero le basi rappresentative e democratiche dell'Unione;
- T. considerando che il funzionamento dell'Unione è fondato sulla democrazia rappresentativa e che i cittadini dell'UE sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo;
- U. considerando che ciascuna istituzione dell'UE dovrebbe avvalersi appieno delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste; che le istituzioni dovrebbero agire in uno spirito di sincera cooperazione reciproca;
- V. considerando che la competenza dell'Unione in materia di PESC copre tutti i settori della politica estera e tutte le questioni attinenti alla sicurezza dell'Unione, compresa la progressiva definizione di una politica di difesa comune suscettibile di condurre a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso, conformemente all'articolo 24 e all'articolo 42, paragrafo 2, TUE;
- W. considerando che il ruolo specifico del Parlamento nella politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione è definito dai trattati;

Mercoledì 8 giugno 2022

- X. considerando che il Parlamento dovrebbe esercitare congiuntamente al Consiglio la sua funzione di bilancio in questo settore, conformemente all'articolo 41 TUE, e dovrebbe esercitare la sua funzione di consultazione politica, conformemente all'articolo 36 TUE;
- Y. considerando che quando il Consiglio europeo e il Consiglio prendono decisioni in materia di politica estera, sicurezza e difesa, l'esecutivo dell'Unione europea è composto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dal Consiglio, dal Comitato politico e di sicurezza e dalle agenzie subordinate; che l'articolo 24 TUE rileva che «gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca» e che «essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali»;
- Z. considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione che può legittimamente esercitare la funzione di vigilanza e controllo politici sull'esecutivo a livello dell'Unione;
- AA. considerando che l'approfondimento della cooperazione tra Stati membri nel campo della difesa a livello dell'UE dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della vigilanza e del controllo parlamentari da parte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali;
- AB. considerando che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), unitamente alla Commissione, se del caso, fornirà al Parlamento le sue opinioni dettagliate in merito alle raccomandazioni in appresso, in particolare laddove queste siano collegate alla funzione di controllo politico e di bilancio del Parlamento sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione;
- AC. considerando che la cooperazione tra gli Stati membri e i partner a titolo dell'articolo 42, paragrafo 2, e degli articoli 45 e 46 TUE dovrebbe beneficiare dell'identità giuridica, dei privilegi e delle immunità previsti dai trattati;
- AD. considerando che l'Unione mira a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, a garantire a tutti l'accesso alla giustizia e a creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli;
- AE. considerando che l'Unione, unitamente ai propri alleati, deve difendere l'ordine di pace e sicurezza in modo da garantire al continente e ai suoi abitanti la pace e la sicurezza che meritano; che la guerra in Ucraina ha messo in luce le carenze dell'attuale architettura di sicurezza globale;
- AF. considerando che, a causa della natura articolata delle azioni ostili della Russia, è importante pensare e progettare la difesa di un'Europa libera in modo olistico, integrando tutti i settori critici, che vanno dalla difesa alla cooperazione internazionale, ai media e alle infrastrutture civili critiche, alla tecnologia, alle catene di approvvigionamento e all'energia;
- AG. considerando che l'Unione sta assistendo alla minaccia più diretta per la propria sicurezza territoriale dalla fine della seconda guerra mondiale; che la crisi attuale ha messo in luce la necessità di intavolare una discussione sul bilancio dell'UE, in particolare vista la discussione in corso relativa al tipo di attrezzature o sostegno militari che possono essere forniti dall'Unione;
- AH. considerando che la disinformazione e la propaganda devono essere contrastate con urgenza, sul piano giuridico e tecnico, in particolare nei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale;
- AI. considerando che la bussola strategica è stata adottata dal Consiglio nel marzo 2022; che la bussola strategica mira a conferire all'Unione gli strumenti per essere un garante di sicurezza efficace in un ambiente ostile e un attore globale più assertivo per la pace e la sicurezza umana;
- AJ. considerando che tutte le iniziative dell'UE volte a rafforzare la difesa europea andrebbero aggiornate in base ai risultati della bussola strategica e alle future revisioni dell'analisi delle minacce;

Mercoledì 8 giugno 2022

- AK. considerando che eventuali risorse supplementari stanziare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di destinare il 2 % del PIL alla difesa dovrebbero essere utilizzate in modo coordinato e cooperativo, avvalendosi appieno degli strumenti dell'UE nel settore della difesa al fine di superare le carenze di capacità e rafforzare la difesa europea;
- AL. considerando che sfruttando appieno gli sforzi di sviluppo di capacità comuni di difesa dell'UE, in particolare la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e il Fondo europeo per la difesa (FED), si contribuirà a rafforzare la sicurezza degli alleati della NATO e degli Stati membri;
- AM. considerando che gli Stati membri dovrebbero evitare azioni non coordinate suscettibili di aggravare ulteriormente la frammentazione e la duplicazione nella base tecnologica e industriale di difesa dell'Unione, facendo così un uso migliore del denaro dei contribuenti;
- AN. considerando che l'applicazione delle sanzioni rimane uno degli elementi fondamentali degli strumenti dell'Unione per contrastare la guerra della Russia contro l'Ucraina e che, pertanto, devono essere messi a disposizione tutti i mezzi a livello dell'UE e degli Stati membri per garantire la piena applicazione delle sanzioni; che il Consiglio ha agito in modo rapido e unito e ha finora adottato cinque pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia in considerazione della guerra in Ucraina, comprese sanzioni individuali come il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio, sanzioni pecuniarie che riguardano i settori finanziario, commerciale, energetico, dei trasporti, della tecnologia e della difesa, restrizioni ai media, misure diplomatiche, restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea e Sebastopoli e con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk e misure relative alla cooperazione economica;
- AO. considerando che l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia ha conseguenze secondarie che incidono sul macrolivello delle relazioni internazionali, sulle alleanze globali, sulla produzione industriale e sulle catene di approvvigionamento, con conseguenze per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza delle persone;
- AP. considerando che la Repubblica popolare cinese, attraverso le sue dichiarazioni e i suoi atti, sta mostrando sostegno e solidarietà per la posizione della Russia, promuovendo la narrazione e le menzogne palesi della Russia e mostrando riluttanza a sostenere pienamente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina;
- AQ. considerando che la PESC è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati prevedano eccezioni, come previsto all'articolo 24 TUE;
- AR. considerando che il Parlamento, in quanto rappresentante diretto dei cittadini europei a livello dell'Unione, svolge una funzione unica nelle istituzioni dell'UE e ricopre un ruolo essenziale nel garantire che il processo decisionale dell'UE, anche nel settore della politica estera, sia in linea con i desideri dei cittadini, come dichiarato nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa;
1. raccomanda al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:
- di ribadire un forte sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale; di fornire tutta la necessaria assistenza concreta, di natura militare, finanziaria e umanitaria all'Ucraina e di prepararsi a contribuire quanto più possibile alla ricostruzione del paese dopo la guerra, poiché la democrazia e la libertà dipendono dalla prosperità e dalla stabilità economica; di introdurre uno strumento giuridico che consenta di confiscare i beni e i fondi russi congelati e impiegarli come riparazione e per la ricostruzione dell'Ucraina;
 - di basarsi sulla determinazione e l'unità dimostrate all'inizio della guerra contro l'Ucraina e realizzare urgentemente il loro livello di ambizione comune; di compiere reali progressi nella cooperazione in materia di politica estera e di difesa a livello dell'Unione, come espresso nella dichiarazione di Versailles e nelle conclusioni del Consiglio del 24 e 25 marzo 2022;
 - di convenire che il VP/AR sia presente d'ufficio nei formati negoziali avviati o condotti dagli Stati membri dell'Unione;
 - di introdurre il voto a maggioranza qualificata per alcuni settori della politica estera, come già previsto dai trattati, ad esempio l'adozione dei regimi di sanzioni personali dell'Unione e di mirare ad estendere la votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio in materia di politica estera, al fine di accrescere l'efficacia della politica estera dell'Unione;

Mercoledì 8 giugno 2022

- e) di garantire che gli Stati membri rispettino i principi dei trattati, in particolare l'articolo 24 TUE, che rileva che «gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca»;
- f) di compiere rapidi progressi quanto all'istituzione di un'unione della difesa, con obiettivi più ambiziosi a breve, medio e lungo termine, mettendo in atto le azioni concrete definite nella bussola strategica, che servirebbero da punto di partenza per l'attuazione di una difesa comune dell'Unione, in linea con il disposto dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE;
- g) di intensificare la cooperazione con partner che condividono gli stessi principi in tutto il mondo, in particolare con gli alleati transatlantici della NATO, al fine di mantenere la più forte unità possibile in difesa dell'ordine internazionale basato sulle regole, promuovendo e difendendo in tal modo la pace, i principi democratici e il rispetto dei diritti umani e garantendo che le dipendenze economiche non prevalgano sulla difesa dei diritti umani e dei valori che l'Unione difende; di mettere in risalto, in particolare, tale cooperazione con i paesi del Sud del mondo e di utilizzare a tal fine la cooperazione allo sviluppo e la strategia «Global Gateway»; di sottolineare la necessità di una cooperazione internazionale sui problemi della sicurezza alimentare;
- h) di istituire un regolare Consiglio dei ministri della Difesa dell'Unione;
- i) di rendere l'autonomia strategica dell'Unione un obiettivo generale in tutti i settori e un approccio fondamentale e olistico alla sua politica estera, di sicurezza e di difesa e alla sua azione esterna, al fine di conferirle la capacità di agire da sola ove necessario e con i partner ove possibile e, pertanto, di consentirle di svolgere un ruolo importante sulla scena internazionale; di creare strumenti per contrastare la coercizione economica e di conseguire quanto prima la sovranità alimentare e la piena sicurezza dell'approvvigionamento energetico, al fine di ridurre le dipendenze energetiche; di garantire inoltre che le catene di approvvigionamento siano diversificate, per contrastare le dipendenze strategiche dalle materie prime; di garantire, in tale contesto, la reciprocità anche in materia di investimenti e di politica commerciale;
- j) di collaborare con gli alleati e i partner per affrontare le conseguenze secondarie dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, compresa la sicurezza alimentare nei paesi non membri dell'UE, in particolare nel vicinato dell'Unione;
- k) di combattere e contrastare la propaganda e le campagne di disinformazione nell'Unione e nel suo vicinato e di rafforzare la cooperazione con i partner dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE e in tutto il mondo, anche istituendo con urgenza le necessarie capacità giuridiche e tecniche a tal fine, al fine di contrastare ingerenze straniere irregolari, come quella esercitata dalla Russia prima e durante la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina; di rafforzare le capacità della task force East StratCom del Servizio europeo per l'azione esterna; di mantenere una politica di comunicazione strategica, proattiva e multilingue;

Seguito dell'adozione della bussola strategica

- l) di trarre insegnamenti dall'uso dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere l'Ucraina, migliorare la sua capacità di agire e basarsi sul meccanismo di coordinamento attuato per la prima volta in occasione della crisi dell'Ucraina; di valutare la possibilità di migliorare lo strumento europeo per la pace per la parte rimanente del periodo finanziario 2021-2027; di prendere in esame modalità per rafforzare la sicurezza e la resilienza dei partner associati dell'UE, utilizzando le possibilità offerte dalla bussola strategica e potenziando l'assistenza alla Georgia e alla Moldova nel quadro dello strumento europeo per la pace;
- m) di avviare urgentemente una discussione in vista dell'istituzione di un altro strumento finanziario fuori bilancio che affronti l'intero ciclo di vita delle capacità militari a livello dell'UE, dalla ricerca e sviluppo in collaborazione all'aggiudicazione congiunta e alla manutenzione, alla formazione e alla sicurezza dell'approvvigionamento comuni;
- n) di rafforzare e migliorare in modo significativo la condivisione e la cooperazione in materia di intelligence tra gli Stati membri, anche a livello dell'Unione, e con partner che condividono gli stessi principi; di migliorare le risorse e le capacità finanziarie e tecniche del Centro di situazione e di intelligence dell'UE e della direzione di intelligence dello Stato maggiore dell'Unione europea; di procedere a un aggiornamento sistematico, regolare e frequente dell'analisi delle minacce, come previsto nella bussola strategica; di sottolineare che l'analisi delle minacce dovrebbe rafforzare la cultura strategica dell'UE e fornire orientamenti per dare priorità agli obiettivi strategici nel settore della sicurezza e della difesa;

Mercoledì 8 giugno 2022

- o) di assicurare un finanziamento permanente dell'Unione al centro satellitare dell'UE, per permettere di mantenere i suoi contributi alle azioni dell'Unione nei settori delle immagini spaziali e della raccolta dell'intelligence, anche a sostegno delle missioni e delle operazioni della PSDC;
- p) di lavorare rapidamente all'attuazione degli aspetti più urgenti della bussola strategica, compresa l'ulteriore concretizzazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE, tenendo conto del quadro costituzionale e delle disposizioni di sicurezza specifici di tutti gli Stati membri e adottando misure concrete per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche nell'Unione, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, ottenere impegni precisi e fermi da parte degli Stati membri per quanto riguarda una migliore spesa per la difesa e sforzi congiunti per far fronte alle carenze in termini di capacità, in particolare nel settore dei facilitatori strategici, della formazione congiunta e dell'istruzione militare, maggiori sforzi per promuovere la comunicazione strategica e un pacchetto di strumenti rafforzato per affrontare le minacce ibride e informatiche e per combattere la disinformazione; di sviluppare ulteriormente la politica europea di ciberdifesa dell'Unione; di adoperarsi per stabilire un'attribuzione collettiva in caso di attacchi informatici dolosi; di avvalersi appieno dei regimi di sanzioni informatiche dell'UE nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o coinvolti nei vari attacchi informatici contro l'Ucraina; di migliorare la protezione e la sicurezza delle istituzioni nell'Unione dagli attacchi informatici, a livello dell'UE e degli Stati membri; di rafforzare urgentemente le capacità di difesa informatica degli organismi che svolgono un ruolo strategico nella risposta immediata ai conflitti;
- q) di portare avanti i lavori per elaborare e rendere operativa la proposta relativa a uno strumento di capacità di dispiegamento rapido e, data la sua notevole importanza per l'architettura di sicurezza e di difesa dell'Unione, di raggiungere la capacità operativa ben prima del 2025;
- r) di rivedere con urgenza il concetto di capacità di dispiegamento rapido, che non è abbastanza ambizioso, e rielaborare la sua complessa struttura che non risponde adeguatamente all'urgente necessità dell'Unione di avere un'unità militare multinazionale permanente molto affidabile che dovrebbe includere una brigata terrestre multinazionale di circa 5 000 truppe e componenti di forze aeree, marittime e speciali, e i cui elementi principali dovrebbero essere pronti a muoversi entro due o tre giorni;
- s) di chiarire con urgenza come sarà attuato in pratica l'articolo 44 TUE, al fine di aumentare la flessibilità della PSDC consentendo a un gruppo di Stati membri, disposti e capaci, di pianificare e condurre missioni e operazioni nel quadro dell'UE per conto dell'intera Unione;
- t) di cercare di inserire il Regno Unito in un quadro di cooperazione comune in materia di politica estera e difesa, attraverso l'aggiunta di disposizioni pertinenti nell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, al fine di massimizzare le possibilità di cooperazione tra i due paesi;
- u) di lavorare rapidamente alla creazione di un quartier generale militare dell'UE pienamente operativo, riunendo la struttura della capacità militare di pianificazione e condotta, e la direzione della capacità civile di pianificazione e condotta al fine di creare un quartier generale operativo civile-militare a pieno titolo, tenendo conto del nuovo contesto di sicurezza;
- v) di istituire un centro comune di conoscenza situazionale, che costituirebbe uno strumento fondamentale per migliorare la previsione strategica e l'autonomia strategica dell'Unione;
- w) di utilizzare appieno le iniziative di sviluppo delle capacità dell'UE, segnatamente il FED e la PESCO, per ripristinare le scorte di forniture militari degli Stati membri e potenziare le capacità di difesa dell'Unione, comprese la difesa aerea e missilistica, migliorando nel contempo l'efficacia della PESCO; di riconoscere il valore aggiunto di un'ulteriore cooperazione con paesi che condividono gli stessi principi su determinati progetti concreti in tale contesto;
- x) di rafforzare in maniera significativa la PSDC civile in termini di personale disponibile, di formazione prima del dispiegamento, di integrazione della dimensione di genere e di bilancio e di assicurare che le sue missioni si concentrino principalmente sulle esigenze di sicurezza, giustizia e Stato di diritto della popolazione locale e che siano vi sia integrato un forte controllo parlamentare sul settore della sicurezza civile e della trasparenza per rendere più sostenibile la modernizzazione e la riforma;

Mercoledì 8 giugno 2022

- y) di aumentare in maniera significativa gli investimenti nel controllo regionale e globale degli armamenti, nella non proliferazione e nel disarmo, in particolare negli approcci multilaterali che riducono la diffusione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori;
- z) di sostenere il lavoro fondamentale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica nel garantire la sicurezza degli impianti nucleari ucraini; di rafforzare l'architettura globale di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, disarmo e controllo delle armi; di rafforzare ulteriormente la sua preparazione in campo chimico, biologico, radiologico e nucleare;
- aa) di esortare la Commissione a presentare senza indugio un regime di sicurezza dell'approvvigionamento per la difesa, come richiesto dal Consiglio europeo nel 2013, che è diventato una questione della massima urgenza a causa dell'attuale situazione della sicurezza;
- ab) di migliorare l'inclusione delle donne e dei gruppi emarginati in tutti gli ambiti relativi alla prevenzione, alla risoluzione e alla mediazione dei conflitti e ai negoziati di pace, e prestare un'attenzione particolare alla parità di genere e ai diritti delle donne, delle ragazze e dei gruppi emarginati nella PESC e nella PSDC, in particolare nelle situazioni di conflitto;

Impatto sulle missioni e le operazioni PSDC

- ac) di rivedere e rafforzare, ove necessario e senza indugio, il mandato della missione consultiva dell'Unione europea in Ucraina (EUAM) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Moldova e Ucraina (EUBAM), in linea con le esigenze espresse dalle autorità ucraine e moldove al fine di adattarsi alla nuova realtà geopolitica;
- ad) di adoperarsi per assicurare il rinnovo della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che consente alle operazioni PSDC dell'UE di svolgere compiti critici per la sicurezza globale;
- ae) di migliorare la costituzione della forza e rafforzare il personale, la capacità di risposta, le risorse e la comunicazione strategica per tutte le missioni e operazioni PSDC, in particolare quelle colpite dal deterioramento del panorama delle minacce, in particolare la missione di vigilanza dell'UE in Georgia e l'operazione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina, garantendo in quest'ultimo caso la disponibilità di riserve sufficienti e la loro adeguata accessibilità per l'eventualità in cui la situazione della sicurezza in Bosnia-Erzegovina si deteriorasse;
- af) di migliorare la capacità di intelligence per le operazioni PSDC sul terreno e di rafforzare la conoscenza situazionale;
- ag) di rafforzare la resilienza delle missioni e delle operazioni della PSDC sul campo contro gli attacchi informatici e ibridi, come le campagne di disinformazione volte a danneggiare la loro credibilità agli occhi delle popolazioni locali;
- ah) di chiedere che i paesi in cui sono dispiegate le missioni e le operazioni PSDC dell'UE sostengano lo sviluppo di capacità per tali missioni e operazioni, in modo da poter rescindere i loro contratti con imprese di sicurezza militari private, presumibilmente coinvolte in violazioni dei diritti umani;

Cooperazione UE-NATO

- ai) di finalizzare rapidamente i lavori su una terza dichiarazione congiunta UE-NATO sostanziale e di garantire che gli obiettivi e le priorità della bussola strategica siano debitamente presi in considerazione nella redazione del Concetto strategico della NATO e successivamente adottati in occasione del vertice di Madrid; di garantire che la bussola strategica e il concetto strategico della NATO siano allineati e portino a una maggiore complementarità strategica;
- aj) di aumentare in maniera significativa i finanziamenti dei progetti connessi alla mobilità militare cruciale e di accelerarne l'attuazione, in stretto coordinamento con la NATO; di sottolineare l'importanza cruciale di migliorare le infrastrutture di trasporto dell'Europa e di snellire le procedure doganali per consentire il dispiego di truppe in tutta Europa in modo tempestivo;
- ak) di avviare un dialogo in seno all'Unione e con la NATO, con i pertinenti paesi terzi e con la stessa Ucraina, per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina;

Mercoledì 8 giugno 2022

- a) di incoraggiare gli Stati membri dell'Unione ad aumentare la loro spesa e i loro investimenti per la difesa e di prendere atto dell'obiettivo della NATO di spendere il 2 % del PIL per la difesa, allo scopo di colmare il vuoto di capacità esistente e di assicurare un'adeguata tutela dei cittadini dell'UE vista la rafforzata minaccia militare costituita dalla Russia nell'immediato vicinato dell'UE;
- am) di incoraggiare l'ulteriore potenziamento della presenza avanzata rafforzata della NATO negli Stati membri dell'UE geograficamente più vicini all'aggressore russo e al conflitto;

Allargamento e relazioni con i paesi del vicinato europeo

- an) di riconoscere che l'integrazione europea dei Balcani occidentali è essenziale per la stabilità e la sicurezza a lungo termine dell'Unione europea, ragion per cui il Parlamento intende offrire a tali paesi una prospettiva credibile di adesione all'UE; di chiedere una maggiore assistenza politica ed economica e una più stretta cooperazione in materia di commercio e sicurezza con i partner dell'Unione nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale, anche nei settori della guerra chimica, biologica, radiologica e nucleare, della cibersicurezza e della resilienza dei soggetti critici, nell'ambito della politica europea di vicinato;
- ao) di rivedere la politica europea di vicinato al fine di valutare in modo approfondito l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sulla cooperazione nell'ambito del partenariato orientale; di elaborare, inoltre, proposte su come continuare a rafforzare i legami con i paesi del partenariato orientale in un contesto caratterizzato da aggressioni militari dirette e da altre minacce concrete alla sicurezza, da campagne di disinformazione mirate e dalle conseguenze economiche e sociali dello scontro con la Russia, anche per quanto riguarda le aspirazioni europee della Moldova e della Georgia e i continui progressi delle riforme in tal senso;
- ap) di rafforzare la presenza diplomatica e l'impegno dell'Unione nei paesi che mostrano un interesse per una maggiore cooperazione con l'Unione, in particolare nei paesi del partenariato orientale e in quelli dei Balcani occidentali, nonché nei paesi dei quali l'interferenza russa minaccia la stabilità, la sicurezza o il percorso democratico;
- aq) di rafforzare con urgenza la strategia di allargamento dell'Unione, garantendo nel contempo che la politica di allargamento, le prospettive di adesione e il processo di adesione contribuiscano a rafforzare la sicurezza e la stabilità, la democrazia e lo Stato di diritto e la prosperità economica e sociale e mantengano la credibilità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione e della sua coesione interna;

Controllo parlamentare

- ar) di coinvolgere il Parlamento nell'attuazione e nel controllo adeguati dello strumento europeo per la pace, che rappresenta uno strumento fuori bilancio; di garantire una partecipazione significativa del Parlamento nel controllo, nell'attuazione e nella revisione periodica della bussola strategica; di promuovere gli scambi con i ministri nazionali in seno al Parlamento europeo su temi che costituiscono priorità attuali dell'Unione; di ricordare l'importante ruolo dei parlamenti nazionali negli Stati membri e di sottolineare il ruolo fondamentale che l'Assemblea parlamentare della NATO può svolgere e di chiedere, pertanto, un ulteriore rafforzamento delle relazioni del Parlamento con l'Assemblea parlamentare della NATO;
- as) di sostituire la dichiarazione unilaterale sulla responsabilità politica con un accordo bilaterale con il VP/AR che definisca tutti gli aspetti delle relazioni;

Questioni di bilancio

- at) di mirare a che, in relazione alla politica estera, di sicurezza e di difesa, il Parlamento eserciti una funzione di bilancio globale come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafo 1, e dall'articolo 41 TUE, in particolare per le decisioni adottate a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, e degli articoli 45 e 46 TUE;
- au) di incoraggiare l'UE e i suoi Stati membri a tener fede alla volontà politica espressa nella dichiarazione di Versailles e a sostenere e rafforzare fermamente il livello di ambizione della comunicazione congiunta del 18 maggio 2022 sulle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, al fine di colmare rapidamente le lacune individuate in tale comunicazione e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa, garantendo nel contempo un reale

Mercoledì 8 giugno 2022

valore aggiunto europeo; di effettuare pertanto adeguate valutazioni delle risorse finanziarie comuni dell'Unione e degli strumenti necessari per una politica di sicurezza e di difesa dell'Unione più efficace e credibile, sostenendo al contempo le possibilità di sinergie con altri fondi dell'Unione, ad esempio l'integrazione del FES con una task force di aggiudicazione congiunta e un meccanismo di aggiudicazione congiunta, rafforzando in tal modo la sicurezza degli Stati membri dell'Unione e di garantire un'adeguata sicurezza a tutti nell'Unione;

- av) di sfruttare appieno le possibilità di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione previste dai trattati, come proposto nella comunicazione sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, al fine di agevolare ed effettuare una revisione delle possibilità di finanziamento nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale volta a fornire i necessari maggiori fondi per gli strumenti dell'Unione e le iniziative pertinenti dell'Unione nel settore della difesa; di rafforzare il FES e aumentare il numero e la pertinenza dei progetti collaborativi nel settore della difesa; di ridurre l'onere burocratico per le imprese che presentano domanda di partecipazione alle gare d'appalto, in particolare per le piccole e medie imprese; di ampliare lo strumento europeo per la pace e il progetto di mobilità militare; di facilitare il finanziamento della costituzione di forze per le operazioni PSDC, gli schieramenti militari e le esercitazioni dal vivo, nonché di attuare rapidamente le misure proposte, quale contributo della Commissione alla difesa europea;
- aw) di garantire che il progetto di bilancio per il 2023 includa stanziamenti adeguati per l'Agenzia europea per la difesa, il centro satellitare dell'Unione europea, la cooperazione strutturata permanente e la prevista capacità di dispiegamento rapido dell'Unione nell'ambito del bilancio della PESC, nonché, sotto lo stesso titolo e se del caso sotto altri titoli, finanziamenti per le iniziative di cui sopra a norma del trattato;
- ax) di razionalizzare e coordinare gli sforzi annunciati dagli Stati membri per aumentare la spesa per la difesa e di elaborare rapidamente il piano congiunto della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna per appalti di sistemi militari a livello di Unione, al fine di ottenere il miglior livello di coerenza e il migliore impatto sulla sicurezza collettiva e la difesa territoriale dell'Europa, nonché di evitare duplicazioni e frammentazioni;
- ay) di migliorare le possibilità di finanziamento per l'industria europea della difesa eliminando le attrezzature militari dalla lista delle attività escluse della Banca europea per gli investimenti;

Ucraina

- az) di fornire senza indugio armi, in linea con le esigenze espresse dalle autorità ucraine, ricorrendo in particolare allo strumento europeo per la pace e al meccanismo di coordinamento e nel quadro degli accordi bilaterali degli Stati membri con l'Ucraina;
- ba) di riconoscere che la dichiarazione di Versailles prende atto delle aspirazioni europee dell'Ucraina e della sua domanda di adesione all'Unione europea e di conferire a tale paese lo status di paese candidato, quale chiaro segnale politico di solidarietà con il popolo ucraino;
- bb) di ribadire che l'Ucraina, come qualsiasi altro paese, ha il diritto sovrano di prendere autonomamente decisioni sulle sue alleanze politiche e la sua integrazione economica, senza interferenze da parte di altri paesi;
- bc) di sostenere le indagini sui crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina, anche chiedendo l'istituzione di un tribunale speciale delle Nazioni Unite; di garantire che gli autori di crimini di guerra e di violazioni dei diritti umani rispondano delle loro azioni e di chiedere all'Unione e ai suoi Stati membri di assistere l'Ucraina nelle sue indagini sui crimini di guerra internazionali;

Sanzioni

- bd) di garantire un monitoraggio completo delle sanzioni dell'Unione e della loro attuazione e di fornire agli Stati membri orientamenti sulle corrette modalità di attuazione e di applicazione di tali sanzioni; di imporre sanzioni secondarie alle entità e ai paesi terzi che aiutano e assistono attivamente l'evasione delle sanzioni dell'Unione contro la Russia; di collaborare con i partner internazionali per esaminare in dettaglio l'impatto delle sanzioni sulla Russia finora; di cercare il dialogo con i paesi terzi e, in particolare, con i paesi candidati all'adesione all'Unione, e incoraggiare un maggiore allineamento con le misure restrittive dell'Unione;

Mercoledì 8 giugno 2022

- be) di rafforzare la capacità della Commissione di attuare misure restrittive e pubblicare statistiche chiave settimanali;
 - bf) di trattare la problematica dei diversi livelli di attuazione, negli Stati membri, delle sanzioni mirate nei confronti di persone connesse al Cremlino e di incitare gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a fornire tutta l'assistenza militare, finanziaria e umanitaria necessaria all'Ucraina nonché a imporre un embargo totale sulle importazioni russe di gas, petrolio e carbone nell'UE;
 - bg) di lanciare un'offensiva diplomatica in tutti gli Stati che si sono astenuti o che hanno votato contro le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per spiegare la gravità dell'aggressione russa e la necessità di una risposta unanime della comunità internazionale;
 - bh) di perseguire un approccio olistico nei confronti della Federazione russa e abbandonare qualsiasi dialogo selettivo con Mosca visti le atrocità e i crimini di guerra orchestrati dalle élite politiche russe e perpetrati dalle truppe russe, nonché dai loro mandatari e mercenari in Ucraina e altrove; di adoperarsi affinché i decisori responsabili di tali atti siano chiamati a rispondere delle loro azioni e consegnati alla giustizia internazionale;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
-

Martedì 7 giugno 2022

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0220

Nomina di un membro del comitato di selezione per la Procura europea

Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulla nomina di Margreet Fröberg a membro del comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (2022/2043(INS))

(2022/C 493/16)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾,
 - vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (B9-0290/2022),
 - visto il suo regolamento,
- A. considerando che Margreet Fröberg ottempera ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio;
1. propone che Margreet Fröberg sia nominata membro del comitato di selezione;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

Martedì 7 giugno 2022

P9_TA(2022)0221

Proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (06531/2022 — C9-0147/2022 — 2022/0005(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 493/17)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06531/2022),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 189 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0147/2022),
 - visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0153/2022),
1. dà la sua approvazione alla proroga dell'accordo;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.
-

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0227

Rafforzamento del mandato di Europol: l'inserimento di segnalazioni nel SIS *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (COM(2020)0791 — C9-0394/2020 –2020/0350(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 493/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0791),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0394/2020),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0287/2021),
 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0350

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1190.)

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0228

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (COM(2021)0589 — 12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 493/19)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (12208/2021),
 - visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (12446/2021),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0419/2021),
 - vista la sua risoluzione non legislativa dell'8 giugno 2022 sul progetto di decisione ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,
 - vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0148/2022),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica di Mauritania.

⁽¹⁾ Testi approvati di tale data, P9_TA(2022)0229.

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0229

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE))

(2022/C 493/20)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12208/2021),
- vista la decisione (UE) 2021/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2021 ⁽¹⁾,
- vista la decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione legislativa dell'8 giugno 2022 ⁽³⁾ sul progetto di decisione,
- visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, entrato in vigore l'8 agosto 2008 ⁽⁴⁾,
- visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sul tema «Verso un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁶⁾»,
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0419/2021),
- visto l'accordo di partenariato del 23 giugno 2000 tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽⁷⁾ (accordo di Cotonou),
- vista la pubblicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2015 dal titolo «Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication» (Orientamenti volontari per garantire una pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà),
- vista la relazione di sintesi 2020 del gruppo di lavoro della FAO sulla valutazione dei piccoli pesci pelagici al largo dell'Africa nordoccidentale nel 2019,
- vista la politica comune della pesca, in particolare la sua dimensione esterna,

⁽¹⁾ GU L 34 dell'1.2.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0228.

⁽⁴⁾ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 3.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0135.

⁽⁷⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Mercoledì 8 giugno 2022

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
 - visto l'impegno dell'UE a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo, come sancito nell'articolo 208 TFUE,
 - viste le valutazioni ex-ante ed ex-post della Commissione dell'accordo e del protocollo precedenti,
 - vista la relazione della riunione straordinaria del comitato scientifico congiunto sull'accordo di pesca siglato tra la Repubblica islamica di Mauritania e l'Unione europea, che ha avuto luogo tra il 10 e il 12 febbraio 2021,
 - vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente⁽⁸⁾,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0154/2022),
- A. considerando che l'attuazione degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) deve essere in linea con i migliori pareri scientifici disponibili per garantire operazioni di pesca sostenibili che utilizzino solo il surplus di catture ammissibili nel paese partner; che il sostegno settoriale dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca, in particolare attraverso il sostegno alla pesca su piccola scala, rafforzando nel contempo la sicurezza alimentare locale e le comunità locali;
- B. considerando che il primo accordo di pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania risale al 1987 e che l'ultimo protocollo di attuazione, con una durata iniziale di quattro anni dal 2015 al 2019, è stato prorogato due volte per un anno ed è scaduto il 15 novembre 2021;
- C. considerando che l'Unione e la Mauritania hanno raggiunto un accordo su un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo il 28 luglio 2021;
- D. considerando che sono stati firmati diversi APPS dall'Unione europea e dai paesi africani;
- E. considerando che il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni e prevede possibilità di pesca analoghe a quelle del protocollo precedente, con una contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso alla pesca pari a 57,5 milioni di EUR all'anno e una quota destinata al sostegno settoriale per un totale di 16,5 milioni di EUR;
- F. considerando che l'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Mauritania è il più grande accordo misto dell'UE; che esso prevede possibilità di pesca, per le navi di 10 Stati membri, di specie demersali e pelagiche che, come il tonno, sono altamente migratorie, entro i limiti dell'eccedenza disponibile quale definita all'articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tenuto conto della capacità di pesca delle flotte mauritane;
- G. considerando che la pesca eccessiva di piccoli stock pelagici, soprattutto di alacce, e la loro trasformazione in farina di pesce e olio di pesce, provoca enormi danni non solo alle acque locali, ad esempio attraverso l'inquinamento da acque di rifiuto, ma anche alla sicurezza alimentare delle popolazioni locali in tutta la regione dell'Africa occidentale; che nel 2017 la Mauritania si è impegnata a ridurre ed eliminare gradualmente la produzione di farina di pesce e di olio di pesce entro il 2020; che dal 2010 la loro produzione è triplicata e che vi è stata un'espansione delle fabbriche di farine di pesce in Mauritania e nei paesi vicini;
- H. considerando che sono necessari dati scientifici affidabili, sistemi di monitoraggio e di controllo efficienti nonché trasparenza sulle catture e sulle licenze di pesca affinché gli Stati costieri possano determinare l'eccedenza disponibile di stock condivisi di piccoli pelagici e garantire che le decisioni in materia di gestione per gli stock possano essere prese in modo da non sfruttarli oltre i limiti scientifici; che, per quanto riguarda la gestione dei piccoli pelagici in Mauritania, la

⁽⁸⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.

Mercoledì 8 giugno 2022

relazione del 2021 della riunione straordinaria del comitato scientifico congiunto ha sostenuto misure supplementari per ridurre gli sforzi di pesca nella zona di pesca delle 15 miglia nautiche del paese, come l'introduzione di contingenti per gli stock per i quali è stato scientificamente confermato lo sfruttamento eccessivo;

- I. considerando che il sostegno settoriale nell'ambito del nuovo protocollo è orientato verso otto settori di intervento; che tali misure comprendono, tra l'altro, il sostegno alla pesca artigianale e alle comunità costiere, il rafforzamento della ricerca scientifica, delle attività di controllo e sorveglianza e il sostegno tecnico alle autorità mauritane; che la commissione mista approverà un programma settoriale pluriennale per far uso di tale sostegno; che le autorità mauritane hanno l'obbligo di presentare una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale;
- J. considerando che il nuovo protocollo stabilisce un nuovo organismo di coordinamento (cellule de coordination) che sarà incaricato di monitorare le decisioni della commissione mista, al fine di sostenere l'attuazione dei progetti definiti nel programma;
- K. considerando che l'articolo 7 del nuovo protocollo consente all'Unione e alla Mauritania di rivedere le possibilità di pesca nel terzo anno di attuazione, rispettando la sostenibilità delle risorse nella zona di pesca e prevedendo un adeguamento della contropartita finanziaria dell'UE;
- L. considerando che il nuovo protocollo introduce canoni differenziati a carico degli armatori per la categoria 6 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), che sono maggiormente commisurati al valore di mercato di ciascuna specie pelagica specifica pescata;
- M. considerando che l'articolo 3 del nuovo accordo stabilisce che la flotta dell'UE deve beneficiare delle stesse condizioni tecniche di pesca e di accesso alle risorse di tutte le altre flotte; che lo stesso articolo prevede il rafforzamento dello scambio di informazioni e obbliga la Mauritania a rendere pubblici tutti gli accordi che consentono alle navi straniere di entrare nella sua zona di pesca;
- N. considerando che il nuovo protocollo modifica e amplia la zona di pesca per i piccoli pelagici per le navi dell'UE; che l'articolo 9 del protocollo impone alla Mauritania di redigere, entro 6 mesi dall'attuazione di tale protocollo, un piano di gestione sostenibile per la pesca di piccoli pelagici, applicabile a tutte le flotte che operano nelle acque della Mauritania, quale condizione per l'istituzione di una nuova zona di pesca; che la contropartita finanziaria dell'Unione di 7,5 milioni di EUR è subordinata all'approvazione di tale piano di gestione da parte della commissione mista;
- O. considerando che il nuovo protocollo consente alle navi dell'UE di sbarcare le loro catture al di fuori dei porti mauritani in circostanze eccezionali, come è stato a lungo richiesto dai pescherecci dell'UE attivi in Mauritania;
- P. considerando che la valutazione della Commissione del protocollo precedente invitava a istituire un quadro regionale di gestione per lo sfruttamento degli stock condivisi di piccoli pelagici e di nasello, come stabilito dall'articolo 63 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
 1. accoglie con favore la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione e la Mauritania, volto a migliorare e modernizzare l'accordo esistente; ritiene positivo che d'ora in avanti non saranno richieste ulteriori proroghe del precedente protocollo o che queste saranno concesse solo se strettamente necessarie, senza danneggiare la flotta europea;
 2. accoglie altresì con favore l'aggiornamento dell'accordo di partenariato in un APPS completo e sottolinea che questi tipi di accordi costituiscono una buona base per la cooperazione in materia di governance degli oceani e di gestione sostenibile degli stock ittici; sottolinea l'importanza di garantire che i principi di gestione sostenibile come enunciati nella politica comune della pesca vengano rispecchiati negli accordi di pesca dell'Unione, anche nella loro attuazione;
 3. sottolinea che tale accordo rafforza la cooperazione ambientale, economica, sociale, amministrativa e scientifica al fine di migliorare la pesca sostenibile, contribuire a una migliore governance degli oceani, combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, monitorare e controllare le attività di pesca e contribuire sia all'attuazione trasparente

Mercoledì 8 giugno 2022

dell'accordo che alla creazione di posti di lavoro in conformità con la convenzione n. 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nella pesca del 2007; sottolinea che il partenariato deve offrire garanzie e protezione a tutti i lavoratori delle navi dell'UE; sottolinea l'importanza di una concorrenza leale per tutti i pescatori che operano nelle acque mauritane;

4. riconosce l'importanza del nuovo accordo e del nuovo protocollo in termini di notevoli possibilità di pesca preservate per la flotta dell'UE e come piattaforma per una cooperazione strutturata costante tra l'Unione e la Mauritania, in particolare nel settore della gestione sostenibile della pesca e nel mantenimento della flotta europea;

5. invita la Mauritania a garantire che non si verifichi una pesca eccessiva dei piccoli pelagici e ad arrestare ed eliminare gradualmente gli impatti negativi causati dall'industria delle farine di pesce e dell'olio di pesce in Mauritania; invita l'UE, nel quadro dell'APPS, a contribuire a tali obiettivi; osserva che i prodotti ittici dovrebbero essere utilizzati principalmente per il consumo umano e non come materia prima per l'industria di trasformazione alimentare, e che il coinvolgimento e la cooperazione delle autorità locali sono fondamentali a tal proposito;

6. accoglie con favore l'obbligo di pubblicare un piano per la gestione sostenibile dei piccoli pelagici previsto dal nuovo protocollo per la Mauritania, che si applicherà a tutte le navi che pescano nelle acque mauritane; esorta la Mauritania a basarsi sulle conclusioni della relazione 2021 della riunione straordinaria del comitato scientifico congiunto e ad applicare, ove necessario, un approccio precauzionale basato sulla scienza in sede di elaborazione di tale piano;

7. sottolinea l'impegno delle parti a promuovere la gestione della pesca sulla base della non discriminazione tra le diverse flotte presenti nella zona ed evidenzia che le navi dell'Unione dovrebbero avere accesso a una quota adeguata delle risorse alieutiche eccedentarie, conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili;

8. accoglie con favore le clausole di trasparenza e non discriminazione contenute nel nuovo accordo e nel nuovo protocollo ed esorta la Commissione a garantire che tali clausole siano pienamente attuate e rispettate; osserva che le norme in materia di trasparenza esistevano già nell'accordo precedente ma non erano pienamente rispettate;

9. chiede che la Mauritania informi la Commissione in merito a tutti gli accordi pubblici o privati con navi straniere operanti nella sua zona di pesca, comprese le navi di paesi terzi, e che tali informazioni siano inserite nella relazione annuale che la Commissione trasmette al Parlamento europeo; esprime preoccupazione per il fatto che, finora, alcuni accordi di pesca con paesi terzi non sono stati pubblicati dalla Mauritania;

10. prende atto dello scambio di informazioni previsto dal protocollo per quanto riguarda le relazioni sulle attività delle flotte straniere e delle flotte nazionali di proprietà straniera che operano nelle acque mauritane; invita la Mauritania a fornire alla Commissione informazioni complete su tutte le navi che pescano nelle sue acque, in un formato chiaro e di facile utilizzo che consenta di tracciare un quadro complessivo chiaro dello sforzo di pesca totale, delle catture per specie e dello stato degli stock; invita la Mauritania a rendere tali informazioni disponibili al pubblico; osserva che si tratta di una condizione per il calcolo dell'«eccedenza» nello spirito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

11. valuta positivamente la pubblicazione, da parte della Mauritania, della prima relazione per l'iniziativa per la trasparenza nel settore della pesca; osserva che la relazione si basa su informazioni relative all'anno civile 2018; invita la Mauritania a pubblicare dati più recenti;

12. esprime preoccupazioni circa la pratica del cambiamento di bandiera nelle acque della Mauritania in particolare e nella regione in generale;

13. ritiene che l'Unione, data la sua rete di accordi di partenariato nel settore della pesca o di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) in vigore nell'Africa nord-occidentale, abbia un ruolo importante da svolgere nell'incoraggiare la Mauritania e i paesi vicini a intensificare la cooperazione nella gestione degli stock condivisi, in particolare nell'individuare gli stock e le possibilità di pesca, quali gli stock importanti per la sicurezza alimentare locale; sottolinea nello specifico quanto sia importante che l'Unione si impegni attivamente con i propri partner del territorio al fine di garantire decisioni di gestione sostenibile nell'organizzazione regionale di gestione della pesca competente; invita l'UE, la Mauritania e i paesi vicini a sostenere l'attuazione di un quadro complessivo di gestione regionale degli stock condivisi istituendo un'organizzazione regionale di gestione della pesca per tali stock nonché avviando un dialogo internazionale con i paesi interessati;

Mercoledì 8 giugno 2022

14. accoglie con favore l'impegno di tutte le parti ad attuare l'accordo in maniera trasparente e in conformità all'accordo di Cotonou per quanto riguarda i diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo; chiede che si presti particolare attenzione ai diritti umani in Mauritania, anche nel settore della pesca, con un accento particolare sulle condizioni di lavoro; osserva che la mancata attuazione dell'accordo di Cotonou in relazione al rispetto dei diritti umani può comportare la sospensione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 14 del nuovo protocollo di attuazione;

15. rileva che, secondo la valutazione *ex-post* del protocollo precedente, la Mauritania e l'UE hanno complessivamente ottenuto una quota simile di valore aggiunto, pari a circa il 40-45 % ciascuna; afferma tuttavia che, stando alla valutazione, il valore aggiunto prodotto per la Mauritania grazie alle attività delle navi dell'UE è relativamente basso in assenza di interazioni economiche sulla terraferma; invita l'Unione europea, a tale proposito, a valutare modalità per migliorare tale situazione ai sensi del nuovo protocollo;

16. osserva che la Mauritania ha avuto difficoltà ad assorbire il sostegno settoriale; invita pertanto la Commissione a fornire assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione del programma settoriale pluriennale e a rafforzare le capacità amministrative in Mauritania, in particolare per il nuovo organismo di coordinamento;

17. ritiene che il sostegno settoriale sia un elemento importante per lo sviluppo del settore della pesca mauritana e per la creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere;

18. accoglie con favore il sostegno settoriale nell'ambito degli assi 6 e 7; invita la commissione mista a promuovere progetti infrastrutturali che favoriscano un aumento del consumo locale di prodotti ittici e a finanziare progetti che vadano direttamente a beneficio dell'intera catena del valore della pesca artigianale mauritana;

19. chiede un maggior numero di progetti di sostegno settoriale a favore delle donne nel settore della pesca mauritana, in particolare quelle che operano nel campo della trasformazione alimentare; riconosce l'importanza di tali progetti per la sicurezza alimentare locale e chiede che le donne siano invitate a partecipare a seminari per la presentazione e la programmazione delle azioni di sostegno;

20. evidenzia che uno dei problemi generali del sostegno settoriale negli accordi di partenariato dell'Unione per una pesca sostenibile è la mancanza di visibilità, accessibilità e trasparenza; si compiace pertanto delle misure di visibilità e pubblicità adottate per quanto riguarda le attività connesse all'attuazione del protocollo, che ne consentono la piena visibilità e accessibilità per tutti i soggetti interessati; osserva che è necessario migliorare l'attuazione e l'utilizzo al fine di aumentare il sostegno settoriale, compresa la sua efficacia;

21. invita la Commissione e la Mauritania a migliorare e accelerare l'attuazione del sostegno settoriale e ad aumentare la trasparenza, soprattutto nel settore delle licenze di pesca; accoglie pertanto con favore la pubblicazione di relazioni annuali sulle modalità di utilizzo del sostegno settoriale e chiede che tali relazioni vengano messe a disposizione del pubblico; suggerisce di presentare al Parlamento le azioni o le misure di maggiore rilevanza o impatto sulle parti del territorio o della società mauritana che sono ammissibili a questo aiuto settoriale;

22. sottolinea che occorre procedere a una migliore raccolta di dati sugli stock nelle acque mauritane e che l'attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile si deve basare sui migliori pareri scientifici disponibili; reputa che il sostegno settoriale dovrebbe essere impiegato per supportare la pesca artigianale e, in via prioritaria, migliorare i dati scientifici sugli stock ittici, in particolare sugli stock condivisi di piccoli pelagici quali le alacce e i sugarelli, e sulle attività di controllo e sorveglianza di tutte le flotte che pescano nelle rispettive zone di pesca;

23. sottolinea l'importanza di dati scientifici sugli stock, di un'adeguata raccolta dei dati e di un migliore monitoraggio, affinché il nuovo protocollo possa incrementare e migliorare la copertura da parte degli osservatori scientifici, il che dovrebbe essere soprattutto l'obiettivo per i pescherecci dei paesi terzi;

24. incoraggia la Commissione ad agevolare la partecipazione e lo scambio tra esperti e scienziati nel quadro di tale accordo e durante la sua attuazione, se necessario per la valutazione delle diverse specie e il funzionamento dell'accordo;

25. plaude al fatto che il nuovo protocollo consenta un adeguamento della contropartita finanziaria dell'UE e delle possibilità di pesca nel suo terzo anno di applicazione; invita la Commissione ad avvalersi di tale flessibilità, se necessario;

Mercoledì 8 giugno 2022

26. accoglie con favore le nuove norme sui canoni a carico degli armatori e auspica che questo e altri miglioramenti del protocollo, compresa la possibilità per le navi dell'UE di sbarcare le loro catture in porti non mauritani in circostanze eccezionali, portino a un migliore utilizzo delle possibilità di pesca disponibili in futuro;
27. riconosce, compiacendosene, il fatto che gli armatori dell'Unione di pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica e di pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti che operano nell'ambito del protocollo, dovrebbero continuare a contribuire, come aiuto in natura, alla politica di distribuzione del pesce alle persone in condizioni di bisogno, riservando il 2 % delle loro catture pelagiche trasbordate o sbarcate alla fine di un viaggio per la *Société nationale de distribution de poisson* (Società nazionale di distribuzione del pesce); osserva che il consumo locale di pesce in Mauritania sta aumentando; invita la Commissione e le autorità mauritane a garantire che il predetto contributo raggiunga effettivamente la popolazione e non finisca negli stabilimenti per la produzione di farina di pesce;
28. sottolinea l'impegno ad attuare i principi e i diritti dell'OIL per tutti i pescatori sulle navi dell'UE, al fine di eliminare la discriminazione in materia di occupazione e impiego; ritiene opportuno monitorare tale attuazione;
29. accoglie con favore l'impiego di marittimi mauritani qualificati sulle navi dell'UE con contratti conformi alle norme dell'OIL e provvisti di copertura previdenziale; chiede maggiori sforzi per l'assunzione di tirocinanti al fine di aumentare il numero di persone qualificate nel programma settoriale;
30. invita la Commissione a includere gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile quale elemento chiave del partenariato UE-Africa;
31. accoglie con favore i progetti finanziati dagli aiuti allo sviluppo dell'UE in Mauritania, ad esempio «Promopeche», che mira a creare posti di lavoro e a formare i giovani nel settore della pesca artigianale; invita la Commissione a migliorare l'allineamento e la coerenza tra l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite;
32. sottolinea che la pesca, compresa quella artigianale, rappresenta un settore importante per l'economia della Mauritania ed è essenziale per lo sviluppo economico, la sicurezza alimentare, la nutrizione e le possibilità di occupazione del paese, in particolare per le donne e i giovani, nonché per garantire uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile per tutti; sostiene pertanto misure volte ad aumentare in modo significativo la resilienza degli attori locali, comprese le piccole imprese a conduzione familiare e le comunità costiere, alle conseguenze dei cambiamenti climatici e dell'erosione costiera; insiste sul fatto che gli investimenti nella pesca devono essere chiaramente allineati con gli OSS e non devono compromettere i fabbisogni delle comunità costiere; insiste sul fatto che la contropartita finanziaria prevista dal nuovo accordo dovrebbe essere distribuita in modo da tenere conto del ruolo fondamentale delle comunità costiere;
33. chiede che sia promosso lo sviluppo economico locale e regionale e che siano rafforzate le comunità costiere che dipendono dalle risorse marine, le quali devono pertanto essere pienamente coinvolte nella gestione delle zone marine e costiere; ricorda che il ripristino della biodiversità marina e costiera sostiene le comunità costiere e contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; sottolinea la necessità di consultare periodicamente le comunità costiere durante l'intero processo di attuazione;
34. riconosce che i mercati e i produttori dell'UE dipendono dalle importazioni di pesce dalla Mauritania, tra gli altri paesi, per garantire la disponibilità di alimenti ai consumatori dell'UE;
35. chiede che l'UE si adoperi maggiormente nel quadro dell'APPS in parola per porre fine alle sovvenzioni dannose e non sostenibili nel settore della pesca in seno all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altri organismi internazionali, prestando particolare attenzione alla pesca illegale;
36. chiede che l'*acquis* giuridico dell'UE, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia rispettato e debitamente applicato alla pesca in Mauritania e nelle zone limitrofe;
37. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica di Mauritania.
-

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0230

Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE per il trasporto aereo *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021)0552 — C9-0319/2021 — 2021/0207(COD))⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 493/21)

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Le attività di trasporto aereo sono state incluse nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

Emendamento

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Le attività di trasporto aereo **relative ai voli da o verso un aerodromo situato nell'Unione** sono state incluse nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾. **La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, nella sua sentenza del 21 dicembre 2011^(11 bis), che l'inclusione delle attività di trasporto aereo nell'EU ETS a norma di detta direttiva non costituisce una violazione del diritto internazionale.**

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

^(11 bis) **Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e altri contro Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.**

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0155/2022).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Al fine di favorire i progressi a livello dell'ICAO riguardo all'istituzione di un quadro globale per la riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale, l'Unione ha adottato una serie di deroghe limitate nel tempo — le cosiddette deroghe di sospensione dei termini — che hanno escluso tutti i voli extra UE dall'EU ETS. L'ultima deroga, introdotta dal regolamento (UE) 2017/2392, si applica fino al 2023.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ⁽¹²⁾. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi tutti i settori dell'economia devono contribuire alla riduzione delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.

⁽¹²⁾ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento

- (2) ***La protezione dell'ambiente è una delle sfide più importanti che l'Unione e il resto del mondo devono affrontare.*** L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ⁽¹²⁾. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, ***tra l'altro nel rispetto dell'equità e del principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle capacità rispettive, alla luce delle diverse situazioni nazionali. Dal momento che, secondo le previsioni degli esperti annunciate durante la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26), tenutasi a Glasgow dal 31 ottobre al 13 novembre 2021, il mondo si appresta a registrare un aumento della temperatura media compreso tra 1,8 C e 2,4° C, le parti hanno convenuto, nelle loro conclusioni della COP26, che il contenimento dell'aumento della temperatura media globale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022, con lo scopo di accelerare l'azione per il clima in questo decennio critico e assicurarsi di essere sulla buona strada per limitare il riscaldamento globale a 1,5° C.*** Per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi tutti i settori dell'economia devono contribuire alla riduzione delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.

⁽¹²⁾ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *Il trasporto aereo rappresenta il 2-3 % delle emissioni globali di CO₂. Nell'Unione le emissioni di CO₂ generate dal trasporto aereo costituiscono il 3,7 % delle emissioni totali di CO₂. Il settore del trasporto aereo è responsabile del 15,7 % delle emissioni prodotte dai trasporti, senza tener conto delle emissioni di gas diversi dal CO₂, il che fa di tale settore la seconda maggiore fonte di emissioni di gas a effetto serra generate dai trasporti dopo il trasporto su strada. Nel 2018 Eurocontrol prevedeva, all'orizzonte 2040, un aumento annuo delle emissioni del trasporto aereo europeo pari al 53 % rispetto ai livelli del 2017. La necessità di azioni volte a ridurre le emissioni sta diventando sempre più urgente, come afferma il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue ultime relazioni del 7 agosto 2021, dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamento climatico 2021: basi fisico-scientifiche) e del 28 febbraio 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamento climatico 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità). L'IPCC ha dichiarato, con assoluta certezza, che il cambiamento climatico costituisce una minaccia per il benessere dell'uomo e la salute del pianeta e che ogni ulteriore ritardo nell'azione globale preventiva concertata farà perdere l'opportunità fugace di assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti. Esso fornisce nuove stime delle possibilità di superare il livello di riscaldamento globale di 1,5° C nei prossimi decenni e considera che, a meno che non si realizzino riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, limitare il riscaldamento a circa 1,5° C o addirittura 2° C sarà un obiettivo fuori da ogni portata. L'Unione dovrebbe pertanto affrontare questa urgenza intensificando i propri sforzi e affermandosi come leader internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) **Prima della crisi COVID-19, l'ICAO aveva stimato che, entro il 2040, le emissioni del trasporto aereo internazionale sarebbero potute aumentare del 150 % rispetto al 2020. Se la pandemia di COVID-19 ha causato una riduzione temporanea del traffico aereo, le previsioni precedenti la pandemia indicano un aumento annuo nelle emissioni generate dal trasporto aereo a livello globale e dell'Unione rispettivamente del 150 % all'orizzonte 2040 rispetto al 2020 e del 53 % all'orizzonte 2040 rispetto al 2017.**

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il 27 giugno 2018, alla decima riunione della sua 214^a sessione, il Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato la prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago). L'Unione e i suoi Stati membri **continuano a sostenere** il regime CORSIA **e si sono impegnati ad attuarlo** sin dall'inizio della fase pilota 2021-2023 ⁽¹³⁾.

(3) Il 27 giugno 2018, alla decima riunione della sua 214^a sessione, il Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato la prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago). L'Unione e i suoi Stati membri **attuano** il regime CORSIA sin dall'inizio della fase pilota 2021-2023 ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Decisione (UE) 2020/954 del Consiglio, del 25 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dell'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023 (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 14).

⁽¹³⁾ Decisione (UE) 2020/954 del Consiglio, del 25 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dell'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023 (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 14).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

- (6) ***Nell'impegno aggiornato*** di riduzione ***determinato*** a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri, ***presentato*** al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le sue emissioni nette di gas a effetto serra in tutti i settori economici di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

Emendamento

- (6) ***Nei contributi aggiornati all'obiettivo*** di riduzione ***determinati*** a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri, ***presentati*** al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le sue emissioni nette di gas a effetto serra in tutti i settori economici di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) L'Unione ha sancito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050 ⁽¹⁷⁾. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante per l'Unione di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

- (7) L'Unione ha sancito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia ***al più tardi*** entro il 2050 ⁽¹⁷⁾, ***nonché l'obiettivo di conseguire, successivamente, emissioni negative come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento.*** Tale regolamento stabilisce inoltre, ***all'articolo 4, paragrafo 1,*** l'impegno vincolante per l'Unione di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) La presente modifica della direttiva 2003/87/CE è intesa ad attuare, per il settore del trasporto aereo, i contributi dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e del quadro normativo volto a conseguire entro il 2030 l'obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento

- (8) La presente modifica della direttiva 2003/87/CE è intesa ad attuare, per il settore del trasporto aereo, i contributi dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e del quadro normativo volto a conseguire entro il 2030 l'obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 **e a conseguire, al più tardi entro il 2050, l'obiettivo della neutralità climatica**, secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *Il trasporto aereo influisce sul clima attraverso emissioni diverse dal CO₂ quali il vapore acqueo (H₂O), gli ossidi di azoto (Nox), l'anidride solforosa (SO₂) e il particolato carbonioso, come anche attraverso processi atmosferici causati da tali emissioni, ad esempio la formazione di ozono e di cirri creati dalle scie di condensazione. L'impatto climatico di tali emissioni diverse dal CO₂ dipende dal tipo di carburante e di motori utilizzato, dal luogo in cui le emissioni sono prodotte, in particolare l'altitudine di crociera dell'aeromobile e la sua posizione in termini di longitudine e latitudine, come anche l'ora in cui le emissioni sono prodotte e le condizioni atmosferiche presenti in quel momento. Sulla base della valutazione d'impatto della Commissione del 2006 sull'inclusione del settore del trasporto aereo nel sistema unionale di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (EU ETS), la direttiva 2008/101/CE ha riconosciuto che detto settore incide sul clima planetario attraverso il rilascio di emissioni diverse dal CO₂. L'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, fa obbligo alla Commissione di presentare un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂ corredata, se del caso, di una proposta sul modo migliore per affrontare tali effetti, prima del 1° gennaio 2020. Per soddisfare tale prescrizione, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha svolto un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo sui cambiamenti climatici non legati alle emissioni di CO₂ e ha pubblicato il suo studio il 23 novembre 2020. I risultati dello studio hanno confermato ciò che era stato precedentemente previsto, in particolare il fatto che gli impatti climatici non legati alle emissioni di CO₂ prodotti dalle attività di trasporto aereo sono nel complesso almeno tanto importanti quanto quelli del solo CO₂.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) *Dai risultati dello studio dell'AESA del 23 novembre 2020 emerge che le emissioni del trasporto aereo diverse dal CO₂, in linea con il principio di precauzione, non possono più essere ignorate. Sono necessarie misure normative dell'Unione per ottenere riduzioni delle emissioni in linea con l'accordo di Parigi. Pertanto, la Commissione dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del trasporto aereo diverse dal CO₂. Partendo dai risultati di questo sistema, la Commissione dovrebbe presentare, entro il 31 dicembre 2026, sulla base di una valutazione d'impatto, una proposta legislativa contenente misure di mitigazione per le emissioni diverse dal CO₂, ampliando l'ambito di applicazione dell'EU ETS con lo scopo di coprire tali emissioni. Fino all'adozione di una proposta legislativa che estenda l'ambito di applicazione della presente direttiva alle emissioni diverse dal CO₂, a decorrere dal 31 dicembre 2027 il fattore di emissione di CO₂ per le emissioni delle attività di trasporto aereo sarà moltiplicato per 1,8 per tenere conto delle emissioni del trasporto aereo diverse dal CO₂, per 1,9 dal 31 dicembre 2028 e per 2,0 dal 31 dicembre 2029. Il moltiplicatore non dovrebbe essere superiore a 2,0.*

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il trasporto aereo dovrebbe contribuire agli sforzi di riduzione delle emissioni necessari per realizzare **l'obiettivo climatico** dell'Unione **a orizzonte 2030**. Pertanto, la quantità totale di quote per il trasporto aereo dovrebbe essere consolidata e soggetta al fattore di riduzione lineare.

(9) Il trasporto aereo dovrebbe contribuire agli sforzi di riduzione delle emissioni necessari per realizzare **gli obiettivi** dell'Unione **di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1119 e nell'accordo di Parigi**. Pertanto, la quantità totale di quote per il trasporto aereo dovrebbe essere consolidata e soggetta al fattore di riduzione lineare.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

- (10) Per realizzare l'obiettivo climatico divenuto più ambizioso sarà necessario destinare quante più risorse possibili alla transizione climatica. Tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione dovrebbero perciò essere utilizzati per finalità legate al clima.

Emendamento

- (10) Per realizzare l'obiettivo climatico divenuto più ambizioso sarà necessario destinare quante più risorse possibili alla transizione climatica, **che dovrebbe anche essere parte della transizione giusta**. Tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione dovrebbero perciò essere utilizzati per finalità legate al clima. **È previsto un aumento dei proventi delle aste nel settore del trasporto aereo a causa dell'eliminazione graduale delle quote gratuite e dell'applicazione dell'EU ETS ai voli in partenza dal SEE e diretti in un paese terzo. Una parte dei proventi della vendita all'asta delle quote del trasporto aereo dovrebbe essere assegnata al settore del trasporto aereo attraverso i fondi di investimento per il clima, al fine di sostenere le innovazioni volte a ridurre l'impatto di detto settore sul clima e sull'ambiente. Il 15 % dei proventi della vendita all'asta delle quote per le emissioni generate dai voli in partenza dal SEE dovrebbe essere assegnato ai fondi per il clima dell'UNFCCC, per promuovere l'azione internazionale volta a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità più vulnerabili. Il resto dei proventi dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per azioni conformi all'articolo 10, paragrafo 3, in particolare per azioni che sostengono il dialogo sociale e una transizione giusta, la decarbonizzazione del sistema dei trasporti e alternative al trasporto aereo aventi un impatto climatico inferiore per le lunghe distanze.**

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (10 bis) **La transizione del settore del trasporto aereo verso un'aviazione sostenibile dovrebbe tenere conto della dimensione sociale del settore e della sua competitività, onde garantire che questa transizione sia socialmente giusta e permetta ai lavoratori di accedere a una formazione, a una riqualificazione e a un aggiornamento delle competenze. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il suo impatto sul mercato interno per quanto riguarda il settore del trasporto aereo, con un'attenzione particolare per gli impatti sociali.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) I voli con tratte pari o inferiori a 1 000 chilometri rappresentano il 6-9 % delle emissioni totali di CO₂ del trasporto aereo. In attesa di innovazioni tecnologiche e della disponibilità di aeromobili e carburanti per il trasporto aereo a zero emissioni, dovrebbero essere attuate misure intese a promuovere un trasferimento modale verso modi di trasporto alternativi e più sostenibili, segnatamente per il segmento del trasporto aereo che comprende i voli regionali e la fascia bassa dei voli a corto raggio, in particolare i voli con tratte inferiori a 1 000 chilometri.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) A norma dell'articolo 28 ter, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'Unione deve valutare il sistema CORSIA dell'ICAO e attuarlo, se del caso, in modo che sia coerente con il proprio impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra **per il 2030** in tutti i settori economici.

(11) A norma dell'articolo 28 ter, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'Unione deve valutare il sistema CORSIA dell'ICAO e attuarlo, se del caso, in modo che sia coerente con il proprio impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici **nel quadro del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'accordo di Parigi.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *L'EU ETS si è dimostrato uno strumento efficace ai fini della riduzione delle emissioni attraverso un iter predefinito, incentivando così, nel contempo, l'innovazione e i progetti all'avanguardia in termini di riduzioni efficaci delle emissioni, mentre CORSIA è un meccanismo che tratta le emissioni attraverso compensazioni. Per quanto concerne la sua efficacia, lo studio della Commissione intitolato «Assessment of ICAO's global market-based measure (CORSIA) pursuant to Article 28b and for studying cost pass-through pursuant to Article 3d of the EU ETS Directive» (Valutazione della misura mondiale basata sul mercato (CORSIA) dell'ICAO ai sensi dell'articolo 28 ter e studio sul trasferimento dei costi a norma dell'articolo 3 quinquies della direttiva EU ETS) ha dimostrato che il livello di ambizione di CORSIA per il settore del trasporto aereo internazionale non è in linea con il livello globale di ambizione richiesto per rispettare gli obiettivi di temperatura dell'accordo di Parigi. Per garantire riduzioni ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo in linea con l'accordo di Parigi e per contribuire a condizioni di parità a livello internazionale assicurando nel contempo la parità di trattamento sulle rotte, a decorrere dal 30 aprile [dopo l'entrata in vigore della presente direttiva+1] l'EU ETS dovrebbe applicarsi a tutti i voli in partenza da un aerodromo situato nel SEE. L'Unione mantiene il suo impegno a favore del regime CORSIA. Al fine di tener conto dell'impegno dell'Unione rispetto a CORSIA e della sua contemporanea partecipazione ad esso, il valore finanziario della spesa relativa ai crediti utilizzati a titolo di CORSIA per i voli in partenza dal SEE e diretti nei paesi terzi che attuano CORSIA dovrebbe essere deducibile dagli obblighi finanziari nel quadro dell'EU ETS.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) La quantità totale di quote per il trasporto aereo dovrebbe essere consolidata al livello dell'assegnazione ai voli **in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito**. L'assegnazione per il 2024 dovrebbe basarsi sull'assegnazione totale agli operatori aerei attivi nel 2023, ridotta del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE. Il livello dell'assegnazione dovrebbe essere aumentato per tenere conto delle rotte che non erano coperte dall'EU ETS nel 2023 ma che lo sono a partire dal 2024.

Emendamento

- (12) La quantità totale di quote per il trasporto aereo dovrebbe essere consolidata al livello dell'assegnazione ai voli **coperti in conformità della presente direttiva**. L'assegnazione per il 2024 dovrebbe basarsi sull'assegnazione totale agli operatori aerei attivi nel 2023, ridotta del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE. Il livello dell'assegnazione dovrebbe essere aumentato per tenere conto delle rotte che non erano coperte dall'EU ETS nel 2023 ma che lo sono a partire dal 2024.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

- (13) L'aumento delle vendite all'asta a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica della direttiva 2003/87/CE dovrebbe costituire la regola per l'assegnazione delle quote nel settore del trasporto aereo, tenendo conto della capacità del settore di trasferire l'aumento del costo del CO₂.

Emendamento

- (13) L'aumento delle vendite all'asta a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica della direttiva 2003/87/CE dovrebbe costituire la regola per l'assegnazione delle quote nel settore del trasporto aereo, **portando a una graduale eliminazione delle quote assegnate gratuitamente entro il 2025**, tenendo conto della capacità del settore di trasferire l'aumento del costo del CO₂.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *La direttiva EU ETS dovrebbe contribuire a incentivare la decarbonizzazione del trasporto aereo. La transizione dall'uso di combustibili fossili all'uso crescente di carburanti sostenibili per il trasporto aereo, segnatamente di carburanti sintetici per il trasporto aereo, potrebbe influire sul conseguimento di tale decarbonizzazione. Tuttavia, considerati la concorrenza feroce tra gli operatori aerei, lo sviluppo del mercato UE per i carburanti sostenibili per il trasporto aereo e il notevole differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili per il trasporto aereo, tale transizione dovrebbe essere sostenuta incentivando coloro che agiscono per primi. Pertanto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2029 le quote dovrebbero essere assegnate con le stesse modalità di un contratto per differenza, coprendo, per i singoli operatori aerei, il differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili per il trasporto aereo, in proporzione alla quantità di carburanti sostenibili per il trasporto aereo utilizzati e comunicati nel quadro del regolamento xxxx/xxxx [regolamento ReFuelEU] ^(1 bis), al fine di incentivare coloro che agiscono per primi e sostenere la creazione di un mercato unionale per i carburanti sostenibili per il trasporto aereo. 20 milioni di quote dovrebbero essere messi in riserva dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2029, e altri 20 milioni di quote dovrebbero essere messi in riserva quando i voli in partenza dal SEE verso paesi terzi rientreranno nell'ambito di applicazione dell'EU ETS per lo stesso periodo. Tali quote dovrebbero provenire dalla riserva delle quote totali disponibili ed essere utilizzate solo per i voli coperti dall'EU ETS e in modo non discriminatorio. La Commissione dovrebbe garantire che il 70 % di tali quote sia assegnato specificamente per l'uso di carburanti sintetici per il settore del trasporto aereo, dando la priorità ai carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). È opportuno che la Commissione riferisca adeguatamente riguardo alle emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili fossili e attribuisca agli RFNBO un fattore di emissione pari a zero per gli operatori aerei che li utilizzano. A seguito di una valutazione e di un'analisi d'impatto, la Commissione potrebbe decidere di presentare una proposta legislativa per l'assegnazione di un quantitativo limitato e circoscritto nel tempo di quote di emissioni, che non dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 2034.*

^(1 bis) [aggiungere il riferimento al regolamento ReFuelEU].

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

- (14) La direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere modificata anche per quanto riguarda le unità accettabili a fini di conformità, onde tenere conto dei criteri di ammissibilità delle unità adottati nel marzo 2019 dal Consiglio dell'ICAO nella sua 216a sessione, quale elemento essenziale di CORSIA. Le compagnie aeree con sede nell'Unione dovrebbero poter utilizzare i crediti internazionali a fini di conformità per i voli da o verso i paesi terzi che si ritiene partecipino a CORSIA. Per garantire che nell'Unione CORSIA sia attuato in modo da incentivarne l'adesione e sostenere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, i crediti dovrebbero avere origine in Stati che partecipano a CORSIA e che sono parti dell'accordo di Parigi, e non dovrebbero essere conteggiati due volte.

Emendamento

- (14) La direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere modificata anche per quanto riguarda le unità accettabili a fini di conformità, onde tenere conto dei criteri di ammissibilità delle unità adottati nel marzo 2019 dal Consiglio dell'ICAO nella sua 216a sessione, quale elemento essenziale di CORSIA. Le compagnie aeree con sede nell'Unione dovrebbero poter utilizzare i crediti internazionali a fini di conformità **a CORSIA** per i voli da o verso i paesi terzi che si ritiene partecipino **a tale regime**. Per garantire che nell'Unione CORSIA sia attuato in modo da incentivarne l'adesione e sostenere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, i crediti dovrebbero avere origine in Stati che partecipano a CORSIA e che sono parti dell'accordo di Parigi, e non dovrebbero essere conteggiati due volte. **Qualsiasi divergenza rispetto alla base di riferimento di CORSIA, che è fissata sul periodo 2019-2020, con un'eccezione limitata nel tempo per gli anni 2021-2023, dovrebbe essere considerata come una non conformità ai fini della presente direttiva.**

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi d'uso dei crediti internazionali in conformità dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare un elenco dei crediti che sono stati ritenuti accettabili dal Consiglio dell'ICAO ai fini della conformità nell'ambito di CORSIA e che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui sopra. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi d'uso dei crediti internazionali in conformità dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare un elenco dei crediti che sono stati ritenuti accettabili dal Consiglio dell'ICAO ai fini della conformità nell'ambito di CORSIA e che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui sopra. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾. **Inoltre, al fine di garantire la trasparenza dei dati, gli operatori aerei dovrebbero comunicare in modo facilmente comprensibile le loro emissioni e le compensazioni nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 3 bis, della presente direttiva.**

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Nella prossima assemblea triennale dell'ICAO, prevista per settembre 2022, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per raggiungere un accordo con le loro controparti in merito a una progressiva riduzione annua della base di riferimento stabilita per il periodo 2019-2020 nel periodo successivo al 2023, in modo tale da garantire un graduale allineamento al fattore lineare applicato all'EU ETS, anche dopo il 2035, in un modo che sia coerente con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro e non oltre il 2050.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di stilare secondo condizioni uniformi l'elenco dei paesi che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, di tale direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e tenere l'elenco dei paesi diversi da quelli del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene partecipino a CORSIA ai fini del diritto dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(18) Al fine di stilare secondo condizioni uniformi l'elenco dei paesi che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, di tale direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e tenere l'elenco dei paesi diversi da quelli del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene partecipino a CORSIA ai fini del diritto dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Sulla base delle informazioni fornite in tale elenco e per aumentare la trasparenza e la responsabilità riguardo alle informazioni nonché l'accessibilità a tali informazioni in modo agevole, la Commissione dovrebbe pubblicare un elenco di operatori aerei che si ritiene non applichino CORSIA per i voli da e verso i paesi terzi.***

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) *Poiché l'attuazione di CORSIA e la garanzia del suo rispetto da parte dagli operatori aerei con sede fuori dell'Unione sono a discrezione esclusiva del paese di origine degli operatori aerei, attuare CORSIA per i voli diversi da quelli che partono da un aerodromo situato nel SEE e arrivano in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito significa esentare gli operatori aerei con sede fuori dell'Unione dagli obblighi dell'EU ETS per tali voli.*

Emendamento

(19) *Per garantire che le emissioni non siano contabilizzate due volte e per tenere in debito conto gli obblighi di compensazione di CORSIA al di sopra di una base di riferimento fissata al livello del 2019 per gli anni 2021-2023 e fissata al livello medio del 2019-2020 per gli anni successivi, gli operatori aerei dovrebbero poter dedurre il valore finanziario della spesa relativa ai crediti da loro utilizzati a titolo di CORSIA per i voli coperti dalla presente direttiva.*

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(20 bis) *Per garantire che CORSIA porti a un regime unico globale di compensazione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo entro la seconda fase obbligatoria del regime ICAO nel 2027, l'Unione si è costantemente espressa a sostegno di solide norme di attuazione e governance e di un'adeguata partecipazione alle fasi obbligatorie e volontarie di CORSIA. Qualora stabilisse che CORSIA è una misura insufficiente per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione e rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per porre fine alla deroga temporanea per i voli che arrivano in un aerodromo situato nel SEE.*

Emendamento

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) L'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo per rafforzare le disposizioni di CORSIA e sostenere l'adozione di un obiettivo a lungo termine per ridurre le emissioni globali del trasporto aereo, salvaguardando nel contempo la competenza dell'Unione in merito alla direttiva 2003/87/CE, come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ^(1 bis).

^(1 bis) *Sentenza del 21 dicembre 2011 nella causa C-366/10 — Air Transport Association of America e a. / Secretary of State for Energy and Climate Change, EU:C:2011:864.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 quater) *È essenziale garantire la trasparenza dei dati ed è importante migliorare l'applicabilità e l'accesso pubblico alle informazioni correlate a CORSIA. Pertanto, gli operatori aerei dovrebbero comunicare in modo facilmente comprensibile le loro emissioni e le compensazioni nel processo di valutazione dell'impatto di CORSIA sulla riduzione globale delle emissioni di CO₂ e del suo ruolo nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.*

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) *I voli da e per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, quali definiti dalle Nazioni Unite, che non attuano CORSIA, tranne gli Stati con PIL pro capite pari o superiore alla media dell'Unione, dovrebbero essere esentati sine die dagli obblighi dell'EU ETS o di CORSIA.*

soppresso

Emendamenti 63 e 79
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È opportuno considerare con particolare attenzione la promozione dell'accessibilità per le regioni ultraperiferiche dell'Unione. Si dovrebbe pertanto prevedere una deroga all'EU ETS per le emissioni dei voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato **nello stesso Stato membro**.

(25) È opportuno considerare con particolare attenzione la promozione dell'accessibilità per le regioni ultraperiferiche dell'Unione. Si dovrebbe pertanto prevedere una deroga all'EU ETS per le emissioni dei voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato **in un'altra regione del SEE e dei voli tra due aerodromi situati nella stessa regione ultraperiferica**.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Una parte dei proventi della vendita all'asta delle quote del trasporto aereo come anche delle sanzioni pagate dagli operatori aerei in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere destinata ai fondi di investimento per il clima, per sostenere l'innovazione nel settore del trasporto aereo finalizzata alla mitigazione dei cambiamenti climatici. In particolare, progetti connessi allo sviluppo, alla diffusione e all'attuazione di nuove tecnologie e nuovi modelli volti a ridurre le emissioni totali di gas a effetto serra generate dal settore del trasporto aereo, segnatamente nel campo dei carburanti sostenibili per il trasporto aereo, come anche modelli concepiti per ridurre l'impatto climatico del settore del trasporto aereo, segnatamente l'innovazione operativa, aeronautica, delle cellule e l'innovazione pionieristica nei motori, le infrastrutture aeroportuali e gli aeromobili elettrici.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) I fondi di investimento per il clima dovrebbero sostenere la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di soluzioni di decarbonizzazione, comprese le tecnologie a zero emissioni, e ridurre l'impatto climatico e ambientale del settore del trasporto aereo. In particolare, essi dovrebbero affrontare l'impatto delle emissioni diverse dalla CO₂ attraverso la diffusione di tecnologie di monitoraggio e comunicazione, nonché il miglioramento delle soluzioni operative.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 33**Proposta di direttiva****Considerando 26 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) Alla luce dell'aumento dei costi del carbonio causato dalla vendita all'asta integrale di quote nel settore del trasporto aereo, può prodursi uno svantaggio economico per gli operatori aerei che utilizzano gli hub all'interno dell'Unione rispetto a quelli che utilizzano gli hub al di fuori dell'Unione. Poiché i voli verso gli hub dei paesi terzi non sono attualmente disciplinati dall'EU ETS, ciò potrebbe comportare un vantaggio per gli operatori che provvedono al rifornimento dei voli all'esterno dell'Unione, laddove siano applicate misure meno rigorose sulla riduzione delle emissioni. Ciò potrebbe dar luogo a uno spostamento delle attività verso tali hub e, pertanto, a un aumento delle emissioni, con conseguenti effetti negativi sul riscaldamento globale. L'estensione dell'ambito di applicazione dell'EU ETS ai voli in partenza dagli aerodromi situati all'esterno del SEE, della Svizzera e del Regno Unito e in arrivo verso tali aerodromi porterebbe a una concorrenza più leale e una riduzione più efficiente dei gas a effetto serra.

Emendamento 34**Proposta di direttiva****Considerando 27 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) La Commissione dovrebbe prendere in considerazione eventuali modifiche della direttiva 2003/87/CE per quanto concerne la semplificazione normativa. La Commissione e le autorità degli Stati membri dovrebbero adeguarsi continuamente alle procedure amministrative delle migliori pratiche e adottare tutte le misure necessarie per semplificare l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 35**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 — lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«u bis) "emissioni del trasporto aereo diverse dalla CO₂", il rilascio di ossidi di azoto (NO_x), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato e vapore acqueo da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I».

Emendamento 36**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1 — lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quater — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. 20 milioni della quantità totale di quote di cui al paragrafo 5 del presente articolo per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2029 sono messi in riserva per essere assegnati con le stesse modalità di un contratto per differenza, coprendo il differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili per il trasporto aereo in relazione agli operatori aerei che incrementano il loro utilizzo di carburanti sostenibili per il trasporto aereo, dando la priorità ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, previsti sulla base degli obblighi di miscelazione di cui all'allegato I del regolamento ... [regolamento ReFuelEU] (*) o di obblighi superiori e dell'evoluzione dei prezzi di tali combustibili. Il 70 % di tali quote è assegnato specificamente per l'incremento dell'uso di carburanti sintetici per il settore del trasporto aereo, dando la priorità ai carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). Inoltre, 20 milioni di quote provenienti dal quantitativo supplementare di quote rilasciate a causa della copertura delle emissioni dei voli in partenza da un aerodromo situato nel SEE verso paesi terzi, di cui all'articolo 3 sexies bis, sono messi in riserva per essere assegnati con le stesse modalità di un contratto per differenza per il periodo fino al 31 dicembre 2029.

(*) [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 37**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1 — lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quater — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. La quantità totale di quote di cui al paragrafo 5 bis è assegnata con le stesse modalità di un contratto per differenza, coprendo il differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili per il trasporto aereo per l'incremento dell'uso di carburanti sostenibili per il trasporto aereo, dando la priorità ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, su base non discriminatoria, come comunicato all'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento ... [regolamento ReFuelEU] ().*

Ciascun operatore aereo può richiedere un'assegnazione delle quote per i voli contemplati dall'EU ETS dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2029 sulla base dell'incremento dell'uso dei carburanti di cui al paragrafo 5 bis.

La quantità di quote è proporzionata alle emissioni totali di gas a effetto serra risparmiate secondo il trattamento di tali carburanti nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 e degli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della presente direttiva.

La Commissione provvede affinché ai carburanti rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili sia attribuito un fattore di emissione pari a zero per gli operatori aerei che li utilizzano, fino all'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

La Commissione pubblica annualmente le informazioni sulla differenza di costo tra il cherosene e i carburanti sostenibili per il trasporto aereo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda le modalità dettagliate di assegnazione di quote del trasporto aereo per l'incremento dell'uso di carburanti sostenibili per il trasporto aereo, coprendo il differenziale di prezzo per tonnellata di CO₂ risparmiata grazie all'utilizzo di tali carburanti al posto del cherosene.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 31 dicembre 2028, la Commissione effettua una valutazione annuale dell'applicazione del presente paragrafo e ne presenta tempestivamente i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione e a seguito di un'analisi d'impatto, la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa per assegnare un quantitativo massimo e limitato nel tempo di quote fino al 31 dicembre 2034 agli operatori aerei che incrementano il loro utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 5 bis.

(*) [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

Emendamenti 65 e 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quater — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 16, gli Stati membri considerano soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e non adottano alcuna misura nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda le emissioni prodotte fino al 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato **nello stesso Stato membro fuori della** regione ultraperiferica.”;

Emendamento

7. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2 bis, all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 16, gli Stati membri considerano soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e non adottano alcuna misura nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda le emissioni prodotte fino al 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato **in un'altra regione del SEE e dai voli effettuati tra due aerodromi situati nella stessa** regione ultraperiferica.”;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel 2024 è messo all'asta il **25** % della quantità di quote che sarebbe stata assegnata gratuitamente, pubblicata a norma dell'articolo 3 quater.

Emendamento

1. Nel 2024 è messo all'asta il **50** % della quantità di quote che sarebbe stata assegnata gratuitamente, pubblicata a norma dell'articolo 3 quater.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Nel 2025 è messo all'asta il 50 % della quantità di quote che sarebbe stata assegnata gratuitamente in detto anno, calcolata a partire dalla quantità pubblicata a norma dell'articolo 3 quater.

Emendamento

soppresso

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

1 ter. Nel 2026 è messo all'asta il 75 % della quantità di quote che sarebbe stata assegnata gratuitamente in detto anno, calcolata a partire dalla quantità pubblicata a norma dell'articolo 3 quater.

Emendamento

soppresso

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

1 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è messa all'asta l'intera quantità di quote che sarebbero state assegnate gratuitamente in detto anno.

Emendamento

1 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è messa all'asta l'intera quantità di quote che sarebbero state assegnate gratuitamente in detto anno, ad eccezione della quantità di quote di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 5 bis.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 43**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 2 — lettera d**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle disposizioni precise per la messa all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote del trasporto aereo conformemente ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, del presente articolo, ivi comprese le modalità di trasferimento al bilancio generale dell'Unione di una percentuale dei proventi di tali aste.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle disposizioni precise per la messa all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote del trasporto aereo conformemente ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, del presente articolo, ivi comprese le modalità di trasferimento al bilancio generale dell'Unione di una percentuale dei proventi di tali aste **conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053**.

Emendamento 44**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 2 — lettera e**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Gli Stati membri determinano l'uso dei** proventi della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo, ad eccezione dei proventi accertati come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, del trattato e iscritti nel bilancio generale dell'Unione. **Gli Stati membri utilizzano i** proventi **della vendita all'asta delle quote in conformità dell'**articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento

4. I proventi della vendita all'asta delle quote per il trasporto aereo di cui al presente capo, ad eccezione dei proventi accertati come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, del trattato e iscritti nel bilancio generale dell'Unione **sono utilizzati come segue:**

- (a) **il 75 % è utilizzato per sostenere l'innovazione e le nuove tecnologie, compresa la diffusione di soluzioni di decarbonizzazione nel settore del trasporto aereo attraverso i fondi di investimento per il clima in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 8;**
- (b) **il 15 % dei proventi dei voli in partenza di cui all'articolo 3 sexies bis è utilizzato per contribuire ai fondi per il clima dell'UNFCCC, in particolare il Fondo verde per il clima e il Fondo di adattamento, per promuovere l'azione internazionale volta a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità più vulnerabili;**

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- (c) *i proventi restanti sono utilizzati come stabilito dagli Stati membri in linea con l'articolo 10, paragrafo 3, anche promuovendo progetti volti a garantire una transizione equa nel settore del trasporto aereo, in particolare sostenendo il dialogo sociale tra i pertinenti portatori di interessi in detto settore, nonché per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori.*

Emendamento 45**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 sexies bis**Attività di trasporto aereo che coinvolgono paesi terzi**

- 1.** *A decorrere dal 30 aprile [anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1], gli operatori aerei restituiscono quote di emissioni per i voli in partenza da un aerodromo situato nel SEE.*
- 2.** *A decorrere dal ... [anno di entrata in vigore della presente direttiva], la quantità totale di quote da assegnare al trasporto aereo è aumentata dei livelli di assegnazione per i voli aggiuntivi in partenza di cui al paragrafo 1, che sarebbero stati effettuati se fossero stati coperti dal sistema EU ETS in tale anno. Si applica il fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9.*
- 3.** *Per tenere in debito conto gli obblighi di compensazione di CORSIA oltre la base di riferimento fissata al livello del 2019 per gli anni 2021-2023 e alla media del livello 2019-2020 a partire dal 2024, gli operatori aerei possono detrarre il valore finanziario delle loro spese relative ai crediti utilizzati per conformarsi a CORSIA per i voli in partenza dal SEE diretti nei paesi terzi elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni anno gli operatori aerei pubblicano le informazioni relative alle compensazioni di CORSIA pagate l'anno precedente per ciascuna rotta e informano la Commissione di tali compensazioni qualora intendano chiedere una riduzione degli obblighi di restituzione. La Commissione stabilisce il valore finanziario delle compensazioni che possono essere detratte dall'obbligo di restituzione dell'EU ETS per ciascuna rotta. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia e il meccanismo relativi a tale detrazione. A tal fine, la Commissione considera il prezzo delle quote EU ETS come prezzo medio nel rispettivo anno di conformità.

Se la Commissione ha stabilito una differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite, rispetto a un determinato anno, la quantità corrispondente di quote è cancellata.

4. Entro il 31 dicembre 2027, conformemente all'articolo 28 ter della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della partecipazione degli Stati contraenti dell'ICAO a CORSIA e sull'ambizione generale e l'integrità ambientale di tale regime. Sulla base dei risultati di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per porre fine alla deroga temporanea per i voli in arrivo in un aerodromo situato nel SEE.»

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 10 bis, paragrafo 8, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«I proventi della vendita all'asta delle quote relative alle attività di trasporto aereo e delle sanzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, assegnati al fondo di investimento per il clima sono messi a disposizione per progetti nel settore del trasporto aereo volti a sostenere nuovi sviluppi e innovazioni, la diffusione di soluzioni di decarbonizzazione, lo sviluppo di meccanismi di sostegno e la creazione delle infrastrutture necessarie, al fine di ridurre gli impatti climatici complessivi, compresi gli impatti diversi dal CO₂, in particolare attraverso:

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- (a) *la diffusione di carburanti sostenibili per il trasporto aereo, dando la priorità ai carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) a partire dall'idrogeno rinnovabile e la cattura diretta dall'aria (DAC), anche attraverso contratti per differenza sul carbonio volti a colmare il differenziale di prezzo tra carburanti a zero emissioni e carburanti convenzionali, e a ridurre il costo della fornitura di carburanti sostenibili per il trasporto aereo agli aeroporti dell'Unione;*
- (b) *il miglioramento fondamentale delle soluzioni operative, aeronautiche e di cellula, per mitigare le emissioni di CO₂ e di gas diversi dal CO₂;*
- (c) *la diffusione di innovazioni pionieristiche nei motori e la diffusione di nuove tecnologie di propulsione che contribuiscano a ridurre le emissioni nel trasporto aereo, come le tecnologie elettriche a batteria e turbo-elettriche, nonché la combustione a idrogeno in turbine e celle a combustibile che alimentano motori elettrici, aeromobili elettrici e relative infrastrutture aeroportuali;*
- (d) *la diffusione di tecnologie di monitoraggio e comunicazione per le emissioni di CO₂ e di emissioni del trasporto aereo diverse dal CO₂;*
- (e) *la ricerca volta all'innovazione tecnologica sugli impatti delle emissioni diverse dal CO₂ generate dal trasporto aereo, compresa la formazione e la prevenzione di scie di condensazione e cirri.*

Una descrizione dei progetti sostenuti dai fondi di investimento per il clima e le informazioni sui livelli di spesa disaggregate a livello di progetto sono trasparenti e rese pubblicamente accessibili nonché regolarmente aggiornate sul sito web della Commissione. La Commissione garantisce che vi sia una partecipazione inclusiva dei portatori di interessi alle procedure di finanziamento relative ai fondi di investimento per il clima.»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 47**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 5 — lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

(b) hanno origine in un paese elencato nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, in quanto partecipante al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Questa condizione non si applica alle emissioni prima del **2027, né ai paesi meno sviluppati né ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, ad eccezione dei paesi il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione.**

Emendamento

(b) hanno origine in un paese elencato nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, in quanto partecipante al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Questa condizione non si applica alle emissioni prima del **1° gennaio 2027.**

Emendamento 48**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 5 — lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 bis — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti più dettagliati per le disposizioni di cui al primo comma, che possono includere obblighi di comunicazione e registrazione, e per l'elenco degli Stati o dei programmi che applicano tali disposizioni. **Le disposizioni tengono conto della flessibilità accordata ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.”;

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti più dettagliati per le disposizioni di cui al primo comma, che possono includere obblighi di comunicazione e registrazione, e per l'elenco degli Stati o dei programmi che applicano tali disposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.”;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 49**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 6 — lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

(b) producono emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all'allegato I, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro (comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro), a decorrere dal 1° gennaio **2019**.

Emendamento

(b) producono emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all'allegato I **della presente direttiva e all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione** ^(1 bis), diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro (comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro), a decorrere dal 1° gennaio **2021**.

^(1 bis) **Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).**

Emendamento 50**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

"La Commissione adotta atti **di esecuzione** concernenti le modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, dei dati riguardanti le attività, fra le attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies, fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti **di esecuzione** specificano inoltre, nelle prescrizioni relative al monitoraggio **e** alla comunicazione **delle** emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.

Emendamento

(6 bis) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta atti **delegati** concernenti le modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, dei dati riguardanti le attività, fra le attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies, fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti **delegati** specificano inoltre, nelle prescrizioni relative al monitoraggio, alla comunicazione e alla **verifica di tali gas ed** emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato **e gli effetti delle emissioni del trasporto aereo diverse dai quelli CO₂**»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 51**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) all'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Entro [6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva istituendo un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) per le emissioni diverse dal CO₂ degli operatori aerei coperti dalla presente direttiva. Il sistema MRV per le emissioni diverse dal CO₂ contiene dati almeno sui seguenti elementi:

- a) flusso del carburante;
- b) massa dell'aeromobile;
- c) umidità ambiente;
- d) latitudine, longitudine e altitudine dell'aeromobile;
- e) umidità e temperatura media;
- f) indici di emissione per CO₂, H₂O, anidride solforosa (SO₂) e NO_x;
- g) CO₂ equivalenti per volo.

Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dei risultati del monitoraggio, della comunicazione e della verifica delle emissioni diverse dal CO₂, la Commissione presenta, se del caso, e dopo aver effettuato una valutazione d'impatto, una proposta legislativa volta a mitigare tali emissioni estendendo l'ambito di applicazione dell'EU ETS per includervi le emissioni del trasporto aereo diverse dal CO₂.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

In attesa di un'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le emissioni diverse dal CO₂ degli operatori aerei di cui al secondo comma, a decorrere dal 31 dicembre 2027 il fattore di emissione di CO₂ per le emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo è moltiplicato per 1,8; a decorrere dal 31 dicembre 2028, è moltiplicato per 1,9 e, dal 31 dicembre 2029, per 2,0, al fine di tener conto delle emissioni del trasporto aereo diverse dal CO₂.

A decorrere dal ... [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, un rapporto sui risultati del sistema MRV di cui al terzo comma.»;

Emendamento 52**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. Tutti i dati sulle emissioni relativi agli operatori aerei trasmessi agli Stati membri e alla Commissione, inclusi i dati trasmessi a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, sono comunicati e pubblicati dalla Commissione, per operatore aereo e coppia di aeroporti, in modo facile da consultare. I dati relativi a ciascun anno sono pubblicati senza indugio. Tali dati includono almeno:

- (a) i dati sulle emissioni suddivisi per operatore aereo e coppia di aeroporti;
- (b) i fattori di carico, il tipo di aereo, il tipo di carburante e il consumo di carburante per coppia di aeroporti per ogni operatore aereo;
- (c) l'importo della compensazione calcolato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 7;

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- (d) **la quantità e il tipo di carburanti ammissibili utilizzati per rispettare in tutto o in parte la loro compensazione;**
- (e) **la quantità e il tipo di crediti di carbonio utilizzati per rispettare in tutto o in parte la loro compensazione.**
- (f) **la massa totale di merci e di invii postali (in tonnellate) durante il periodo di riferimento per coppia di aeroporti.»;**

Emendamento 53**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 7**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 18 bis — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) a decorrere dal 2024, almeno ogni due anni, aggiorna l'elenco al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I.»;

b) a decorrere dal 2024 **e, in seguito**, almeno ogni due anni, aggiorna l'elenco al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I.»;

Emendamento 54**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. L'Unione e i suoi Stati membri proseguono la ricerca di un accordo su misure globali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi accordo in tal senso, la Commissione valuta se sia necessario modificare la presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei.

(9) all'articolo 25 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. "L'Unione e i suoi Stati membri proseguono la ricerca di un accordo su misure globali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo, **in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell'accordo di Parigi**. Alla luce di qualsiasi accordo in tal senso, la Commissione valuta se sia necessario modificare la presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 55**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione recante l'elenco dei paesi diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della presente direttiva, con l'anno 2019 come base di riferimento per il periodo 2021-2023, e con il periodo 2019-2020 come base di riferimento per ogni anno successivo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

Emendamento

3. La Commissione adotta, **almeno una volta l'anno**, un atto di esecuzione recante l'elenco dei paesi diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA, ai fini della presente direttiva, con l'anno 2019 come base di riferimento per il periodo 2021-2023, e con il periodo 2019-2020 come base di riferimento per ogni anno **a partire dal 2024**. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

Emendamento 56**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(9) **all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:**

«3 bis. Sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica un elenco di operatori aerei di paesi che si ritiene non applichino CORSIA ai voli da o verso paesi terzi ai fini della presente direttiva.»;

Emendamento 57**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **Gli operatori aerei non sono tenuti a cancellare le unità relative alle emissioni dei voli da e per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3.**

Emendamento

soppresso

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 58**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Se accerta l'esistenza di una distorsione significativa della concorrenza a danno degli operatori aerei titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, la Commissione ha il potere di adottare atti **di esecuzione per** esentare tali operatori aerei dagli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12, paragrafo 8, per quanto riguarda le emissioni dei voli da e verso i paesi in causa. Le ragioni della distorsione della concorrenza possono risiedere nel fatto che i paesi terzi attuano le disposizioni di CORSIA in modo meno rigoroso nel proprio diritto interno o non le applicano allo stesso modo a tutti gli operatori aerei. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.**

Emendamento

7. Se accerta l'esistenza di una distorsione significativa della concorrenza a danno degli operatori aerei titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, la Commissione ha il potere di adottare atti **delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva al fine di** esentare tali operatori aerei dagli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12, paragrafo 8, per quanto riguarda le emissioni dei voli da e verso i paesi in causa. Le ragioni della distorsione della concorrenza possono risiedere nel fatto che i paesi terzi attuano le disposizioni di CORSIA in modo meno rigoroso nel proprio diritto interno o non le applicano allo stesso modo a tutti gli operatori aerei. **La Commissione pubblica, inoltre, informazioni sul modo in cui sono stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 7 bis.**

Emendamento 59**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 7 bis

*Testo della Commissione**Emendamento*

(9) **all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:**

«7 bis. La Commissione adotta, conformemente all'articolo 23, atti delegati che stabiliscono la metodologia e i criteri utilizzati per accertare se sussista una distorsione significativa della concorrenza a norma del paragrafo 7 del presente articolo. La Commissione pubblica informazioni sull'applicazione dell'atto delegato in modo trasparente.»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 60**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9) all'articolo 25 bis è aggiunto il seguente comma:

«8 bis. Entro il 1° gennaio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sul contributo del trasporto aereo agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell'accordo di Parigi, sull'attuazione di CORSIA e il suo impatto sul mercato interno del trasporto aereo dell'Unione, sulla sua competitività e su una transizione giusta, in particolare sugli impatti sociali della presente direttiva, la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze, nonché l'impatto sulla frequenza e i costi dei viaggi aerei per i passeggeri, in particolare quelli a basso reddito. La relazione contiene raccomandazioni da attuare senza indebito ritardo.»

Emendamento 61**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 ter

Testo in vigore

Emendamento

(9 bis) l'articolo 28 ter è sostituito dal seguente:

Articolo 28 ter

«Articolo 28 ter

Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato

Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato

1. Prima del 1° gennaio **2019** e successivamente **a intervalli regolari**, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento:

i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate;

1. Prima del 1° gennaio **2027** e successivamente **ogni due anni**, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento:

i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate;

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo in vigore

Emendamento

ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato;

ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato, **includere eventuali modifiche alle basi di riferimento;**

iii) alla creazione di un registro globale;

iii) alla creazione di un registro globale;

iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021;

iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021;

v) **alle implicazioni delle riserve** dei paesi terzi; e

v) **al livello di partecipazione** dei paesi terzi, **comprese le implicazioni delle loro riserve in proposito;** e

vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili. In linea con il bilancio mondiale **dell'UNFCCC**, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di **dimezzare**, entro il 2050, le emissioni **di CO₂** prodotte dal trasporto aereo **rispetto ai livelli del 2005**.

vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili.

In linea con il bilancio mondiale **dell'accordo di Parigi**, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di **azzerare**, entro il 2050, le emissioni prodotte dal trasporto aereo.

2. Entro **12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **una** relazione in cui valuta **le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. In tale relazione, la Commissione prende inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva** della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. **Inoltre, la relazione esamina se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 2, debbano essere oggetto di revisione.**

2. Entro **il 2027** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **tale** relazione, in cui valuta l'integrità ambientale della misura mondiale basata sul mercato **dell'ICAO**, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo in vigore

3. La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.

Emendamento

3. La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici **e con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050**, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.

3 bis. *Al fine di migliorare il sistema CORSIA, l'Unione e i suoi Stati membri promuovono attivamente in seno all'ICAO e attraverso la diplomazia bilaterale e multilaterale miglioramenti riguardanti l'integrità ambientale di CORSIA, compresi i criteri di sostenibilità per le compensazioni, e la sua attuazione, incoraggiando una più ampia partecipazione internazionale al sistema. L'Unione e i suoi Stati membri promuovono inoltre in seno all'ICAO misure climatiche e ambientali aggiuntive, una maggiore trasparenza e la definizione di un obiettivo ambizioso di riduzione delle emissioni a lungo termine che sia in linea con l'accordo di Parigi.»;*

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) *all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:*

«4 bis. *Entro il 1° gennaio 2026, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta gli impatti sull'ambiente e sul clima e la fattibilità tecnica ed economica della definizione di requisiti specifici per il segmento del trasporto aereo che comprende i voli regionali e la fascia bassa dei voli a corto raggio al fine di ridurre tali impatti, compresa la fissazione di percentuali minime più elevate di carburanti sostenibili per il trasporto aereo a cui fare riferimento nel regolamento xxxx/xxxx [regolamento ReFuelEU] (*), nonché le possibilità di rotte alternative per tali tipi di voli, e tenendo conto delle modalità alternative di trasporto pubblico disponibili per coprire tali servizi in un periodo di tempo comparabile.»;*

(*) [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 72**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 9 quater**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 ter. Entro il 1° gennaio 2025, la Commissione, con il sostegno del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119, presenta un'analisi delle misure volte ridurre l'impatto climatico dei viaggi aerei effettuati con aeromobili privati, corredata, se del caso, di una proposta sul modo migliore per affrontare tali effetti.».

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0231

Notifica nel contesto del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSA) ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021)0567 — C9-0323/2021 — 2021/0204(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 493/22)

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) *L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi») ^(1 bis). Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C. Con l'adozione nel novembre 2021 del patto di Glasgow per il clima nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), le parti hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 per garantire che le parti siano sulla buona strada per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C.*

^(1 bis) *Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).*

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0145/2022).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando - 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) *Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale ^(1 ter), il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad adottare misure immediate e ambiziose per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. L'urgenza di conseguire l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C è diventata più significativa alla luce delle conclusioni formulate dal più recente gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue relazioni dell'8 ottobre 2018 dal titolo «Global warming of 1.5 °C» (Riscaldamento globale a 1,5 °C), del 7 agosto 2021 dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamento climatico 2021: basi fisico-scientifiche) e del 28 febbraio 2022 dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamento climatico 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità). L'IPCC ha dichiarato, con assoluta certezza, che il cambiamento climatico costituisce una minaccia per il benessere dell'uomo e la salute del pianeta e che ogni ulteriore ritardo nell'azione globale preventiva concertata farà perdere l'opportunità fugace di assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti. L'IPCC ha concluso inoltre che le conseguenze dei cambiamenti climatici saranno molto più distruttivi se non si è in grado di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C e se raggiungerà i 2 °C. Inoltre, la temperatura globale raggiungerà o supererà la soglia di 1,5 °C prima del previsto, mediamente nel corso dei prossimi 20 anni. Ha inoltre constatato che, salvo riduzioni immediate e ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra, non sarà più possibile limitare il riscaldamento globale a un valore prossimo agli 1,5 °C o persino ai 2 °C. Inoltre, nella sua risoluzione 48/13 dell'8 ottobre 2021, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha riconosciuto come un diritto umano il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile.*

^(1 ter) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando - 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quater) *Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 a Glasgow, Regno Unito (COP26) ^(1 quater), il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per la lentezza dei progressi compiuti dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nell'affrontare le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale e ha ribadito in tale contesto la necessità di regolamentare il settore nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), che potrebbe anche fungere da modello per i lavori paralleli, sostenendo la maggiore ambizione globale a livello internazionale, anche a livello di ICAO. Inoltre, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per rafforzare il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) e a sostenere l'adozione da parte dell'ICAO di un obiettivo a lungo termine per ridurre le emissioni settoriali, salvaguardando nel contempo l'autonomia legislativa dell'Unione nell'attuazione della direttiva ETS dell'UE.*

^(1 quater) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 118.

Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Fatte salve le differenze tra la legislazione dell'UE e CORSIA, notificate all'ICAO a seguito della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio ⁽¹⁴⁾, e le modalità con cui il Parlamento europeo e il Consiglio modificano la legislazione dell'Unione, l'Unione intende attuare CORSIA.

⁽¹⁴⁾ Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 25).

(2) Fatte salve le differenze tra la legislazione dell'UE e **il regime CORSIA adottato dall'ICAO**, notificate all'ICAO a seguito della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio ⁽¹⁴⁾, e le modalità con cui il Parlamento europeo e il Consiglio modificano la legislazione dell'Unione, l'Unione intende attuare CORSIA **attraverso la direttiva 2003/87/CE**.

⁽¹⁴⁾ Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 25).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *Fatta salva una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, la presente decisione è intesa come misura temporanea che si applica solo in attesa dell'entrata in vigore di tale direttiva.*

Emendamento 6
Proposta di decisione
Articolo 1 — comma 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) producono emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all'allegato I, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro (comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro), a decorrere dal 1° gennaio **2019**.

b) producono emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all'allegato I **della presente direttiva e all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione** ^(1 bis), diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro (comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro), a decorrere dal 1° gennaio **2021**.

^(1 bis) *Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).*

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0232

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri (regolamento Condivisione degli sforzi) ***I

Emendamenti (*) del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 493/23)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi»). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Emendamento

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi»). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, **facendosi guidare, tra l'altro, dai principi di equità e delle responsabilità comuni, ma differenziate, e dalle rispettive capacità. Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow nel novembre 2021, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022.**

(*) I riferimenti a «cp» nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0163/2022).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) *La necessità di azioni volte a ridurre le emissioni sta diventando sempre più urgente, come afferma il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue ultime relazioni del 7 agosto 2021, dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamento climatico 2021: basi fisico-scientifiche), e del 28 febbraio 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamento climatico 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità). L'IPCC ha dichiarato, con altissimo grado di certezza, che il cambiamento climatico costituisce una minaccia per il benessere dell'uomo e la salute del pianeta e che ogni ulteriore ritardo nell'azione globale preventiva concertata farà perdere l'opportunità fugace di assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti. L'IPCC fornisce nuove stime delle possibilità di superare il livello di riscaldamento globale di 1,5° C nei prossimi decenni e considera che, a meno che non si realizzino riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, l'obiettivo di limitare il riscaldamento a circa 1,5° C o addirittura 2° C sarà al di fuori di ogni portata. L'Unione dovrebbe pertanto affrontare questa urgenza intensificando i propri sforzi e affermandosi come leader internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) Il Green Deal europeo ⁽³¹⁾ combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, **in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse**. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce **donne e uomini** in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

⁽³¹⁾ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 dell'11 dicembre 2019.

Emendamento

- (3) Il Green Deal europeo ⁽³¹⁾ **costituisce un punto di partenza per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(31 bis)**. Esso combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione **al più tardi** entro il 2050 e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce **tutti i generi** in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità, **le persone a rischio di povertà energetica o di trasporto** e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. **Inoltre, la transizione incide in modo diverso sugli Stati membri e le regioni**. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

⁽³¹⁾ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 dell'11 dicembre 2019.

^(31 bis) **Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 4**Proposta di regolamento****Considerando 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Per essere socialmente accettabile, l'ambizione climatica proposta dal presente regolamento dovrebbe essere accompagnata da un'ambizione sociale equivalente. L'aumento del livello di ambizione implica cambiamenti sostanziali nei settori interessati, che sono suscettibili di avere ripercussioni sul piano sociale e occupazionale. Gli obiettivi rivisti di riduzione delle emissioni devono essere accompagnati da misure finanziarie e politiche sufficienti a garantirne il conseguimento in modo socialmente equo. Le misure possono comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di valutazioni d'impatto sull'occupazione che analizzino l'impatto sugli impieghi e sulle condizioni di lavoro a livello sia nazionale che regionale, nonché l'assegnazione di risorse nazionali e dell'Unione per finanziare misure di adattamento sociale e la creazione di posti di lavoro di qualità, la parità di genere, l'apprendimento permanente, la formazione professionale e la protezione sociale e per garantire una contrattazione collettiva efficace. È anche importante una tempestiva consultazione e l'effettiva partecipazione delle parti sociali nazionali nei settori di cui all'articolo 2 per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle misure nazionali di esecuzione del presente regolamento.*

Emendamento 5**Proposta di regolamento****Considerando 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) *La transizione verso un'economia dell'Unione compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 potrebbe inoltre avere un impatto particolare su determinati settori economici, in particolare sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese vulnerabili di tali settori. Nell'attuare il presente regolamento, è importante che gli Stati membri creino un contesto favorevole alla transizione di tali imprese verso pratiche che comportino emissioni di gas a effetto serra decrescenti e che gradualmente le azzerino.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno concluso che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere si manifestano anche nella differente vulnerabilità di tutti i generi agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acquiscono la disparità di genere.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾ («normativa europea sul clima»), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾ («normativa europea sul clima»), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia **al più tardi** entro il 2050 **e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative**. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. **Esso stabilisce inoltre che, nell'attuazione dell'obiettivo, occorre assegnare priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali. Gli assorbimenti netti contribuiscono all'obiettivo del 2030 per soli 225 milioni di tonnellate di equivalente CO₂, mentre il resto dell'obiettivo dovrà essere conseguito mediante la riduzione diretta delle emissioni.**

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi ⁽³³⁾ adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

⁽³³⁾ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento

- (5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione **stabiliti a livello nazionale** nel quadro dell'accordo di Parigi ⁽³³⁾ adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

⁽³³⁾ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni **verrà** applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento

- (7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni **potrà essere** applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾. **Tuttavia, le emissioni di alcuni settori negli anni passati sono aumentate o sono rimaste invariate.**

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

Emendamento

(9) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle **riduzioni di emissioni già ottenute e delle** specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) **Oltre il 2030, è necessario che l'Unione e ogni Stato membro conseguano l'obiettivo della neutralità climatica a livello di Unione entro il 2050, con l'intento di conseguire emissioni negative a partire da quel momento. Il regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe garantire che tutti gli Stati membri siano indirizzati su traiettorie di emissioni e adottino politiche concrete a lungo termine che conducano al conseguimento di tale obiettivo.**

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per conseguire l'obiettivo **di** ridurre le emissioni di gas a effetto serra **del** 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il - 40 % rispetto ai livelli del 2005.

Emendamento

(10) Per conseguire l'obiettivo **assunto dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e** ridurre le emissioni di gas a effetto serra **di almeno il 55 %, tutti** i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il - 40 % rispetto ai livelli del 2005.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

- (11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra **dovrebbe ricorrere** alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

Emendamento

- (11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra **ricorre** alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. **La distribuzione degli obiettivi degli Stati membri non è tuttavia convergente, cosa che dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare in che modo gli obiettivi nazionali contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in modo equo ed efficace sotto il profilo dei costi.** La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano ha evidenziato che il metano è un potente gas a effetto serra, secondo solo al biossido di carbonio nel suo contributo complessivo ai cambiamenti climatici. A livello molecolare, il metano è più potente dell'anidride carbonica. Sebbene il metano rimanga nell'atmosfera per un periodo più breve rispetto all'anidride carbonica, il suo effetto sul clima è significativo. Nel settembre 2021, l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato il Global Methane Pledge, al quale hanno aderito più di 100 paesi in totale. I firmatari dell'iniziativa mirano a conseguire entro il 2030 l'obiettivo collettivo di una riduzione delle emissioni globali di metano di almeno il 30 % rispetto ai livelli del 2020 e a migliorare le norme di comunicazione. Le emissioni di metano, protossido di azoto e i cosiddetti gas F rappresentano congiuntamente quasi il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Alla luce di tali impegni e del breve ciclo di vita di molti di tali gas a effetto serra, è opportuno stabilire uno o più obiettivi dell'Unione per tutte le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO₂ in tutti i settori.*

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. **A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.**

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, **puntando a garantire un rilancio ecologico** che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. **È opportuno mantenere un percorso normativo delle emissioni stabile, prevedibile e ambizioso per tutto il decennio in corso, al fine di garantire sia le necessarie riduzioni delle emissioni che la sicurezza della pianificazione.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamenti 16 e 55
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

- (14) È pertanto opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Occorre basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023.

Emendamento

soppresso

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (14 bis) *Conformemente al regolamento (UE) 2021/1119, è opportuno conferire priorità alla riduzione delle emissioni dirette, che dovrà essere integrata da maggiori assorbimenti di CO₂ al fine di raggiungere la neutralità climatica. Il regolamento (UE) 2021/1119 riconosce che i pozzi di assorbimento del carbonio comprendono soluzioni sia naturali, sia tecnologiche. Il ruolo delle soluzioni tecnologiche nell'assorbimento del carbonio è stato trattato anche in diverse relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, in particolare nel contributo del gruppo di lavoro III alla sesta relazione di valutazione. È importante istituire un regime dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stoccati in modo sicuro e permanente mediante soluzioni tecnologiche, che offra chiarezza agli Stati membri e ai gestori del mercato al fine di aumentare tali assorbimenti. Quando tale sistema di certificazione sarà entrato in vigore, sarà possibile effettuare un'analisi della contabilizzazione di tali assorbimenti a norma della legislazione dell'Unione, anche per stabilire se la contabilizzazione di tali assorbimenti incida sulle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali assorbimenti sono aggiuntivi e non compensano la necessaria riduzione delle emissioni prevista conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Recital 15

Testo della Commissione

- (15) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma del regolamento (UE) 2018/842. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030.

Emendamento

- (15) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma del regolamento (UE) 2018/842. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030. ***Gli Stati membri che hanno diritto a tale flessibilità, ma che non se ne sono avvalsi nel 2019 ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, dovrebbero avere la possibilità di rivedere tale decisione per tenere conto dei nuovi obiettivi nazionali di riduzione recentemente proposti. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre essere autorizzati a rivedere più spesso le loro percentuali comunicate.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

- (16 bis) ***Al fine di garantire e incentivare il rispetto da parte degli Stati membri dei loro contributi minimi per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 modificato, le azioni correttive dovrebbero essere rafforzate e vincolate maggiormente ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro supera le proprie assegnazioni annuali di emissioni per due anni consecutivi, tale Stato membro dovrebbe rivedere il piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato in conformità del regolamento (UE) 2018/1999, offrendo al pubblico la possibilità di partecipare al processo.***

Emendamento

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) *L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la «convenzione di Aarhus»)^(1 bis). Il controllo pubblico e l'accesso alla giustizia sono elementi fondamentali dei valori democratici dell'Unione e strumenti per salvaguardare lo Stato di diritto. Nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo «Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri», la Commissione ha riconosciuto che l'accesso alla giustizia non è garantito in tutti gli Stati membri e ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo a introdurre disposizioni esplicite di accesso alla giustizia nella legislazione settoriale. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che garantisca l'accesso del pubblico alla giustizia per le azioni di attuazione del regolamento (UE) 2018/842 quale modificato.*

^(1 bis) *GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.*

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) *Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2018/842 quale modificato e da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2021/1119, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero avvalersi delle più recenti informazioni scientifiche nell'attuazione delle politiche. È pertanto opportuno, ove del caso, tenere in considerazione in tutto il regolamento (UE) 2018/842 quale modificato il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) *La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.*

soppresso

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *Dati la dimensione a lungo termine di un'efficace protezione del clima stabilita dal regolamento (UE) 2021/1119 e l'impegno dell'Unione verso gli obiettivi dell'accordo di Parigi, la chiarezza sui percorsi di riduzione individuali a lungo termine degli Stati membri oltre il 2030 consentirebbe una pianificazione politica più accurata. È pertanto opportuno includere un processo che definisca per ciascuno Stato membro percorsi nazionali di riduzione per il conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 24**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Titolo

Testo in vigore

Emendamento

(-1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013»

«Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 **e oltre** come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013»

Emendamento 25**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) **all'**articolo 1, «'30 %» è sostituito **da** «40 %»;

1) **l'**articolo 1 è sostituito **dal seguente:**

«Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre al 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all'obiettivo a lungo termine di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 al più tardi, con l'obiettivo di raggiungere in seguito emissioni negative. Contribuisce di conseguenza al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi e getta le basi per la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo successivo al 2030 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 26**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Ai fini del presente regolamento, solo i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (^{1 bis}) possono essere considerati a emissioni zero. Se la quota di biocarburanti e di bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, che è prodotta da colture alimentari o foraggere è superiore alla quota massima stabilita dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001, tali carburanti e liquidi non si considerano a emissioni zero ai fini del presente regolamento. Entro il gennaio 2024 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di modificare le norme relative agli obblighi di determinazione e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 conformemente al presente articolo.»;

(^{1 bis}) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamenti 27 e 57cp e 75**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 — paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

3) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

«2. Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

a) non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

b) non superino, negli anni 2023, **2024 e 2025**, il limite definito da una traiettoria lineare **che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni**, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

c) **non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2024 dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse dallo Stato Membro a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.**

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO₂ equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

”2. Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

a) non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

b) non superino, negli anni **dal 2023 al 2030**, il limite definito da una traiettoria lineare **sulla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018**, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento. **La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;**

3. La Commissione adotta atti di esecuzione, **previa stretta consultazione con gli Stati membri**, che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO₂ equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2023, **2024 e 2025** la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Per gli anni dal 2026 al 2030, essa determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.»;

Emendamento

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni **dal 2023 al 2030** la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis. Le azioni intraprese per limitare le emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono attuate in linea con una transizione equa e giusta per tutti. La Commissione adotta orientamenti comuni che individuano metodi per sostenere gli Stati membri nell'attuazione di tale transizione equa e giusta per tutti.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 29**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) è inserito l'articolo seguente:**«Articolo 4 bis****Contributo minimo di riduzione delle emissioni di gas serra diverse dal CO₂ per il 2030**

1. Entro il luglio 2023 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce uno o più obiettivi a livello dell'Unione per la riduzione delle emissioni diverse dal CO₂ di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 2030. L'obiettivo o gli obiettivi sono allineati alle riduzioni delle emissioni stimate necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1 del presente regolamento e l'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 e sono proposti previa stretta consultazione del comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici.

2. Entro il 31 luglio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le riduzioni delle emissioni diverse dal CO₂ a livello dell'Unione previste e attuate a norma delle pertinenti leggi e politiche dell'Unione e nazionali, compresi i piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e i piani strategici della politica agricola comune a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio^(1bis). Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma del paragrafo 1 e valuta improbabile che le riduzioni delle emissioni diverse dal CO₂ raggiungano l'obiettivo o gli obiettivi di cui al suddetto paragrafo, la Commissione formula raccomandazioni per ulteriori misure di mitigazione e gli Stati membri adottano le misure appropriate.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la Commissione conclude, nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o nella sua valutazione annuale a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, che l'Unione non sta compiendo progressi sufficienti verso il conseguimento del contributo minimo di emissioni per quanto riguarda le emissioni diverse dal CO₂ a norma dell'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione, se del caso, presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio, che possono includere obiettivi settoriali o misure settoriali specifiche, o entrambi, a tal fine.»

^(1bis) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafi 1 e 2

Testo in vigore

Emendamento

1. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il **2025** uno Stato membro può prendere a prestito fino al **10** % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

3 quater) all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il **2029** uno Stato membro può prendere a prestito fino al **5** % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 31**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera a

Testo in vigore

a) per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al **2030**, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni; e

Emendamento

3 quinquies) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al **2025**, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni **fino a un livello pari al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni**; e»

Emendamento 32**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 sexies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera b

Testo in vigore

b) per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il **2029**, riportare agli anni successivi, fino al **2030**, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del **30 %** delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

Emendamento

3 sexies) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il **2024**, riportare agli anni successivi, fino al **2025**, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del **10 %** delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.»

Emendamento 33**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 septies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(3 septies) all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

«**b bis) per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 10 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.**»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 34**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 octies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo in vigore

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, **e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030**. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al **2030**.

Emendamento

3 octies) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al **2025**.

Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità per raggiungere la conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali misure adottate a norma del presente paragrafo, compreso il prezzo di trasferimento per tonnellata di CO₂ equivalente.

Emendamento 35**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 nonies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo in vigore

Gli Stati membri **possono usare** i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo.

Emendamento

3 nonies) all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri **usano** i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo **e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile**. Uno Stato membro che trasferisce le assegnazioni annuali di emissioni a un altro Stato membro pubblica il registro del trasferimento e rende pubblico il compenso ricevuto per tali assegnazioni.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 36**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 decies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 6 — paragrafo 3 — comma 2

*Testo in vigore**Emendamento*

Gli Stati membri che figurano nell'allegato II possono decidere di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.

3 decies) all'articolo 6, paragrafo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che figurano nell'allegato II possono decidere **di rivedere la loro decisione di notifica entro il 2023 e** di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, **entro il 31 dicembre 2023**, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.»

Emendamento 37**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 8

*Testo in vigore**Emendamento*

Articolo 8

Articolo 8

Misure correttive

Misure correttive

1. Se, nella valutazione annuale a norma dell'articolo **21** del regolamento (UE) **n. 525/2013**, tenuto conto dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l'adempimento degli obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

1. Se, nella valutazione annuale a norma dell'articolo **29** del regolamento (UE) **2018/1999**, tenuto conto dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l'adempimento degli obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

-a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro non sta compiendo progressi sufficienti verso l'adempimento dei propri obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo in vigore

Emendamento

- a) gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell'azione dell'Unione;
- b) un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

-a ter) l'importo totale dei finanziamenti dell'Unione che lo Stato membro ha ricevuto per spese e investimenti in materia di clima e transizione verde, il modo in cui l'uso di tali fondi ha contribuito all'adempimento dei suoi obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, e il modo in cui intende utilizzare tali finanziamenti al fine di adempiere a tali obblighi;

- a) gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell'azione dell'Unione;
- b) un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali; ***laddove uno Stato membro ha istituito un organo nazionale di consulenza sul clima, esso chiede il parere di tale organo per individuare le azioni necessarie;***

b bis) una dichiarazione della quantità di ulteriori riduzioni delle emissioni che, secondo le stime dello Stato membro, saranno conseguite mediante tali politiche e il metodo utilizzato per stimare tali ulteriori riduzioni delle emissioni;

b ter) in che modo il piano d'azione correttivo rafforzerà il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro adottato a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

1 bis. Se uno Stato membro supera la sua assegnazione annuale di emissioni per due o più anni consecutivi, esso procede a un riesame del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima e della sua strategia nazionale a lungo termine a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro completa tale riesame entro sei mesi. La Commissione formula raccomandazioni che indicano come è opportuno procedere per rivedere il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e la strategia nazionale a lungo termine, o entrambi. Lo Stato membro notifica i piani riveduti alla Commissione unitamente a una dichiarazione che illustra in che modo le revisioni proposte porranno rimedio alla non conformità rispetto alle sue assegnazioni annuali di emissioni e, se del caso, in che modo ha dato seguito alle raccomandazioni della Commissione. Se il piano nazionale integrato per l'energia e il clima o la strategia nazionale a lungo termine rimangono sostanzialmente invariati, lo Stato membro pubblica una motivazione che ne illustra le ragioni.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo in vigore

2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente **assiste** la Commissione nelle attività di valutazione di **tali** piani d'azione correttivi.

3. La Commissione **può formulare** un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e **può rivedere di conseguenza** il proprio piano d'azione correttivo.

Emendamento

2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente **e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 assistono** la Commissione nelle attività di valutazione di **eventuali** piani d'azione correttivi.

3. La Commissione **formula** un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e **rivede** il proprio piano d'azione correttivo. **Se lo Stato membro interessato non dà seguito alla raccomandazione o a una parte considerevole di essa, tale Stato membro fornisce alla Commissione una giustificazione.**

3 bis. I piani d'azione correttivi e i pareri della Commissione, nonché le risposte e le giustificazioni trasmesse dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 3, sono accessibili al pubblico.

3 ter. In sede di aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri fanno riferimento ai rispettivi piani d'azione correttivi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e agli eventuali pareri emessi dalla Commissione a norma del presente articolo, ove opportuno.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO₂ equivalenti, per gli anni pertinenti.

Emendamento

«2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 **o tra il 2026 e il 2030**, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO₂ equivalenti, per gli anni pertinenti.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 11 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(7) è inserito l'articolo seguente:

soppresso

Articolo 11 bis

Riserva supplementare

1. È istituita una riserva supplementare nel registro dell'Unione se, entro il 2030, l'Unione avrà ridotto le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), e tenendo conto del limite massimo del contributo degli assorbimenti netti.

2. Gli Stati membri che decidono di non contribuire né beneficiare della riserva supplementare notificano la loro decisione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La riserva supplementare consiste negli assorbimenti netti che gli Stati membri partecipanti hanno generato nel periodo 2026-2030, eccedentari rispetto ai rispettivi obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/841, al netto di entrambi i seguenti elementi:

a) qualunque flessibilità utilizzata a norma degli articoli da 11 a 13 ter del regolamento (UE) 2018/841;

b) le quantità prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui venga costituita una riserva supplementare a norma del paragrafo 1, uno Stato membro partecipante può beneficiarne se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030;

b) lo Stato membro abbia esaurito le flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

c) lo Stato membro abbia fatto massimo uso degli assorbimenti netti a norma dell'articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell'allegato III; nonché

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

d) *esso non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5.*

5. *Se uno Stato membro soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4, riceve dalla riserva supplementare una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza, da utilizzare per la conformità a norma dell'articolo 9.*

Se la quantità collettiva risultante, che dev'essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, supera la quantità assegnata alla riserva supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la quantità che dev'essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.

(**) *Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).*

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 15

Testo in vigore

Emendamento

7 bis) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Articolo 15

Articolo 15

Riesame

Riesame

1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell'economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

«1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell'economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi **e del regolamento (UE) 2021/1119.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo in vigore

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibrio tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo **complessivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030** e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) **n. 525/2013** al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell'Unione.

Emendamento

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibrio tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo **di neutralità climatica dell'Unione e agli obiettivi climatici intermedi dell'Unione a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (UE) 2021/1119** e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) **2018/1999** al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell'Unione.»;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 5 — punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Allineamento all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e degli Stati membri

1. Con l'adozione dell'atto legislativo che stabilisce il traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra:

- a) l'adeguatezza degli attuali obiettivi nazionali di cui all'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda il loro contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119 in modo efficace sul piano dei costi e giusto;

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

b) *un percorso di riduzione per ciascuno Stato membro delle emissioni di gas a effetto serra contemplato dal presente regolamento che sia compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica per ciascuno Stato membro al più tardi entro il 2050.*

2. *Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta proposte volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra per i settori contemplati dal presente regolamento. Tali proposte garantiscono una distribuzione equa ed efficace sotto il profilo dei costi degli sforzi di riduzione in tutta l'Unione sulla base dei percorsi di riduzione di cui al paragrafo 1, lettera b).»*

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 15 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

7 quater) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 ter

Accesso alla giustizia

1. *Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, il pubblico interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, comprese le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti e omissioni:*

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo in vigore

Emendamento

- a) *che non rispettano gli obblighi giuridici derivanti dagli articoli da 4 a 8 del presente regolamento; o*
- b) *che sono soggetti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999.*

Ai fini del presente paragrafo, un atto o un'omissione che non rispetta gli obblighi giuridici derivanti dall'articolo 4 o dall'articolo 8 comprende un atto o un'omissione in relazione a una politica o a una misura adottata ai fini dell'attuazione di tali obblighi, qualora tale politica o misura non apporti un contributo sufficiente a tale attuazione.

2. *Si ritiene che il pubblico interessato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 qualora:*

- a) *vanti un interesse sufficiente; o*
- b) *faccia valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.*

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente, compatibilmente con l'obiettivo di offrire ai membri del pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia e in conformità della convenzione di Aarhus. A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del presente paragrafo.

3. *I paragrafi 1 e 2 non escludono la possibilità di poter esperire un ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.*

4. *Gli Stati membri provvedono a mettere facilmente a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.»*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 43**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 7 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Parere scientifico sui settori di cui al regolamento sulla condivisione degli sforzi e alla normativa europea sul clima

In linea con il mandato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1119, il comitato consultivo scientifico europeo per i cambiamenti climatici è invitato, di propria iniziativa, a fornire pareri scientifici e a pubblicare relazioni sulle traiettorie del regolamento sulla condivisione degli sforzi e della normativa europea sul clima, sui livelli annuali di emissione e sulle flessibilità, nonché sulla loro coerenza con gli obiettivi climatici, in particolare al fine di informare qualsiasi successiva revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi e della normativa europea sul clima. La Commissione tiene debitamente conto del parere del comitato consultivo o fornisce una giustificazione pubblica dei motivi per cui non lo tiene in considerazione.»

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0233

Settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) *I**

Emendamenti (*) del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 — C9-0320/2021 — 2021/0201(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 493/24)

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 4 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

– *visti i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà,*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 **per quanto riguarda l'ambito di applicazione**, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri **per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035** nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura **e dell'agricoltura**, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 semplificando le norme **di comunicazione e conformità e** stabilendo gli obiettivi degli Stati membri **dal 2026 al 2030** nel settore dell'uso del suolo, **del cambiamento di uso del suolo e** della silvicoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(*) I riferimenti a «cp» nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0161/2022).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi») ⁽³⁶⁾. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

⁽³⁶⁾ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («accordo di Parigi») ⁽³⁶⁾. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. **Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 nell'ottica di colmare il divario in termini di ambizioni, in linea con i risultati del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse**

circostanze nazionali. La revisione del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF) rappresenta un'opportunità unica per contribuire a rafforzare l'azione dell'Unione per il clima prima della 27^a sessione della conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC in Egitto.

⁽³⁶⁾ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Le azioni e le politiche dell'Unione sono state finora insufficienti per arrestare la perdita di biodiversità e conseguire gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità per il 2020. Nella relazione «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile», l'Agenzia europea dell'ambiente osserva che l'Europa continua a perdere biodiversità a un ritmo allarmante e molti obiettivi politici concordati non saranno raggiunti. Dalle valutazioni relative alle specie e agli habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat emerge uno stato di conservazione prevalentemente insoddisfacente per il 60 % delle specie e per il 77 % degli habitat ^(1bis). Secondo una relazione del 2021 a cura del Centro comune di ricerca, rimangono solamente 4,9 milioni di ettari di foreste primarie e antiche in Europa — essenziali per preservare la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici — pari al 3 % soltanto della superficie forestale totale dell'Unione e all'1,2 % della sua massa terrestre ^(1ter).

^(1bis) AEA, «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», pag. 74.

^(1ter) Barredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. e Janouskova, K., *Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe (Mappatura e valutazione delle foreste primarie e antiche in Europa)*, EUR 30661 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) *Benché la copertura arborea stia aumentando, la capacità delle foreste dell'Unione di eliminare il carbonio è in netto calo dal 2015 e questa tendenza è destinata a continuare. Fino al 2015 il settore del suolo dell'Unione era in grado di assorbire circa il 7 % delle emissioni totali dell'UE (circa 300 Mt di CO₂ equivalente) ^(1bis). Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ^(1ter), entro il 2030 lo stesso settore assorbirà il 40 % in meno di CO₂ equivalente (con un calo nel 2030 a 185 Mt) ^(1quater). Questa recente diminuzione del carbonio stoccato è in parte dovuta a un aumento degli abbattimenti. Inoltre, i cambiamenti climatici potrebbero ridurre il potenziale di stoccaggio del carbonio delle foreste europee di 180 Mt di CO₂ su base annua dal 2021 al 2030 a causa di perturbazioni, diminuendo così di oltre il 50 % i pozzi forestali netti previsti ^(1quinquies).*

^(1bis) Relazione dell'AEA n. 6/2019.

^(1ter) AEA, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendenze e proiezioni relative alle emissioni totali di gas a effetto serra in Europa) (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3>).

^(1quater) AEA, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendenze e proiezioni relative alle emissioni totali di gas a effetto serra in Europa) (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3>).

^(1quinquies) Seidl, R.; Schelhaas, M.-J.; Rammer, W.; Verkerk, P. J. (2014): Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage (Aumento delle perturbazioni forestali in Europa e relativo impatto sullo stoccaggio di carbonio). In: nature climate change 4 (9), pagg. 806–810. DOI: 10.1038/nclimate2318.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) *Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione delinea una nuova strategia quale primo passo verso la trasformazione dell'Unione in un'economia sostenibile a livello ambientale, neutra dal punto di vista delle emissioni di carbonio, libera da sostanze tossiche e completamente circolare, nel rispetto dei limiti del pianeta, entro il 2050. Il Green Deal europeo mira altresì a rafforzare gli sforzi compiuti a livello mondiale per attuare l'approccio «One Health», che riconosce il legame intrinseco tra la salute umana, la salute animale e un ambiente sano e resiliente, nonché a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica come pure degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) *La relazione speciale in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, a cura del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ha riscontrato che gli oceani svolgono un ruolo fondamentale nell'assorbimento e nella redistribuzione del biossido di carbonio (CO₂) di origine naturale e antropica e del calore, nonché nel sostegno agli ecosistemi.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) **Affrontare** le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione «Il Green Deal europeo», adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 ⁽²⁸⁾. La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere **economico** dei cittadini dell'Unione.

⁽²⁸⁾ COM(2019)0640.

Emendamento

- (2) **Adottare un approccio olistico per affrontare** le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi **in modo equo e inclusivo, senza lasciare indietro nessuno**, sono gli elementi centrali della comunicazione «Il Green Deal europeo» adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 ⁽²⁸⁾. **È pertanto necessario garantire che le misure adottate per conseguire gli obiettivi del presente regolamento tengano conto del principio «non arrecare un danno significativo» e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio ^(28bis), tenendo altresì presenti i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.** La necessità e il valore del Green Deal europeo, **come pure l'esigenza di garantirne un'attuazione sostenibile**, non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute, **sulla coesione sociale** e sul benessere dei cittadini dell'Unione.

⁽²⁸⁾ COM(2019)0640.

^(28bis) **Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 9**Proposta di regolamento****Considerando 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» rafforza l'ambizione dell'Unione in merito alla tutela e al ripristino della biodiversità e al buon funzionamento degli ecosistemi. Prove scientifiche, relazioni e raccomandazioni in materia di zoonosi e pandemie, tra cui la relazione risultante dal seminario dell'IPBES sulla perdita di biodiversità e sulle pandemie e la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 6 luglio 2020 dal titolo «Preventing the next pandemic — Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission» (Prevenire la prossima pandemia — malattie zoonotiche e come interrompere la catena di trasmissione), hanno dimostrato l'importanza di arrestare la perdita di biodiversità e di applicare in maniera completa il principio «One Health» nell'elaborazione delle politiche, rispecchiando l'interconnessione tra la salute umana, gli animali e l'ambiente e la necessità urgente di profondi cambiamenti in tutta la società.*

Emendamento 10**Proposta di regolamento****Considerando 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) *L'8° programma di azione per l'ambiente mira ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sulle energie rinnovabili, resiliente e competitiva in modo giusto, equo e inclusivo, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, anche, tra l'altro, bloccando e invertendo la perdita di biodiversità. Esso riconosce che un ambiente sano è alla base del benessere di tutte le persone, un ambiente in cui la biodiversità è conservata e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, conducendo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno sottolineato che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere. L'8° programma di azione per l'ambiente definisce l'integrazione di genere in tutte le politiche climatiche e ambientali, anche attraverso l'inserimento di una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche, quale condizione indispensabile e favorevole per il conseguimento degli obiettivi prioritari del programma, richiedendo l'impegno della Commissione, degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e dei portatori di interessi, ove opportuno.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 ⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

(3) Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 ⁽²⁹⁾, **mentre il Parlamento europeo ha chiesto di ridurre entro il 2030 le emissioni lorde di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia dell'Unione di almeno il 60 % rispetto ai livelli del 1990.**

⁽²⁹⁾ https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Ridurre le emissioni di metano è fondamentale per il conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C entro la fine del secolo. Secondo una relazione del 2021 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), un'azione tempestiva tesa ad abbattere le emissioni di metano potrebbe ridurre di 0,3 °C l'aumento della temperatura globale entro il 2045. Per l'Unione è dunque urgentemente necessario adottare un obiettivo di riduzione e misure di accompagnamento vincolanti per ridurre rapidamente le emissioni di metano provenienti da tutte le fonti, comprese quelle biogeniche.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo **della neutralità climatica** in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, **compresi** il settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura**. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. **Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.**

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽³¹⁾ **Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).**

Emendamento

- (4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo **di raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione** in tutti i settori dell'economia **al più tardi entro il 2050, e di conseguire successivamente emissioni negative**. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, **compreso** il settore **LULUCF. Al fine di garantire che vengano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, il** contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (4 bis) **Sin dall'inizio del periodo di riferimento, ossia il 1990, il settore LULUCF costituisce un importante pozzo di assorbimento del carbonio. Dal 1990 a questa parte, nell'Unione la sola silvicoltura ha sequestrato circa 400 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'anno.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) *La costruzione di nuove infrastrutture di trasporto è necessaria per migliorare i collegamenti tra le zone urbane, da un lato, e le zone rurali e remote in tutta l'Unione e tra gli Stati membri, dall'altro. Tuttavia, tale costruzione può, al tempo stesso, contribuire all'artificializzazione dei terreni che, a sua volta, può ridurre la capacità del suolo di assorbire i gas a effetto serra. Tale uso del suolo dovrebbe essere preso in considerazione in termini di potenziale di riduzione delle emissioni e del suo impatto climatico, tenendo conto nel contempo della necessità di mantenere un equilibrio tra la dimensione economica, sociale e ambientale. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a garantire che la pianificazione, l'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture dei trasporti e del turismo contribuiscano al conseguimento sostenibile degli obiettivi del presente regolamento, nonché ad assicurare una buona manutenzione delle infrastrutture esistenti e un uso efficiente del suolo dal punto di vista climatico, in particolare nelle reti di trasporto stradale.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) Al fine di **contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990**, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel** periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura**, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento

- (5) Al fine di **garantire che il settore LULUCF apporti un contributo sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE al più tardi entro il 2050 e alla finalità di raggiungere emissioni negative in seguito**, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore **LULUCF almeno fino al 2050, partendo con il** periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾), con l'obiettivo **intermedio** di **almeno** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030, **conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119**. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore **LULUCF**, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di **ripristino e** gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità. **Laddove gli Stati membri siano disposti a superare i propri obiettivi, è opportuno incoraggiarli a procedere in tal senso.**

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 18**Proposta di regolamento****Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La deforestazione e il degrado forestale contribuiscono alla crisi climatica globale in quanto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici dell'area colpita e ne riducono in modo sostanziale la biodiversità. Fermare e invertire la deforestazione, come hanno ribadito i leader dell'UE in occasione della COP26 di Glasgow, è dunque di importanza vitale nella lotta ai cambiamenti climatici. La proposta della Commissione che vieta l'importazione e l'esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (COM(2021)0366) costituisce pertanto un incentivo importante per rafforzare ulteriormente i proprietari europei di foreste nella gestione forestale sostenibile e nella lotta alla deforestazione.

Emendamento 19**Proposta di regolamento****Considerando 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) È opportuno introdurre disposizioni in materia di mappatura e monitoraggio, sia sul campo che mediante telerilevamento, per imporre agli Stati membri di disporre di informazioni geolocalizzate in modo da individuare aree prioritarie che abbiano potenzialità di ripristino e che possano contribuire all'azione per il clima. Inoltre, nel quadro di un miglioramento generale del monitoraggio, della comunicazione e della verifica, i lavori si concentreranno anche sull'armonizzazione e sul perfezionamento delle banche dati di attività e fattori di emissione per migliorare gli inventari dei gas a effetto serra.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) Il comparto di carbonio organico nel suolo e quello di carbonio costituito da legno morto, che alimentano di conseguenza in gran parte il serbatoio di carbonio nel suolo, sono particolarmente importanti per alcune categorie di rendicontazione, dal punto di vista sia dell'azione per il clima che della protezione della biodiversità. Esistono prove empiriche per dimostrare che il legno morto, sotto forma di detriti legnosi grossolani, funge da pozzo di assorbimento del carbonio al pari dei prodotti legnosi, contribuendo inoltre alla creazione di un serbatoio terrestre di carbonio nel suolo forestale, che impedisce la mineralizzazione in CO₂; entrambi questi meccanismi dovrebbero essere adeguatamente considerati nell'ambito della rendicontazione. Le ricerche confermano ulteriormente i modelli globali segnalati per la distribuzione verticale del carbonio organico nelle superfici boschive per quanto riguarda le foreste europee; secondo tali modelli, il 55-65 % circa del carbonio viene immagazzinato nello strato superiore di 30 cm del suolo, mentre il restante 40 % è stoccato più in profondità, fino a 1 m, in particolare nel caso di suoli organici. Il regolamento dovrebbe essere modificato a tale riguardo.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di «correzione tecnica». All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto **del cambiamento di** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di «correzione tecnica», **soggetto a una revisione scientifica indipendente**. All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto **della migliore accuratezza nella** metodologia **utilizzata** sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *Nella relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha fornito le più recenti evidenze scientifiche sull'erosione mondiale in corso della biodiversità. La perdita di biodiversità accelera i cambiamenti climatici e aggrava sensibilmente la vulnerabilità nei loro confronti. L'11 ottobre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la Commissione ad approvare la dichiarazione di Kunming a nome dell'Unione, la quale si è così impegnata a invertire l'attuale perdita di biodiversità e a garantire che quest'ultima segua un percorso volto al ripristino entro il 2030 al più tardi. Foreste e suoli sani sono estremamente importanti per la biodiversità ma anche per la purificazione di acqua e aria, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e la fornitura di prodotti legnosi durevoli ottenuti in modo sostenibile. La nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 e la strategia dell'UE per il suolo per il 2030 hanno entrambe riconosciuto la necessità di tutelare e migliorare la qualità delle foreste e degli ecosistemi del suolo nell'Unione e di incoraggiare pratiche di gestione sostenibile rafforzate che possano migliorare il sequestro del carbonio e potenziare la resilienza delle foreste e dei suoli alla luce della crisi legata al clima e alla biodiversità.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030 ⁽³³⁾, suggeriva di **combinare le** emissioni di gas a effetto serra **dell'agricoltura diverse dalla CO₂ con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.**

⁽³³⁾ COM(2020) 562 final.

Emendamento

- (7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030 ⁽³³⁾, suggeriva **diversi percorsi e opzioni strategiche per raggiungere l'obiettivo climatico più ambizioso dell'Unione per il 2030. Poneva in evidenza che il conseguimento della neutralità climatica richiederà un considerevole potenziamento dell'azione dell'Unione in tutti i settori dell'economia. I progressi compiuti in un settore non dovrebbero compensare la mancanza di progressi in altri settori. La priorità dovrebbe essere quella di fermare il rilascio di emissioni fossili. Inoltre, gli assorbimenti di gas a effetto serra attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio sono fragili e potenzialmente reversibili, il che determina una maggiore incertezza nella misurazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore del suolo rispetto ad altri settori. Il rischio di inversione degli assorbimenti attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio è ulteriormente aggravato dai cambiamenti climatici. La scienza sul clima mostra anche che la risposta ai cambiamenti climatici in relazione alle emissioni e agli assorbimenti è asimmetrica, il che significa che una tonnellata di gas a effetto serra emessa nell'atmosfera non può essere paragonata a una tonnellata di gas a effetto serra assorbita ^(33bis). Sussistono altresì differenze tra i gas a effetto serra di breve durata, come il metano, e il biossido di carbonio che può rimanere nell'atmosfera fino a 1 000 anni. Pertanto, l'obiettivo di potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali di assorbimento del carbonio dovrebbe essere perseguito in maniera rigorosamente distinta dall'obiettivo di ridurre rapidamente e drasticamente le emissioni di gas a effetto serra generate da altri settori, tra cui le emissioni agricole diverse dalla CO₂.**

⁽³³⁾ COM(2020)0562.

^(33bis) Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. et al. Asymmetry in the climate-carbon cycle response to positive and negative CO₂ emissions (Asimmetria nella risposta del ciclo clima-carbonio alle emissioni positive e negative di CO₂). Nature Climate Change 11, pagg. 613-617 (2021).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) **Il settore del suolo potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante **ancorarlo** a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore **all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035**. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO₂ siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.**

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento

(8) **Si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. Le previsioni indicano inoltre che i settori inerenti al pilastro del suolo contribuiranno diversamente all'obiettivo della neutralità climatica. Nello specifico, le terre coltivate, i pascoli e le zone umide sono attualmente responsabili di emissioni nette di gas a effetto serra, ma possono diventare una fonte di assorbimento netto di gas a effetto serra, in particolare attraverso il potenziamento dell'agroforestazione, dell'agricoltura biologica e del ripristino di zone umide e torbiere. È quindi particolarmente importante **ancorare ciascun settore** a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore **all'intento di garantire un equo contributo di tutti verso tale obiettivo**. Sulla base di tali piani, e **dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni fornite dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto nel regolamento (UE) 2021/1119**, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi e misure specifici per garantire un'equa condivisione degli oneri tra tutti i settori del suolo e gli Stati membri.**

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 25**Proposta di regolamento****Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Le torbiere rappresentano la maggior riserva terrestre di carbonio organico ma, se si essicano, potrebbero diventare una potenziale fonte di gas a effetto serra, alimentando la crisi climatica. A livello globale, le torbiere drenate emettono ogni anno circa 2 Gt di biossido di carbonio, corrispondenti al 5 % circa delle emissioni antropogeniche. Pertanto, il miglioramento della gestione e della tutela delle torbiere dovrebbe essere considerato prioritario per aumentare l'assorbimento dei gas a effetto serra e contribuire in tal modo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla protezione della biodiversità e del suolo dall'erosione.

Emendamento 26**Proposta di regolamento****Considerando 8 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Le foreste offrono importanti vantaggi per la biodiversità, la stabilizzazione del suolo, la purificazione di aria e acqua, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e, potenzialmente, la fornitura di prodotti legnosi di lunga durata. Tuttavia, la natura e la funzione delle foreste è estremamente variabile in tutta l'Unione, in particolare da nord, dove la produzione di legname è più diffusa, a sud, dove la conservazione del suolo è una priorità e altri tipi specifici di foreste multifunzionali, come la foresta mediterranea o dehesa, hanno spesso bisogno di specifiche misure di conservazione ed ecologiche e lunghi periodi di tempo per l'assorbimento della CO₂ da parte dei pozzi. Tali foreste mediterranee sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di impatti diretti, come la siccità o il deperimento delle foreste indotto dalla temperatura o l'evoluzione dell'aridità. In tale contesto, un indice di aridità dovrebbe essere utilizzato come uno degli strumenti necessari per rafforzare la resilienza delle foreste dell'Unione.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) Nell'attuazione del presente regolamento occorre tenere conto dell'articolo 349 TFUE, che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche per via della loro superficie ridotta, dell'insularità, della lontananza dalle regioni continentali, della topografia e del clima difficili e della dipendenza economica da un modesto numero di prodotti, fattori che limitano fortemente il loro sviluppo e generano notevoli costi aggiuntivi in molti ambiti, segnatamente in quello dei trasporti. Gli sforzi e gli obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra, definiti per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche (Portogallo, Spagna e Francia), dovrebbero essere adattati alla difficile realtà di queste regioni, bilanciando gli obiettivi ambientali con gli elevati costi sociali e considerando che circa l'80 % della biodiversità dell'Unione è presente in tali regioni. Tali Stati membri dovrebbero pertanto coinvolgere le autorità delle regioni ultraperiferiche nell'elaborazione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, garantendo una transizione giusta.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

- (10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali **necessitano di incentivi diretti per** immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. **Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per** il sequestro del carbonio **nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio.** Si tratta di incentivi **e modelli imprenditoriali che miglioreranno** la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, **oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero** essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. **I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.**

Emendamento

- (10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori, **proprietari terrieri e di foreste** o gestori forestali **dovrebbero essere incoraggiati a** immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano, **dando priorità agli approcci basati sugli ecosistemi e alle pratiche rispettose della biodiversità, come le pratiche forestali vicine alla natura, la proforestazione, il ripristino degli stock di carbonio nelle foreste, l'espansione della copertura agroforestale,** il sequestro del carbonio **nel suolo e il ripristino delle zone umide, nonché altre soluzioni innovative.** Si tratta di incentivi **che dovrebbero altresì migliorare** la mitigazione dei cambiamenti climatici **e la riduzione complessiva delle emissioni in tutti i settori concernenti la** bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. **I prodotti legnosi di lunga durata ottenuti in modo sostenibile e i prodotti di stoccaggio del carbonio a base biologica possono contribuire alla bioeconomia circolare fungendo da sostituti delle opzioni a base fossile, tuttavia il potenziale riguardo a tali prodotti in termini di stoccaggio del carbonio è determinato dalla loro durata di vita. Il vantaggio di utilizzare il legno per sostituire energie concorrenti o materiali con un'impronta di carbonio più elevata dipende anche dai metodi di raccolta, dal trasporto e dalla trasformazione.** Pertanto, **potrebbero** essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio **solo se questi sono di lunga durata, hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio sulla base di una valutazione del ciclo di vita che comprenda altresì l'impatto sull'uso del suolo e sul cambiamento dell'uso del suolo associato all'aumento della raccolta, e a condizione che i dati disponibili siano basati sulla scienza, trasparenti e verificabili. La Commissione deve tenere conto della necessità che il ciclo di vita di tali prodotti non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune (PAC) e di altri programmi dell'Unione possono già sostenere gli approcci basati sul sequestro di carbonio e sul rispetto della biodiversità nelle foreste e nei terreni agricoli. Per fornire il sostegno finanziario necessario e su misura ai proprietari o gestori di terreni e foreste al fine di conseguire gli obiettivi LULUCF più ambiziosi, è necessario mobilitare i piani strategici della PAC e altre fonti di finanziamento pubbliche o private.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Al fine di garantire un progresso continuo verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri che non rispettano i propri obiettivi annuali per due anni consecutivi dovrebbero rivedere i loro piani nazionali per l'energia e il clima e la strategia nel lungo termine per garantire che vengano adottate misure aggiuntive per incrementare tutti i pozzi e serbatoi e per ridurre la vulnerabilità del terreno alle perturbazioni naturali.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) Al fine di preservare e rafforzare la coerenza sociale, il Green Deal europeo deve essere attuato in modo economicamente sostenibile e socialmente sensibile così da garantire una transizione equa e giusta che non lasci indietro nessuno e promuova la parità di genere. Il maggior livello di ambizione nei settori dell'uso del suolo e della silvicoltura può comportare conseguenze sociali, occupazionali ed economiche. Può inoltre creare opportunità relative a nuovi posti di lavoro di qualità e fornire incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente. È dunque importante anticipare l'impatto delle politiche sui posti di lavoro e i relativi risultati con valutazioni d'impatto sull'occupazione, come stabilito ad esempio attraverso la guida di riferimento dell'ILO per la valutazione d'impatto sull'occupazione, nonché garantire una transizione giusta per i settori dell'uso del suolo e della silvicoltura affinché diventino più sostenibili, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile, sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione, a beneficio dei gestori forestali e del territorio, degli agricoltori, dei lavoratori, dell'ambiente e più in generale della società. Le politiche nazionali dovrebbero tenere debitamente conto di tali aspetti.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quinquies) Il potenziale per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi è determinato dalla loro durata, che può variare da qualche giorno per un volantino fino a decenni o persino centinaia di anni per una costruzione in legno. Benché un prodotto legnoso rappresenti di fatto una riserva di carbonio, il vantaggio effettivo derivante dall'abbattimento di un albero dipende dalla durata di vita del prodotto ottenuto, che deve essere confrontata con quella che avrebbe avuto il legno nell'ecosistema se l'albero non fosse stato abbattuto.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 sexies) La definizione di paludicoltura dovrebbe essere ulteriormente discussa per effettuare una rapida transizione verso attività agricole più rispettose del clima su suoli organici, arrestare il drenaggio e ripristinare il livello idrico naturale.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 10 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 septies) In linea con l'obiettivo dell'Unione di un'occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050, si dovrebbe evitare la conversione di terreni naturali e agricoli in zone edificate. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero introdurre nei loro piani regolatori misure intese a compensare qualsiasi riduzione dei terreni derivante dall'urbanizzazione.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Tenuto conto delle specificità del settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura** in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

(11) Tenuto conto delle specificità del settore **LULUCF** in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio **a un prezzo minimo** e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o **ai** cambiamenti climatici nel settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura**. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per **ridurre** la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura**.

Emendamento

- (12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o **alle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai** cambiamenti climatici nel settore **LULUCF, a fronte dell'impossibilità di prevedere o evitare tali fenomeni, in particolare mediante l'attuazione di misure di adattamento**. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione **e abbiano dimostrato che l'eccedenza rimanente sia direttamente collegata all'impatto delle perturbazioni naturali o delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici**, che mettano in atto misure adeguate per **aumentare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità, abbiano ridotto** la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni, e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore **LULUCF**.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

- (13) Insieme alla fissazione di obiettivi nazionali annuali vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il 108 % del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati nell'anno in questione sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata nell'anno successivo dallo Stato membro.

Emendamento

- (13) Insieme alla fissazione di obiettivi nazionali annuali vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il 108 % del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati nell'anno in questione sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata nell'anno successivo dallo Stato membro. **La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie conformemente ai trattati per garantire il rispetto da parte degli Stati membri delle disposizioni di cui al presente regolamento.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il controllo pubblico e l'accesso alla giustizia costituiscono una parte essenziale dei valori democratici dell'Unione e uno strumento per salvaguardare lo Stato di diritto. La società civile svolge una funzione essenziale di controllo negli Stati membri e fornisce un sostegno importante per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per tutelare i loro diritti e opporsi alle violazioni dell'attuazione del presente regolamento a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alla giustizia ai cittadini e alle organizzazioni non governative. Al fine di garantire che tale diritto possa essere esercitato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno aggiungere al presente regolamento un articolo relativo all'accesso alla giustizia.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno **attribuire** alla Commissione **competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti** la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri. È **altresì opportuno** che **tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

(14) **Al fine di specificare le prescrizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno delegare** alla Commissione **il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento per quanto riguarda** la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri **per il settore LULUCF, nonché il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri e per la revisione da parte di esperti indipendenti, precisando criteri minimi per includere il monitoraggio della biodiversità nel sistema di monitoraggio del suolo e adottando una metodologia per valutare l'impatto delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016** ^(36 bis). **In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.**

^(36 bis) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In Europa gli inventari nazionali delle foreste sono utilizzati per fornire informazioni per le valutazioni dei servizi ecosistemici forestali. Il sistema di monitoraggio degli inventari delle foreste varia da un paese a un altro, poiché ogni paese dispone del proprio sistema d'inventario delle foreste dotato di una propria metodologia. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero armonizzare gli indicatori, la definizione e i diversi sistemi d'inventario e istituire un sistema di monitoraggio delle foreste coerente in tutta l'Unione.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030⁽³⁸⁾, la strategia «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente⁽³⁹⁾, la strategia forestale dell'UE⁽⁴⁰⁾, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴¹⁾ rivista, e la comunicazione della Commissione «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici⁽⁴²⁾» richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

⁽³⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).

⁽³⁹⁾ COM(2020)0381.

Emendamento

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati **e misurati** con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030⁽³⁸⁾, la strategia «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente⁽³⁹⁾, la strategia **dell'UE per il suolo**^(39 bis), **la strategia forestale dell'UE**⁽⁴⁰⁾, **la comunicazione della Commissione sui cicli del carbonio sostenibili**^(40 bis), **la strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia**^(40 ter), la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁽⁴¹⁾, e la comunicazione della Commissione «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici⁽⁴²⁾» richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione, **e a incentivare le sinergie tra le politiche dell'Unione in materia di clima e biodiversità**. Occorre migliorare il monitoraggio **satellitare e in loco** e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, **e sfruttando appieno strumenti già esistenti come l'indagine LUCAS (Land use/cover area statistical survey)** e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale. **In tale contesto, la Commissione dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri per applicare la metodologia di livello 3 dal 2026 in poi al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati, e continuare a lavorare sui dati geospaziali del sistema di informazione geografica (SIG) a livello dell'Unione.**

⁽³⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).

⁽³⁹⁾ COM(2020)0381.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione	Emendamento
(40) [...]	(39 bis) <i>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 — Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021)0699).</i>
(41) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).	(40) [...]
(42) COM(2021)0082.	(40 bis) <i>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Cicli del carbonio sostenibili (COM(2021)0800).</i>
	(40 ter) <i>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente (COM(2018)0673).</i>
	(41) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
	(42) COM(2021)0082.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	(16 bis) <i>Al fine di adempiere agli impegni assunti nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030 e della nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 per aggiungere nuove categorie del suolo a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione e a quelle disciplinate dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino.</i>

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I cambiamenti di origine antropica **previsti nell'uso dell'ambiente marino** e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, **influenzeranno** le emissioni di gas a effetto serra **e il loro sequestro**. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà **la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino** e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento

(17) I cambiamenti di origine antropica **relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra negli ecosistemi marini, costieri** e di acqua dolce **possono essere significativi, e si prevede che nel futuro varieranno a seguito dei cambiamenti nell'uso** tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura **richiesti** per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità. **Le zone umide costiere rivestono un interesse specifico per la biodiversità dell'Unione nonché per le regioni e gli ecosistemi ultraperiferici interessati dall'azione esterna dell'Unione e possono determinare un'importante riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come i cosiddetti ecosistemi di «carbonio blu»**. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà **l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di includere le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra dagli ecosistemi marini, costieri, comprese le zone umide deltizie**, e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi **e alle loro cause, e di applicare obiettivi specifici a tali emissioni e assorbimenti**, al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(17 bis) **Il regolamento LULUCF dovrebbe essere modificato per essere in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi e con l'esito del vertice climatico di Glasgow ed evitare doppi conteggi. Al contempo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i partner internazionali e i terzi a intervenire ulteriormente anche nel settore LULUCF nel contesto della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in altri contesti internazionali.**

Emendamento

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 47**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 — comma 1 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) gli impegni delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri pertinenti per adottare le misure necessarie ad aumentare gli assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031 in poi, al fine di contribuire all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e al raggiungimento di emissioni negative in seguito, come previsto nel regolamento (UE) 2021/1119;

Emendamento 48**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 — comma 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell'Unione entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, anche per le emissioni del settore agricolo diverse dalla CO₂”;

soppresso**Emendamento 49****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

soppresso

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- a) *fermentazione enterica;*
- b) *gestione del letame;*
- c) *risicoltura;*
- d) *suoli agricoli;*
- e) *incendi controllati delle savane;*
- f) *incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;*
- g) *calcinazione;*
- h) *applicazione di urea;*
- i) *altri fertilizzanti contenenti carbonio;*
- j) *altro.*";

Emendamenti 97 e 50cp2**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Emendamento

2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra **nel settore LULUCF** è di **almeno** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018. **Tale obiettivo è ulteriormente amplificato da misure e iniziative supplementari a livello dell'Unione volte a sostenere il sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Tali misure e iniziative, nonché la metodologia per il calcolo degli obiettivi e la distribuzione tra gli Stati membri, devono integrare il presente regolamento un anno dopo l'entrata in vigore della presente legislazione.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, **13** e 13 ter, in ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

Emendamento

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, in ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta atti **di esecuzione che stabiliscono** gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore **dei** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis **può** essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti **di esecuzione**. Al fine dei suddetti atti **di esecuzione**, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento

3. La Commissione adotta atti **delegati in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento stabilendo** gli obiettivi annuali **per il settore LULUCF** basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore **di almeno** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis **possono** essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri, **soggetta a una revisione da parte di esperti indipendenti a conferma della necessità e della proporzionalità della correzione tecnica basata sulla migliore accuratezza dei dati monitorati e comunicati**. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri **e per la revisione da parte di esperti indipendenti** è stabilito negli atti **delegati e messo a disposizione del pubblico**. Al fine dei suddetti atti **delegati**, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 108**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Laddove gli Stati membri siano disposti a superare i propri obiettivi, sono incoraggiati a procedere in tal senso.*

Emendamento 53**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Le istituzioni dell'Unione pertinenti e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello dell'UE e a livello nazionale, intese a continuare ad aumentare l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031 in poi, al fine di contribuire all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e al raggiungimento di emissioni negative in seguito, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119.*

Entro il 1° gennaio 2025, la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/1119, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta una proposta di modifica del presente regolamento, al fine di definire obiettivi per l'Unione e gli Stati membri in termini di assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura almeno per il 2035, 2040, 2045 e 2050.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035. Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.”;*

Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2024, sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima e dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999 entro tale data, e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'aumento degli assorbimenti netti dei gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide nell'ambito del presente regolamento e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura nell'ambito del regolamento (UE) 2018/842 e valuta se le tendenze attuali e le proiezioni future siano coerenti con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori, conformemente all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

Tale relazione include una valutazione d'impatto che esamina le varie opzioni, compresi gli obiettivi nazionali, per garantire un contributo equo di ciascun settore e di ciascuno Stato membro all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119, tenendo conto al contempo degli obiettivi della strategia aggiornata per la bioeconomia del 2018, della produzione alimentare locale sostenibile e della sicurezza alimentare, della strategia «Dal produttore al consumatore», della strategia sulla biodiversità e della prossima legislazione sul sistema alimentare sostenibile, valutando le sinergie e i compromessi derivanti dall'accelerazione della sostituzione dei combustibili fossili con prodotti a base biologica ed esaminando le ripercussioni fino al livello di azienda agricola.

A seguito di tale relazione, la Commissione presenta proposte legislative, ove lo ritenga opportuno, per garantire il contributo di tutti i settori conformemente all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 55**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Nell'adottare le misure volte al conseguimento degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto del principio «non arrecare un danno significativo» e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio ^(1bis), considerando al contempo i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. La Commissione formula orientamenti intesi a specificare norme e metodologie comuni per conseguire l'obiettivo di cui al presente paragrafo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri minimi per l'inclusione del monitoraggio della biodiversità nei sistemi di monitoraggio del suolo.*

^(1bis) *Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).*

Emendamento 57**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) *è inserito il seguente articolo 4 bis:*

«Articolo 4 bis

Sostegno finanziario e transizione giusta per rafforzare le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi nel settore LULUCF

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro... [quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la disponibilità e la coerenza di tutti gli strumenti di finanziamento dell'UE esistenti per rafforzare la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi nel settore LULUCF al fine di contribuire agli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis. Se del caso, in tale relazione la Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri su come modificare i loro piani strategici della PAC a norma dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per fornire il sostegno finanziario necessario e mirato ai proprietari o gestori di terreni e foreste allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis, attribuendo priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste, nei terreni agricoli nell'agroforestazione. Le raccomandazioni tengono conto della necessità di garantire il carattere permanente degli assorbimenti generati mediante tale sostegno finanziario e del rischio che questi siano rilasciati in qualsiasi momento nell'atmosfera, accidentalmente o intenzionalmente.

2. Laddove gli Stati membri utilizzino le entrate pubbliche generate dalla vendita all'asta delle quote di emissione dell'ETS dell'UE a norma della direttiva 2003/87/CE per sostenere le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi adottate dai proprietari o gestori di terreni e foreste allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis, è data priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli. I progetti sono selezionati sulla base di criteri comuni oggettivi, scientificamente fondati e trasparenti e ricompensano le pratiche i cui benefici climatici e ambientali sono scientificamente comprovati e che determinano un aumento sostenibile e a lungo termine del sequestro del carbonio nel suolo e nella biomassa, garantendo nel contempo benefici collaterali per la società.

3. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione adotta orientamenti per stabilire criteri comuni per la selezione dei progetti, basati, tra l'altro, sugli orientamenti esistenti adottati dalla Commissione. La Commissione consulta il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119, nonché la società civile e i pertinenti portatori di interessi, prima di adottare tali orientamenti.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una proposta legislativa, se del caso, per istituire un quadro normativo per la certificazione di assorbimenti di carbonio scientificamente solidi, sostenibili, affidabili e permanenti, anche mediante pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, che garantiscano l'integrità ambientale e rispettino i principi ecologici a favore della biodiversità.

5. Entro... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, gli Stati membri valutano l'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le categorie e i settori del suolo di cui all'articolo 2.»;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro predisporre e tenere una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

(3 ter) **all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

«1. Ciascuno Stato membro predisporre e tenere una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, **pubblicamente accessibili**, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 59**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo in vigore

4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.

Emendamento

(3 quater) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, **del carbonio nel suolo minerale e organico**, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.»

Emendamento 60**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(3 quinquies) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Entro un anno dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce un valore ricalibrato dello stock di carbonio per le principali categorie di foreste primarie e antiche dell'Unione nella categoria dei terreni forestali gestiti sulla base dei dati misurati.

La Commissione utilizza serie di dati fornite da progetti di ricerca conclusi o attualmente in corso per i tipi di foreste primarie e antiche pertinenti e utilizza altri strumenti dell'Unione per finanziare i progetti per i tipi di foreste che presentano lacune nei dati. Se del caso, potrà essere creato a tal fine un invito specializzato nell'ambito delle missioni dell'UE nel quadro di Orizzonte Europa relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 61**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 sexies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) all'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. La raccolta dei dati è ulteriormente migliorata dal monitoraggio armonizzato a livello dell'Unione dell'evoluzione del contenuto di carbonio organico nel suolo e dei fattori che incidono sulle condizioni del suolo e sui suoi stock di carbonio attraverso le indagini annuali LUCAS (Land use/cover area frame statistical survey) condotte dai servizi competenti della Commissione europea.»;

Emendamento 62**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 7 — lettera a**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

«Prodotti che stoccano carbonio»;

«Prodotti **sostenibili** che stoccano carbonio»;**Emendamento 63****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 7 — lettera b**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di **prodotti che stoccano carbonio, inclusi** prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, **sulla base delle** linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.»;

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, **a condizione che le metodologie per le nuove categorie siano scientificamente fondate, trasparenti, verificabili, evitino il doppio conteggio e si basino sulle** linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 64**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 7 — lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su requisiti e norme di contabilizzazione scientificamente solidi in termini di qualità della misurazione, norme di monitoraggio, protocolli di comunicazione e mezzi di verifica, che garantiscano l'integrità ambientale ed evitino impatti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi, e qualora le nuove linee guida IPCC siano state adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e compromessi in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e tutela della biodiversità dell'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio a base biologica, durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio, sulla base di una valutazione del ciclo di vita che comprenda altresì l'impatto sull'uso del suolo e sul cambiamento dell'uso del suolo associato all'aumento della raccolta, e a condizione che i dati disponibili siano scientificamente fondati, trasparenti e verificabili. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza il presente regolamento, garantendo nel contempo l'integrità ambientale, evitando il doppio conteggio e assicurando che le risorse naturali siano utilizzate e riciclate il più a lungo possibile e assegnate alle finalità più utili possibili in ogni fase. La Commissione tiene altresì conto della necessità di far sì che il ciclo di vita dei prodotti che stoccano carbonio non arrechi un danno significativo ad altri obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 65**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 9 — lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 11 — paragrafo - 1

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il seguente paragrafo - 1 è inserito prima del paragrafo 1:

«-1. Qualora ritenga che uno Stato membro non abbia raggiunto l'obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per due anni consecutivi, la Commissione formula raccomandazioni a tale Stato membro individuando misure supplementari adeguate nel settore LULUCF per porre rimedio a tale situazione. La Commissione rende pubbliche tali raccomandazioni. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.

Laddove siano formulate raccomandazioni a norma del primo comma, lo Stato membro interessato, entro sei mesi dalla ricezione delle stesse, modifica il proprio piano nazionale per l'energia e il clima e la propria strategia a lungo termine di cui agli articoli 3 e 15 del regolamento (UE) 2018/1999 al fine di adottare misure aggiuntive adeguate, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Commissione. Tali misure sono debitamente motivate e giustificate.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il piano nazionale per l'energia e il clima e la strategia a lungo termine rivisti, corredati di una dichiarazione che definisca le modalità con cui la revisione proposta porrà rimedio al mancato rispetto degli obiettivi annuali e in che modo le raccomandazioni della Commissione sono state tenute in considerazione.

Qualora lo Stato membro interessato non dia seguito alle raccomandazioni della Commissione, quest'ultima valuta la possibilità di adottare le misure necessarie conformemente ai trattati.»;

Emendamento 66**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 9 — lettera b**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

«1. **Uno** Stato membro può avvalersi:

a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e

«1. **Fatto salvo il paragrafo - 1, uno** Stato membro può avvalersi:

a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

b) al fine di rispettare **l'impegno assunto** a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui **agli articoli** 13 e 13 ter.

b) al fine di rispettare **gli impegni e gli obiettivi definiti** a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui **all'articolo** 13 e **del meccanismo di cui all'articolo** 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.»

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.»

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9 — lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

(b bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento **o un riporto** in conformità dell'articolo 12, **paragrafi 2 e 3**, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.

«2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, **paragrafo 2**, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 68**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 10 — lettera -a (nuova)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali **e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842**, detto Stato membro **può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro**. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno **assunto** a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.

«2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali **per il periodo dal 2021 al 2025, o in uno Stato membro gli assorbimenti netti di gas a effetto serra superino il suo obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3**, detto Stato membro **può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro dietro il pagamento, da parte dello Stato membro ricevente, di un contributo equivalente almeno alla media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta comune nell'anno per il quale si applica il trasferimento**. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno **e agli obiettivi definiti** a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.»;

Emendamento 69**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 10 — lettera b**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

«5. Gli Stati membri **possono utilizzare** i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per **affrontare i** cambiamenti climatici nell'Unione o in paesi terzi **e** informano la Commissione in merito **a qualsiasi azione di questo tipo intrapresa**.»

5. Gli Stati membri **utilizzano tutti** i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per **finanziare misure di mitigazione dei** cambiamenti climatici **e di adattamento ai medesimi nel settore LULUCF** nell'Unione o in paesi terzi, **compresi gli approcci basati sugli ecosistemi, tenendo conto del principio «non arrecare un danno significativo» e delle garanzie minime di salvaguardia di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852**. **Gli Stati membri** informano la Commissione in merito **all'utilizzo di tali proventi e alle azioni intraprese nelle relazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999**.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 70**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 11**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e

b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

Emendamento

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, **in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità, e per ridurre la vulnerabilità del terreno alle perturbazioni naturali;** e

a bis) lo Stato membro rispetti la direttiva 92/43/CEE (*) del Consiglio e la direttiva 2009/147/CE () del Parlamento europeo e del Consiglio; e**

b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.”;

Emendamento

3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, **e delle misure che intendono adottare per prevenire o attenuare simili effetti in futuro** per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati. **La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri.”;**

(*) *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).*

(**) *Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).*

Emendamenti 94 e 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 13

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 ter

Testo della Commissione

Articolo 13 ter

Meccanismo **di flessibilità** relativo **all'uso del suolo** per il periodo 2026-2030

1. Un meccanismo **di flessibilità relativo all'uso del suolo**, corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo **di flessibilità** è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

Emendamento

Articolo 13 ter

Meccanismo relativo **alle perturbazioni naturali** per il periodo 2026-2030

1. Un meccanismo corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 **per tenere conto dell'impatto delle perturbazioni naturali, a condizione che tali perturbazioni naturali non avrebbero potuto essere anticipate o prevenute, in particolare mediante l'attuazione di misure di adattamento**, previo rispetto dell'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi **della flessibilità** di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro **interessato ha il diritto di compensare le emissioni in eccesso** a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro abbia **incluso nel** suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, **presentato** a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, **misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri**, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;

b) lo Stato membro abbia esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842;

c) nel periodo dal 2026 al 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione **[di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti]**.

Emendamento

2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi **del meccanismo** di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro **può ricorrere al meccanismo definito nel presente articolo** a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-a) lo Stato membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto che il risultato positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni naturali calcolato a norma dell'allegato VI; la Commissione rende disponibile al pubblico le prove presentate dagli Stati membri e può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate;

a) lo Stato membro abbia **effettivamente rivisto il** suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima **e la strategia a lungo termine** a norma dell'articolo 11, paragrafo - 1, **e abbia adottato nuove misure per aumentare tutti i pozzi e serbatoi terrestri in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità**, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali **e l'impatto del cambiamento climatico;**

b) lo Stato membro abbia esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842;

b bis) lo Stato membro rispetti le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; and

c) nel periodo dal 2026 al 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione **ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dopo aver esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera c), la Commissione determina se includere il 20 % degli assorbimenti netti non riportati dagli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 sulla base dell'impatto dei disturbi naturali e applicando le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro nell'allegato II bis del presente regolamento e non può superare il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030.

5. *Gli Stati membri presentano alla Commissione prove sull'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione dei pozzi rimanenti contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro interessato, di cui all'allegato II bis, e fino all'importo totale della compensazione inutilizzata da altri Stati membri, di cui all'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.;*

Emendamento

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera c), la Commissione determina se includere il 20 % degli assorbimenti netti non riportati dagli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 sulla base dell'impatto dei disturbi naturali e applicando le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro nell'allegato II bis del presente regolamento e non può superare il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030.

5. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo pari a **178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente** disponibile **a titolo del meccanismo**, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

5 bis. Gli Stati membri possono compensare i pozzi o gli assorbimenti netti contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri all'articolo 4, paragrafo 2, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030, fino al quantitativo massimo di 50 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, per l'intera Unione, di compensazione non utilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo 2021-2025, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che tali Stati membri:

a) abbiano esaurito ogni altro strumento di flessibilità a loro disposizione a norma dell'articolo 12 del presente regolamento, dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 e del paragrafo 3 del presente articolo;

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- b) abbiano trasmesso alla Commissione prove sufficienti riguardo all'impatto delle perturbazioni degli ecosistemi causate dai cambiamenti climatici che comportano emissioni in eccesso o riducono gli assorbimenti netti in un modo che sfugge al loro controllo e che non avrebbe potuto essere previsto o prevenuto, in particolare attuando misure di adeguamento sufficienti a garantire la resilienza della zona colpita ai cambiamenti climatici. La Commissione rende disponibile al pubblico le prove trasmesse dagli Stati membri e può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate;
- c) abbiano incluso nel loro piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche volte a garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, nonché a ridurre la vulnerabilità del suolo alle perturbazioni naturali causate dai cambiamenti climatici;
- d) nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, nell'Unione la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dopo aver esaurito ogni altro strumento di flessibilità a sua disposizione a norma dell'articolo 12, sia negativa.

Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo massimo di compensazione disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

5 ter. Entro ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento adottando una metodologia per valutare l'impatto delle perturbazioni degli ecosistemi causate dai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 5 bis, lettera b).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 72**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 14**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quater

Testo della Commissione

Articolo 13 quater

Governance degli obiettivi

Se nel 2032 **la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra** di uno Stato membro **dimostra che essi superano i suoi obiettivi annuali** per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, **tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter**, si applica la seguente misura:

un importo pari all'importo in tonnellate di CO₂ equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.”;

Emendamento

Articolo 13 quater

Governance degli obiettivi

Se, **a seguito del riesame completo svolto dalla Commissione nel 2032 conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione ritiene che gli obiettivi e gli impegni** di uno Stato membro **a norma dell'articolo 4 non siano rispettati** per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, si applica la seguente misura:

un importo pari all'importo in tonnellate di CO₂ equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra **per tali categorie del suolo** comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

Qualora ritenga che gli Stati membri non rispettino il presente regolamento, la Commissione adotta le misure necessarie conformemente ai trattati.

Emendamento 73**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 14 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(14 bis) è inserito il seguente articolo 13 quinquies:

«Articolo 13 quinquies

Cooperazione internazionale

Laddove uno Stato membro decida di autorizzare l'uso dei crediti di carbonio dal settore LULUCF per la compensazione da parte degli enti pubblici o privati, anche in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 4, l'importo degli assorbimenti trasferiti o utilizzati dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi annuali di suddetto Stato membro come definito nell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 74**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 15**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

«1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

- a) considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;
 - b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;
 - c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.
- La relazione comprende, se del caso, dettagli **in merito all'intenzione di utilizzare gli** strumenti di flessibilità di cui **all'articolo 11** e relativi importi, o **sull'utilizzo** di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.»

Emendamento

«1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

- a) considerazioni e **possibili** compromessi riguardo politiche e misure **con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli previsti nell'8° programma d'azione per l'ambiente e nelle strategie dell'UE sulla biodiversità e per la bioeconomia;**
 - a bis) le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 4 bis;**
 - b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, **comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità dei terreni alle perturbazioni naturali e al clima;**
 - c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.
- Tale** relazione comprende, se del caso, dettagli **sull'intenzione di avvalersi degli** strumenti di flessibilità di cui **all'articolo 11** e i relativi importi, o **sull'utilizzo** di tali strumenti di flessibilità e relativi importi. **Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico in un formato facilmente accessibile.**

La relazione di conformità è basata su serie di dati annuali, comprese le informazioni ottenute da sistemi di monitoraggio del suolo quali le indagini LUCAS, utilizzando campioni di almeno 30 cm di profondità e integrando tutti i parametri pertinenti che incidono sulle potenzialità del suolo in fatto di sequestro del carbonio.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 75**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 16 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) è inserito il seguente articolo 15 bis:**«Articolo 15 bis****Accesso alla giustizia**

1. *Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, il pubblico interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare il mancato rispetto degli obblighi giuridici previsti dagli articoli da 4 a 10.*

2. *Il pubblico interessato ha accesso alla procedura di ricorso di cui al paragrafo 1 qualora:*

- a) abbia un interesse sufficiente; o*
- b) faccia valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.*

L'interesse sufficiente è determinato dagli Stati membri, coerentemente con l'obiettivo di concedere al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia e in conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del presente paragrafo.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non escludono la possibilità di poter esperire un ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

4. Gli Stati membri provvedono a mettere facilmente a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.»;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 17

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17) è inserito il seguente articolo 16 bis:

soppresso

Articolo 16 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁴⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

⁽⁴⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La** Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, **entro sei mesi dal [...] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi**, sul funzionamento del presente regolamento, **valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità** di cui all'articolo 11, **nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.**

Emendamento

2. **Nel 2025, 2027 e 2032 la** Commissione presenta una relazione **sullo stato di avanzamento** al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del presente regolamento **e sui progressi realizzati verso il conseguimento** degli **obiettivi** di cui all'articolo 4.

2 bis. Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contributo del presente regolamento all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi climatici intermedi definiti nel regolamento (UE) 2021/1119, così come ai traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, ad altri obiettivi ambientali dell'Unione e agli obiettivi del Green Deal europeo e delle pertinenti strategie e normative correlate, valutando altresì gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 sul raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione valuta la necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché della necessità di conseguire gli obiettivi ambientali dell'Unione, tenendo conto di ogni futuro miglioramento del sistema di monitoraggio, raccolta dati e comunicazione per quanto concerne le foreste e i suoli. La relazione prende altresì in considerazione l'impatto di genere delle opzioni strategiche e tiene conto delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

A seguito *della* relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono *sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035*, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, *sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035, anche nell'ambito di applicazione del regolamento in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce.*»;

Emendamento

A seguito *di tale* relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono *politiche e misure supplementari dell'Unione volte a conseguire gli obiettivi LULUCF post 2030* di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e *a estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di includere le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti dagli ecosistemi marini, costieri e di acqua dolce, sulla base di solide metodologie scientifiche, e di definire ulteriori obiettivi in termini di assorbimenti netti distinti per tali ecosistemi.*

2 ter. *A seguito dell'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per il ripristino della natura, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la coerenza del presente regolamento, in particolare degli impegni e degli obiettivi definiti nell'articolo 4, con gli obiettivi di tale atto legislativo. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto 1 — punto ii

Testo della Commissione

«sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di conseguire successivamente emissioni negative a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;»;

Emendamento

gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841;

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 79**Proposta di regolamento****Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 26 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) **all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera:**

«a bis) **modificare l'allegato V, parte 3, lettere b) e c), per aggiungere categorie del suolo, rispettivamente, a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione e a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, conformemente alla pertinente normativa ambientale dell'Unione.»;**

Emendamento 80**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 — lettera c**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 38 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

«**Dopo** aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione **determina, con atti di esecuzione**, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.»;

Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione **adotta atti delegati, conformemente all'articolo 43 che integra il presente regolamento determinando** la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Allegato II

Regolamento (UE) 2018/841

Allegato II bis — tabella

Testo della Commissione

Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030

Stato membro	Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO ₂ equivalente nel 2030
Belgio	- 1 352
Bulgaria	- 9 718
Cechia	- 1 228
Danimarca	5 338
Germania	- 30 840
Estonia	- 2 545
Irlanda	3 728
Grecia	- 4 373
Spagna	- 43 635
Francia	- 34 046
Croazia	- 5 527
Italia	- 35 758
Cipro	-352
Lettonia	-644
Lituania	- 4 633
Lussemburgo	-403
Ungheria	- 5 724
Malta	2
Paesi Bassi	4 523
Austria	- 5 650
Polonia	- 38 098

Mercoledì 8 giugno 2022

Stato membro	Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO2 equivalente nel 2030
Portogallo	- 1 358
Romania	- 25 665
Slovenia	-146
Slovacchia	- 6 821
Finlandia	- 17 754
Svezia	- 47 321
EU-27	- 310 000

Emendamento

Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030

Stato membro	Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO2 equivalente nel 2030
Belgio	Almeno - 1 352
Bulgaria	Almeno - 9 718
Cechia	Almeno - 1 228
Danimarca	Almeno 5 338
Germania	Almeno - 30 840
Estonia	Almeno - 2 545
Irlanda	Almeno 3 728
Grecia	Almeno - 4 373
Spagna	Almeno - 43 635
Francia	Almeno - 34 046
Croazia	Almeno - 5 527
Italia	Almeno - 35 758
Cipro	Almeno - 352
Lettonia	Almeno - 644

Mercoledì 8 giugno 2022

Stato membro	Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO2 equivalente nel 2030
Lituania	Almeno - 4 633
Lussemburgo	Almeno - 403
Ungheria	Almeno - 5 724
Malta	Almeno 2
Paesi Bassi	Almeno 4 523
Austria	Almeno - 5 650
Polonia	Almeno - 38 098
Portogallo	Almeno - 1 358
Romania	Almeno - 25 665
Slovenia	Almeno - 146
Slovacchia	Almeno - 6 821
Finlandia	Almeno - 17 754
Svezia	Almeno - 47 321
EU-27	Almeno - 310 000

Emendamento 82**Proposta di regolamento****Allegato III**

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V — parte 3

Testo della Commissione

Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 è sostituito dal seguente:

Emendamento

Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 è sostituito dal seguente:

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

«Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. **L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:**

- a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
- terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
 - siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;
 - i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;
 - gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE⁽²⁾;
 - le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;

Emendamento

«Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, **la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019.** L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica **per i quali le istituzioni dell'Unione forniscono sostegno e assistenza adeguati agli Stati membri al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati raccolti,** e comprende:

- a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
- terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
 - siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;
 - i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;
 - gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE⁽²⁾;
 - le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli; — qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e 2009/147/CE; — le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾; — le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾; <p>c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito; — gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE; | <ul style="list-style-type: none"> — le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli; — qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e 2009/147/CE; — le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾; — le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾; <p style="text-align: center;">— le aree protette designate dagli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi delle aree protette;</p> <p>c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito; — gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE; |
|--|--|

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

- gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;
 - le zone identificate come bisognose di ripristino in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;
 - le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;
 - le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;
 - le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:
- le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;
 - le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;
 - le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.

— gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;

— le zone identificate come bisognose di ripristino **o soggette a misure per garantirne il non deterioramento** in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;

— le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;

— le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;

— le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;

d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:

— le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;

— le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;

— le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.

d bis) un sistema per il monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo, utilizzando, tra l'altro, la serie di dati annuali Land use/cover crea frame survey (LUCAS).

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica.

Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Si applica almeno un metodo di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.

- (¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
- (²) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
- (³) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
- (⁴) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
- (⁵) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
- (⁶) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, **nonché la loro comparabilità e accessibilità al pubblico.**

Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, **la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019.** Si applica almeno un metodo di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, **la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019,** sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.

A partire dal 2026 gli Stati membri applicano la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).».

- (¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
- (²) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
- (³) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
- (⁴) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
- (⁵) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
- (⁶) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Mercoledì 8 giugno 2022

P9_TA(2022)0234

Emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 493/25)

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1***Testo della Commissione*

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («l'accordo di Parigi»). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Emendamento

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 («l'accordo di Parigi»). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. **Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima nel novembre 2021, le parti hanno riconosciuto che contenere l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 allo scopo di accelerare l'azione per il clima in questo decennio critico e colmare il divario in termini di ambizione rispetto all'obiettivo di 1,5° C.**

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0150/2022).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) L'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro della comunicazione sul «Green Deal europeo», adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 ⁽²³⁾. La necessità e il valore del Green Deal europeo sono stati ulteriormente enfatizzati dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

⁽²³⁾ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 dell'11 dicembre 2019.

Emendamento

- (2) L'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro della comunicazione sul «Green Deal europeo», adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 ⁽²³⁾. **Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, ha chiesto la necessaria transizione verso una società climaticamente neutra entro il 2050 e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato tale stato di emergenza.** La necessità e il valore del Green Deal europeo sono stati ulteriormente enfatizzati dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

⁽²³⁾ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019)0640 dell'11 dicembre 2019.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) **Il Green Deal europeo riunisce una serie di misure e iniziative tra loro sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050 e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse.** Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al contempo, questa transizione incide in modo diverso sugli uomini e le donne e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno ne sia escluso.

Emendamento

- (3) **L'UE intende definire** entro il 2050 una nuova strategia di crescita **incentrata sulla trasformazione dell'Unione** in una società equa e prospera con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, **dotata di industrie dinamiche che rimangano leader mondiali nel rispettivo segmento e siano motori dell'innovazione a livello globale, garantendo al contempo posti di lavoro di qualità altamente retribuiti nell'Unione.** Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. **In tal senso, l'8° programma d'azione per l'ambiente in vigore fino al 2030 fissa l'obiettivo di accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sulle energie rinnovabili, resiliente e competitiva in modo giusto, equo e inclusivo nonché di proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, sostenendo la serie di misure e iniziative annunciate nell'ambito del Green Deal europeo e partendo da esse.** Al contempo, questa transizione incide in modo diverso sugli uomini e le donne e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati **e vulnerabili**, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, **nonché sulle persone e sulle famiglie con un reddito basso o inferiore alla media. Inoltre, la transizione inciderà in modo diverso sulle regioni dell'Unione, in particolare le regioni strutturalmente svantaggiate, periferiche e ultraperiferiche.** Occorre pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno ne sia escluso.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Con il regolamento (UE) [-] del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ l'Unione ha sancito nella propria legislazione l'obiettivo **della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia** entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un **impegno** vincolante **per l'Unione, ovvero** la riduzione **al suo interno** delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) **pari ad almeno il 55 %** entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) [.../...] del [...] 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), [GU L, .../...].

Emendamento

(5) Con il regolamento (UE) **2021/1119** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ l'Unione ha sancito nella propria legislazione l'obiettivo **dell'azzeramento delle emissioni nette al più tardi** entro il 2050 **e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative**. Tale regolamento stabilisce inoltre un **obiettivo climatico intermedio** vincolante **all'interno dell'Unione che prevede** la riduzione **di almeno il 55 %** delle emissioni nette di gas a effetto serra (**ossia le** emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/**1119** del Parlamento europeo e del Consiglio **del 30 giugno 2021** che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), (GU L **243 del 9.7.2021, pag. 1**).

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Ci si aspetta che tutti i settori dell'economia contribuiscano a conseguire tali riduzioni delle emissioni, compreso quello del trasporto su strada.

Emendamento

(6) Ci si aspetta che tutti i settori dell'economia contribuiscano a conseguire tali riduzioni delle emissioni, compreso quello del trasporto su strada. **Il settore dei trasporti è l'unico settore in cui le emissioni sono in aumento dal 1990, incluso il trasporto su strada con veicoli leggeri e pesanti, che insieme rappresentano oltre il 70 % delle emissioni totali dei trasporti.**

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) **È essenziale che la mobilità individuale rimanga accessibile, anche economicamente, per tutti, soprattutto per i pendolari che non hanno accesso a trasporti pubblici di qualità o ad altre soluzioni di mobilità.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) *In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (nota come COP26), tenutasi a Glasgow nel Regno Unito, è stato sottoscritto l'impegno ad accelerare la transizione globale verso veicoli a zero emissioni. Le parti si sono altresì impegnate a favore di una transizione giusta e sostenibile, in modo che nessuna regione o comunità ne sia esclusa, e hanno sottolineato l'importanza di assicurare una giusta transizione della forza lavoro e la creazione di un lavoro dignitoso e posti di lavoro di qualità.*

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono necessarie in quanto parte integrante di un quadro organico e coerente indispensabile per conseguire l'obiettivo generale dell'Unione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono necessarie in quanto parte integrante di un quadro organico e coerente indispensabile per conseguire l'obiettivo generale dell'Unione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra **nonché la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili, comprese le importazioni di petrolio (per un valore di 227,5 miliardi di EUR nel solo 2018), che continua a essere la principale forma di energia consumata da autovetture e furgoni (94 %).** Nell'eliminare gradualmente il consumo di petrolio, è fondamentale non passare da una dipendenza all'altra. Al fine di garantire la sostenibilità futura dell'industria manifatturiera europea e di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, è essenziale che la Commissione collabori con gli Stati membri e gli attori industriali per assicurare la catena di approvvigionamento dei materiali strategici e delle terre rare necessari per le nuove tecnologie a basse o zero emissioni.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Sebbene la revisione del presente regolamento rientri negli sforzi profusi per conseguire gli obiettivi ambientali della decarbonizzazione del trasporto su strada al fine di contrastare i cambiamenti climatici, essa dovrebbe anche tenere conto delle significative conseguenze di tale processo sul piano industriale e sociale per garantire l'occupazione e una mobilità accessibile per tutti.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) Al fine di conseguire una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, è necessario rendere più rigorosi i requisiti di riduzione di cui al regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali leggeri. Occorre inoltre definire un percorso chiaro per ulteriori riduzioni oltre il 2030 al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. In assenza di interventi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel trasporto su strada, sarebbero necessarie riduzioni più consistenti in altri settori, compresi quelli in cui la decarbonizzazione è più problematica.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

Emendamento

- (8) Al fine di conseguire una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, **di definire un percorso chiaro per il raggiungimento di tale obiettivo e di contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni prima del 2030**, è necessario rendere più rigorosi i requisiti di riduzione di cui al regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali leggeri. Occorre inoltre definire un percorso chiaro per ulteriori riduzioni oltre il 2030 al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. **Per conseguire tale obiettivo, sarà necessario ridurre le emissioni nel settore dei trasporti di circa il 90 % in base allo scenario più efficiente sotto il profilo dei costi, considerando che, attualmente, le emissioni di gas a effetto serra sono in aumento soltanto nel settore dei trasporti. Parallelamente, è della massima importanza che atti legislativi complementari dell'Unione, come la direttiva (UE) 2018/2001 ^(25 bis), garantiscano una rapida diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, in modo che il parco auto dell'Unione possa essere alimentato da energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare.** In assenza di interventi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel trasporto su strada, sarebbero necessarie riduzioni più consistenti in altri settori, compresi quelli in cui la decarbonizzazione è più problematica. **Le transizioni verde e digitale dovrebbero affrontare anche l'importanza della dimensione sociale per garantire una mobilità accessibile a tutti, compresi l'impatto della tassazione dell'energia sull'accessibilità economica, l'effetto diretto e indiretto dell'aumento dei prezzi dell'energia sui trasporti nelle diverse regioni dell'Unione nonché le conseguenze industriali, per garantire l'occupazione e la competitività dell'industria.**

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

^(25 bis) **Direttiva (UE) 2018/2001, dell'11 dicembre 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Studi recenti suggeriscono che i veicoli elettrici a batteria sono già competitivi con le autovetture convenzionali in diversi segmenti automobilistici in termini di costo totale di proprietà. L'aumento delle norme in materia di CO₂ per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri accelererà la riduzione del costo totale di proprietà dei veicoli elettrici a batteria, aumentando la loro attrattiva per tutte le fasce di consumatori nell'Unione rispetto ai veicoli dotati di motori a combustione. Norme più ambiziose in materia di CO₂ per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri per il periodo dal 2025 al 2030 accelereranno anche la decarbonizzazione del mercato dell'usato in tutti i segmenti automobilistici, con maggiori benefici per i consumatori a basso e medio reddito.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) I requisiti più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ dovrebbero incentivare l'immissione sul mercato dell'Unione di una quota maggiore di veicoli a zero emissioni, garantendo al contempo benefici ai consumatori e ai cittadini in termini di qualità dell'aria e risparmio energetico e assicurando che sia mantenuta l'innovazione nella catena del valore del settore automobilistico. In tale contesto globale, anche la catena di valore dell'industria automobilistica dell'UE deve svolgere un ruolo guida nella transizione in corso verso una mobilità a zero emissioni. Le norme più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ possono conseguire gli obiettivi fissati al livello del parco veicoli in modo tecnologicamente neutrale. Diverse tecnologie sono e resteranno disponibili per raggiungere l'obiettivo emissioni zero per l'intero parco veicoli. Tra i veicoli a zero emissioni figurano attualmente i veicoli elettrici a batteria, i veicoli alimentati a celle a combustibile e altri veicoli alimentati a idrogeno e le innovazioni tecnologiche che proseguono. I veicoli a zero e a basse emissioni, che comprendono anche veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti, possono continuare a svolgere un ruolo nel percorso di transizione.

(9) I requisiti più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ dovrebbero incentivare l'immissione sul mercato dell'Unione di una quota maggiore di veicoli a zero emissioni, garantendo al contempo benefici ai consumatori e ai cittadini in termini di qualità dell'aria, **rafforzamento della sicurezza e dell'efficienza energetica e relativo** risparmio energetico e assicurando che sia mantenuta l'innovazione nella catena del valore del settore automobilistico. In tale contesto globale, anche la catena di valore dell'industria automobilistica dell'UE deve svolgere un ruolo guida nella transizione in corso verso una mobilità a zero emissioni. Le norme più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ possono conseguire gli obiettivi fissati al livello del parco veicoli in modo tecnologicamente neutrale. Diverse tecnologie sono e resteranno disponibili per raggiungere l'obiettivo emissioni zero per l'intero parco veicoli. Tra i veicoli a zero emissioni figurano attualmente i veicoli elettrici a batteria, i veicoli alimentati a celle a combustibile e altri veicoli alimentati a idrogeno **mentre** le innovazioni tecnologiche proseguono. I veicoli a zero e a basse emissioni, che comprendono anche veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti, possono continuare a svolgere un ruolo nel percorso di transizione, **a condizione che siano garantiti dati accurati e completi sulle prestazioni in termini di emissioni per questi tipi di veicoli.**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *L'innovazione tecnologica è un prerequisito per la decarbonizzazione della mobilità nell'Unione e dovrebbe quindi essere sostenuta. Di fronte all'aumento della concorrenza internazionale, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero continuare ad adoperarsi per esplorare e sviluppare iniziative che promuovano le sinergie nel settore, come l'Alleanza europea delle batterie, e sostenere gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione nel settore automobilistico europeo. In tal modo si dovrebbe mirare a mantenere la leadership tecnologica europea nel settore, a sviluppare l'eccellenza industriale nelle tecnologie del futuro nell'Unione e a garantire la sostenibilità e la competitività a lungo termine della sua base industriale.*

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Alcuni Stati membri hanno dichiarato piani per accelerare l'introduzione di veicoli a zero emissioni fissando una data di eliminazione graduale per le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi che emettono CO₂ immessi sul mercato nel loro territorio prima della data stabilita a livello dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare opzioni per agevolare la transizione degli Stati membri verso veicoli leggeri a zero emissioni in linea con tali piani.*

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) *Segnali normativi chiari dovrebbero consentire ai costruttori di prendere le loro decisioni di investimento. L'assenza di tali segnali potrebbe comportare il rischio che l'industria automobilistica dell'Unione perda competitività e leadership tecnologica se non vengono compiuti investimenti rapidi e che perda anche quote di mercato sui mercati mondiali e nazionali.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quinquies) Il rafforzamento del dialogo sociale nel settore automobilistico è fondamentale per il processo di negoziazione e adozione dei piani territoriali per una transizione giusta e dei piani sociali nazionali per il clima a livello di costruttori, regionale e settoriale. È fondamentale garantire la trasformazione della forza lavoro in una particolare area geografica e in un modo che rifletta le possibilità della regione.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Gli obiettivi dei livelli rivisti di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dovrebbero essere accompagnati da una strategia europea per affrontare le sfide poste dall'aumento della produzione di veicoli a zero emissioni e delle tecnologie associate, nonché dalla necessità di migliorare e riqualificare le competenze dei lavoratori del settore e di procedere alla diversificazione e riconversione economica delle attività. Se del caso, si dovrebbe **valutare la possibilità di** erogare un sostegno finanziario a livello dell'UE e degli Stati membri per attirare investimenti privati, anche attraverso il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo per l'innovazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri strumenti del quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Le norme riviste sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia consentiranno agli Stati membri di sostenere le imprese nella decarbonizzazione dei loro processi produttivi e nell'adozione di tecnologie più verdi nel contesto della nuova strategia industriale.

(11) Gli obiettivi dei livelli rivisti di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dovrebbero essere accompagnati da una strategia europea per affrontare le sfide poste dall'aumento della produzione di veicoli a zero emissioni e delle tecnologie associate **che consideri al contempo le specificità di ciascuno Stato membro**, nonché dalla necessità di migliorare e riqualificare le competenze dei lavoratori del settore e di procedere alla diversificazione e riconversione economica delle attività **mantenendo contemporaneamente i livelli occupazionali del settore automobilistico in Europa. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta agli effetti che tale transizione avrà sulle MPMI lungo la catena di approvvigionamento.** Se del caso, si dovrebbe erogare un sostegno finanziario a livello dell'UE e degli Stati membri per attirare investimenti privati, anche attraverso il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo per l'innovazione, **il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri strumenti del quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU**, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. **Sarebbe inoltre necessaria una fonte di finanziamento specifica a livello dell'Unione per la transizione nel settore automobilistico al fine di affrontare in particolare gli eventuali effetti negativi sull'occupazione.** Le norme riviste sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia consentiranno agli Stati membri di sostenere le imprese nella decarbonizzazione dei loro processi produttivi e nell'adozione di tecnologie più verdi nel contesto della nuova strategia industriale.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La nuova strategia industriale aggiornata ⁽²⁶⁾ prevede la creazione congiunta di percorsi di transizione verde e digitale in collaborazione con l'industria, le autorità pubbliche, le parti sociali e altri portatori di interessi. In tale contesto, dovrebbe essere elaborato un percorso di transizione per fare in modo che l'ecosistema della mobilità accompagni la transizione della catena del valore del settore automobilistico, destinando un'attenzione particolare alle PMI della catena di approvvigionamento del settore automobilistico e alla consultazione delle parti sociali, anche da parte degli Stati membri e basandosi inoltre sull'agenda europea per le competenze con iniziative quali il patto per le competenze per mobilitare il settore privato e altri portatori di interessi al fine di garantire la riconversione professionale e il miglioramento delle competenze della forza lavoro europea in prospettiva della transizione verde e digitale. Nell'ambito del percorso di transizione dovrebbero essere valutati adeguati interventi e incentivi a livello europeo e nazionale per migliorare l'accessibilità economica dei veicoli a zero emissioni. I progressi compiuti in tale percorso organico di transizione per l'ecosistema della mobilità dovrebbero essere monitorati ogni **due anni** nell'ambito di una relazione sullo stato di avanzamento che la Commissione dovrà presentare esaminando, tra l'altro, i progressi compiuti nella diffusione di veicoli a zero emissioni, l'andamento dei prezzi, lo sviluppo di combustibili alternativi e la realizzazione di infrastrutture, come richiesto dal regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, il potenziale delle tecnologie innovative per conseguire una mobilità climaticamente neutra, la competitività internazionale, gli investimenti nella catena del valore nel settore automobilistico, il miglioramento delle competenze e la riconversione professionale dei lavoratori. La relazione sullo stato di avanzamento si baserà anche sulle relazioni **biennali** che gli Stati membri presentano nell'ambito del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi. Nel preparare la relazione sullo stato di avanzamento la Commissione dovrebbe consultare le parti sociali e tenere conto dei risultati del dialogo sociale. Le innovazioni nella catena di approvvigionamento automobilistico sono costanti. Tecnologie innovative come la produzione di elettrocarburanti con cattura dell'aria, se ulteriormente sviluppate, potrebbero offrire prospettive per una mobilità climaticamente neutra a prezzi accessibili. La Commissione dovrebbe pertanto tenere conto dei progressi compiuti in materia di innovazione nel settore nell'ambito della sua relazione sullo stato di avanzamento.

Emendamento

(12) La nuova strategia industriale aggiornata ⁽²⁶⁾ prevede la creazione congiunta di percorsi di transizione verde e digitale in collaborazione con l'industria, le autorità pubbliche, le parti sociali e altri portatori di interessi. In tale contesto, dovrebbe essere elaborato un percorso di transizione per fare in modo che l'ecosistema della mobilità accompagni la transizione della catena del valore del settore automobilistico, **nella massima trasparenza e in consultazione con tutte le parti interessate, anche considerando l'istituzione di un forum specifico per il dialogo sociale nel settore automobilistico.** destinando un'attenzione particolare alle PMI, **comprese le microimprese**, della catena di approvvigionamento del settore automobilistico e alla consultazione delle parti sociali, anche da parte degli Stati membri e basandosi **sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica e** inoltre sull'agenda europea per le competenze con iniziative quali il patto per le competenze per mobilitare il settore privato e altri portatori di interessi al fine di garantire la riconversione professionale e il miglioramento delle competenze della forza lavoro europea in prospettiva della transizione verde e digitale. Nell'ambito del percorso di transizione dovrebbero essere valutati adeguati interventi e incentivi a livello europeo e nazionale per migliorare l'accessibilità economica e **la sostenibilità** dei veicoli a zero emissioni. **Andrebbe altresì affrontato il ruolo degli appalti pubblici in tale percorso e la Commissione dovrebbe in tal senso considerare una revisione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(26bis) al fine di garantirne l'allineamento con gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/631.** I progressi compiuti in tale percorso organico di transizione per l'ecosistema della mobilità dovrebbero essere monitorati ogni **anno** nell'ambito di una relazione sullo stato di avanzamento che la Commissione dovrà presentare esaminando, tra l'altro, i progressi compiuti nella diffusione di veicoli a zero emissioni, l'andamento dei prezzi **e il loro consumo energetico, le ripercussioni sui consumatori**, lo sviluppo di combustibili alternativi e la realizzazione di infrastrutture, come richiesto dal regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, **lo sviluppo della quota di energia rinnovabile come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(26ter),** il potenziale delle tecnologie innovative per conseguire una mobilità climaticamente neutra, la competitività internazionale, gli investimenti nella catena del valore nel settore automobilistico, il miglioramento delle competenze e la

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione — «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa», COM(2021)0350 del 5 maggio 2021

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

riconversione professionale dei lavoratori, **soprattutto nelle regioni con un'elevata percentuale di posti di lavoro legati alla catena del valore del settore automobilistico ed emissioni legate all'età dei veicoli leggeri, considerando le azioni volte a un'eliminazione sincrona, socialmente equa e rispettosa dell'ambiente dei veicoli più vecchi.** La relazione sullo stato di avanzamento si baserà anche sulle relazioni che gli Stati membri presentano nell'ambito del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi. Nel preparare la relazione sullo stato di avanzamento la Commissione dovrebbe consultare le parti sociali e tenere conto dei risultati del dialogo sociale. **La Commissione dovrebbe inoltre consultare un'ampia gamma di esperti indipendenti, parti interessate e amministrazioni nazionali e regionali al fine di garantire una base di conoscenze completa.** Le innovazioni nella catena di approvvigionamento automobilistico sono costanti. Tecnologie innovative come la produzione di elettrocarburanti con cattura dell'aria **e le autovetture alimentate a idrogeno con tecnologia di stoccaggio dell'idrogeno a bordo**, se ulteriormente sviluppate, potrebbero offrire prospettive per una mobilità climaticamente neutra a prezzi accessibili. La Commissione dovrebbe pertanto tenere conto dei progressi compiuti in materia di innovazione nel settore nell'ambito della sua relazione sullo stato di avanzamento.

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione — «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa», COM(2021)0350 del 5 maggio 2021

^(26bis) *Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).*

^(26ter) *Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Sebbene il presente regolamento si applichi solo alle nuove autovetture e ai nuovi veicoli commerciali leggeri, è importante includerlo in un piano d'azione più completo a livello di Unione per decarbonizzare il parco veicoli esistente al fine di proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini in tutti gli Stati membri. L'attuale parco veicoli continuerà a essere un fattore di scarso rendimento ambientale per un lungo periodo a causa della lentezza del rinnovamento del parco. L'attuale parco veicoli continuerà a essere un fattore di scarso rendimento ambientale per un lungo periodo a causa della lentezza del rinnovamento del parco. Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici nel 2050 dovrebbe essere correlato al diritto di tutti i cittadini dell'Unione a un'aria più pulita. Al fine di accelerare la riduzione delle emissioni del parco esistente, è della massima importanza che la Commissione proponga rapidamente misure legislative volte a creare un quadro favorevole all'ammodernamento e a promuovere le tecnologie attualmente disponibili che riducono le emissioni di CO₂, quali combustibili a basse emissioni di carbonio o luci che consumano meno energia, ad accelerare il trasferimento modale tra merci e passeggeri e a incoraggiare modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, come il car pooling, la mobilità dolce e trasporti pubblici nelle città, e a far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle autovetture nell'Unione.*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Per garantire l'allineamento con il nuovo obiettivo climatico dell'Unione per il 2030, e con le norme più stringenti in materia di emissioni di CO₂, dovrebbe essere proposto un aggiornamento della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(26bis), compresa la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione ai veicoli posseduti o noleggiati da un'azienda privata con un parco veicoli di determinate dimensioni, al fine di favorire l'aumento della domanda di veicoli a zero emissioni. Considerando che i veicoli provenienti da parchi veicoli aziendali entrano nel mercato privato più velocemente, consentirebbe la creazione più rapida di un mercato dell'usato per i veicoli a zero emissioni, che sarà particolarmente importante per le regioni in cui la transizione si rivelerà più difficile, e contribuirebbe a raggiungere più velocemente la parità dei prezzi con i veicoli convenzionali in tutta l'Unione.*

^(26bis) *Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).*

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

- (13) Gli obiettivi relativi all'intero parco veicoli dell'UE **devono** essere integrati dalla necessaria realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento **di cui alla** direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾.

⁽²⁷⁾ Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Emendamento

- (13) Gli obiettivi relativi all'intero parco veicoli dell'UE **dovrebbero** essere integrati dalla necessaria realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, **che è fondamentale per realizzare gli obiettivi rafforzati. Per tale motivo, considerando la modesta e lenta attuazione della** direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾, **gli obiettivi rafforzati di riduzione delle emissioni di CO₂ dovrebbero essere accompagnati da un ambizioso regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, che stabilisca ambiziosi obiettivi obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi in tutti i 27 Stati membri. Tali obiettivi dovrebbero essere integrati da obiettivi ambiziosi per la realizzazione di punti di ricarica privati negli edifici nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(27bis). A tale riguardo, è fondamentale che gli investimenti nella realizzazione dell'infrastruttura necessaria siano mantenuti e rafforzati.**

⁽²⁷⁾ Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

^(27bis) **Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).**

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (13 bis) **Considerando che esiste al mondo globalmente più di un miliardo di veicoli alimentati con combustibile fossile, responsabili di oltre il 30 % delle emissioni globali di CO₂, la conversione dei veicoli termici in elettrici è una soluzione complementare all'offerta dei costruttori tradizionali, che rende possibile accelerare la transizione ecologica basandosi sull'economia circolare;**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

- (14) È opportuno che i costruttori dispongano di sufficiente flessibilità per adeguare nel tempo il proprio parco veicoli al fine di gestire la transizione verso veicoli a emissioni zero in modo efficiente in termini di costi **ed è pertanto opportuno mantenere l'approccio basato sulla riduzione dei livelli obiettivo in fasi quinquennali.**

Emendamento

- (14) È opportuno che i costruttori dispongano di sufficiente flessibilità per adeguare nel tempo il proprio parco veicoli al fine di gestire la transizione verso veicoli a emissioni zero in modo efficiente in termini di costi, **che sostenga la loro competitività e prepari il terreno per un'ulteriore innovazione considerando al contempo la necessità di prevedere una traiettoria chiara per la realizzazione di tali veicoli, assicurando il contributo del settore del trasporto su strada all'obiettivo climatico dell'UE per il 2030.**

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

- (15) Dati gli obiettivi più rigorosi per l'intero parco veicoli dell'UE, **che saranno in vigore dal 2030 in poi**, i costruttori dovranno immettere sul mercato dell'Unione un numero significativamente maggiore di veicoli a emissioni zero. In tale contesto, il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni («ZLEV») non sarebbe più funzionale alla sua finalità originaria e rischierebbe di compromettere l'efficacia del regolamento (UE) 2019/631. Il meccanismo di incentivazione ZLEV dovrebbe pertanto essere soppresso **a partire dal 2030. Prima di tale data, e per tutto il decennio in corso, il meccanismo di incentivazione ZLEV continuerà a sostenere la diffusione di veicoli con emissioni da zero fino a 50 g CO₂/km, compresi i veicoli elettrici a batteria, i veicoli elettrici a celle a combustibile che utilizzano l'idrogeno e i veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti. Dopo tale data**, i veicoli elettrici ibridi ricaricabili continueranno a essere considerati ai fini degli obiettivi per l'intero parco veicoli fissati per i costruttori di veicoli.

Emendamento

- (15) Dati gli obiettivi più rigorosi per l'intero parco veicoli dell'UE, i costruttori dovranno immettere sul mercato dell'Unione un numero significativamente maggiore di veicoli a emissioni zero. In tale contesto, il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni («ZLEV») non sarebbe più funzionale alla sua finalità originaria e rischierebbe di compromettere l'efficacia del regolamento (UE) 2019/631. Il meccanismo di incentivazione ZLEV dovrebbe pertanto essere soppresso. I veicoli elettrici ibridi ricaricabili continueranno a essere considerati ai fini degli obiettivi per l'intero parco veicoli fissati per i costruttori di veicoli.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Ai sensi del regolamento (UE) 2019/631, le riduzioni delle emissioni ottenute mediante innovazioni che non sono contabilizzate nelle prove di omologazione sono attualmente contabilizzate mediante crediti per le ecoinnovazioni, che possono essere conteggiati ai fini dell'obiettivo di riduzione del costruttore. Il livello massimo di riduzione delle emissioni che può essere dichiarato è attualmente pari a 7 g/km per costruttore. Tale limite dovrebbe essere rivisto al ribasso in linea con gli obiettivi più rigorosi, al fine di garantire che tale sistema rimanga limitato alle reali innovazioni e non incentivi il perseguimento di obiettivi meno ambiziosi in relazione alla vendita di veicoli a zero emissioni.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Sostenere l'innovazione sia tecnologica che sociale è un elemento importante per incoraggiare una transizione più rapida verso la mobilità a zero emissioni. Sono già disponibili importanti finanziamenti per l'innovazione nell'ecosistema della mobilità attraverso vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, InvestEU, il Fondo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo per l'innovazione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Pur attendendosi che ambiziosi obiettivi annuali di riduzione delle emissioni di CO₂ stimolino l'innovazione nella catena di approvvigionamento automobilistico, l'obiettivo primario di questo regolamento è quello di realizzare una riduzione reale, efficace e verificabile delle emissioni di CO₂.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2019/631 sono parzialmente conseguiti con le vendite di veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV). Le emissioni di detti veicoli sono attualmente contabilizzate mediante un fattore di utilizzo di cui al regolamento (UE) 2017/1151 ^(1bis) della Commissione, che rappresenta la percentuale di distanza percorsa con la batteria rispetto alla distanza percorsa utilizzando il motore a combustione. Detto fattore di utilizzo non si basa tuttavia su dati reali rappresentativi ma su una stima. Dal 1° gennaio 2021 la Commissione sta raccogliendo dati sui consumi reali di carburante mediante misuratori di consumo di carburante a bordo delle autovetture ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631. Il fattore di utilizzo per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna dovrebbe essere aggiornato quanto prima utilizzando tali dati, al fine di garantire che rispecchi le emissioni in condizioni di guida reali. Il fattore di utilizzo aggiornato si dovrebbe applicare a decorrere dal 2025, al più tardi, e dovrebbe essere monitorato onde garantire che sia rappresentativo delle emissioni reali.*

^(1bis) *Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).*

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) *Al fine di garantire un'equa distribuzione degli interventi di riduzione, le due curve dei valori limite per i veicoli commerciali leggeri più leggeri e più pesanti dovrebbero essere adeguate per tenere conto degli obiettivi rafforzati di riduzione di CO₂.*

soppresso

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 121
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

- (21) In considerazione dell'aumento degli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al fine di evitare potenziali effetti di distorsione del mercato, dovrebbero essere allineati gli obblighi di riduzione per tutti i costruttori presenti sul mercato dell'Unione, ad eccezione di quelli responsabili di un numero di veicoli nuovi immatricolati in un anno civile inferiore a 1 000 unità. Di conseguenza dovrebbe essere soppressa a decorrere dal **2030** la possibilità concessa ai costruttori di un numero di autovetture compreso tra 1 000 e 10 000 unità o di veicoli commerciali leggeri compreso tra 1 000 e 22 000 unità oggetto di nuova immatricolazione in un anno civile di presentare una domanda di deroga rispetto ai rispettivi obiettivi specifici per le emissioni.

Emendamento

- (21) In considerazione dell'aumento degli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al fine di evitare potenziali effetti di distorsione del mercato, dovrebbero essere allineati gli obblighi di riduzione per tutti i costruttori presenti sul mercato dell'Unione, ad eccezione di quelli responsabili di un numero di veicoli nuovi immatricolati in un anno civile inferiore a 1 000 unità. Di conseguenza dovrebbe essere soppressa a decorrere dal **2036** la possibilità concessa ai costruttori di un numero di autovetture compreso tra 1 000 e 10 000 unità o di veicoli commerciali leggeri compreso tra 1 000 e 22 000 unità oggetto di nuova immatricolazione in un anno civile di presentare una domanda di deroga rispetto ai rispettivi obiettivi specifici per le emissioni.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

- (23) Nel **2026** dovrebbero essere riesaminati i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2019/631 per il 2030 e oltre. Ai fini di tale riesame, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli aspetti considerati nelle relazioni **biennali**.

Emendamento

- (23) Nel **2027** dovrebbero essere riesaminati i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2019/631 per il 2030 e oltre. Ai fini di tale riesame, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli aspetti considerati nelle relazioni **annuali**.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) È importante valutare le emissioni nel corso di tutto il ciclo di vita dei veicoli commerciali leggeri a livello dell'Unione. A tal fine, la Commissione dovrebbe sviluppare, entro il 31 dicembre 2023, una metodologia comune dell'Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati di CO₂ relativi a tutto il ciclo di vita delle emissioni dei veicoli leggeri immessi nel mercato dell'Unione al fine di ottenere un quadro generale del loro impatto ambientale. La Commissione dovrebbe adottare misure di follow-up, comprese, se del caso, proposte legislative per sostenere i progressi dell'Unione verso le sue ambizioni in materia di clima. È inoltre importante sviluppare una metodologia per valutare le prestazioni ambientali complessive dei veicoli, calcolate non solo in termini di emissioni di CO₂, ma anche tenendo conto dell'impronta ambientale complessiva.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) **La possibilità di destinare le** entrate derivanti dalle indennità per le emissioni in eccesso a **un fondo** specifico o a un programma pertinente è stata valutata come previsto dall'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631 e se ne è concluso che ciò farebbe lievitare in modo significativo gli oneri amministrativi, senza apportare benefici diretti al settore automobilistico nella sua transizione. Le entrate provenienti dalle indennità per le emissioni in eccesso dovrebbero pertanto continuare ad essere considerate entrate del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631.

(24) **L'assegnazione** di entrate derivanti dalle indennità per le emissioni in eccesso **dovrebbe essere destinata a sostenere la transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, e, nello** specifico, ad attenuare qualsiasi ripercussione negativa sull'occupazione derivante dalla transizione nel settore automobilistico. La Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta per istituire tale strumento di finanziamento. Così facendo, sarebbe opportuno prendere in considerazione le regioni e le comunità colpite con particolare durezza, che potrebbero essere più vulnerabili a causa della presenza di un'intensiva industria automobilistica o a causa delle loro caratteristiche specifiche che rendono più difficile la transizione verso il trasporto su strada a zero emissioni, come le regioni ultraperiferiche.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 74**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera -a (nuova)****Regolamento (UE) 2019/631**

Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

a) per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.1 dell'allegato I, parte A;

(-a) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.2019 dell'allegato I, parte A, **come stabilito dal regolamento (UE) 2019/631 al fine di rispettare i cicli di produzione;**»;

Emendamento 35**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera -a bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 1 — paragrafo 4 — lettera b

Testo in vigore

Emendamento

b) per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.1 dell'allegato I, parte B;

-a bis) al paragrafo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente

«b) per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.1 dell'allegato I, parte B, **come stabilito dal regolamento (UE) 2019/631;**»

Emendamento 36**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera c**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 1 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

c) **al** paragrafo 6, **la frase «A decorrere dal 1° gennaio 2025» è sostituita da «Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029»;**

c) **il** paragrafo 6 è **soppresso**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 37**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 — lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il punto seguente:

«a bis) “veicolo ibrido ricaricabile” o “PHEV”: un veicolo alimentato da una combinazione di un motore elettrico con batteria ricaricabile e un motore a combustione interna che possono funzionare insieme o separatamente;»

Emendamento 38**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 3 — lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il punto seguente:

«b bis) **veicolo aziendale**»: un veicolo posseduto o noleggiato da un'impresa privata ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio^(1bis) e utilizzato a fini professionali;

^(1bis) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 41**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 5 — lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 7 — paragrafo 10

Testo in vigore

10. La Commissione **valuta**, entro il 2023, **la possibilità di sviluppare** una metodologia comune dell'Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati di CO₂ relativi a tutto il ciclo di vita delle emissioni delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri che sono immessi nel mercato dell'Unione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio tale **valutazione**, incluse, se del caso, proposte in materia di misure di follow-up, tra cui proposte legislative.

Emendamento

a bis) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. La Commissione **pubblica**, entro il 2023, **una relazione recante** una metodologia comune dell'Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati di CO₂ relativi a tutto il ciclo di vita delle emissioni delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri che sono immessi nel mercato dell'Unione **compresa una metodologia per la valutazione delle emissioni di CO₂ relative a tutto il ciclo di vita dei carburanti e dell'energia consumati da tali veicoli**. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio tale **relazione**, incluse, se del caso, proposte in materia di misure di follow-up, tra cui proposte legislative.»

Emendamento 42**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 5 — lettera a ter (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 7 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) è inserito il seguente paragrafo 10 bis:

«10 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i costruttori possono, su base volontaria, trasmettere dati sulle emissioni di CO₂ durante il ciclo di vita delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri immessi sul mercato dell'Unione di cui al paragrafo 10 del presente articolo alle autorità competenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo e agli Stati membri, che li comunicano successivamente alla Commissione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2028 tali dati sono inclusi nelle informazioni elencate nelle parti A degli allegati II e III;»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 43**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 8 — paragrafo 4

*Testo in vigore**Emendamento*

4. Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione.

(5 bis) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione.

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione presenta una relazione che illustra nel dettaglio la necessità di finanziamenti mirati per garantire una transizione equa nel settore automobilistico, con l'obiettivo di attenuare l'occupazione negativa e altri impatti economici in tutti gli Stati membri interessati, in particolare nelle regioni e nelle comunità più colpite dalla transizione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a istituire uno strumento di finanziamento dell'Unione per rispondere a tale esigenza e, in particolare, per coordinare e finanziare misure preventive e reattive per affrontare la ristrutturazione a livello locale e regionale e per finanziare la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori del settore automobilistico, compresi i costruttori di automobili, i loro fornitori di componenti e i servizi ausiliari di manutenzione e riparazione, in particolare nelle piccole e medie imprese.

Lo strumento finanziario può assumere la forma di uno strumento di finanziamento dedicato o far parte del Fondo sociale per il clima o del Fondo per una transizione giusta riveduto. Le eventuali entrate derivanti dalle indennità per le emissioni in eccesso sono assegnate a tale scopo.

Emendamento 122**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 10 — paragrafo 2

*Testo della Commissione**Emendamento*

«La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per gli obiettivi specifici per le emissioni applicabili fino all'anno civile **2029** compreso.»

«La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per gli obiettivi specifici per le emissioni applicabili fino all'anno civile **2035** compreso.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 44**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 1

Testo in vigore

4. Una domanda di deroga dall'obiettivo specifico per le emissioni calcolato a norma dell'allegato I, parte A, punti da 1 a 4 e 6.3, può essere presentata da un costruttore responsabile, insieme a tutte le sue imprese collegate, di un numero di autovetture nuove immatricolate nell'Unione compreso tra 10 000 e 300 000 unità per anno civile.

*Emendamento***(6 bis) l'articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:**

«4. Una domanda di deroga dall'obiettivo specifico per le emissioni calcolato a norma dell'allegato I, parte A, punti da 1 a 4 e 6.3, può essere presentata **per gli anni fino al 2028 compreso** da un costruttore responsabile, insieme a tutte le sue imprese collegate, di un numero di autovetture nuove immatricolate nell'Unione compreso tra 10 000 e 300 000 unità per anno civile.»

Emendamento 45**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo in vigore

1. Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si tiene conto dei risparmi di CO₂ realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative o una combinazione di tecnologie innovative («pacchetti tecnologici innovativi»).

Queste tecnologie devono essere prese in considerazione solo se la metodologia con cui sono valutate è in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili.

Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione delle emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore può giungere ad un massimo di 7 g CO₂/km.

*Emendamento***(6 ter) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

1. Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si tiene conto dei risparmi di CO₂ realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative o una combinazione di tecnologie innovative («pacchetti tecnologici innovativi»).

Queste tecnologie devono essere prese in considerazione solo se la metodologia con cui sono valutate è in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili.

Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione delle emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore può giungere ad un massimo di 7 g CO₂/km **fino al 2024**.

— 5 g CO₂/km dal 2025;— 4 g CO₂/km dal 2027;— 2 g CO₂/km dal 2030 fino al 2034 compreso.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo in vigore

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare il presente regolamento adeguando il massimale di cui al terzo comma del presente paragrafo con effetto a partire dal 2025 per tener conto degli sviluppi tecnologici, garantendo nel contempo una quota equilibrata del livello di tale massimale in relazione alle emissioni specifiche medie di CO₂ dei costruttori.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare il presente regolamento adeguando **al ribasso** il massimale di cui al terzo comma del presente paragrafo con effetto a partire dal 2025 per tener conto degli sviluppi tecnologici, garantendo nel contempo una quota equilibrata del livello di tale massimale in relazione alle emissioni specifiche medie di CO₂ dei costruttori.

Emendamento 46**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) è inserito il seguente articolo:**«Articolo 11 bis****Progettazione ecocompatibile**

Al fine di garantire che la transizione verso una mobilità a zero emissioni contribuisca pienamente agli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e di economia circolare, entro il 31 dicembre 2023 la Commissione presenta, se del caso, proposte riguardanti l'elaborazione di requisiti minimi di progettazione ecocompatibile per tutte le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi, tra cui l'efficienza energetica, i requisiti di durabilità e riparabilità per componenti essenziali quali luci, componenti elettronici e batterie, i requisiti minimi per il recupero di metalli, plastica e materie prime critiche, tenendo conto dei principi applicati ad altri prodotti connessi all'energia ai sensi della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis).

^(1 bis) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Al fine di evitare un aumento del divario rispetto alle emissioni reali, entro il 1^o giugno 2023 la Commissione valuta in che modo i dati relativi al consumo di carburante e di energia possano essere utilizzati per garantire che i valori delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante o di energia del veicolo, determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, continuino ad essere rappresentativi delle emissioni reali nel tempo per ciascun costruttore.

La Commissione monitora e riferisce annualmente in che modo il divario di cui al primo comma si evolve nel periodo 2021-2026 e, **al fine di prevenirne un aumento, valuta nel 2027 la fattibilità di un meccanismo di adeguamento** delle emissioni specifiche medie di CO₂ del costruttore **a partire dal 2030 e, se del caso, presenta una proposta legislativa per porre in essere un siffatto meccanismo.**

(6 quinquies) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Al fine di evitare un aumento del divario rispetto alle emissioni reali, entro il 1^o giugno 2023 la Commissione valuta in che modo i dati **reali** relativi al consumo di carburante e di energia **raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione** ^(1 bis) possano essere utilizzati per garantire che i valori delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante o di energia del veicolo, determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, continuino ad essere rappresentativi delle emissioni reali nel tempo per ciascun costruttore.

La Commissione monitora e riferisce annualmente in che modo il divario di cui al primo comma si evolve nel periodo **a decorrere dal 2021 e, se del caso, non appena siano disponibili dati sufficienti ed entro il 31 dicembre 2026, presenta una proposta legislativa al fine di colmare il divario mediante l'adeguamento** delle emissioni specifiche medie di CO₂ del costruttore **utilizzando i dati reali raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione.**

Inoltre, la Commissione valuta in particolare l'uso dei dati riguardanti il consumo di carburante e di energia di cui al paragrafo 1 del presente articolo per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV). Utilizzando tali dati, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 17 per adattare i fattori di utilizzo usati per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna, al fine di garantire che le loro emissioni siano rappresentative delle reali condizioni di guida dal 2025 in poi.

^(1 bis) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 48**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 6 sexies (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 sexies) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4 bis. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 per integrare il presente regolamento adottando una metodologia per misurare e comparare l'efficienza dei veicoli a zero e a basse emissioni sulla base del quantitativo di elettricità necessario per percorrere 100 chilometri. Tale metodologia tiene conto in particolare delle implicazioni dell'elettricità utilizzata sulla quantità di risorse richieste dalle batterie interne di stoccaggio dell'energia di tali veicoli.

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per fissare soglie minime di efficienza energetica per le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi a zero emissioni immessi nel mercato dell'Unione.»

Emendamento 50**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 9**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Articolo 14 bis

Relazione sullo stato di avanzamento

Relazione sullo stato di avanzamento

Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni **due anni**, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti verso una mobilità a emissioni zero nei trasporti su strada. La relazione consente, in particolare, di monitorare e valutare la necessità di eventuali misure supplementari per agevolare **la** transizione, anche attraverso mezzi finanziari.

Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni **anno**, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti verso una mobilità a emissioni zero nei trasporti su strada. La relazione consente, in particolare, di monitorare e valutare la necessità di eventuali misure supplementari per agevolare **una** transizione **giusta**, anche attraverso mezzi finanziari.

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Nella relazione la Commissione tiene conto di tutti i fattori che contribuiscono a un progresso efficiente in termini di costi verso la neutralità climatica entro il 2050. Tra essi figurano **la** diffusione di veicoli a basse e a zero emissioni, i progressi nel conseguire **gli obiettivi di** realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, **come previsto** dal regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, il potenziale contributo delle tecnologie innovative e dei combustibili alternativi sostenibili al conseguimento **di una mobilità climaticamente neutra, l'impatto sui consumatori**, i progressi nel dialogo sociale nonché gli aspetti intesi ad agevolare ulteriormente una transizione economicamente sostenibile ed equa dal punto di vista sociale verso una mobilità a zero emissioni nel trasporto su strada.”;

Emendamento

Nella relazione la Commissione tiene conto di tutti i fattori che contribuiscono a un progresso efficiente in termini di costi verso la neutralità climatica entro il 2050. Tra essi figurano:

- a) **i progressi nella** diffusione di veicoli a basse e a zero emissioni, **nella loro accessibilità economica e nella loro efficienza energetica;**
- b) **l'impatto sui consumatori, in particolare quelli a basso e medio reddito, e il ritmo di diffusione dei veicoli a basse e a zero emissioni in tali segmenti di consumatori nonché la disponibilità e la portata delle misure a livello dell'Unione, degli Stati membri e locale per sostenere tale diffusione;**
- c) **il mercato dei veicoli usati;**
- d) i progressi nel conseguire **una sufficiente** realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento **pubbliche e private, inclusi, tra l'altro, i progressi nel conseguire gli obiettivi previsti** dal regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi **e dalla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** (^{1 bis});
- e) **i progressi nell'aumento della quantità di energia rinnovabile nell'Unione in linea con la direttiva (UE) 2018/2001;**
- f) il contributo potenziale delle tecnologie innovative e dei combustibili alternativi sostenibili, **compresi i combustibili sintetici**, al conseguimento **della neutralità climatica nel settore dei trasporti;**
- g) **le emissioni durante il ciclo di vita delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immessi sul mercato, utilizzando la metodologia adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 10;**

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

h) i progressi nel dialogo sociale nonché gli aspetti intesi ad agevolare ulteriormente una transizione economicamente sostenibile ed equa dal punto di vista sociale, **tenendo conto dell'occupazione e della competitività**, verso una mobilità a zero emissioni nel trasporto su strada;

i) *l'impatto sull'occupazione, da valutare mediante una mappatura dettagliata dello sviluppo dell'occupazione nell'industria automobilistica e degli effetti sulle regioni in cui tali industrie sono ubicate, nonché misure, comprese misure finanziarie, a livello di Unione, di Stato membro o locale per attenuare gli impatti socioeconomici in tali regioni, compresi programmi di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione;*

k) *il potenziale contributo di ulteriori misure nazionali e dell'Unione volte a ridurre l'età media e quindi le emissioni del parco veicoli leggeri, come le misure volte a sostenere l'eliminazione graduale dei veicoli più vecchi in modo socialmente equo e rispettoso dell'ambiente;*

^(1 bis) *Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).*

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 14 bis — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con la raccomandazione del Consiglio (UE) .../... [raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica], gli Stati membri sono invitati a elaborare piani territoriali per una transizione equa per il loro settore automobilistico, in stretto dialogo con le parti sociali, nell'intento di guidare il cambiamento strutturale in maniera socialmente accettabile e per evitare la rottura sociale.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 80**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 14 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) è inserito l'articolo seguente:**«Articolo 14 bis bis****Misure supplementari per sostenere la domanda di autovetture e veicoli commerciali leggeri a zero emissioni nel mercato dell'Unione****Entro il 28 febbraio 2023 la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per aumentare la quota di veicoli a emissioni zero nel parco veicoli leggeri pubblici e aziendali. Le proposte prevedono mandati vincolanti a zero emissioni per i proprietari e i gestori di parchi veicoli aziendali e pubblici, tenendo conto delle disparità regionali.»****Emendamento 53****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) è inserito il seguente articolo 14 ter:**«Articolo 14 ter****Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva sull'efficienza energetica], gli Stati membri considerano il principio dell'efficienza energetica al primo posto nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento relative alla realizzazione di infrastrutture di ricarica e di rifornimento di combustibili alternativi, anche per quanto riguarda l'efficienza energetica "dal pozzo alla ruota" delle diverse tecnologie a zero emissioni.»**

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 54**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 14 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) è inserito il seguente articolo 14 bis ter:**«Articolo 14 bis ter****Misure supplementari per sostenere la transizione verso autovetture e veicoli commerciali leggeri a zero emissioni nel mercato dell'Unione****Entro ... [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 17 al fine di armonizzare le norme di omologazione per i veicoli con motori a combustione interna convertiti in trazione a batteria o elettrica a celle a combustibile, per consentire l'omologazione in serie. La Commissione valuta anche l'introduzione di una norma per il calcolo dei CO₂ equivalenti dei veicoli con motore a combustione convertiti in trazione a batteria o elettrica a celle a combustibile nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.»****Emendamento 55****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 10 — lettera a**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel **2028** la Commissione, basandosi sulle relazioni **biennali**, riesamina l'efficacia e l'impatto del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati del riesame.

1. Nel **2027** la Commissione, basandosi sulle relazioni **annuali**, riesamina **approfonditamente** l'efficacia e l'impatto del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati del riesame.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento.

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 56**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 10 — lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Durante il riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce anche in merito alle emissioni di CO₂ prodotte durante il ciclo di vita delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, sulla base della metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 10. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a integrare il presente regolamento al fine di trattare tali emissioni.»

Emendamento 57**Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 10 — lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Articolo 15 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

b bis) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Entro il **31 dicembre 2020** la Commissione **riesamina** la direttiva 1999/94/CE tenendo conto della necessità di fornire ai consumatori informazioni accurate, valide e comparabili sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO₂ e sulle emissioni di inquinanti atmosferici delle autovetture nuove immesse sul mercato, e valuta la possibilità di introdurre un'etichetta relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ per i veicoli commerciali leggeri nuovi. **Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.**

«6. Entro il ... **[6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]** la Commissione **procede alla revisione della** direttiva 1999/94/CE tenendo conto della necessità di fornire ai consumatori informazioni accurate, valide e comparabili sul consumo **reale** di carburante, sulle emissioni di CO₂, sulle emissioni di inquinanti atmosferici **e sull'efficienza energetica** delle autovetture nuove immesse sul mercato, e valuta la possibilità di introdurre un'etichetta relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ per i veicoli commerciali leggeri nuovi.»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 60**Proposta di regolamento****Allegato — punto 1 — lettera f**

Regolamento (UE) 2019/631

Allegato I — Parte A — punto 6.3.1- comma 1 e 2

Testo della Commissione

Obiettivo specifico per le emissioni = obiettivo specifico di riferimento per le emissioni: **fattore ZLEV**

dove:

obiettivo specifico di riferimento per le emissioni è l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni di CO₂ determinato conformemente al punto 6.2.1;

fattore ZLEV è pari a $(1 + y - x)$, tranne quando tale somma è superiore a 1,05 o inferiore a 1,0, nel qual caso il fattore ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi;

dove:

***y* è la quota di veicoli a zero e a basse emissioni nel parco di autovetture nuove di un costruttore calcolata come il numero totale dei veicoli nuovi a zero e a basse emissioni, ciascuno dei quali è contato come $ZLEV_{specifico}$ conformemente alla formula seguente, diviso per il numero totale di autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno civile in questione:**

$$ZLEV_{specifico} = 1 - \left(\frac{\text{specific emissions of CO}_2 \cdot 0,7}{50} \right)$$

Per quanto riguarda le autovetture nuove immatricolate negli Stati membri il cui parco veicoli presenta una quota di veicoli a zero e a basse emissioni inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2017, e meno di 1 000 veicoli nuovi a zero e a basse emissioni immatricolati nel 2017 (*), lo $ZLEV_{specifico}$ fino al 2029 incluso, sarà calcolato conformemente alla formula seguente:

$$ZLEV_{specifico} = \left(1 - \left(\frac{\text{specific emissions of CO}_2 \cdot 0,7}{50} \right) \right) \cdot 1,85$$

Qualora in uno Stato membro la percentuale di veicoli a zero e a basse emissioni presenti nel parco autovetture nuove immatricolate tra il 2025 e il 2028 sia superiore al 5 %, detto Stato membro non può beneficiare dell'applicazione del moltiplicatore pari a 1,85 per gli anni successivi;

Emendamento

Obiettivo specifico per le emissioni = obiettivo specifico di riferimento per le emissioni

dove:

obiettivo specifico di riferimento per le emissioni è l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni di CO₂ calcolato conformemente al punto 6.2.1;

Mercoledì 8 giugno 2022

Testo della Commissione

Emendamento

x è pari al 15 % negli anni dal 2025 al 2029.

(*) *La quota di veicoli a basse e a zero emissioni nel parco di autovetture nuove di uno Stato membro nel 2017 è calcolato dividendo il numero totale di veicoli a basse e a zero emissioni nuovi immatricolati nel 2017 per il numero totale di autovetture nuove immatricolate nel medesimo anno.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Allegato I — punto 2 — lettera d

Regolamento (UE) 2019/631

Allegato I — Parte B — punto 6.2.2

Testo della Commissione

Emendamento

d) il punto 6.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.2.2 Obiettivi specifici per le emissioni dal 2030 al 2034

L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₀ + α (TM-TM₀)

Dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₀ è il valore determinato conformemente al punto 6.1.3;

α è pari a $a_{2030,L}$ quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è pari o inferiore a TM₀, e a $a_{2030,H}$ quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è superiore a TM₀;

dove:

$a_{2030,L}$ è $\frac{a_{2021} \cdot \text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2030}}{\text{Media delle emissioni}_{2021}}$

$a_{2030,H}$ è $\frac{a_{2021} \cdot \text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2030}}{\text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2025}}$

media delle emissioni₂₀₂₁ è il valore di cui al punto 6.2.1

TM è il valore di cui al punto 6.2.1

TM₀ è il valore di cui al punto 6.2.1»

d) il punto 6.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.2.2 Obiettivi specifici per le emissioni dal 2030 al 2034

L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₀ + α (TM-TM₀)

Dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₀ è il valore determinato conformemente al punto 6.1.2;

α è pari a a_{2030} quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è pari o inferiore a TM₀, e a a_{2021} quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è superiore a TM₀;

dove:

a_{2030} è $\frac{a_{2021} \cdot \text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2030}}{\text{Media delle emissioni}_{2021}}$

a_{2021} è il valore di cui al punto 6.2.1

media delle emissioni₂₀₂₁ è il valore di cui al punto 6.2.1

TM è il valore di cui al punto 6.2.1

TM₀ è il valore di cui al punto 6.2.1»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 79**Proposta di regolamento****Allegato I — punto 2 — lettera e**

Regolamento (UE) 2019/631

Allegato I — Parte B — punto 6.2.3

Testo della Commissione

e) è aggiunto il punto 6.2.3:

«6.2.3 Obiettivi specifici per le emissioni dal 2035

L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₅ + α (TM-TM₀)

Dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₅ è il valore determinato conformemente al punto 6.1.3;

α è pari a a_{2035^*L} quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è pari o inferiore a TM₀, e a a_{2035^*H} quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è superiore a TM₀;

dove:

$a_{2035,L}$ è $\frac{a_{2021} \cdot \text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2035}}{\text{Media delle emissioni}_{2021}}$

$a_{2035,H}$ è $\frac{a_{2021} \cdot \text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2035}}{\text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2025}}$

media delle emissioni₂₀₂₁ è il valore di cui al punto 6.2.1

TM è il valore di cui al punto 6.2.1

TM₀ è il valore di cui al punto 6.2.1»

Emendamento

e) è aggiunto il punto 6.2.3:

«6.2.3 Obiettivi specifici per le emissioni dal 2035

L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₅ + α (TM-TM₀)

Dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₃₅ è il valore determinato conformemente al punto 6.1.3;

α è pari a a_{2035} quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è pari o inferiore a TM₀, e a a_{2021} quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è superiore a TM₀;

dove:

a_{2035} è $\frac{a_{2021} \cdot \text{obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE}_{2035}}{\text{Media delle emissioni}_{2021}}$

a_{2021} è il valore di cui al punto 6.2.1

media delle emissioni₂₀₂₁ è il valore di cui al punto 6.2.1

TM è il valore di cui al punto 6.2.1

TM₀ è il valore di cui al punto 6.2.1»

Mercoledì 8 giugno 2022

Emendamento 69**Proposta di regolamento****Allegato — punto 2 — lettera e bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2019/631

Allegato I — Parte B — punto 6.3.1

Testo in vigore

L'obiettivo specifico per le emissioni = (obiettivo specifico di riferimento per le emissioni - ($\emptyset_{\text{obiettivi}}$ - obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₂₅)) · **fattore ZLEV**

dove:

obiettivo specifico di riferimento per le emissioni è l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni calcolato conformemente al punto 6.2.1;

$\emptyset_{\text{obiettivi}}$ è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri nuovi di ciascun costruttore, di tutti gli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni per ciascun costruttore, conformemente al punto 6.2.1;

fattore ZLEV è pari a $(1 + y - x)$, tranne quando tale somma è superiore a 1,05 o inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi;

dove:

***y* è la quota di veicoli a zero e a basse emissioni nel parco di veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore calcolato come il numero totale dei veicoli a zero e a basse emissioni, ciascuno dei quali è contato come ZLEV_{specifico} conformemente alla formula seguente, diviso per il numero totale di veicoli commerciali leggeri nuovi nel corso dell'anno civile in questione: [EQUAZIONE]**

***x* è pari al 15 %.**

Emendamento

e bis) al punto 6.3.1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

L'obiettivo specifico per le emissioni = (obiettivo specifico di riferimento per le emissioni - ($\emptyset_{\text{obiettivi}}$ - obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₂₅))

dove:

obiettivo specifico di riferimento per le emissioni è l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni calcolato conformemente al punto 6.2.1;

$\emptyset_{\text{obiettivi}}$ è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri nuovi di ciascun costruttore, di tutti gli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni per ciascun costruttore, conformemente al punto 6.2.1;

Giovedì 9 giugno 2022

P9_TA(2022)0241

Strumento per gli appalti internazionali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2016)0034 — C9-0018/2016 — 2012/0060(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 493/26)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0124) e la proposta modificata (COM(2016)0034),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0018/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 60 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0454/2013),
 - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 16 ottobre 2019 sulle questioni pendenti dell'ottava legislatura,
 - visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - vista la lettera della commissione giuridica,
 - vista la seconda relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0337/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽²⁾;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione; una sulla revisione del regolamento sullo strumento per gli appalti internazionali, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale, e un'altra sull'atto legislativo finale, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;

⁽¹⁾ GU C 264 del 20.7.2016, pag. 110.

⁽²⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 dicembre 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0497).

Giovedì 9 giugno 2022

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2012)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1031.)

Giovedì 9 giugno 2022

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVAMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2022/1031 ⁽¹⁾

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che le norme in materia di comitatologia concordate nel presente strumento non pregiudicano l'esito di altri negoziati legislativi in corso o futuri e non devono essere considerate un precedente per altri fascicoli legislativi.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLO STRUMENTO PER GLI APPALTI INTERNAZIONALI (REGOLAMENTO (UE) 2022/1031)

Nello riesaminare l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del regolamento (UE) 2022/1031, ai sensi del suo articolo 14, la Commissione valuterà anche se sia necessario esentare dall'applicazione di detto regolamento i paesi in via di sviluppo beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare i beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. Nel riesame la Commissione presterà particolare attenzione ai settori considerati strategici in relazione agli appalti pubblici dell'UE.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA COMPETENZA ESCLUSIVA RELATIVAMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2022/1031

Come confermato dal parere 2/15 della Corte di giustizia, la partecipazione di operatori economici, merci e servizi di paesi terzi alle procedure di appalto dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune per la quale, come esplicitamente indicato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva. Pertanto gli Stati membri, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non adottano né mantengono in vigore misure legislative o altre misure di applicazione generale disciplinanti l'accesso di operatori economici, merci e servizi di paesi terzi, in aggiunta alle misure applicate in conformità del presente regolamento e di altri atti legislativi dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT